

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 <sup>a</sup> Senato) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	52
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	57
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	58
GIUSTIZIA (II) .....	»	76
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	95
DIFESA (IV) .....	»	96
FINANZE (VI) .....	»	107
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	134
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	150
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	167
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	169

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	190
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	193
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	208
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	219
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	246
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	261
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	262
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	264
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	265
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	266
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	269
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	271

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. C. 5287 – Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e conclusione – Parere con raccomandazione*) .....

3

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,  
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza  
del presidente Carolina LUSSANA.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.**

**C. 5287 – Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Esame e conclusione – Parere con raccomandazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arturo IANNACCONE, *relatore*, richiama il contenuto del provvedimento,

passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5287 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il decreto-legge, che si compone di soli tre articoli, reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad autorizzare la spesa per la partecipazione di personale militare italiano alla missione *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS), a decorrere dal 14 maggio e sino al 31 dicembre 2012; a tal fine, il provvedimento disciplina i profili normativi connessi alla missione e prevede, per specifici aspetti (quali il trattamento economico, la valutazione del servizio prestato, il trattamento assicurativo e pensionistico e la disciplina penale), una normativa strumentale al suo svolgimento essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001;

taluni di questi rinvii ricomprendono disposizioni che, essendo confluite nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state abrogate nella fonte originaria (si veda, ad esempio, l'articolo 1, comma 2, lettera a), nella parte in cui rinvia all'articolo 3, comma 6, della legge n. 108 del 2009, il quale, ai fini della valutazione per l'avanzamento dei periodi di impiego, a sua volta rinvia alle tabelle 1, 2 e 3 allegate agli ormai abrogati decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, cioè ad una disciplina ora ricavabile, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, dal combinato disposto di numerose disposizioni del citato codice dell'ordinamento militare); i rinvii in parola, ai sensi dell'articolo 2115 del codice dell'ordinamento militare, debbono intendersi effettuati alle corrispondenti disposizioni dello stesso codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare;

in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il

provvedimento si caratterizza come disciplina parzialmente derogatoria del diritto vigente. In proposito, si rileva che la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) a corredo del provvedimento dà conto delle norme derogate, anche implicitamente, mediante i rinvii disposti alla normativa vigente in materia di missioni militari, a sua volta già derogatoria della disciplina generale (si veda, ad esempio, l'articolo 1, comma 2, lettera a), che, nel rinviare all'articolo 3, comma 4 della legge n. 108 del 2009, prevede una disciplina uniforme relativamente all'indennità di impiego operativo da corrispondere a tutto il personale che partecipa alle missioni, in tal modo introducendo una deroga alla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, in relazione alle normali condizioni di impiego del personale militare, prevede indennità di impiego operativo differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconoscimento ai fini previdenziali);

il disegno di legge di conversione, nel testo presentato dal Governo al Senato, è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento raccomanda quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell'esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, ribadisce la necessità che venga adottata una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni,

al fine così di evitare che si perpetuino le catene di rinvii normativi alla disciplina contenuta in molteplici fonti normative ed aggiornando contestualmente i rinvii a disposizioni che, in quanto confluite nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state abrogate nella fonte originaria,

in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal codice in questione ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 16.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, sui recenti sviluppi della situazione in Africa. (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) .....

6

#### AUDIZIONI

Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato, Lamberto DINI, indi del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Stefano STEFANI. — Interviene il ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata.

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Audizione del Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, sui recenti sviluppi della situazione in Africa.**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Lamberto DINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare. Introduce quindi brevemente l'audizione.

Il ministro Giulio TERZI DI SANT'AGATA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Furio COLOMBO (PD), a cui replica Lamberto DINI, *presidente*, intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore Alfredo MANTICA (PdL), i deputati Francesco TEMPESTINI (PD) e Franco FRATTINI (PdL), il senatore Massimo LIVI BACCI (PD) e i deputati Margherita BONIVER (PdL), Furio COLOMBO (PD), Daniele GALLI (FLpTP) e Jean Leonard TOUADI (PD).

Il ministro Giulio TERZI DI SANT'AGATA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 16.05.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	15
---	----

##### SEDE REFERENTE:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	15
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	18

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

#### La seduta comincia alle 13.20.

**DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.**

**C. 5273 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 150 proposte emendative

riferite al testo del decreto-legge n. 52 del 2012, alcune delle quali presentano profili di inammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Evidenzia come tale criterio risulti più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». Rileva che la necessità di rispettare

rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012. Sottolinea che, alla luce di quanto testé detto, i presidenti non possono che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, fa presente che sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse. A riguardo, ricorda che il decreto-legge reca disposizioni concernenti la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, al fine di migliorare la qualità delle procedure di acquisto centralizzato e di incrementarne significativamente l'utilizzo. Osserva che a tali ambiti si riferisce altresì l'attività del « Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi ». Rileva che il provvedimento, pertanto, ha ad oggetto solo uno specifico aspetto della *spending review* e reca essenzialmente disposizioni di carattere ordinamentale e procedurale. Comunica che sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: Gioacchino Alfano 1.6, volto a consentire ai dipendenti pubblici in pensione la prestazione a titolo gratuito, anche in forma associata, ai fini del contenimento delle spese, di servizi in favore delle amministrazioni pubbliche; Ciccanti 1.7, che prevede la presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa volto a prevedere la presentazione da parte dei rappresentanti degli enti territoriali di una relazione sulla situazione patrimoniale del relativo ente; Simonetti 1.9, volto a prevedere una relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia alla riduzione dei debiti di altri Stati; Bragantini 2.17, che prevede che il Commissario, in collabora-

zione con l'Agenzia del demanio, ai fini della riduzione del debito pubblico, provveda a verificare ed attuare il completamento del percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; Borghesi 5.9, D'Amico 5.18, Simonetti 5.19, Bitonci 5.20, Bitonci 5.21, Simonetti 5.22, Simonetti 5.23, Simonetti 5.28, che affidano al Commissario compiti in materia di riduzione della spesa non riconducibili alle finalità del decreto, relativo esclusivamente alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi; Cicu 6.01, volto a modificare le modalità di riscossione nazionale dei tributi; Mura 6.02 finalizzato a introdurre disposizioni tese a impedire la partecipazione dello stesso soggetto a più di un consiglio di amministrazione e di un collegio sindacale nonché a fissare un tetto al trattamento economico onnicomprensivo; Crosetto 6.03, teso a fissare un tetto per il trattamento economico onnicomprensivo dei Presidenti e dei dipendenti a tempo indeterminato delle Autorità amministrative indipendenti; Crosetto 6.04, volto a ridurre i trasferimenti dal bilancio dello Stato alle Autonomie speciali; Crosetto 6.05, che prevede la soppressione della società ARCUS e l'attribuzione delle relative competenze e risorse al Ministero per i beni e le attività culturali; Crosetto 6.06, volto a introdurre misure premiali e norme sanzionatorie per i pubblici dipendenti; Crosetto 6.07, che introduce un tetto per le pensioni e i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo; Crosetto 6.08, finalizzato a prevedere la misura sanzionatoria della non ricandidabilità, della mancata riconferma e della rimozione per gli amministratori responsabili di deficit di bilancio; Crosetto 6.09, volto a prevedere un accertamento straordinario da parte dell'INPS dei trattamenti pensionistici di invalidità civile; Barani 8.4, volto a prevedere la vincolatività del parere che può essere richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163 del 2006; Bragantini 13.01, diretto



a prevedere incentivi per la fusione di comuni; Calderisi 13-*bis*.01, limitatamente all'articolo 13-*quater*, che reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1 del regio decreto n. 267 del 1941, in materia di fallimento e di concordato preventivo; Ciccanti 14.01, volto a introdurre disposizioni connesse allo svolgimento di consultazioni elettorali locali; Bragantini 14.02, diretto ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le risorse recuperate dalla vendita delle quote delle società partecipate da parte degli enti locali; Bragantini 14.03, finalizzato a introdurre disposizioni in materia di liquidazione di enti e società pubbliche; Giovanelli 14.04, volto a limitare la partecipazione a concorsi pubblici del personale di diretta collaborazione nella vigenza del proprio incarico; Giovanelli 14.05, che introduce una disciplina in materia di modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio, con specifico riguardo all'attività delle prefetture; Tullo 14.07, volto a consentire alle Regioni l'utilizzo per finalità extrasanitarie delle eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita degli immobili di cui all'articolo 6, comma 2-*sexies*, del decreto-legge n. 216 del 2011 per la quota eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell'anno 2011; Costa Dis. 1.1. che, oltre ad intervenire su un principio contenuto in una delega legislativa, riguarda la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Fa presente che sono state, inoltre, presentate dodici proposte emendative a firma dell'onorevole Giovanelli, le quali non presentano modifiche riferibili al testo del disegno di legge in esame e, pertanto, sono state pertanto considerate irricevibili.

Oriano GIOVANELLI (PD) fa presente che le proposte emendative dichiarate irricevibili dovevano essere riferite, nell'intenzione del proponente, al decreto legislativo n. 150 del 2009. Auspica quindi che i relatori possano recuperare tali proposte emendative, presentandole come loro emendamenti.

Insiste poi sull'opportunità di rivedere la dichiarazione di inammissibilità riferita al proprio articolo aggiuntivo 14.05, che introduce una disciplina in materia di modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio, con specifico riguardo alla attività delle prefetture.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rileva come nella dichiarazione di inammissibilità sono stati evidenziati con chiarezza e puntualità dalle presidenze gli ambiti di intervento del provvedimento ed i criteri seguiti. In ogni modo, considerate le richieste pervenute, fa presente che eventuali richieste di riesame della valutazione di inammissibilità dovranno essere presentate entro un'ora.

Mario TASSONE (UdCpTP) evidenzia come ci si trovi di fronte all'annosa questione dei limiti di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, che investe la natura dei provvedimenti di urgenza ed il perimetro degli interventi possibili.

Rileva come, a suo avviso, alcuni emendamenti presentati dal suo gruppo non debbano rientrare nella dichiarazione di ammissibilità alla luce dei criteri evidenziati: si riferisce, in particolare, all'emendamento Ciccanti 1.7 e all'articolo aggiuntivo Ciccanti 14.01. Con riguardo all'emendamento Ciccanti 1.7, si pone soprattutto la questione che attiene al bilancio delle regioni: occorre infatti chiarire una volta per tutte se le regioni sono fuori dal computo del debito pubblico ovvero, se ne fanno parte a pieno titolo, occorre compiere una valutazione attenta delle entrate e delle uscite che le riguardano.

Roberto SIMONETTI (LNP) ricorda che il decreto-legge in esame reca, nel titolo, « Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ». Evidenzia come non emerga quindi dal titolo la limitazione alla materia degli acquisti di beni e servizi, richiamata dai presidenti nella valutazione di inammissibilità effettuata.

Ricorda poi come il comma 1-*bis* dell'articolo 1 riguardi in generale un programma di riorganizzazione della spesa pubblica, e su questo va ad incidere il proprio emendamento 1.9. Al contempo, anche gli altri emendamenti da lui presentati sono finalizzati al raggiungimento di una migliore razionalizzazione della spesa pubblica con la finalità di conseguire risultati più virtuosi per la pubblica amministrazione. Ritiene quindi che sia stata effettuata una dichiarazione « partigiana » di inammissibilità.

Gioacchino ALFANO (PdL) chiede a partire da quando decorre il termine di un'ora fissato dal presidente per la presentazione delle richieste di riesame sulla dichiarazione di inammissibilità. Domanda inoltre se le presidenze intendono rivedere i criteri posti di norma alla base delle loro valutazioni, sulla base di quanto finora emerso.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, precisa che le richieste di riesame della valutazione di inammissibilità potranno essere presentate entro le ore 14.30 della giornata odierna.

Guido CROSETTO (PdL) si associa a quanto evidenziato dal collega Simonetti, ricordando anch'egli che il titolo del decreto-legge in esame reca « Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ». Si tratta quindi di un riferimento ampio e non vede per quali ragioni si dovrebbero escludere, ad esempio, interventi in materia di sanità, così che l'intervento di *spending review* riguarderebbe solo 6 miliardi di euro su 750 miliardi di euro. Non comprende, quindi, su quali basi si faccia riferimento, nella dichiarazione di inammissibilità, alla sola materia della spesa per acquisti di beni e servizi e richiama quanto sottolineato dallo stesso Governo nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, in cui si fa riferimento all'esigenza di intervenire sulla spesa pubblica in generale.

Chiede, quindi, alle presidenze di rivedere i parametri utilizzati per la dichiarazione di inammissibilità, ritenendo eccessivamente restrittiva l'impostazione seguita. Rileva inoltre che in base a tale impostazione il Senato non avrebbe dovuto approvare l'articolo 13-*bis*, recante certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in relazione all'intervento svolto dall'onorevole Crosetto, fa presente che dalla premessa al decreto-legge si evince chiaramente che l'oggetto del medesimo, « nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica », è la « razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, migliorando la qualità delle procedure di acquisto centralizzato ed incrementandone significativamente l'utilizzo ». Osserva come tale circostanza sia confermata dalle disposizioni recate dal testo, malgrado le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento che, come spesso rilevato, adotta criteri di valutazione di ammissibilità delle proposte emendative non coincidenti con quelli in vigore alla Camera, anche per una differenza nelle rispettive disposizioni regolamentari. Rileva come si tratti di una questione annosa che ha prodotto e continua a produrre effetti non ottimali sui lavori e le prerogative parlamentari. In ogni caso, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, le dichiarazioni di inammissibilità appaiono corrette.

Guido CROSETTO (PdL) chiede al rappresentante del Governo di chiarire quale sia, ad avviso dell'Esecutivo, l'effettiva portata del provvedimento anche in relazione alla premessa al testo, appena richiamata dal presidente.

Jole SANTELLI (PdL) evidenzia come nella relazione illustrativa allegata al testo presentato in prima lettura al Senato, il Governo abbia precisato che « il decreto-legge è volto a dare attuazione all'impegno

del Governo di procedere, in coerenza con l'approvazione del Documento di economia e finanza 2012 nella riunione del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2012, all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica con la finalità di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita», senza quindi limitarsi ai soli interventi sugli acquisti di beni e servizi. Rileva come, pur comprendendo la necessità di evitare gli abusi anche censurati dalla Corte costituzionale relativi ad una troppo ampia emendabilità dei decreti-legge, le proposte emendative richiamate dall'onorevole Crosetto debbano invece essere considerate ammissibili in quanto, a suo avviso, riconducibili alla finalità del provvedimento come dichiarata dallo stesso Governo nella relazione illustrativa.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che l'oggetto del decreto, al di là di quanto possa essere scritto nella relazione, è desumibile dalle disposizioni del medesimo e dalla premessa nella quale sono illustrate le ragioni di necessità e di urgenza che ne hanno giustificato l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 77 e 87 della Costituzione.

Jole SANTELLI (PdL) rileva come la relazione da lei richiamata sia relativa proprio al testo approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica. Evidenzia come le proposte emendative presentate insieme all'onorevole Crosetto siano finalizzate ad orientare il Governo nel suo compito di razionalizzazione della spesa pubblica come previsto dal decreto-legge, salvo che si ritenga il Parlamento avere un ruolo eminentemente ratificatorio sui decreti-legge.

Giulio CALVISI (PD) osserva come, preliminarmente alla discussione che le Commissioni stanno svolgendo, il Governo dovrebbe chiarire se sia contrario ad eventuali modifiche al testo in questo ramo del Parlamento, evidenziando come sia chiaro che la risposta a tale domanda è collegata

inevitabilmente all'iter della riforma del mercato del lavoro. Evidenzia in proposito come la Camera, già in diverse altre occasioni, si sia trovata a dovere ratificare provvedimenti approvati dal Senato senza poter, di fatto, intervenire.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, rileva come la questione sollevata dall'onorevole Calvisi sia fondata e propone di attendere la scadenza per la presentazione di eventuali richieste di riesame in ordine alle valutazioni sull'ammissibilità, per poi riconvocare la seduta al fine di verificare se i relatori ed il Governo sono in grado di esprimere il parere sulle proposte emendative ammissibili. Evidenzia come in quella sede il Governo potrà fornire la sua risposta alla domanda posta dall'onorevole Calvisi.

Pietro LAFFRANCO (PdL) evidenzia come le proposte emendative dichiarate inammissibili richiamate dai colleghi del suo gruppo avevano solo finalità positive e propositive per la discussione in corso, al fine di modificare un provvedimento, a suo avviso, lacunoso ed insufficiente. Rileva come i criteri formali in ordine alle valutazioni di ammissibilità siano suscettibili di cambiamenti a seconda delle circostanze. Rileva come occorra stabilire se la politica possa dare o meno un contributo alla discussione, altrimenti, a suo giudizio, si dovrebbe passare ad un approccio negativo. Si associa quindi alla richiesta, formulata al Governo dall'onorevole Santelli, di chiarire l'effettiva portata del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP) rileva come sia preferibile che i relatori ed il Governo attendano le decisioni definitive in ordine all'ammissibilità prima di esprimere i propri pareri.

Pierguido VANALLI (LNP) osserva come le motivazioni addotte a sostegno dell'inammissibilità degli emendamenti stridano, a suo avviso, rispetto all'importanza ed alla portata che lo stesso Governo

ha annesso al provvedimento anche attraverso gli organi di informazione. Rileva come la stessa relazione dell'onorevole Bernini, nell'introdurre il provvedimento, non sembrava affatto limitarne la portata a quella richiamata dalla presidenza.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore per la V Commissione*, osserva come i relatori non possono che rispettare le valutazioni sull'ammissibilità effettuate dalla presidenza. Evidenzia quindi come le proposte emendative ammissibili sarebbero circa 120, peraltro molte di analogo contenuto e come tale numero consenta una discussione effettiva nel merito delle questioni. Manifesta quindi la sua disponibilità a riprendere i lavori anche al termine della seduta dell'Assemblea per esprimere le valutazioni dei relatori.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, concorda con il collega Occhiuto e manifesta anche la propria disponibilità ad esaminare attentamente tutte le questioni sollevate, comprese quelle segnalate dall'onorevole Crosetto, per quanto possibile ai relatori, al fine di effettuare eventualmente interventi migliorativi del testo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il Governo non può che rimettersi alla tempistica che sarà decisa dal Parlamento per l'esame del provvedimento, manifestando la propria disponibilità a contribuire al buon esito della discussione. Auspica a tal fine che i gruppi possano concentrare la propria attenzione su talune questioni ritenute essenziali, mentre osserva di non poter intervenire sulle decisioni della presidenza in ordine alle valutazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda al sottosegretario che l'onorevole Calvisi aveva chiesto al rappresentante del Governo di chiarire la posizione dell'Esecutivo in ordine alla possibilità di modificare il testo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il Governo rispetta la sovranità del Parlamento e che il testo non può, a suo avviso, considerarsi blindato.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva come al provvedimento il Governo abbia sempre annesso una portata ben più ampia di quella considerata dalla presidenza ai fini delle valutazioni sull'ammissibilità e chiede quindi una revisione delle valutazioni espresse.

Pietro LAFFRANCO (Pdl) ribadisce la sua richiesta al rappresentante del Governo di chiarire l'esatto ambito del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO evidenzia come il decreto-legge sia stato emanato con l'oggetto della razionalizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi, anche se il Senato ha introdotto, con la contrarietà del Governo, all'articolo 1 il comma 1-*bis*, che, pur ampliando l'oggetto del provvedimento, ha tuttavia una portata esclusivamente programmatica ed individua i criteri generali da seguire per la riduzione della spesa pubblica.

Renato CAMBURSANO (Misto), pur non avendo presentato emendamenti al provvedimento in esame, ritiene essenziale che si chiarisca cosa si sta facendo, in quanto il titolo del decreto-legge, che fa riferimento all'adozione di disposizioni urgenti per la razionalizzazione della finanza pubblica appare assai più ampio di un intervento volto al mero contenimento della spesa per beni e servizi. Nel sottolineare, quindi, che un'eventuale limitazione del dibattito a quest'ultima materia avrebbe dovuto riguardare anche il Senato, che ha invece inserito disposizioni di portata particolarmente ampia, osserva come l'affermazione del sottosegretario Polillo in ordine alla sovranità del Parlamento sui tempi e i contenuti dei provvedimenti al suo esame deve applicarsi non solo al decreto in esame, ma anche al disegno di legge sul mercato del lavoro.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, sottolinea come le disposizioni introdotte nell'articolo 1 nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento abbiano un profilo essenzialmente procedurale e programmatico e, pur indicando talvolta obiettivi di portata generale e modificando normative di settore, non prevedono specifiche riduzioni di spesa.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) richiamando quanto già evidenziato dal collega Tassone, ritiene che la valutazione in ordine all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 14.01 da lui presentato vada effettuata tenendo conto delle integrazioni al contenuto del decreto apportate dal Senato, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1-*bis*, che prevede l'adozione di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica, che indichi anche dei risparmi di spesa per ogni intervento di tale riorganizzazione. Ritiene, pertanto, che si debba privilegiare una lettura estensiva dei criteri di ammissibilità, tenendo conto delle modifiche introdotte al Senato.

Beatrice LORENZIN (PdL) apprezza la disponibilità manifestata dal Governo a non comprimere il dibattito sul merito del provvedimento in esame, dichiarandosi disponibile a riformulare le proposte emendative da lei sottoscritte riconducendole nell'ambito delle norme programmatiche di cui all'articolo 1, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*. Sottolinea, infatti, l'esigenza di esaminare proposte concrete di contenimento delle spese, dando risposta alle grandi aspettative che si sono prodotte nel Paese su questi temi.

Enrico COSTA (PdL) lamenta che il proprio emendamento Dis. 1.1 sia stato considerato inammissibile, sottolineando come la disposizione intervenga su una delega legislativa che ha lo scopo di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, al fine di sopprimere un criterio direttivo che fa salvi alcuni tribunali, introdotto in modo quasi surrettizio dal Senato della Repubblica. Quanto al fatto

che l'emendamento interviene su una delega legislativa nell'ambito del procedimento di conversione di un decreto-legge sottolinea come la delega interessata dalle modifiche è stata inserita dal Senato nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Sollecita, pertanto, una revisione della valutazione in ordine dell'ammissibilità dell'emendamento, sottolineando come, in caso contrario, ai deputati non sarebbe consentito ciò che è invece permesso ai senatori.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ricorda come per prassi costante alla Camera non sono considerate ammissibili proposte emendative volte a intervenire su norme recanti deleghe legislative in sede di conversione di decreti-legge, mentre al Senato si applica un diverso metro di valutazione.

Gioacchino ALFANO (PdL), sottolineando come i deputati del suo gruppo hanno prospettato l'esigenza di introdurre norme puntuali volte a conseguire risparmi di spesa, ricorda come tradizionalmente i criteri di ammissibilità applicati dalla Camera, specialmente con riferimento ai decreti-legge, sono più restrittivi di quelli utilizzati dal Senato. In questo quadro, ritiene che si debba considerare se continuare ad applicare un metro di valutazione dell'ammissibilità conforme alla prassi, e adottarlo anche nella presente circostanza, o ipotizzare un ampliamento dei criteri utilizzati in passato al fine di consentire l'esame delle proposte emendative che si muovono nella logica dell'ottimizzazione della spesa, in modo da supportare l'azione del Governo.

Guido CROSETTO (PdL) ritiene che gli uffici della Camera non abbiano svolto il proprio lavoro in sede di esame di ammissibilità delle proposte emendative con la dovuta imparzialità, manifestando l'intenzione di informare di tale comportamento il Presidente della Camera.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, fa presente che even-

tuali critiche alle valutazioni in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative devono essere rivolte solo alla presidenza delle Commissioni, alla quale sono imputabili tali valutazioni, e non agli uffici della Camera.

Il sottosegretario Gianfranco POLLILLO ritiene che, anche a seguito dell'esame del decreto da parte del Senato, risulta sostanzialmente confermato il perimetro del provvedimento, che reca disposizioni riferibili all'analisi e alle revisione della spesa pubblica ovvero misure per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi. In ogni caso, ribadisce che la decisione definitiva in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative spetta al Presidente della Camera.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede quale sia l'organizzazione dei lavori delle Commissioni in ordine al decreto-legge in titolo.

Pietro LAFFRANCO (PdL) ringrazia il sottosegretario per le precisazioni fornite e si associa alla richiesta della collega Lorenzin in ordine alla opportunità di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti, così da dare la possibilità di riformulare quelli già presentati in termini programmatici, così da poter essere ulteriormente valutati dalle presidenze ai fini dell'ammissibilità.

Doris LO MORO (PD) chiede di sottoscrivere l'emendamento Costa dis 1.1, qualora sia considerato ammissibile, sottolineando come a suo avviso questa sia la sede idonea per intervenire sulla questione sia sotto il profilo metodologico sia per quanto attiene il merito.

Ricorda, infatti, che la delega su cui interviene l'emendamento Costa dis 1.1 era stata approvata sulla base di esigenze di razionalizzazione della giustizia ed in funzione di risparmio degli oneri pubblici. Oggi si pone l'esigenza di modificare un aspetto relativo ai criteri di delega e non vede quindi per quale ragione questa non

possa essere la sede per intervenire nella direzione di una razionalizzazione e diminuzione della spesa pubblica.

Massimo POLLEDRI (LNP) si associa alla richiesta di riaprire i termini per la presentazione di emendamenti, auspicando che venga rivista l'impostazione seguita nella dichiarazione di inammissibilità. Ricorda che sul punto si sono espressi tutti i rappresentanti dei gruppi nelle Commissioni. In ogni modo, chiede che si possano riformulare gli emendamenti presentati e dichiarati inammissibili, riferendoli all'articolo 1.

Rileva inoltre che, se si intende a mantenere questa rigidità della dichiarazione di inammissibilità lo stesso « metro di giudizio » dovrà essere applicato ad eventuali emendamenti che il Governo dovesse presentare.

Gianclaudio BRESSA (PD) precisa che gli interventi sulla dichiarazione di inammissibilità sono stati effettuati dai proponenti degli emendamenti più che dai rappresentanti dei gruppi nelle Commissioni I e V. Non ritiene peraltro che vi sia nulla da eccepire sulla procedura seguita dalle presidenze in ordine all'ammissibilità degli emendamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di convocare una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e V, al termine della seduta in corso.

Le Commissioni concordano.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e V potrà essere definita l'organizzazione dei lavori delle Commissioni per il prosieguo, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i tempi previsti per la conversione in legge del decreto-legge in titolo, nel presupposto che alcune modifiche potranno essere approvate dalla Camera. A tal fine, chiede ai rappresentanti dei gruppi nelle Commis-

sioni di segnalare gli emendamenti che investono, a loro avviso, nodi prioritari su cui concentrare la discussione.

Con riferimento alla questione posta nel corso del dibattito, sottolinea che la responsabilità delle dichiarazioni di inammissibilità degli emendamenti è dei presidenti di Commissione, che la effettuano sulla base di criteri di ammissibilità consolidati e con il supporto degli uffici, che sono al servizio del buon funzionamento delle istituzioni parlamentari, e svolgono il proprio dovere con dedizione, competenza ed imparzialità.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

**La seduta comincia alle 19.05.**

**DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.**

**C. 5273 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che è stato richiesto il riesame della dichiarazione di inammissibilità pro-

nunciata con riferimento a ventitre proposte emendative. Al riguardo, rappresenta che le presidenze, tenuto conto della discussione svoltasi a riguardo nella precedente seduta, ritengono che talune di tali proposte, in quanto volte a stabilire indirizzi di carattere generale che appaiono in linea di principio idonei a ridurre e razionalizzare le spese della pubblica amministrazione, possano ritenersi riconducibili al contenuto del decreto-legge in esame.

Sulla base di tale criterio, segnala che possono considerarsi ammissibili le seguenti proposte emendative:

D'Amico 5.18, che individua criteri di carattere generale finalizzati a rimodulare in riduzione l'organico dei dipendenti pubblici regionali;

Simonetti 5.19, che prevede la definizione di un piano per la redistribuzione del personale docente presso le istituzioni scolastiche sulla base di indicatori uniformi volti a razionalizzarne l'impiego;

Bitonci 5.21, che fissa un limite massimo al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico della finanza pubblica emolumenti o retribuzioni in relazione a rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

Crosetto 6.03, volta a fissare un tetto per il trattamento economico onnicomprensivo dei Presidenti e dei dipendenti a tempo indeterminato delle Autorità amministrative indipendenti;

Crosetto 6.07, che introduce un tetto per le pensioni e i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo;

In seguito alla riammissione dell'articolo aggiuntivo Crosetto 6.03, deve inoltre considerarsi ammissibile l'emendamento, nonché l'articolo aggiuntivo Mura 6.02, finalizzati a introdurre rispettivamente limiti disposizioni dirette a impedire la partecipazione dello stesso soggetto a più di un consiglio di amministrazione e di un collegio sindacale, nonché a fissare un

tetto al trattamento economico onnicomprensivo del personale dirigente delle società a totale o prevalente partecipazione pubblica o che comunque beneficiano di interventi pubblici.

Fa presente, infine, che resta confermato il giudizio di inammissibilità relativamente alle seguenti proposte emendative: Gioacchino Alfano 1.6, Simonetti 1.9, Bragantini 2.17, Bitonci 5.20, Simonetti 5.22, 5.23 e 5.28, Cicu 6.01, Crosetto 6.04, 6.06, 6.08 e 6.09, Bragantini 13.01, 14.02 e 14.03, Ciccanti 14.01, Giovanelli 14.05, Costa Dis. 1.1.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) pur non contestando le decisioni in ordine alle nuove valutazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative, con particolare riferimento alla riammissione degli articoli aggiuntivi a prima firma dell'onorevole Crosetto 6.03 e 6.07, rileva come, alla luce di tale criterio, si dovrebbe ritenere ammissibile anche l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 14.01. Precisa in proposito che tale proposta emendativa, più che riguardare la materia elettorale, attiene in definitiva alla razionalizzazione della spesa, evitando la ripetizione di elezioni locali per sopravvenuta incompatibilità dei sindaci a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2011. In proposito osserva come le disposizioni introdotte dal Senato nel comma 1-*bis* dell'articolo 1 abbiano modificato l'ambito oggettivo del provvedimento, aprendo la possibilità di introdurre un quadro più ampio di azioni rispetto a quelle originariamente previste dal decreto-legge. Ritiene che tra le attività di razionalizzazione della spesa possono sicuramente rientrare le finalità di cui al richiamato articolo aggiuntivo a sua prima firma e chiede quindi una valutazione ulteriore rispetto alla sua ammissibilità.

Angelo CERA (UdCpTP) fa presente di essere stato successivamente eletto sindaco del proprio comune in virtù delle disposizioni che prevedevano la possibilità di svolgere contemporaneamente il mandato di parlamentare e quello di sindaco nei

comuni con meno di 20 mila abitanti. Ricorda che l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 ha abbassato a 5 mila abitanti la soglia oltre la quale è prevista l'incompatibilità tra le due funzioni. Rileva come il richiamato decreto-legge sia stato esaminato rapidamente dal Senato della Repubblica e approvato poi alla Camera nell'identico testo con voto di fiducia, impedendo in tal modo una riflessione più compiuta sugli effetti che tale disposizione avrebbe in concreto avuto. In particolare, osserva come tale mancanza di approfondimento abbia impedito la previsione di una disciplina transitoria al fine di evitare un aggravio sulle finanze locali a seguito di un'assicurazione perfettamente legittima sulla base della normativa applicabile al momento dell'elezione a sindaco. Osserva come in tale condizione versino circa quaranta sindaci e ritiene che occorra necessariamente trovare una soluzione al fine di evitare lo spreco di risorse pubbliche, consentendo ai sindaci che versano in tale situazione di poter svolgere fino alla scadenza naturale il proprio mandato. Precisa inoltre di non percepire le indennità connesse alla funzione di sindaco, proprio in ragione del suo mandato di parlamentare, consentendo in tal modo l'accantonamento di risorse utili per la realizzazione di opere pubbliche nel suo comune.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente di comprendere bene la situazione richiamata dall'onorevole Cera e ritiene che occorra farsi carico di individuare una soluzione al problema. Ritiene tuttavia, anche a nome del presidente Giorgetti, di non poter rivedere le valutazioni in ordine all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Ciccanti 14.01 in mancanza di un consenso unanime di tutti i gruppi.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede un'ulteriore valutazione in ordine agli articoli aggiuntivi a sua firma 13.01, 14.02 e 14.03, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*quinquies* del provvedimento in esame. Osserva in particolare come il primo dei richiamati



articoli aggiuntivi, volto ad incentivare l'unione di comuni è esattamente riconducibile alla finalità del provvedimento e, reca un criterio generale al fine di intraprendere un percorso virtuoso di razionalizzazione delle spesa per gli enti locali. Ricorda che l'articolo aggiuntivo 14.03 ripropone una questione contenuta in diversi ordini del giorno già approvati dall'Assemblea ed è volto a porre un termine entro il quale gli enti locali possono procedere alla liquidazione di enti inutili evitando l'imposizione fiscale sulle eventuali plusvalenze che, nei fatti, spesso impedisce la soppressione di tali enti con evidenti aggravii di costi strutturali. Infine osserva che anche l'articolo aggiuntivo 14.02, relativo alla dismissione delle società partecipate dagli enti locali va nella direzione auspicata anche dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pur condividendo lo spirito delle proposte emendative richiamate dall'onorevole Bragantini osserva che essere potranno essere fatte proprie dal Governo, se lo ritiene, nell'ambito del provvedimento in corso di predisposizione sulla riduzione della spesa pubblica, ma non le ritiene immediatamente riconducibili all'oggetto ultimo del presente provvedimento e pertanto, anche a nome del presidente Bruno conferma le valutazioni di ammissibilità già espresse. Osserva inoltre come anche altre disposizioni in questa sede non considerate ammissibili potrebbero, a suo avviso, essere discusse nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi auspicati dal Governo auspicando che essi possano essere discussi effettivamente dalla Camera e non siano considerati immodificabili dal Governo.

Massimo BITONCI (LNP) chiede di rivedere la valutazioni in ordine all'emendamento a sua prima firma 5.20 relativo alle procedura di assunzione dei dirigenti pubblici.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, anche a nome del presidente Bruno, ritiene di confermare la valutazioni già espresse.

Mario TASSONE (UdCpTP) nel richiamare l'intervento svolto dal Governo nella seduta antimeridiana e l'intervento testé reso dal presidente Giorgetti, ritiene necessario un chiarimento sulla natura e i limiti del provvedimento in esame. Osserva come le valutazioni da ultimo espresse sull'ammissibilità degli emendamenti non sembrano coerenti e, rispetto alla prospettiva, tracciata dal presidente Giorgetti, di discutere talune delle proposte oggi dichiarate inammissibili, nell'ambito dei successivi provvedimenti che saranno a breve presentati dal Governo, rileva come, sia difficile procedere non conoscendone i relativi contenuti.

Angelo CERA (UdCpTP) insiste, sull'opportunità di rivedere la proposta emendativa Ciccanti 14.01, evidenziando come essa trovi un diffuso consenso.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur comprendendo l'importanza della questione sollevata dall'onorevole Cera, rileva come non sia possibile in tale sede procedere alla discussione sul merito di tale proposta emendativa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come i relatori potranno provare ad individuare eventualmente una formulazione, volta a recepire il contenuto dell'articolo aggiuntivo Ciccanti 14.01, idonea a superare i rilievi di ammissibilità.

Enrico COSTA (PdL) pur comprendendo le ragioni della conferma del giudizio di inammissibilità del suo emendamento Dis. 1.1, ritiene che si debba nuovamente segnalare, ai fini delle opportune valutazioni regolamentari, la difformità dei criteri di ammissibilità degli emendamenti applicati dalla Camera e dal Senato con riferimento alle disposizioni che intervengono su deleghe legislative in sede di conversione di decreti-legge. Ribadisce, infatti, che l'emendamento da lui presentato interviene su una delega legislativa introdotta dal Senato nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge, sulla quale la Camera non ha potuto a suo

tempo intervenire. Sottolinea, nel merito, come la delega dovrà essere esercitata in un termine piuttosto ravvicinato e nell'ambito della Commissione giustizia sussista un'ampia convergenza in ordine all'opportunità della modifica proposta.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede se i relatori e il Governo siano nella condizione di esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che non è stata ancora completata l'istruttoria sulle proposte emendative e che il Governo potrà esprimere il proprio parere solo nella giornata di domani.

Donato BRUNO, *presidente*, prendendo atto di quanto testé dichiarato dal rap-

presentante del Governo, propone di convocare immediatamente una riunione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi, per decidere in ordine all'organizzazione del seguito dell'esame del provvedimento.

Le Commissioni concordano.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per le ore 14 di domani.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 19.50.

ALLEGATO

**DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (C. 5273 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Norme generali di indirizzamento della spesa pubblica e istituzione del Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica).*

1. Per gli anni 2013-2018, in attuazione della proposta della Commissione europea volta ad impegnare gli Stati a riordinare la spesa secondo un ordine di priorità favorevole alla crescita economica nonché in attuazione della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, in materia di ricorso all'indebitamento a fronte di grave recessione economica, la spesa dello Stato e delle Regioni, ivi comprese quelle a Statuto speciale, per le quali le norme del presente articolo costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, è indirizzata tenendo conto delle seguenti priorità:

*a*) sostegno alla competitività delle imprese;

*b*) investimenti in opere pubbliche di rilievo strategico;

*c*) scuola e ricerca scientifica;

*d*) difesa, giustizia, beni culturali e tutela territorio;

*e*) servizio sanitario nazionale;

*f*) *welfare*.

2. Nell'ambito di ciascuna priorità le spese sono allocate secondo il criterio dei costi-benefici e tenendo conto dei procedimenti di razionalizzazione di spesa in corso.

3. Per le finalità individuate dal comma 1, al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o Vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto può modificare la composizione del Comitato.

4. In prima istanza il Comitato procede alla definizione degli ambiti applicativi di ciascuna priorità e, all'interno di queste, alla individuazione delle azioni sulle quali concentrare le risorse di bilancio, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo. Il comitato si avvale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi compresa, ove occorra, la disponibilità di personale altamente qualificato, ed opera in stretta collaborazione con il Commissario di cui all'articolo 2.

5. In relazione alle risorse da allocare per il *welfare*, il Comitato individua una rigorosa definizione di *welfare* che non comprenda le spese sanitarie e le spese per le pensioni in relazione alle quali sono

stati versati i relativi contributi. I trattamenti di *welfare* così individuati sono rapportati alle risorse disponibili.

6. Il Comitato provvede altresì ad individuare misure di razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, di ridimensionamento delle strutture, di azzeramento delle duplicazioni di strutture, di ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica cui è associata la riallocazione della spesa per ogni singola priorità e l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento. Il programma individua, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici. Sul programma per la riorganizzazione della spesa pubblica sono approvate, entro il 31 ottobre 2012, appositi atti di indirizzo parlamentare.

8. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente articolo, ivi compresa, con apposito disegno di legge, la ridefinizione dei criteri di priorità e di obbligatorietà in sede di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci. Ulteriori disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sulla riforma della spesa pubblica di cui al presente articolo e sulle risultanze del lavoro del Commissario di cui all'articolo 2 possono essere adottati nell'anno 2014.

**1. 25.** Santelli, Crosetto.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: spesa pubblica aggiungere le se-*

*guenti: in particolare delle amministrazioni centrali dello Stato.*

**1. 16.** Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: composizione del Comitato aggiungere le seguenti: , sentite le Commissioni parlamentari competenti.*

**1. 2.** Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: programmi di spesa, aggiungere le seguenti: soprattutto delle amministrazioni centrali dello Stato.*

**1. 11.** Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, aggiungere le seguenti: nella salvaguardia delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantite in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.*

**1. 3.** Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: delle strutture, aggiungere le seguenti: in particolare centrali dello Stato.*

**1. 12.** Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: avvalendosi anche delle risultanze dei rapporti predisposti dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica.*

**1. 4.** Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1.1. Il coordinamento delle politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica riguardante regioni, province e comuni è effettuato nell'ambito della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita ai sensi dell'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68, che deve essere convocata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui al comma 1.1 definisce, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

**1. 5.** Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. Il coordinamento delle politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica riguardante comuni, province e regioni è effettuato nell'ambito della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68, che deve essere convocata entro trenta giorni.

**1. 1.** Osvaldo Napoli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1.1. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 svolge, altresì, funzioni di impulso, supervisione e coordinamento sull'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 presenta al Consiglio dei ministri una proposta organica di razionalizzazione dell'apparato centrale dello Stato.

**1. 18.** Giovanelli.

*Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: riorganizzazione della spesa pubblica aggiungere le seguenti: in particolare con riferimento alla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato,.*

**1. 13.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: i singoli interventi fino a: spesa pubblica con le seguenti: i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne la relativa efficacia.*

**1. 17.** Giovanelli.

*Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012, ad integrazione degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, un disegno di legge inteso ad istituire l'obbligo di redigere, per i presidenti della giunta delle Regioni a statuto ordinario e per i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché per i presidenti delle province e per i sindaci, entro il 31 dicembre 2012, una relazione contenente la descrizione dettagliata della situazione economica e giuridica del rispettivo ente di riferimento, ivi compresa la quantificazione della misura dell'indebitamento.*

**1. 7.** Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1-quater, aggiungere, in fine, le parole: e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, ne dà comunicazione al Parlamento, al fine della espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle competenti Commissioni parlamentari.*

**1. 22.** Mantovano.

*Al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo la parola: risorse aggiungere la seguente: pubbliche.*

**1. 14.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: e con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2.*

*Conseguentemente:*

*a) sostituire l'articolo 2 con i seguenti:*

#### ART. 2.

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Comitato di cui all'articolo 1 svolge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i seguenti compiti:

*a)* definisce il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche e può formulare, al riguardo, proposte al Presidente della Regione interessata, nel rispetto del principio di sussidiarietà e leale collaborazione;

*b)* monitora e coordina l'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto;

*c)* in collaborazione con l'Agenzia del demanio, svolge attività di ottimizzazione dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche;

*d)* può chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle

società di cui al comma 3, nonché disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

*e)* segnala al Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione interessata le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi;

*f)* promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Su proposta del Comitato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato possono adottare le seguenti misure:

*a)* sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per motivate ragioni di opportunità, con particolare riferimento ai casi in cui si registri un significativo divario tra il livello di spesa di cui al comma 1, lettera *a)*, e quello effettivamente praticato. Per i contratti già stipulati, le amministrazioni interessate comunicano al terzo contraente la proposta di riduzione del costo per gli acquisti di beni e servizi ancora da eseguire, in coerenza ai livelli di spesa individuati. In mancanza di adesione del terzo, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta di riduzione, le amministrazioni interessate hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a loro carico;

*b)* introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministra-

zioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuite al Comitato ai sensi del comma 1.

3. Tra le amministrazioni pubbliche, che hanno l'obbligo di fornire la più ampia collaborazione al Comitato, sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Ciascuna amministrazione individua, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto. L'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi.

4. Il Comitato provvede all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 2-bis.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo stipula in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un'intesa per la razionalizzazione della spesa pubblica nelle amministrazioni regionali e locali.

*b) sopprimere gli articoli 3, 5, 6 e 15.*

**1. 21.** Moroni.

*Al comma 1-quinquies, sopprimere le parole: con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2.*

*Conseguentemente:*

*a) dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

*1-sexies.* Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo stipula in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un'intesa per la razionalizzazione della spesa pubblica nelle amministrazioni regionali e locali.

*b) sopprimere gli articoli 2, 3, 5, 6 e 15.*

**1. 20.** Moroni.

*Al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: amministrazioni centrali dello Stato, aggiungere le seguenti: , nonché di definizione del meccanismo dei costi e dei fabbisogni standard di Regioni ed enti locali, relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali, accelerando le scadenze previste, al fine di dare piena e completa attuazione alla legge 5 maggio 2009, n. 42.*

**1. 15.** Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: con potestà di disposizione di utilizzo effettivo sul territorio di riferimento da parte del responsabile dell'amministrazione periferica.*

**1. 23.** Mantovano.

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere i seguenti:*

*1-sexies.* Al fine di concorrere al buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con il contenimento delle relative spese, i dipendenti pubblici collocati

in pensione possono, anche in forma associata, prestare servizi in favore degli enti locali, i quali, in conseguenza dei vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità interno, non possono procedere ad assunzioni di personale.

1-*septies*. Ai soggetti di cui al comma 1-*sexies* non è dovuto alcun emolumento per i servizi prestati in favore degli enti locali.

**1. 6.** Gioacchino Alfano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

1-*sexies*. Il Governo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce semestralmente al Parlamento sui costi sostenuti per la partecipazione dello Stato italiano ai programmi di riduzione del debito pubblico dei diversi Paesi dell'Unione europea. Il Parlamento esprime parere circa le iniziative di cui al primo periodo e valuta le soluzioni più efficienti, ovvero quelle che incidono in modo più marginale sul debito pubblico nazionale.

**1. 9.** Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

1-*sexies*. Dal programma di revisione delle spese sono escluse le risorse già stanziare per la definizione di accordi di programma di cui all'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, finalizzati ad interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e già avviati o sottoscritti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**1. 8.** Bitonci, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

1-*sexies*. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le risorse ricavate dalla riorganizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche sono destinate prioritariamente, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale, in particolare sui redditi da lavoro e da impresa.

**1. 10.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province).*

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, specie in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni *standard* e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed adotta, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione.

**1. 01.** Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province).*

1. Ai fini dell'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica e per



la completa attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Governo assicura la determinazione dei fabbisogni *standard* come definiti ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e secondo la tempistica e le modalità previste dall'articolo 29, comma 16-*duodecies*, lettera *b*), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

**1. 02.** Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Soppressione enti inutili).*

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica, il Governo provvede alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici inutili e degli altri enti, autorità, agenzie, organismi, uffici o soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**1. 03.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Con effetto dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di ottimizzare le risorse ed evitare

duplicazioni di attività, tutte le istituzioni, incardinate presso strutture dell'amministrazione centrale dello Stato e deputate a svolgere attività di formazione per i dipendenti pubblici sono soppresse e le relative funzioni affidate ad un unico ente, denominato « Scuola superiore delle amministrazioni pubbliche ».

**1. 04.** Giovanelli.

ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche *con le seguenti:* spetta il compito di definire obiettivi, strumenti e metodi di controllo del livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo. Obiettivi, strumenti e metodi definiti dal Commissario devono essere adottati da ogni stazione appaltante nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

**2. 21.** Stracquadanio.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* dei processi di razionalizzazione in atto *aggiungere le seguenti:* e in coerenza con le attività della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

**2. 20.** Giovanelli.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il Commissario, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, ai fini della riduzione del debito pubblico, provvede altresì a verificare ed attuare il completamento del percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio.

**2. 17.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Commissario suddivide i costi sostenuti dalla Pubblica amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici, oltre che secondo i livelli di amministrazione centrale, amministrazione locale ed enti previdenziali, anche a livello regionale, fornendo apposito resoconto all'interno delle relazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto.

**2. 16.** Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Commissario presta la propria opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nell'esercizio delle sue funzioni, si può avvalere esclusivamente degli uffici, del personale e dei mezzi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, individuati con il decreto di cui all'articolo 3.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b);

b) sopprimere l'articolo 15.

**2. 14.** Moroni.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e gli enti locali con le seguenti: , i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e le province con una spesa media corrente pro capite per classe demografica superiore del 50 per cento al valore mediano della classe di appartenenza. Il Commissario si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale – IFEL che provvede alla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati allo stesso Commissario. L'attuazione del presente decreto si conforma al calcolo dei fabbisogni standard, ove pre-*

senti. I risparmi sono computati ai fini degli obiettivi del patto di stabilità interno.

**2. 2.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e gli enti locali, nonché aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle società, e loro controllate, non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione i cui ricavi derivino prevalentemente da attività svolte in mercati liberalizzati o regolati,.*

**\*2. 13.** Lorenzin.

*Al comma 2, dopo le parole: e gli enti locali, nonché aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle società, e loro controllate, non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione i cui ricavi derivino prevalentemente da attività svolte in mercati liberalizzati o regolati,.*

**\*2. 19.** Bertolini.

*Al comma 2, dopo le parole: e gli enti locali, nonché aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle società, e loro controllate, non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione i cui ricavi derivino prevalentemente da attività svolte in mercati liberalizzati o regolati,.*

**\*2. 12.** Velo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le società pubbliche non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e nell'elenco elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui ricavi derivano prevalentemente da attività svolte in concorrenza.*

**\*\*2. 10.** Vannucci.

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le società pubbliche non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e nell'elenco elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui ricavi derivano prevalentemente da attività svolte in concorrenza.

**\*\*2. 9.** Marinello.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le società pubbliche di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità dei settori di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato e di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, che svolgono servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale e i cui ricavi di gruppo derivano da attività svolte prevalentemente in concorrenza.

**\*\*\*2. 8.** Marinello.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le società pubbliche di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità dei settori di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato e di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, che svolgono servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale e i cui ricavi di gruppo derivano da attività svolte prevalentemente in concorrenza.

**\*\*\*2. 11.** Vannucci.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi

ordinamenti, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto.

**2. 7.** Donadi, Favia, Mura, Borghesi.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per la definizione del livello di spesa nelle regioni, nelle province e nei comuni, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione, al Presidente della provincia e al Sindaco interessato, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

**2. 1.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 4, sostituire le parole:* del livello di spesa di cui al comma 1 *con le seguenti:* degli obiettivi, strumenti e metodi di controllo del livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, di cui al comma 1.

**2. 22.** Stracquadanio.

*Al comma 4, dopo la parola:* sussidiarietà *aggiungere le seguenti:* differenziazione, adeguatezza.

**2. 18.** Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

**2. 3.** Zeller, Brugger.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione dei principi previsti dal presente decreto compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

**2. 4.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* e le Province autonome di Trento e Bolzano;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione dei principi previsti dal presente decreto-legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

**2. 15.** Froner, Gneccchi.

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) l'indennità del Commissario, in ogni caso non superiore all'80 per cento del trattamento economico complessivo spettante alla carica di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**3. 2.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: « entro il 31 marzo

2013 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 ».

**3. 1.** Bitonci, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, D'Amico.

ART. 4.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: tre mesi.*

**4. 3.** Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: attività, aggiungere le seguenti: per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.*

**4. 2.** Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 2, dopo le parole: Corte dei conti aggiungere le seguenti: per il parere di competenza.*

**4. 1.** Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

ART. 5.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: ispezioni, aggiungere le seguenti: e verifiche.*

**5. 32.** Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Sopprimere il comma 3.*

**5. 30.** D'Amico, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri.

*Al comma 3, dopo le parole: Presidente della regione aggiungere le seguenti: al*

presidente della provincia e al sindaco interessati, nonché alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica istituita ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68.

### 5. 3. Osvaldo Napoli.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

In particolare, nell'ambito delle dotazioni del Ministero della difesa si provvede alla soppressione e alla riduzione delle voci di spesa riferite alle missioni per approvvigionamenti militari finalizzate all'acquisto di sistemi d'arma e di armamenti e alla costruzione e acquisizione di impianti e servizi.

### 5. 10. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

In particolare, il Commissario segnala le seguenti misure:

a) riduzione e razionalizzazione dei trattamenti economici dei parlamentari nazionali e regionali;

b) soppressione dei rimborsi elettorali ai partiti;

c) riduzione dei compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

d) razionalizzazione dei bilanci delle Autorità indipendenti;

e) riduzione ulteriore, rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, dell'uso dei voli di Stato, delle auto di servizio in uso alle pubbliche amministrazioni con esclusione di quelle per il soccorso pubblico;

f) soppressione degli enti intermedi tra comuni e province, dei consorzi di

bonifica e imbriferi nonché razionalizzazione degli organismi partecipati e degli enti strumentali locali;

g) obbligo ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'Unione;

h) individuazione di misure per accelerare la liquidazione degli enti disciolti;

i) riduzione e razionalizzazione dei costi per le consulenze e le collaborazioni esterne;

j) sostituzione dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e degli enti pubblici con un amministratore unico;

k) la previsione che i componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli;

l) la previsione che il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri della Camera dei Deputati;

m) soppressione delle sedi di rappresentanza all'estero delle Regioni;

n) soppressione delle norme che stabiliscono l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

o) un piano di riordino delle forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti;

p) riduzione delle spese per i sistemi d'arma a partire dall'annullamento del programma di acquisto degli F-35;

q) intensificazione dei controlli in materia di invalidità;

r) utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del *software* a codice sorgente aperto;

s) riduzione delle spese di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni;

t) riduzione delle spese per l'indirizzo politico dei Ministeri e per gli *staff* dei presidenti delle regioni e delle province, dei sindaci e degli assessori.

**5. 9.** Borghesi, Donadi, Favia, Mura.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

3-bis. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni a statuto ordinario provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma 3-ter, su proposta del commissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. L'indice di cui al comma 3-bis è determinato assumendo il valore medio del rapporto tra il numero dei dipendenti regionali e la popolazione, espresso da ciascuna regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna regione.

**5. 18.** D'Amico, Bragantini, Bitonci, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri.

*Al comma 5, alinea, dopo la parola: Su, aggiungere la seguente: motivata.*

**5. 33.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 5, alinea, dopo le parole: il sindaco del comune interessato, aggiungere le seguenti: , ovvero il commissario ad acta per le disposizioni in ambito sanitario, nelle Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario.*

**5. 4.** Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 5, sopprimere la lettera a).*

**5. 29.** Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: anche per motivate ragioni di opportunità, con le seguenti: che siano motivate da evidenti e comprovate ragioni di necessità;.*

**5. 34.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento ai casi in cui si registri significativo divario tra il livello di spesa di cui al comma 2, e quello effettivamente praticato. Per i contratti già stipulati, le amministrazioni interessate comunicano al terzo contraente la proposta di riduzione del costo per gli acquisti di beni e servizi ancora da eseguire, in coerenza ai livelli di spesa individuati. In mancanza di adesione del terzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta di riduzione, le amministrazioni interessate hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a loro carico.*

**5. 1.** Moroni.

*Al comma 5, lettera b), dopo la parola: trasparenza, aggiungere la seguente: conoscibilità.*

**5. 35.** Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e di monitoraggio dell'attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale e contributiva.*

**5. 11.** Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) individuazione di misure per accelerare la liquidazione degli enti dissolti.*

**5. 12.** Donadi, Mura, Borghesi, Favia.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: alle amministrazioni aggiungere le seguenti: e alla Conferenza permanente di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68.*

**5. 2.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelle per la locazione degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni.*

**5. 5.** Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento ai costi per le consulenze e le collaborazioni esterne,.*

**5. 6.** Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle spese relative agli uffici di supporto dell'attività dei presidenti di regione e di provincia, dei sindaci,*

*nonché degli assessori delle giunte regionali, provinciali e comunali,.*

**5. 15.** Borghesi, Mura, Favia, Donadi.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle spese relative all'indirizzo politico di ciascuna amministrazione,.*

**5. 14.** Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle spese relative alle autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con esclusione di quelle per il soccorso pubblico.*

**5. 16.** Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle spese per acquisto di sistemi d'arma ed armamenti e per costruzione e acquisizione di impianti e servizi, sostenute dall'amministrazione della difesa,.*

**5. 17.** Donadi, Favia, Mura, Borghesi.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle spese per rappresentanza sostenute da ciascuna amministrazione,.*

**5. 13.** Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: centrali regionali aggiungere le parole: e, se necessario, provinciali.*

**5. 39.** Mantovano.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: può autorizzare con le seguenti: autorizza.

**5. 7.** Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: amministrazioni inadempienti, aggiungere le seguenti: da parte dello stesso Commissario.

**5. 8.** Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 7-bis, dopo le parole: centrali regionali inserire le parole: e, se necessario, provinciali.

**5. 40.** Mantovano.

*Aggiungere, infine, il seguente comma:*

8-bis. Il Commissario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerche, un piano per una redistribuzione dell'organico docente presso le istituzioni scolastiche tra le regioni sulla base dell'analisi regionale di due indicatori costituiti dal rapporto tra alunni e classi e dal rapporto tra alunni e posti di docenza.

**5. 19.** Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario formula proposte al Governo per la predisposizione di un provvedimento legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e al licenziamento dei dirigenti pubblici nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere che le assunzioni di tutti i dirigenti pubblici debbano essere effettuate con contratto a tempo determinato della stessa durata massima del mandato

amministrativo del sindaco, presidente della provincia, presidente della regione, mandato di governo;

b) prevedere un ampliamento della possibilità di licenziamento dei dirigenti pubblici con contratto a tempo indeterminato mediante la corresponsione di una indennità non superiore a sei mensilità.

**5. 20.** Bitonci, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, D'Amico.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

8-bis. Il Commissario è autorizzato a provvedere ad una revisione del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate.

8-ter. Il trattamento economico dei soggetti individuati al comma 8-bis non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

**5. 21.** Bitonci, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-bis. Il Commissario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della



legge di conversione del presente decreto, predispone, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un modello per una valutazione annuale delle *performance* degli istituti universitari su base regionale e che consideri, all'interno dei criteri di valutazione, anche i seguenti parametri:

- a) il numero di studenti iscritti;
- b) il rapporto tra iscritti e laureati, suddiviso per ciascun corso di laurea attivato;
- c) il tempo medio necessario ad uno studente per conseguire il titolo di studio;
- d) il costo medio sostenuto da uno studente per le quote annuali di iscrizione al corso di laurea;
- e) il numero di ricercatori e di dottorati.

**5. 22.** Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*8-bis.* Il Commissario provvede semestralmente a riferire alle Camere sull'attività di gestione economico-finanziaria delle società a partecipazione pubblica fornendo altresì, a fronte dei risultati conseguiti, dettagliate indicazioni sull'opportunità di coinvolgimento del settore pubblico all'interno delle società medesime.

**5. 23.** Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*8-bis.* Il Commissario assume la carica di Commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei comuni e nelle province che non adempiono nei tempi stabiliti dal comma 5, lettera c), dell'articolo

2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, alla determinazione dei fabbisogni *standard*.

**5. 24.** D'Amico, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*8-bis.* Il Commissario, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce semestralmente al Parlamento sui costi sostenuti dal Ministero degli affari esteri per le spese di rappresentanza dello Stato all'estero, proponendo altresì programmi di rimodulazione in riduzione delle medesime spese.

**5. 25.** Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* Il Commissario, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, suddivide i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici, oltre che secondo i livelli di amministrazione centrale, amministrazione locale ed enti previdenziali, anche a livello regionale.

*8-ter.* Il Commissario adotta, di concerto con il presidente della regione interessata, i necessari provvedimenti per adeguare gli eccessivi livelli di spesa ad un indice determinato con le modalità di cui al comma 8-*quater*.

*8-*quater*.* L'indice di cui al comma 8-*ter* è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor costo di funzione, in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola regione e sulla base dei dati dei costi forniti dalla Ragioneria generale dello Stato per ciascuna funzione all'interno di ogni Regione.

**5. 26.** Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Il Commissario certifica annualmente gli importi degli enti locali e le Regioni che danno luogo ai debiti fuori bilancio fornendo altresì apposito resoconto all'interno delle relazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto.

**5. 27.** Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Il Commissario, sulla base dei rendiconti annuali, verifica e certifica i livelli di spesa effettuati dai Comuni e dalle province sia per quanto riguarda le spese in conto capitale, sia per quelle in conto corrente. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli enti che evidenziano spese di personale superiori alla media di dipendenti pubblici impiegati in amministrazioni dalle medesime dimensioni, così come desunto dagli ultimi dati Istat per il numero di abitanti, provvedono, anche con mobilità, a rimodulare il loro organico a favore degli enti sotto media.

**5. 28.** Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-bis. Al comma 5, lettera c), dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole « nel 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2013 » e le parole: « nel 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2013 ».

**5. 31.** Bitonci, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Le attività richieste dal Commissario ai fini dell'attuazione delle disposi-

zioni di cui al presente articolo non possono comportare rallentamenti nel normale assolvimento dei compiti amministrativi di regioni ed enti locali.

**5. 36.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

ART. 6.

*Al comma 1, dopo la parola: persone, aggiungere le seguenti: anche estranee alla pubblica amministrazione.*

**6. 1.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 1, dopo la parola: provenienti, aggiungere le seguenti: non solo.*

**6. 2.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 1, dopo la parola: settori, aggiungere le seguenti: tecnici ed.*

**6. 3.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La nomina di cui al comma 1 avviene con decreto che definisce i criteri di conferimento, mutamento o revoca dell'incarico dirigenziale e previa presentazione di un *curriculum vitae* secondo le modalità e le procedure previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recanti la riforma del lavoro pubblico, nonché dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti pubblici.

**6. 4.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Riduzione dei costi e concentrazione dell'attività di riscossione).*

1. Al fine di ridurre gli oneri di riscossione e ridurre gli aggi a carico dei contribuenti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite ad Equitalia S.p.A. dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono trasferite all'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che le esercita mediante l'istituzione di una propria direzione generale interna e mediante le articolazioni previste dall'articolo 13 del suo Statuto. Dalla medesima data sono sciolte Equitalia spa e le società pubbliche ad essa collegate in rapporto funzionale o dipendente. Il relativo capitale è versato all'entrata dello Stato.

2. Sono soppressi i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le funzioni affidate ad Equitalia spa ed alle sue articolazioni sono affidate alla direzione generale riscossione dell'Agenzia delle entrate, che subentra integralmente nei diritti e negli oneri.

3. Dal 1° gennaio 2013, i dipendenti della società Equitalia spa e delle società ad essa collegate ai sensi del comma 2, in servizio alla data del 31 dicembre 2012 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono trasferiti alla Direzione generale riscossione dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1, sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la mobilità necessaria per il personale non direttamente impegnato nell'attività di riscossione.

4. Le strutture amministrative e di servizio di Equitalia spa e delle società collegate sono sciolte e i relativi dipendenti sono utilizzati prioritariamente nell'attività di riscossione secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. In considerazione della necessità di utilizzare il personale di cui al comma 4, sono soppresse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le procedure concorsuali non ancora definite o per le quali i vincitori non abbiano ancora maturato il diritto all'assunzione. È soppresso il comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

6. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale di qualsiasi qualifica, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, al personale in soprannumero, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, e successivamente dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.

7. Gli interessi, le more, gli aggi, e le sanzioni per ritardato pagamento, connessi alle cartelle esattoriali, non possono complessivamente superare il limite del tasso di usura previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108. La disposizione si applica ai ruoli e alle cartelle esattoriali e a tutti i procedimenti di individuazione, di accertamento, di rateizzazione e di rientro dal debito fiscale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**6. 01.** Cicu, Crosetto, Santelli, Lorenzin.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).*

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri della Camera dei Deputati.

**6. 02.** Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Ulteriori disposizioni di razionalizzazione delle Autorità indipendenti).*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo dei Presidenti delle Autorità di cui al comma 1, non può superare il trattamento economico complessivo attribuito al Presidente della Corte di cassazione. Il trattamento economico onnicomprensivo dei membri dei consigli di amministrazione delle Autorità di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini del predetto calcolo sono esclusi i rimborsi spese.

1-ter. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dipendenti a tempo indeterminato delle Autorità di cui al comma 1 non può superare il trattamento economico dei corrispondenti ruoli presso le amministrazioni centrali dello Stato. Qualora esso sia superiore, sono bloccate tutte le componenti stipendiali che ne consentono l'incremento, nonché gli adeguamenti derivanti dalla contrattazione collettiva, fino a che non sia realizzata l'equiparazione».

2. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 2, le parole: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano».

**6. 03.** Crosetto, Santelli, Lorenzin.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Riduzione dei trasferimenti alle Autonomie speciali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il complesso dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alle Autonomie speciali, che registrino, sulla base delle rilevazioni ISTAT, un reddito *pro capite* più elevato della media nazionale, sono ridotti in misura percentuale della differenza dalla media na-

zionale del reddito *pro capite*. Dal computo sono escluse le regolazioni debitorie.

**6. 04.** Crosetto, Santelli, Lorenzin.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Suppressione della società ARCUS e attribuzione delle relative competenze e risorse al Ministero per i beni culturali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le funzioni attribuite alla Arcus S.p.A. di Roma, istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 così come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003 n. 291, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono affidate al Ministero per i beni e le attività culturali, che vi provvede nell'ambito della propria organizzazione interna. A decorrere dalla medesima data il contributo annuale dello Stato alla Arcus S.p.A. è erogato al Ministero per i beni e le attività culturali, che ne dispone secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 così come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003 n. 291.

2. Dal 1° gennaio 2013, i dipendenti della società Società Arcus S.p.A. in servizio alla data del 31 maggio 2012 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono trasferiti nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le esigenze di mobilità e funzionalità.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali subentra integralmente nelle attività e nelle passività della Arcus spa. A copertura di eventuali maggiori oneri il capitale sociale della Arcus spa è attribuito, in un'unica soluzione al Ministero medesimo.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro il 31 gennaio 2013, sono emanate le disposizioni organizzative interne necessarie all'attuazione del presente articolo.

**6. 05.** Crosetto, Santelli, Lorenzin.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Regime premiale e norme sanzionatorie per i pubblici dipendenti).*

1. Il 10 per cento dei risparmi ottenuti con l'applicazione delle norme del presente decreto-legge o delle riduzioni di deficit è utilizzato per pagare premi di produttività al personale delle amministrazioni pubbliche che abbiano ottenuto i risultati. La misura del premio non può superare il doppio della retribuzione mensile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i centri di spesa sui quali calcolare gli effettivi risparmi.

2. I pubblici dipendenti che superino il 20 per cento di assenze su base annua, in assenza di patologie certificate ed accertate, sono sottoposti a provvedimento disciplinare. In caso di reiterazione sono destituiti. In caso di false certificazioni il pubblico dipendente è immediatamente licenziabile.

**6. 06.** Crosetto, Santelli, Lorenzin.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Riduzione della spesa pensionistica).*

1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 6000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

**6. 07.** Crosetto, Santelli, Lorenzin.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Sanzioni per i responsabili di deficit di bilancio).*

1. Gli amministratori che in sede di gestione di un bilancio pubblico adottino decisioni che producano un *deficit* di bilancio o un peggioramento dello stesso se già esistente, per due anni consecutivi, non sono ricandidabili a cariche pubbliche per 5 anni o non possono essere confermati nella medesima carica o in altre similari. Per amministratori si intendono i componenti delle assemblee elettive, i componenti degli organi di Governo e i componenti dei consigli di amministrazione che approvano i bilanci.

2. I dirigenti pubblici, che per effetto delle loro decisioni producano un *deficit* di bilancio della propria amministrazione o un peggioramento dello stesso se già esistente, sono rimossi dall'incarico dirigenziale.

**6. 08.** Crosetto, Santelli, Lorenzin.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, con particolare riferimento alle aree territoriali nelle quali si registri la sussistenza di

trattamenti in misura superiore alla media nazionale.

2. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'INPS dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'INPS provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, è disposta la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico ai sensi del comma 2.

4. Qualora l'accertamento rilevi l'insussistenza dei requisiti, sono, con effetto immediato, avviati i procedimenti per il

recupero delle somme indebitamente percepite e di danno erariale nei confronti del medico o dei medici che abbiano indebitamente certificato lo stato di invalidità. L'accertamento definitivo delle responsabilità di questi ultimi comporta la pena accessoria della cancellazione dal relativo Ordine professionale.

5. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'INPS nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'INPS medesimo.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito della amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono integralmente utilizzati per l'incremento dei trattamenti di invalidità civile.

**6. 09.** Crosetto, Santelli, Lorenzin.

**(Inammissibile)**

ART. 7.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'arti-

colo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

**7. 1.** Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla legge 4 dicembre 1997, n. 460, possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

**7. 2.** Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi).*

1. All'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti i seguenti periodi: « Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre

ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile ».

**7. 01.** Borghesi, Palagiano, Favia, Donadi, Mura.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Beni e servizi nel settore della spesa sanitaria).*

1. Nell'ottica del coordinamento del sistema sanitario nazionale ed al fine di favorire il processo di razionalizzazione della spesa sanitaria, il Ministero della salute può promuovere, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, interventi su specifiche tipologie di beni e di servizi di interesse per il settore della spesa sanitaria in ordine alle quali Consip S.p.A. stipula convenzioni ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e accordi quadro ai sensi dell'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, addizionali rispetto a quanto già previsto nel Programma di Razionalizzazione degli acquisti. A tal fine, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

2. Il Ministero della salute può, altresì, avvalersi di Consip S.p.A. per le attività di supporto alle proprie competenze rilevanti al fine della standardizzazione dei costi per beni e servizi nel settore della spesa sanitaria, sulla base di apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

**7. 02.** Moroni.

ART. 8.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* servizi e forniture *aggiungere le seguenti:* riceve direttamente dalle stazioni appaltanti e;

b) *dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

2-ter. È istituito nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, costituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un registro in cui le amministrazioni pubbliche o gli organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione per classi ed importi degli interventi che intendono eseguire e procedono all'aggiornamento annuale dei relativi dati identificativi. Il mancato rispetto degli obblighi di iscrizione e di aggiornamento comportano la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari incaricati.

**8. 1.** Giovanelli.

*Al comma 2, sostituire la parola:* semestrale, *con la seguente:* trimestrale.

**8. 3.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**8. 2.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-ter. Al comma 7, lettera n) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 la parola: « non » è soppressa.

**8. 4.** Barani.

**(Inammissibile)**



## ART. 9.

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

## ART. 9-bis.

*(Iniziativa per l'adozione e il consolidamento di azioni di razionalizzazione della spesa).*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tutte le stazioni appaltanti devono avviare iniziative volte all'introduzione e al progressivo utilizzo di sistemi informatici di consolidata efficacia a livello europeo e nazionale, a supporto delle azioni di razionalizzazione della spesa e dei processi di acquisto di beni e servizi.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tutte le stazioni appaltanti dovranno svolgere per via elettronica gare per l'acquisto di beni e servizi per almeno il 50 per cento del totale della spesa e nei due anni successivi tutti i bandi di gara per l'acquisto di beni e servizi dovranno svolgersi per via elettronica.

3. Le iniziative di cui al comma 1 dovranno essere riferite alle principali pratiche di successo europee basate sull'introduzione di procedure telematiche per lo svolgimento delle gare, sia sopra che sotto la soglia europea, sulla gestione con sistemi telematici dei rapporti con i fornitori e del governo della spesa, definendo precisi obiettivi di progressiva adozione di tali strumenti.

**9. 01.** Stracquadano.

## ART. 10.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**10. 3.** Favia, Borghesi, Donadi, Mura.

## ART. 12.

*Al comma 1, dopo le parole: La commissione aggiungere le seguenti: anche per*

le gare in corso ove le offerte tecniche non siano state ancora aperte.

*Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice aggiungere le seguenti: anche per le gare in corso ove le offerte tecniche non siano state ancora aperte.*

**\*12. 5.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 1, dopo le parole: La commissione aggiungere le seguenti: anche per le gare in corso ove le offerte tecniche non siano ancora aperte.*

*Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice aggiungere le seguenti: anche per le gare in corso ove le offerte tecniche non siano state ancora aperte.*

**\*12. 1.** Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**\*\*12. 2.** Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro, Lusetti.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**\*\*12. 3.** Gioacchino Alfano, Marinello.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**\*\*12. 4.** Osvaldo Napoli.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis L'obbligo di procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche in seduta pubblica, introdotto dai precedenti commi 1 e 2, si applica esclusivamente alle procedure in cui la seduta di apertura dei citati plichi si tiene in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

**12. 6.** Moroni.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis Con riferimento alle procedure di affidamento per le quali si sia proceduto, prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, all'apertura delle offerte tecniche, non trova applicazione quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.

**12. 7.** Moroni.

#### ART. 13.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### ART. 13-bis.

*(Incentivi per la fusione dei Comuni).*

1. Al fine di promuovere la fusione fra i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e i progetti di gestione associata di funzioni e servizi, il Governo stanziava parte delle risorse recuperate dalla riorganizzazione e revisione della spesa pubblica, in misura da determinarsi secondo le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, ad incentivi economici

rivolti con priorità alle fusioni di Comuni rispetto alle altre forme associative.

**13. 01.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### ART. 13-bis.

*(Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione).*

1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali e donazioni in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalità per le quali il detto acquisto è effettuato. Le dette erogazioni liberali e donazioni possono essere rese direttamente nei confronti dell'amministrazione ovvero attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall'aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell'amministrazione.

2. Le donazioni di cui al precedente comma e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale è reso disponibile il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui al precedente comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile.

3. Sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) sono indicate le istruzioni operative e le modalità tecniche per l'attuazione dei precedenti commi 1 e 2.

**13. 02.** Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

## ART. 13-bis.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è soppresso.

1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni statali, gli enti pubblici, le regioni e gli enti locali certificano entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente debitore. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

b) il comma 3-ter è sostituito dai seguenti:

3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3-quater. L'impresa che vanta crediti nei confronti dello Stato, degli Enti Territoriali e degli Enti pubblici, può chiedere di scontarli presso gli istituti di credito.

3-quinquies. La cessione di cui al comma 3-quater è *pro soluto*.

3-sexies. La richiesta deve essere presentata presso gli istituti di credito, con apposito modello meccanografico, con allegato il certificato di cui al comma 3-bis rilasciato dall'Ente debitore, attestante l'importo dovuto, la liquidabilità e l'esigibilità.

3-septies. Verificata l'esistenza e l'esigibilità del credito, l'ente debitore provvede a inserire nell'anagrafe tributaria gli estremi della certificazione rilasciata al richiedente.

3-octies. Gli istituti di credito possono accedere alla consultazione dell'anagrafe tributaria per verificare l'autenticità della certificazione e provvedono a inserire i dati relativi al pagamento effettuato nei confronti dell'impresa.

3-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i direttori delle agenzie fiscali e i presidenti degli enti previdenziali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche della domanda del creditore, della certificazione rilasciata dall'ente debitore, le modalità per l'inserimento dei dati nell'anagrafe tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli enti debitori agli istituti di credito.

**13-bis. 9.** Borghesi, Palomba, Favia, Donadi, Mura.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di con-

sentire al creditore la cessione *pro soluto* o *pro solvendo* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché al fine del rilascio del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dei versamenti contributivi accertati ma non ancora versati. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

**13-bis. 5.** Calvisi, Schirru, Fadda, Marrocu, Melis, Parisi, Pes.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* al secondo periodo *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio provvede alla certificazione del credito precisando altresì come questo debba essere garantito comunque dall'ente emittente. Nel caso di cui al periodo precedente, il Commissario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, assume l'incarico di commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente territoriale.

**13-bis. 1.** Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

*Al comma 1, lettera b), capoverso b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Tali certificazioni sono rilasciate dalle pubbliche amministrazioni obbligate a fronte di una dichiarazione resa dagli istanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale i medesimi devono attestare di non avere comunque incassato, in relazione ai crediti da certificare, alcuna somma a seguito di procedure esecutive attivate per la riscossione degli stessi, ovvero di non aver promosso attività processuale intesa a riscuoterli ovvero, in caso affermativo, di avervi ritualmente rinunciato.

**13-bis. 2.** Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

*3-quater.* Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* al secondo periodo, dopo le parole: « legge 28 gennaio 2009, n. 2, » sono inserite le seguenti: « o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, e comma 3-quater, del medesimo decreto,».

**\*13-bis. 3.** Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

*3-quater.* Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve

le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al secondo periodo, dopo le parole: « legge 28 gennaio 2009, n. 2, » sono inserite le seguenti: « o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, e comma 3-*quater*, del medesimo decreto,».

**\*13-bis. 4.** Stradella.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

3-*quater*. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al secondo periodo, dopo le parole: « legge 28 gennaio 2009, n. 2, » sono inserite le seguenti: « o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, e comma 3-*quater*, del medesimo decreto,».

**\*13-bis. 6.** Mariani.

*Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:*

2. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comprendendo tra i crediti anche

quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:

a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

3. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.

4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debtrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.

4-bis. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i Direttori delle Agenzie fiscali e i Presidenti degli Enti Previdenziali, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche della domanda del creditore, del certificato rilasciato dall'Ente pubblico, le modalità per l'inserimento dei dati nell'Anagrafe Tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli Enti debitori agli istituti di credito.

*Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4-bis dell'articolo 13-bis si provvede con le maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 1-ter rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legge n. 185

del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° luglio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento ».

**13-bis. 8.** Palomba, Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

*Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è sempre ammessa la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi a qualsiasi tipo di imposta erariale, ivi compresi i tributi locali e i contributi previdenziali e le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo anche nel caso in cui i relativi debiti siano iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

*Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Possibilità di compensazione di somme a ruolo con crediti erariali ».

**13-bis. 7.** Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1,

comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

**13-bis. 10.** Calvisi.

*Dopo l'articolo 13-bis inserire i seguenti:*

ART. 13-ter.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267).*

1. Il secondo comma dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 va interpretato nel senso che non costituisce manifestazione di insolvenza la crisi finanziaria dell'imprenditore dovuta esclusivamente a inadempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie da parte della Pubblica Amministrazione.

ART. 13-quater.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267).*

1. L'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 va interpretato nel senso che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che si trovano in stato di liquidazione risultante dall'iscrizione nel

registro delle imprese, in data anteriore al deposito del ricorso di fallimento, se gli elementi attivi del patrimonio consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

**13-bis. 01.** Calderisi.

**(Inammissibile, limitatamente all'articolo 13-quater)**

*Dopo l'articolo 13-bis aggiungere il seguente:*

ART. 13-ter.

*(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali).*

1. È vietato l'affidamento diretto senza gara, da parte delle amministrazioni pubbliche locali e regionali, degli appalti per la produzione di servizi strumentali all'attività di tali enti.

2. Eventuali deroghe al comma 1, in favore di società interamente partecipata dall'ente affidante, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta « *in house* », devono essere motivate con una dettagliata relazione, che illustri le ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, da trasmettersi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso negativo.

**13-bis. 02.** Moroni.

*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 13-ter.

*(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali).*

1. L'affidamento di servizi strumentali alle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni locali può avvenire in

deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di procedure competitive ad evidenza pubblica in presenza di situazioni eccezionali che non permettono un efficace ricorso al mercato, a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'amministrazione locale e che ha i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta « *in house* » e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

**13-bis. 03.** Moroni.

*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 13-ter.

*(Inapplicabilità delle sanzioni a causa di inadempienza degli enti pubblici).*

1. Sulle imposte, tasse e contributi dichiarati, dovuti e non versati, fino a concorrenza dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal debitore nei confronti delle pubbliche amministrazioni, maturati in relazione a tributi erariali e contributi previdenziali, non sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

**13-bis. 04.** Calvisi.

*Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 13-ter.

*(Determinazione del tasso di interesse applicato alle dilazioni di pagamento per i contribuenti che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione).*

1. Gli interessi per dilazione del pagamento di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulle somme iscritte a ruolo, fino a concorrenza dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal debitore nei confronti di una pubblica amministrazione, sono applicati al tasso dell'1 per cento.

**13-bis. 05.** Calvisi.

ART. 14.

*Al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi, con le seguenti: dodici mesi.*

**14. 1.** Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Al comma 1, dopo le parole: adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa aggiungere le seguenti: secondo delle linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

**14. 2.** Borghesi, Piffari, Mura, Favia, Donadi.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma, deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalità di cui*

all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

**14. 3.** Mura, Borghesi, Favia, Donadi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

**1-bis.** Gli interventi di cui al comma 1 devono essere in grado di consentire una riduzione del consumo di energia attraverso una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, maggiore del 50 per cento, e un miglioramento di almeno il 10 per cento dei valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 192 del 2005, e riferiti all'anno 2010.

**1-ter.** La valutazione del risparmio e dell'efficienza energetica raggiunta a seguito degli interventi di cui al presente articolo deve essere certificata, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e deve avvenire avendo a riferimento gli *standard* energetici di cui al citato decreto legislativo n. 192 del 2005 e alla normativa vigente in materia.

**14. 4.** Borghesi, Mura, Favia, Donadi.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica connessa allo svolgimento di consultazioni elettorali locali, l'efficacia della causa di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differita alla data del primo rinnovo della carica pubblica elettiva di natura monocratica successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**14. 01.** Ciccanti.

**(Inammissibile)**



Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. In attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Governo assicura che le risorse recuperate dalla vendita delle quote di società partecipate da parte degli enti locali non rientrino nei vincoli del patto di stabilità interno.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente dalle missioni di spesa di ciascun Ministero.

**14. 02.** Bragantini, Bitonci, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri, D'Amico.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

*(Liquidazione di enti e società pubbliche).*

1. In caso di liquidazione, entro il 31 dicembre 2012 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie « *money transfer* » ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasfe-

rimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

**14. 03.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

*(Limitazioni relative al personale di diretta collaborazione).*

Il personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non sia dipendente pubblico, non può partecipare a concorsi pubblici nella vigenza di tale assegnazione.

**14. 04.** Giovanelli.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

*(Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio).*

1. Le funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture-uffici territoriali del Governo secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di trasferimento delle funzioni statali a regioni ed enti locali, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'accorpamento e alla razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, alla concentrazione delle funzioni statali nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura-ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della

prefettura-ufficio territoriale del Governo, o di sue articolazioni, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza, secondo i seguenti principi generali regolatori della materia:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;
- c) razionalizzazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli ulteriori uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno e delle altre corrispondenti strutture statali che rispondono al prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, mantenendo come riferimento la circoscrizione provinciale ovvero quella risultante da associazione di province quale ambito territoriale di competenza ovvero adeguando lo stesso ambito a quello della città metropolitana laddove costituita, fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, specifici ambiti territoriali per particolari esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
- d) attribuzione alle prefetture-uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato, qualunque sia la loro articolazione, non espressamente conferite ad altri uffici;
- e) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono esercitate presso l'ufficio medesimo;
- f) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
- g) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo,

anche mediante le Conferenze permanenti ivi istituite, di funzioni e compiti di amministrazione periferica anche nel caso in cui la competenza ecceda l'ambito provinciale;

h) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

i) assicurazione che le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo entro un congruo termine;

l) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali del Governo, quali commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);

m) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

3. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni pe-

riferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità con cui i principi di cui al presente articolo trovano applicazione per gli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

5. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato.

6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**14. 05.** Giovanelli.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Indicatori di consumo e benchmark di spesa pubblica).*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le stazioni appaltanti devono avviare iniziative volte all'introduzione e al progressivo utilizzo di indicatori di consumo basati sul rapporto tra spesa gestita per singola categoria e valori di riferimento da cui tale spesa dipende.

2. Tali indicatori valorizzati annualmente devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet, in confronto con indicatori equivalenti e omogenei di altre stazioni appaltanti a livello nazionale ed europeo,

al fine di mettere in atto azioni per conseguire il progressivo allineamento alle migliori pratiche di spesa realizzate.

**14. 06.** Stracquadanio.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. In parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per l'importo eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell'esercizio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere utilizzate dalla Regione per finalità extrasanitarie.

**14. 07.** Tullo.

*(Inammissibile)*

ART. 15.

*Al comma 2, dopo la parola: bilancio, aggiungere le seguenti: per la copertura della spesa di cui al comma 1.*

**15. 1.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

DIS. 1.

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sopprimere la lettera f).

**Dis. 1. 1.** Costa, Cavallaro, Ferranti, Rosomando.

*(Inammissibile)*

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). C. 5287 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	52
---	----

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.*

#### La seduta comincia alle 9.05

**DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS).**

**C. 5287 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore per la III Commissione*, richiama la larga convergenza parlamentare sul fatto che l'*escalation* della crisi siriana imponga una reazione da parte della comunità internazionale, come dimostra il dibattito sulle linee generali svoltosi lunedì in Assemblea a proposito delle mozioni presentate dai

vari gruppi per le quali auspica una conclusione unitaria.

Osserva che la pressione verso il regime di Assad ha registrato una forte accelerazione in seguito alla strage di Hula, in cui sono morte oltre cento persone tra cui molti bambini. Nei giorni scorsi le principali cancellerie occidentali – compresa l'Italia – hanno espulso in modo coordinato i rappresentanti diplomatici di Damasco, dichiarandoli « persone non grate ».

Ciononostante, rileva che il bilancio della missione ONU che fa oggetto del presente decreto-legge non è stato sinora incoraggiante. Le operazioni sul campo sono state sospese domenica scorsa e proprio ieri il comandante norvegese dei « caschi blu » ne ha riferito a New York, dove si starebbe valutando la possibilità che la missione stessa, al momento autorizzata sino al 20 luglio prossimo, non sia prorogata.

Ricorda che la missione è stata varata dal Consiglio di sicurezza lo scorso 21 aprile con la risoluzione n. 2043, ricevendo il mandato a monitorare la cessazione della violenza armata in ogni sua forma e da qualsiasi parte e di monitorare e supportare la piena attuazione del Piano in sei punti dell'Inviato speciale.

Ritiene quindi impossibile nascondersi che le misure finora adottate sono state assolutamente inefficaci, mentre si registrano le reazioni dei principali *players* dell'area: dalla Turchia, che ospita 30.000 profughi siriani e sta sostenendo attivamente l'esercito di liberazione, all'Arabia Saudita ed al Qatar che appoggiano apertamente gli insorti con ingenti risorse finanziarie e militari.

In particolare, valuta la reazione dell'Unione europea piuttosto flebile: Bruxelles ha reagito alla repressione delle proteste antigovernative chiedendo in più occasioni, attraverso l'Alto Rappresentante, la fine delle violenze ed il ritiro dell'esercito siriano dalle città e dai villaggi occupati, ma ha circoscritto la sua azione all'adozione di misure di embargo ed al sostegno alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Prende atto che sembrano ormai su un binario morto i sei punti del Piano Annan, relativi al riconoscimento delle aspirazioni del popolo; alla cessazione della violenza; all'assistenza umanitaria alle aree coinvolte nei combattimenti; al rilascio delle persone arbitrariamente arrestate; alla libertà di movimento dei giornalisti; alla libertà di associazione e di dimostrare pacificamente. Un tragico paradosso mostra infatti che, dalla formulazione del Piano Annan, si sono contate circa 3.000 vittime su una stima complessiva che ha ormai superato le 10.000 unità dall'inizio della crisi, che ha ormai assunto contorni quasi da guerra civile.

Quanto alle prospettive della missione UNSMIS, auspica che, ove tornino ad esserci le condizioni sul terreno per la sua attività, si affronti il problema di rafforzarne l'ampiezza operativa, la consistenza e la capacità difensiva, anche perché — come ha ricordato il 13 giugno scorso lo stesso ministro Terzi in un colloquio con il Segretario Generale della Lega Araba, El Araby — l'opzione militare continua al momento a non essere in discussione.

Un'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza in tal senso appare infatti impossibile, in ragione della ferma opposizione della Cina e della Russia. Quest'ultima, lo

scorso lunedì avrebbe deciso l'invio di due grandi navi d'assalto anfibio (con un ingente numero di fanti di marina) nel porto siriano di Tartus, che ospita l'unica base navale russa nel Mediterraneo.

Segnala, al riguardo, che anche i colloqui che, a margine del vertice G20, il presidente Obama ha svolto con il presidente Putin non sono andati al di là di una dichiarazione generica di intenti.

Un altro problema, a suo avviso, è rappresentato dal fatto che l'opposizione resta altamente frammentata e l'esercito di liberazione, sostenuto da Ankara, manca di una base territoriale.

Richiama poi la proposta di intervenire mediante l'apertura di corridoi umanitari già prospettata dalla Turchia e recentemente evocata dal neo-presidente francese Hollande. Al momento, anche per una simile ipotesi sembra difficile conseguire l'assenso delle Nazioni Unite. Purtuttavia, ritiene che proprio in questa direzione sia opportuno intensificare gli sforzi.

Conclusivamente, considera che l'Italia, per la presenza in Libano, per i suoi tradizionali legami con gli Stati e le popolazioni del Mediterraneo e del Medio Oriente, non poteva non aderire alla missione delle Nazioni Unite. Il contributo italiano non deve servire a rivendicare un qualche « ruolo nazionale », quanto a rendere più credibile la nostra posizione internazionale di fronte alla crisi siriana, orientandola, accanto alla tutela della popolazione civile, verso una « strategia di transizione », efficacemente ribadita nella riunione del Gruppo degli Amici della Siria svoltasi a Istanbul il 6 giugno scorso.

Salvatore CICU (PdL), *relatore per la IV Commissione*, nell'illustrare i contenuti del provvedimento, ricorda che esso, già approvato dal Senato, reca disposizioni per assicurare la partecipazione dell'Italia alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite in Siria, denominata UNSMIS (*United Nations Supervision Mission in Syria*). La missione ha il compito di monitorare e supportare la piena attuazione della proposta di Kofi Annan, in qualità di inviato speciale congiunto delle Nazioni

Unite e della Lega dei Paesi arabi, accettata dal Governo siriano ed annessa alla Risoluzione 2042.

Nel dichiarare di condividere le valutazioni espresse dal relatore per la Commissione affari esteri sul difficile contesto geopolitico in cui opera la missione e sulle problematiche relative alle prospettive di un tale intervento, illustra i contenuti del testo all'esame delle Commissioni.

L'articolo 1, comma 1, autorizza una spesa – per il periodo dal 14 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 – pari a 826.686 euro per coprire copre i costi della missione calcolati con riferimento ad una presenza media in teatro di 10 unità per 7 mesi.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tale arco temporale è stato preso in considerazione al fine di allinearne la scadenza a quella delle altre missioni già autorizzate dal decreto-legge n. 215 del 2011, sul presupposto che sarebbe stata probabile una proroga del termine originario della missione.

La relazione illustrativa precisa, inoltre, che l'Italia ha assicurato la partecipazione di personale militare (in data 15 maggio sono partiti i primi 5 osservatori militari), nonché il trasporto aereo di mezzi ed equipaggiamenti destinati alla missione in Siria, già realizzato con i velivoli della 46<sup>a</sup> Brigata Aerea di Pisa.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese previste per la partecipazione alla missione UNIFIL in Libano, riferite sia al personale ivi impiegato (ridotto da 1.100 unità/anno a 1094 unità/anno), sia alle spese di funzionamento relative al supporto logistico.

L'articolo 1, comma 2, estende al personale che partecipa alla missione le norme che i decreti legge di proroga delle missioni internazionali di volta in volta dispongono per il personale inviato in missione.

In particolare, la lettera *a*) stabilisce che al citato personale si applica quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9 della legge n. 108 del 2009.

Evidenzia, inoltre, che l'indennità di missione è computata nella misura intera

incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, qualora il personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. Nella relazione illustrativa si precisa che tale indennità è calcolata sulla medesima diaria presa a base di riferimento per il computo delle indennità percepite dal personale delle missioni ISAF e UNIFIL.

Le ulteriori disposizioni in materia di personale cui si rinvia concernono anch'esse il trattamento economico disponendo, in particolare: la non applicabilità della riduzione del 20 per cento disposta dal decreto-legge n. 223 del 2006 sull'indennità di missione; la corresponsione dell'indennità di impiego operativo in maniera uniforme; il trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui si attribuiscono incarichi di vertice; la valutazione dei periodi di comando; il richiamo di talune norme del decreto-legge n. 451 del 2001 concernenti la corresponsione dell'indennità, il trattamento assicurativo e pensionistico, lo stato di prigionia e il personale disperso, le utenze telefoniche e l'orario di lavoro, il personale civile e, infine, la partecipazione ai concorsi interni.

La lettera *b*) reca, invece, la disciplina penale richiamando le disposizioni contenute negli articoli 5, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 209 del 2008 e 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies* del decreto-legge n. 152 del 2009 (ossia le norme relative all'applicazione del codice penale militare di pace, alla punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono le missioni ed alla non punibilità del militare che, nel corso delle operazioni, ordina di fare o fa uso delle armi nel rispetto delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti).

L'articolo 3 disciplina, da ultimo, l'entrata in vigore del provvedimento.

Conclusivamente, rammenta che la risoluzione 2043 (2012) adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite richiede al Segretario Generale dell'ONU di riferire ogni 15 giorni al Consiglio sull'at-

tuazione delle disposizioni della presente risoluzione, al fine di possibili adattamenti al mandato di UNSMIS.

Il sottosegretario Filippo MILONE ringrazia i relatori per aver svolto un lavoro accurato ed esaustivo, di cui condivide i contenuti. Nel rinviare alle considerazioni già svolte dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, si riserva di intervenire in un momento successivo.

Franco FRATTINI (Pdl), concordando con i relatori sull'importanza della partecipazione italiana alla missione, ritiene che il suo mandato debba essere approfondito in termini di efficacia, a fronte dell'insuccesso del Piano Annan, riconosciuto dal suo stesso estensore. Segnala quindi l'opportunità di dedicare maggiore attenzione al ruolo dei Paesi del Golfo nel sostegno all'opposizione siriana, ricordando che il Qatar si è già espresso a favore della *no fly zone* e che l'Arabia Saudita mantiene un rilevante interesse strategico. In tale ottica, non si può prescindere dalle conseguenze che ne derivano nel rapporto già teso tra quei Paesi e l'Iran.

A suo avviso, i Paesi del Golfo, che si sono dimostrati interlocutori molto validi nella crisi libica, potrebbero contribuire pertanto alla ridefinizione della missione che non può limitarsi ad un eventuale incremento quantitativo. Invita, in conclusione, il Governo a prendere in seria considerazione il modello di transizione yemenita, che la stessa Russia non ha del tutto escluso.

Francesco BOSI (UdCpTP) osserva che, in Italia, i *mass media* danno una rappresentazione della delicata situazione siriana molto più semplificata rispetto a quella reale. Avendo avuto modo di partecipare personalmente alla sessione parlamentare dell'Assemblea Nato, dove si è appunto discusso di tale questione, ha invece potuto prendere coscienza della sua particolare complessità.

Ritiene, dunque, che il nostro Paese debba favorire ogni iniziativa in ambito Nato, dal momento che il piano messo a

punto dall'Inviato speciale congiunto delle Nazioni Unite e della Lega dei Paesi arabi, Kofi Annan, si è nel frattempo rivelato inadeguato a fronteggiare gli sviluppi della crisi in Siria.

Pur valutando favorevolmente il provvedimento in esame e pur condividendo le considerazioni svolte dai relatori, reputa tuttavia che occorra – anche da parte dei rappresentanti del Governo e della nostra diplomazia – approfondire la questione con la dovuta lungimiranza, assumendo posizioni maggiormente prudenti.

Auspica, quindi, che possa realizzarsi un monitoraggio attento e costante della situazione in Siria al fine di poter avere una maggiore comprensione di quanto sta accadendo in quell'area, atteso che anche all'interno dei Paesi arabi vi sono posizioni diverse.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, pur ritenendo che l'Italia non possa non assumere le responsabilità connesse al suo ruolo anche nell'ambito della crisi siriana, evidenzia come la decisione di inviare personale non armato in qualità di osservatori sia stata presa con eccessiva precipitazione. Sin dall'inizio, infatti, appariva evidente che il piano messo a punto dall'Inviato congiunto speciale fosse destinato al fallimento a causa delle divergenze riscontratesi all'interno della Lega araba e delle posizioni assunte da Qatar, Arabia Saudita e Turchia.

La missione in esame è stata oggettivamente superata dagli sviluppi degli eventi successivi. Il provvedimento in esame assume quindi un valore burocratico di ratificare quanto sin qui deciso, su cui non può comunque mancare un voto favorevole. Invita, tuttavia, il Governo ad assumere un atteggiamento di maggiore prudenza, affinché l'invio di personale avvenga sempre garantendo la massima chiarezza circa gli impegni e gli obiettivi da perseguire, elemento imprescindibile per definire le condizioni di sicurezza ed efficacia di una missione.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore per la III Commissione*, apprezzando gli

interessanti spunti forniti dai colleghi, ritiene che potranno essere utili sia nell'esame del provvedimento che nel prosieguo della discussione in Assemblea delle mozioni sulla crisi siriana, nel cui ambito sarà possibile approfondirne adeguatamente le implicazioni politiche. Con riferimento all'intervento del presidente Cirielli, riconosce il rischio che la partecipazione alla missione possa risolversi in un adempimento burocratico ove non ne siano meglio chiarite le modalità a seguito dell'ormai suo improcrastinabile ripensamento in sede ONU, alla luce dell'insuccesso del Piano Annan.

Quanto al ruolo dei Paesi del Golfo, ne sottolinea l'ambivalenza in quanto essi sono portatori di soluzioni, ma evocano il dilemma dello scontro tra sunniti e sciiti:

la complessità della situazione non può sfuggire in sede parlamentare, unitamente alla presa d'atto della ferma determinazione dell'Iran a non accettare un ridimensionamento del suo ruolo regionale.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, prende atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale e pertanto si intende che la seduta del giorno giovedì 21 giugno non avrà luogo.

Nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per la giornata di lunedì 25 giugno 2012, alle ore 15, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.35.**



## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

---

#### S O M M A R I O

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Bilancio, finanza e banche della Camera dei deputati della Romania .....	57
---	----

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

*Mercoledì 20 giugno 2012.*

**Incontro con una delegazione della Commissione  
Bilancio, finanza e banche della Camera dei deputati  
della Romania.**

L'incontro informale si è svolto dalle  
15.15 alle 16.15.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia (*Discussione e rinvio*) ..... 58

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 62

ALLEGATO 1 (*Emendamento approvato*) ..... 66

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 62

#### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 64

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (*Discussione e conclusione - Approvazione*) ..... 64

ALLEGATO 2 (*Testo approvato*) ..... 67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 65

AVVERTENZA ..... 65

#### RISOLUZIONI

Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

**La seduta comincia alle 14.50.**

**7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia.**

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione.

Giorgio CONTE (FLpTP) illustra la risoluzione in titolo, ricordando che proprio in questi giorni si celebra, a vent'anni di distanza, la memoria delle vittime dei due efferati e dolorosi attentati di Cosa Nostra, le stragi di Capaci e via D'Amelia. In questi giorni di commemorazione l'Italia si è fermata a riflettere e ricordare pagine della storia recente italiana, in cui la mafia cambiava passo e, attraverso una nuova stagione del tritolo, attaccava direttamente lo Stato.

Ricorda che vent'anni fa la mafia attaccava lo Stato, ma lo Stato reagiva; reagiva con le sue coscienze, ma reagiva

soprattutto con l'attività degli inquirenti e delle forze di polizia. E, a suo avviso, proprio grazie all'impegno investigativo delle forze di polizia è iniziata una stagione nuova, di lotta alla mafia, avviata proprio sull'onda di quello sdegno che ha attraversato un Paese intero ferito; sembra di leggere la storia di questi giorni.

Quei successi investigativi, coronati poi da importanti pagine giudiziarie, sono merito soprattutto della Direzione Investigativa Antimafia, fortemente voluta da Giovanni Falcone e, probabile concausa, della sua condanna a morte. La DIA, è utile ricordarlo, nacque addirittura attraverso la decretazione d'urgenza, sostenuta dall'allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti; trovò la sua definizione con la legge n. 410 del 1991 e ha preceduto la nascita della Direzione Nazionale Antimafia, oggi guidata da Piero Grasso.

Rimanda al testo della risoluzione per i dati e le considerazioni di natura tecnico-legislativa.

Sottolinea che in questi giorni sotto la spinta di una *spending review* che potrebbe avere analogie con i tagli orizzontali di recente memoria, questa struttura, potrebbe addirittura essere messa in discussione.

Ricorda che la DIA venne istituita nell'ambito del Dipartimento di Pubblica Sicurezza (Ministero dell'Interno) e si configura, fin dall'origine, come un organismo investigativo con competenza monofunzionale, composta da personale specializzato di provenienza interforze, con il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili all'associazione medesima. L'organizzazione si compone di una struttura centrale a Roma, articolata in 3 reparti e 7 uffici, e di una struttura periferica, costituita da 12 centri (Torino, Milano, Genova, Padova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio di Calabria, Palermo, Catania e Caltanissetta) e 7 sezioni che, esclusa Trieste, si collocano nelle zone

maggiormente problematiche per i reati di interesse (Salerno, Lecce, Catanzaro, Messina, Trapani e Agrigento). Il personale impegnato è di circa 1.300 unità. Si tratta di 1300 servitori dello Stato che operano in condizioni non facili, contro un nemico dello Stato altamente pericoloso. Proprio per garantire funzionalità, indipendenza e capacità di azione la DIA fu creata senza collegamenti con le strutture territoriali delle forze di Polizia ed opera, pertanto, senza alcun vincolo territoriale. Una specificità normativa e operativa riconosciuta anche da alcune pronunce giurisprudenziali, che hanno confermato la peculiare natura monofunzionale della stessa, anche per quanto concerne il riconoscimento del trattamento economico accessorio (TEA).

Tali pronunce giurisprudenziali definiscono in maniera chiara la configurazione «*sui generis*» del personale della DIA rispetto al personale operante in altri comparti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. In questo quadro, consolidato e necessario a garantire funzionalità ed operatività nella lotta alla criminalità organizzata, si inseriscono alcune scelte non condivisibili e, francamente, neppure comprensibili. Nell'ambito della legge n. 183 del 2011 è stato infatti operato un taglio al trattamento economico aggiuntivo (TEA) per il personale della Direzione investigativa Antimafia.

Ricorda che il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano, nel rispondere ad una recente interrogazione ha dichiarato che «di fronte all'urgente necessità di contenimento della spesa (...) si è ritenuto intervenire sul trattamento economico aggiuntivo del personale della DIA», affermando inoltre che in tal modo si sarebbe provveduto a «ristabilire un principio di equità tra gli operatori di polizia», in considerazione del fatto che «gli appartenenti alle strutture territoriali delle Forze di polizia non godono del trattamento economico accessorio percepito dal personale interforze della Dia».

Ritiene utile entrare negli aspetti tecnici che a suo avviso pongono questa

scelta, operata dal Governo, in contrasto con il quadro giurisprudenziale già ricordato.

Ritiene opportuno evidenziare che ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge n. 486 del 1988 « al personale comunque posto alle dipendenze dell'Alto commissario è attribuito un trattamento economico accessorio (...) Tale trattamento non può in ogni caso superare la misura massima degli emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza ». Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis della già citata legge istitutiva, tale trattamento è stato riconosciuto anche al personale della Direzione Investigativa Antimafia.

L'indebolimento retributivo e funzionale appena descritto, unito ai sacrifici richiesti a tutto il personale pubblico, va ad aggiungersi a un graduale e preoccupante depotenziamento delle strutture: si sta infatti realizzando uno spostamento di risorse e di potenzialità, andando a indebolire l'organico attualmente operativo che è già inferiore a quanto disposto dalle previsioni originarie. A tale fattore si aggiunge anche il venir meno della tutela delle professionalità, che, stando alla legge istitutiva, doveva essere proprio una priorità della DIA, da realizzarsi attraverso l'utilizzo di profili e operatori con chiara esperienza.

Tale previsione sembra oggi essere sostituita da una prassi volta alla c.d. « chiamata diretta » di profili senza alcuna esperienza sul campo, con inevitabile indebolimento della professionalità e della capacità operativa.

Sul piano dell'operatività e dei risultati ritiene opportuno segnalare come il contrasto alla criminalità organizzata condotto dalla DIA consenta il recupero di notevoli risorse, che confluiscono nel « Fondo unico giustizia ». Appare quindi sostenibile l'ipotesi di prevedere un meccanismo indiretto di autofinanziamento, in capo alla Direzione Investigativa Antimafia, al fine di consentire il mantenimento del TEA al personale, attingendo proprio dalle risorse del fondo unico giustizia.

In questi giorni di riflessione a vent'anni dalla strage di Capaci, considera ancora più dolorosa e incomprensibile la scelta di depotenziamento finanziario e organizzativo; depotenziamento che rischia di compromettere un impegno prioritario rappresentato dal contrasto alla criminalità, posto dal Governo quale obiettivo primario per garantire anche crescita e sviluppo in un contesto di legalità. Osserva che anche il Procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, ha chiesto che sia completato il progetto che Falcone aveva concepito sulla Procura nazionale antimafia e sulla Direzione Investigativa Antimafia, « alle quali – citando le parole testuali del Procuratore – devono essere attribuite le competenze necessarie a centralizzare le indagini sulla criminalità organizzata e le competenze delle migliori esperienze specializzate delle forze dell'ordine ». Ritiene che la DIA doveva essere, e potrebbe essere, una sorta di FBI in grado di contrastare non solo i gravi reati di sangue commessi dalla criminalità organizzata, ma anche il dilagante ampliarsi di un'area grigia, in cui affari e criminalità stringono d'assedio le amministrazioni dello Stato.

Sottolinea che la risoluzione intende impegnare il Governo a predisporre opportune e tempestive iniziative volte al reintegro delle risorse destinate al trattamento economico accessorio riconosciuto al personale della DIA, anche attraverso l'utilizzo delle risorse rientranti nel Fondo unico giustizia, al fine di garantire un adeguato riconoscimento al lavoro svolto dal personale.

Conclude che questa sia una necessità non derogabile a fronte della continua emergenza in cui vive il nostro Paese; crede fermamente infine, che il Parlamento si debba impegnare, e impegnare il Governo, a un maggiore sostegno a chi è chiamato a un'azione quotidiana per contrastare e reprimere le mafie. Lo si deve innanzitutto riconoscenti del lavoro e del sacrificio di troppi magistrati e operatori delle forze dell'ordine.

Mario TASSONE (UdCpTP) prospetta l'opportunità di prevedere, sui temi oggetto della risoluzione in titolo e sulle altre questioni ad essa connesse, una audizione del direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA).

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la richiesta testé effettuata dal collega Tassone potrà essere valutata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Jole SANTELLI (PdL) ricorda preliminarmente la grande importanza che ha avuto l'istituzione della Direzione investigativa antimafia (DIA) con la legge n. 410 del 1991.

Per quanto attiene specificamente alla questione del personale di tale organismo e del trattamento economico, ricorda come le forze dell'ordine abbiano vissuto in questi anni momenti di forte sofferenza e che i Governi che si sono succeduti in questi anni non hanno potuto fare quanto avrebbero voluto a causa delle esigenze di contenimento delle spese.

Ricorda come in occasione della discussione della legge di riforma dei servizi segreti (n. 124 del 2007) ci si fosse posti la questione relativa alle intenzioni che portano a lavorare presso strutture specializzate: se si viene spinti più da ragioni connesse al tipo di lavoro svolto o alla remunerazione aggiuntiva che si consegue. Allo stesso modo, è opportuno che la decisione di prestare servizio presso la DIA sia ispirata dalla passione per il lavoro svolto e che si eviti di creare, nell'ambito delle forze dell'ordine, strutture che possano ritenersi « privilegiate », auspicando che la stessa DIA torni alla sua finalità e struttura originaria.

Alessandro NACCARATO (PD) ricorda come, oltre alla questione che attiene al trattamento economico accessorio (TEA), già il decreto-legge n. 78 del 2010 e, quindi, la legge n. 183 del 2011 hanno

previsto un peggioramento del trattamento economico del personale della DIA.

Condivide pertanto il testo della risoluzione, evidenziando come accanto al tema ivi affrontato vi sono altre questioni di particolare rilievo che potrebbero essere ricomprese nell'impegno da formulare al Governo. Si tratta di profili inattuati rispetto alle previsioni del decreto-legge n. 345 del 1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 1991. Si riferisce, in particolare, al coordinamento delle indagini in materia di criminalità organizzata ed alla creazione di un ruolo unico per il personale della DIA.

Ritiene inoltre che questa possa essere l'occasione, considerato che viene richiamato l'Osservatorio per gli appalti pubblici, per prevedere il potenziamento delle attività di monitoraggio soprattutto sulle grandi opere, su cui la DIA sta già svolgendo un lavoro importante.

Ricorda infine che il suo gruppo aveva presentato, il 3 novembre scorso, un'interrogazione sulle medesime tematiche della risoluzione in titolo, che condivide quindi pienamente e che auspica sia approvata quanto prima, con le integrazioni testé illustrate.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO ringrazia per i contributi forniti al dibattito e prende atto di tutte le osservazioni formulate. Si riserva quindi di fornire una risposta compiuta nel corso della prossima seduta, preannunciando sin d'ora l'intenzione del Governo di chiedere una riformulazione dell'impegno attualmente previsto nella risoluzione in titolo.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) preannuncia la propria intenzione di intervenire nel corso della prossima seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano e il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.**

Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per gli emendamenti è scaduto lunedì 18 giugno alle ore 12 e che è stato presentato un solo emendamento (*vedi allegato 1*).

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Villecco Calipari 1.1.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Villecco Calipari 1.1.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che l'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.**

C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2012.

Doris LO MORO (PD), osserva che alla base delle differenti posizioni sulla materia oggetto delle proposte di legge in esame non vi è una scelta tra due alternative di carattere tecnico, ma tra due principi.

Ricorda che nel nostro ordinamento sono riconosciuti al minore sia la capacità giuridica che diritti propri e non derivati dall'appartenenza familiare. E minori con diritti propri sono anche i figli di stranieri nati in Italia, che hanno frequentato le scuole italiane e che arrivano a diciotto anni sentendosi italiani. Si chiede, quindi, perché il diritto di chiedere la cittadinanza non debba essere riconosciuto come un diritto proprio del minore.

A suo avviso qui risiede la differenza tra le due visioni contrapposte sulla cittadinanza. Da una parte chi afferma lo *ius sanguinis*, dall'altra chi ritiene che chi abbia passato la propria infanzia e le fasi della propria formazione in Italia possieda un diritto proprio a chiedere la cittadinanza. Lo dimostra anche l'attuale previsione che consente allo straniero nato in Italia di esprimere al compimento della maggiore età la volontà di diventare cittadino del nostro Stato.

Non concorda con quanto affermato da altri colleghi nel considerare il diritto del minore straniero alla cittadinanza un diritto assimilabile a quelli della famiglia di appartenenza, perché in questo modo si farebbe un passo indietro. Ribadisce che si tratta di un diritto proprio, in cui la famiglia ha un ruolo di intermediario. In questo consiste, a suo avviso, il passo in avanti che bisogna compiere con le proposte di legge in esame.

Roberto ZACCARIA (PD), concorda con quanto affermato dalla collega Lo Moro. La ricerca di posizioni comuni va fatta non dimenticando alcuni principi fondamentali.

Invita i colleghi a guardare a ciò che accade al di fuori del Parlamento. Il 6 giugno scorso, infatti, si è svolta la conferenza nazionale sulla cittadinanza con la partecipazione del ministro Riccardi, del Presidente della Camera e del sindaco di Reggio Emilia e presidente dell'ANCI, Delrio, portavoce di quel movimento che ha portato alla presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare n. 5030, recante modifiche alla legge sulla cittadinanza.

La Commissione, con una decisione formalmente ineccepibile, ha ritenuto di non abbinare tale proposta di legge alle proposte in esame sulla cittadinanza ai minori stranieri, in quanto la sua portata è più ampia.

Si tratta di una decisione che, però, all'esterno non viene compresa. Invita perciò la Commissione e l'Ufficio di Presidenza a tenere conto del dibattito che si svolge all'esterno del Parlamento a ripensare alla possibilità di abbinare tale proposta di legge a quelle oggi in esame, non ovviamente d'ufficio – la sua portata è infatti più ampia – ma come facoltà che spetta alla Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che la questione possa essere affrontata più appropriatamente in sede di Ufficio di Presidenza.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo su quanto affermato dall'onorevole Lo Moro sui diritti fondamentali dei minori, osserva come qualsiasi bambino li possiede. La questione è che la collega considera fondamentale il diritto alla cittadinanza. Ma si tratta di un diritto che non è stato violato, in quanto allo stato attuale non esiste. Si tratta di una previsione che, se la si vuole, va regolamentata nel nostro ordinamento ed è quello che si sta cercando di fare. Le posizioni sono

diverse, ma se ritrova un punto di equilibrio si può andare avanti, perché nessuno ha la volontà di negare un diritto fondamentale a qualcun altro.

Rispondendo all'onorevole Zaccaria, ricorda come sia stato deciso di concentrarsi sul tema della cittadinanza ai minori, che costituisce un parte del dibattito più ampio sulle modifiche alla normativa sulla cittadinanza, che la Commissione stava portando avanti da molto tempo.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) richiama quanto previsto dalla proposta di legge C. 2684, elaborata dal suo gruppo, e quanto emerso dal dibattito che si è finora svolto sul tema della cittadinanza. Ritiene che la questione che investe i minori assuma ormai tratti di necessità e di urgenza ed invita pertanto le relatrici a cercare di individuare una linea di possibile intesa riferita alle questioni cruciali.

Ricorda che il tema dell'acquisto della cittadinanza a seguito della nascita sul territorio italiano è stato affrontato con due sostanziali alternative, riferite al cosiddetto *ius soli* temperato. La prima ipotesi, prevede l'attribuzione della cittadinanza ai nati in Italia – che sono ormai pari a un numero rilevante, come evidenziato anche dai dati illustrati dalle relatrici – a condizione che la nascita sia avvenuta da coppie che sono stabilmente e regolarmente in Italia da un certo periodo di tempo, escludendo quindi le ipotesi di presenza occasionale nel territorio italiano ed i timori connessi alla possibilità che si venga solo a partorire in Italia.

Rileva come un altro elemento emerso sia quello della frequentazione del ciclo scolastico, più o meno esteso, e su questo è in corso una discussione.

Non vorrebbe comunque che la soluzione del tema in questione fosse « inquinata » da elementi politici e dall'intenzione di alcuni di non procedere su questa materia. Ritiene quindi opportuno prevedere quanto prima una verifica parlamentare, non essendo comunque pensabile che su temi come questi, pur essendo opportuna la ricerca della massima convergenza, si giunga ad una unanimità di consensi.

Ricorda inoltre come il Governo abbia finora avuto una posizione rispettosa dell'autonomia del Parlamento su questa materia, pur avendo più volte dimostrato un atteggiamento favorevole, come emerso in particolare dalle dichiarazioni del ministro Riccardi.

Ribadisce come un atteggiamento inconcludente sul tema in discussione rischia di dare un messaggio poco chiaro e negativo per il Paese.

Matteo BRAGANTINI (LNP), intervenendo in merito alla proposta di abbinamento del testo di iniziativa popolare, elaborata dal collega Zaccaria, fa presente come si tratti in realtà di 70 mila sottoscrizioni, che non sono pari neanche ad un comune di piccole-medie dimensioni, e che non consentiranno quindi, in quanto tali, di superare i rilievi che sono stati finora evidenziati sul tema in questione.

Ricorda di aver formulato al Governo una richiesta di dati numerici e su questa il sottosegretario Ruperto si è riservato di rispondere non appena possibile. Nel frattempo, intende ribadire come nessuno sia contrario al fatto che un minore nato in Italia, che ha qui compiuto un percorso scolastico, possa diventare cittadino italiano una volta raggiunta la maggiore età e previa valutazione della sua conoscenza della lingua, della cultura italiana e delle tradizioni locali. Evidenzia come sia invece una questione diversa quella di un minore nato in Italia al quale la legge italiana dovesse consentire di divenire cittadino italiano anche nei primi anni di vita: si chiede, in proposito, cosa accadrebbe qualora i genitori dovessero poi trasferirsi all'estero ed a quel punto il minore potrebbe anche non essere riammesso nel Paese di origine, per il rischio di un incremento delle spese sociali. Ne conseguirebbe probabilmente la necessità di una separazione dalla famiglia di origine, dovendo presumibilmente essere affidato a strutture sociali in Italia, e si domanda se questo è quello che realmente si vuole ottenere con la proposte di legge in titolo.

Ribadisce quindi l'opportunità di lasciare che al compimento del diciottesimo

anno di età si abbia la possibilità di valutare se acquistare la cittadinanza italiana o meno, con tutte le conseguenze che a questo sono connesse. Sottolinea come si tratti di questioni che possono apparire troppo specifiche e concrete, ma che potrebbero verificarsi con maggiore frequenza di quanto si possa pensare, ed è a suo avviso opportuno procedere ponendosi problemi seri e reali sui temi su cui il legislatore intende intervenire.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Saverio Ruperto.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 4716 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione inizia la discussione.



Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'Assemblea ha deliberato il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge C. 4716 Governo, approvato dalla 1° Commissione del Senato, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, di cui la Commissione avvia oggi la discussione in sede legislativa.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, anche a nome del collega Distaso, si richiama alla relazione illustrativa svolta nel corso dell'esame in sede referente sul disegno di legge in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che il rappresentante del Governo non intende intervenire in questa fase e nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, anche a nome del collega Distaso, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo del disegno di legge C. 4716, come risultante dall'esame in sede referente (*vedi allegato 2*).

La Commissione adotta come testo base per il seguito della discussione il testo del disegno di legge C. 4716 come risultante dall'esame in sede referente.

Donato BRUNO, *presidente*, concordando la Commissione, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle 15.45. Sospende quindi brevemente la seduta.

**La seduta sospesa alle 15.40 è ripresa alle 15.45.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli da 1 a 29.

Donato BRUNO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il disegno di legge C. 4716 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato, come modificato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

**La seduta termina alle 15.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 20 giugno 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.*

*Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.*

ALLEGATO 1

**Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati).**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

*Al comma 1. sostituire le parole: dal contesto in cui è avvenuto il fatto sussistono elementi per ritenere con le seguenti: per le circostanze in cui è avvenuto il fatto ritiene.*

**1. 1.** Villecco Calipari, Amici.

## ALLEGATO 2

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 4716 Governo, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato).**

**TESTO APPROVATO**

## ART. 1.

*(Rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni).*

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, di seguito denominata « Chiesa », sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

## ART. 2.

*(Libertà religiosa).*

1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La Chiesa ha piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

2. È garantita alla Chiesa, alle sue organizzazioni, associazioni e ai suoi fedeli la piena libertà di riunione e la libertà di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della Chiesa, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della Chiesa, non-

ché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza alcuna autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

4. È riconosciuta ai rappresentanti della Chiesa la libertà di distribuire gratuitamente nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della Chiesa, senza la necessità di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo.

5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

## ART. 3.

*(Autonomia della Chiesa).*

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Chiesa liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla

Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 4 e 5, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della Chiesa, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce, altresì, la libera comunicazione e collaborazione della Chiesa in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.

#### ART. 4.

*(Ministri di culto).*

1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della Chiesa le seguenti persone:

a) i presidenti di palo e i presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all'interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto;

b) i vescovi e i presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di più piccole dimensioni;

c) i presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attività e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio;

d) i presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità della Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.

3. Ai ministri di culto è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali.

4. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10 e 14, e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.

#### ART. 5.

*(Missionari e presidenti di missione).*

1. La Chiesa svolge attività missionaria in Italia. A tale fine si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e presidenti di missione, ai quali è assicurato il libero svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato.

2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessità delle anime, le attività di istruzione ed evangelizzazione.

3. I permessi di soggiorno ai presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione sono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e sono rinnovati per una volta in modo da coprire l'intera durata del periodo di missione, sempreché la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro *status*, rilasciata dall'autorità religiosa, la quale dovrà fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire.

4. La Chiesa provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la Chiesa medesima, anche ai

fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 6, 8 e 9, e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di missionario e di presidente di missione.

ART. 6.

*(Servizio militare).*

1. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta vistata dall'autorità ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militare durante il tempo in cui sono missionari in attività, per un periodo non superiore ai trenta mesi.

ART. 7.

*(Esercizio della libertà religiosa).*

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

ART. 8.

*(Assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e ad altri servizi assimilati).*

1. Gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche della Chiesa che si svolgono nelle

località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principi della Chiesa nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 possono ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle congregazioni di cui al comma 2, i ministri della Chiesa possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l'autorità competente mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della Chiesa, l'autorità competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della Chiesa sovrintenda e celebri le esequie.

5. I ministri di culto della Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.

ART. 9.

*(Assistenza spirituale ai ricoverati).*

1. I ministri di culto e i missionari della Chiesa possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla Chiesa o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo.

2. L'accesso dei ministri di culto e dei missionari di cui al comma 1 alle strutture di cui al medesimo comma per i fini ivi indicati è libero e senza limitazione d'orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla autorità religiosa preposta alla Chiesa più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

## ART. 10.

*(Assistenza spirituale ai detenuti).*

1. È assicurato il diritto da parte dei ministri di culto della Chiesa di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari.

2. A tale fine la Chiesa trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorità, allegando la certificazione di cui all'articolo 4. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti penitenziari a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

4. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l'autorità religiosa preposta alla Chiesa più vicina.

## ART. 11.

*(Oneri per l'assistenza spirituale).*

1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono a carico esclusivo della Chiesa.

## ART. 12.

*(Insegnamento religioso nelle scuole).*

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni or-

dine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalità che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della Chiesa il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, con modalità concordate dalla Chiesa con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della Chiesa.

## ART. 13.

*(Istituzione di scuole ed istituti di educazione).*

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parità possono usufruire,

in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.

ART. 14.

*(Matrimonio).*

1. Ferma restando l'autonomia della Chiesa in materia religiosa o di culto, la Chiesa riconosce allo Stato esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

2. La Repubblica riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della Chiesa, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della Chiesa spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi possono, altresì, rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune dove è av-

venuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità formale dell'atto e l'autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

ART. 15.

*(Tutela degli edifici di culto).*

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità della Chiesa.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare negli edifici di cui al comma 1 per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della Chiesa responsabile dell'edificio.

3. Lo Stato prende atto che le attività di culto della Chiesa possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della Chiesa.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla Chiesa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi e alle relative pertinenze si applicano l'articolo 17, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.

## ART. 16.

*(Tutela dei beni culturali).*

1. La Repubblica e la Chiesa collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della Chiesa.

## ART. 17.

*(Riconoscimento di enti ecclesiastici).*

1. Ferma restando la personalità giuridica dell' »Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni«, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzioni ed organismi costituiti nell'ambito della Chiesa, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza, su istanza del legale rappresentante dell'ente di cui si chiede il riconoscimento, controfirmata dal presidente dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica al carattere ecclesiastico e ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione ad essi fornita.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 22.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. Gli enti riconosciuti in base al presente articolo assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni civilmente riconosciuti.

## ART. 18.

*(Mutamenti degli enti ecclesiastici).*

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di esistenza di un ente eccle-

siastico della Chiesa civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'organo statutariamente competente della Chiesa determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, fatti salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie.

## ART. 19.

*(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).*

1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove già non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

## ART. 20.

*(Gestione degli enti ecclesiastici).*

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si svol-



gono sotto il controllo degli organi competenti della Chiesa, senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

## ART. 21.

*(Trasferimento di beni).*

1. I trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni da parte della « *Foreign Lands Corporation* », della « *Property Reserve Inc.* » (già « *Deseret Title Holding Corporation* »), della « *Deseret Management Corporation* » e della « *Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of latter day Saints* », tutte con sede a Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America, nonché della « *Kirche Jesu Christi Der Heiligen Der Letzen Tage in der Schweiz* », con sede a Zurigo, Svizzera, effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

## ART. 22.

*(Attività di religione o di culto).*

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

2. La Repubblica prende atto che, per la Chiesa, la cura delle necessità delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle

anime degli antenati. Tale attività è comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.

## ART. 23.

*(Regime tributario degli enti ecclesiastici).*

1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa, incluso l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, aventi fine di religione o di culto, così come le attività esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilità di norme più favorevoli.

2. Gli enti di cui al comma 1, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attività diverse da quelle di religione o di culto. In tale caso dette attività saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.

## ART. 24.

*(Deduzione agli effetti IRPEF).*

1. La Repubblica prende atto che la Chiesa si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attività di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

3. Le modalità relative alle deduzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può

procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Chiesa.

## ART. 25.

*(Cimiteri).*

1. I piani regolatori cimiteriali devono prevedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un'area adeguata del cimitero in conformità delle leggi vigenti.

2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità con i riti e la tradizione della Chiesa medesima.

3. Ai fini di cui al comma 2, fermi restando gli oneri di legge a carico della Chiesa, le concessioni di cui all'articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.

4. L'inumazione nei reparti della Chiesa ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia.

5. Nei cimiteri della Chiesa è assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della Chiesa.

## ART. 26.

*(Norme di attuazione).*

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa ed avviano, se richieste, opportune consultazioni.

## ART. 27.

*(Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti).*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge

24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa, nonché degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti della Chiesa, comunità ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

## ART. 28.

*(Ulteriori intese).*

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, prima del termine di cui al comma 1, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

## ART. 29.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 24 della presente legge, valutati in euro 35.000 per l'anno 2013 ed in euro 20.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 15.000 euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei

provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-06773 Bernardini: Sulle gravi condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Nuoro .	76
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	90
5-06774 Bernardini: Sulle reali condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Regina Coeli a Roma .....	77
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	92

#### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	77
Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota e C. 4616 Bernardini ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	77
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	82
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	88
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento presentato dal Relatore)</i> .....	94

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini.	
Audizione del professore emerito di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Torino, Mario Chiavario, e del professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Macerata, Claudia Cesari ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	89
AVVERTENZA .....	89

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### **5-06773 Bernardini: Sulle gravi condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Nuoro.**

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD) dopo aver rilevato che al momento non le rimane che

prendere atto della risposta del Governo circa le attuali condizioni di salute del signor Campailla, riservandosi di verificarle personalmente, si sofferma sulla questione generale della tutela della salute di detenuti considerati particolarmente pericolosi come quelli legati alla criminalità organizzata. A tale proposito fa presente che il signor Campailla era stato inserito nel circuito « A.S.1 », dedicato al contenimento dei detenuti e internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* e che quindi le preoccupazioni circa una sua vigilanza ridotta non sono fondate. Richiama quindi la sentenza della Corte di cassazione n. 46479/2011, del 14 dicembre 2011, dove è stato evidenziato, fra l'altro, come « il diritto alla salute del detenuto va tutelato anche al di sopra delle esigenze di sicurezza sicché, in presenza di gravi patologie, si impone la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari o comunque il ricovero in idonee strutture ».

**5-06774 Bernardini: Sulle reali condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Regina Coeli a Roma.**

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale emerge la divergenza di valutazione tra il dirigente U.O.C. dell'istituto di Regina Coeli e il tribunale di sorveglianza circa la compatibilità delle condizioni di salute di Luigi Lainà con il regime carcerario. Ora si è comunque in attesa che il tribunale di sorveglianza si pronunci all'esito degli accertamenti del collegio peritale nominato nel mese di maggio scorso.

Riferisce, inoltre, un fatto singolare verificatosi di recente. Sin dal 2006 le cartelle cliniche evidenziano che Luigi Lainà è affetto da varici esofagee, confermate nel tempo come patologia cronica di

rilievo. Tuttavia, dall'ultima gastroscopia risulterebbe che le varici siano miracolosamente scomparse. Il che significa che l'ultimo esame gastroscopico non è stato eseguito correttamente ovvero che i medici in precedenza hanno mentito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Variatione nella composizione della Commissione.**

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che, per il gruppo del Partito Democratico, entra a far parte della Commissione il deputato Dario Franceschini.

**Disposizioni in materia di misure cautelari personali.**

**C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota e C. 4616 Bernardini.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, osserva che oggi la Commissione affronta uno dei temi più complessi e delicati che attengono al rapporto tra individuo e autorità: la possibilità per lo Stato di limitare, fino ad azzerarla, la libertà personale di un soggetto prima che una sentenza definitiva ne abbia accertato la responsabilità in merito ad un determinato reato.

Si tratta evidentemente di una deroga ai principi costituzionali, dettata dall'esigenza di salvaguardare il corretto svolgi-

mento del procedimento penale e, dunque, impedire che, restando in libertà l'indagato, il trascorrere del tempo possa compromettere l'accertamento dei fatti e l'efficacia di una giusta sentenza.

La delicatezza del bilanciamento tra diritti fondamentali (libertà individuale, da un lato; esigenze di giustizia a tutela della collettività, dall'altro) impone scelte legislative equilibrate che tengano adeguatamente conto di tutti gli interessi in gioco.

La piena compatibilità delle misure cautelari detentive con i principi costituzionali ed, in particolare, con il principio di presunzione di innocenza, in assenza di una sentenza definitiva di condanna, è da tutti riconosciuta.

È noto che il codice di rito prevede in primo luogo che «nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza» e, quindi, che devono essere accertate in concreto delle esigenze previste specificamente, quali il pericolo che l'indagato commetta un altro reato, che possa inquinare le prove o che possa darsi alla fuga. Opportunamente il legislatore ha previsto che la custodia cautelare in carcere possa essere disposta solamente in merito a reati di una certa gravità, individuati in quelli puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Ed ancora, secondo la lettera dell'articolo 275, terzo comma, del codice di procedura penale, «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata». In sostanza, l'inadeguatezza di altre misure non deve essere valutata solamente dal giudice, ma anche dal legislatore che potrebbe considerare in astratto sempre ricorrente tale inadeguatezza salvo il caso in cui lo stesso soggetto sottoposto alla custodia cautelare provi il contrario.

Ciò è avvenuto in relazione a determinati reati inizialmente di criminalità organizzata e successivamente anche di violenza sessuale. Queste disposizioni legislative sono state oggetto di importanti sentenze sia della Corte di Cassazione che della Corte costituzionale, che in alcuni casi hanno suscitato anche forti polemiche tra giuristi,

nella società civile ed anche tra le forze politiche. Mi riferisco, in particolare, alle pronunce della Corte Costituzionale n. 450 del 24 ottobre 1995 e n. 265 del 21 luglio 2010 nonché alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4377 del 20 gennaio 2012.

Non ho intenzione di analizzare in questa sede le predette sentenze né di ripercorrere tutte le polemiche suscitate dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4377 in merito alla violenza di gruppo quanto piuttosto richiamare sia pure sinteticamente gli enunciati più importanti che emergono da tale giurisprudenza, ritenendo che possano essere di ausilio al delicato compito che ci stiamo accingendo ad affrontare: la riforma della disciplina delle misure cautelari detentive.

La Corte Costituzionale con ordinanza n. 450 del 24 ottobre 1995 ha affermato che la presunzione legislativa astratta di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria è giustificabile per i delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (nella sentenza si parla di manifesta non irragionevolezza dell'esercizio della discrezionalità legislativa) in considerazione del coefficiente di pericolosità connaturato a tali delitti in relazione alle condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturata. Si tratta della nota questione del principio del «doppio binario» fondato sul particolare allarme sociale suscitato dai reati di mafia.

Nel febbraio del 2009 il legislatore ha esteso la predetta presunzione di inadeguatezza delle misure diverse da quella detentiva in carcere ai reati di violenza sessuale. Non mi dilungo su tale intervento legislativo considerato che si tratta di disposizioni che hanno preso corpo proprio in questa Commissione con l'accordo unanime se non di tutti i deputati, sicuramente di tutti i gruppi.

La Corte Costituzionale con sentenza 21 luglio 2010, n. 265 (nello stesso alveo deve essere ricondotta la sentenza n. 231 del 2011) ha censurato tale scelta. A tale proposito ritengo opportuno abbinare, ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento,

questa sentenza alle proposte di legge in esame, vertendo sulla medesima materia.

A ciò si aggiunga l'ultima decisione della Consulta in materia, la sentenza n. 110 del 3 maggio 2012, secondo cui « È illegittimo l'articolo 275. c 3, secondo periodo del codice di procedura penale nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure ».

Tale sentenza è solo l'ultima puntata di una lunga serie di arresti della Corte Costituzionale secondo cui la sussistenza delle condizioni per l'applicazione di una misura restrittiva della libertà deve essere valutata sulla base della situazione concreta e alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piena « individualizzazione » della coercizione cautelare.

Occorre considerare, inoltre, che secondo le statistiche nelle carceri italiane i detenuti in attesa di giudizio sono oltre 28 mila, cioè il 42 per cento del totale.

Dopo questa breve ricostruzione introduttiva, intende entrare nel merito della discussione.

Compito del legislatore è quello di valutare la possibilità di interventi in grado di migliorare il sistema cautelare, tenendo presenti da una parte, le esigenze di libertà individuale, e dall'altra la finalità di neutralizzare fenomeni di pericolosità sociale in tempi ragionevoli.

Ogni scelta non potrà prescindere da un'analisi dell'applicazione, sinora fatta, di tale istituto e dei risultati prodotti, al netto dei costi e benefici.

A questo proposito richiama l'intervento del Primo Presidente della Corte di Cassazione, dottor Ernesto Lupo, in occasione

della inaugurazione dell'anno giudiziario in corso, quando ha dichiarato che: « Urgente attenzione va dedicata alle misure cautelari e pre-cautelari. L'elenco dei reati previsti per i quali è imposto o consentito l'arresto in flagranza, va radicalmente rivisto e ridotto. (...) È necessario che il legislatore assuma sul serio la natura di *extrema ratio* della custodia in carcere, ancora recentemente riaffermata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 231 del 2011), e la preveda soltanto in presenza di reati di particolare allarme sociale, e, soprattutto, la inibisca quando la condotta criminosa presa in considerazione sia risalente nel tempo e non accompagnata da manifestazioni concrete di attuale pericolosità sociale. » Un punto importante dell'intervento è anche quello in cui il Primo Presidente afferma che: « La questione chiama ovviamente in causa anche i giudici. Il difetto endemico del nostro sistema, a causa dell'eccessiva distanza temporale tra condanna ed esecuzione della pena, comporta sovente la spinta ad anticipare, in corso di processo o di indagini, il ricorso al carcere al fine di neutralizzare una pericolosità sociale, anche se soltanto ipotizzata, al fine di offrire una risposta illusoriamente rassicurante alla percezione collettiva di insicurezza sociale, che finisce così con il contagiare l'ambito giudiziario, determinando guasti sulla cultura del processo e delle garanzie. »

Le misure cautelari costituiscono, dunque, sacrificio necessario per assicurare lo svolgersi dei procedimenti penali e per evitare l'inefficacia delle pene che potrebbero essere irrogate dopo tempi irragionevoli, tanto da non essere in grado né di assolvere alla loro funzione deterrente né a quella rieducativa, col concreto rischio di inquinamento probatorio, di fuga del responsabile del reato e/o di reiterazione.

Tale sacrificio, però, potrebbe divenire inaccettabile per un Paese civile qualora si dovesse ricorrere all'utilizzo delle suddette misure oltre i loro presupposti, scavalcando i principi di proporzionalità e adeguatezza con motivazioni apparenti e mere formule di stile.

In assenza di soluzioni migliorative si correrebbe il rischio concreto che le mi-

sure cautelari vengano utilizzate come medicina in grado di curare i mali della giustizia penale: potrebbe prender piede l'indebita e pericolosa convinzione che l'inefficacia della pena (dovuta alle lungaggini dei processi) possa essere recuperata col mezzo della carcerazione preventiva. Ciò, però, lungi dal costituire un rimedio è, in realtà, concausa determinante e grave sintomo dell'indebolimento di tutto il sistema giurisdizionale, la peggiore patologia di un ordinamento liberaldemocratico.

Passa quindi ad illustrare le proposte di legge all'ordine del giorno.

Le tre proposte di legge in esame introducono modifiche alla disciplina sulle misure cautelari personali prevista dal codice di procedura penale. Le proposte di legge C. 255 e C. 4616 modificano inoltre il regime dei benefici penitenziari previsti dal relativo ordinamento (Legge n. 354 del 1975).

La proposta n. 255 Bernardini ed altri, che si compone di due articoli, dimezza i termini della custodia cautelare, rende automatica la detrazione dei giorni di pena per la liberazione anticipata, aumentando il numero dei giorni detratti per ogni semestre. L'articolo 1 modifica l'articolo 303 del codice di procedura penale, che detta i termini di durata massima della custodia cautelare, riducendoli della metà (sono dimezzati sia i termini di fase che quelli complessivi).

Il dimezzamento dei termini previsto dalla proposta di legge riguarda anche i termini complessivi previsti dal comma 4 dell'articolo 303. Quindi, la durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini: *a*) un anno (anziché due anni), quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; *b*) due anni (anziché quattro anni), quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera *a*); *c*) tre anni (anziché sei anni), quando si procede per un delitto per il

quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.

L'articolo 2 della proposta di legge interviene sulla disciplina della liberazione anticipata, modificando l'articolo 54 della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario. Secondo la modifica proposta al comma 1 dell'articolo 54, la detrazione per ogni semestre di detenzione – aumentata da 45 a 60 giorni – è concessa automaticamente al condannato indipendentemente dalla sua partecipazione all'opera rieducativa.

L'articolo 2 della proposta di legge aggiunge, tuttavia, allo stesso articolo 54 un comma *2-bis* che stabilisce che per ogni singolo semestre, il beneficio della riduzione di pena può essere negato in presenza di una relazione motivata del direttore del carcere che attesti, nel periodo di riferimento, la mancata partecipazione del detenuto alla rieducazione. La relativa decisione è assunta dal tribunale di sorveglianza con la presenza delle parti.

La proposta di legge n. 1846, presentata dagli onorevoli Cota e Lussana, estende le ipotesi di applicazione della custodia cautelare per alcuni gravi reati ed esclude i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario per chi, per tali reati, abbia già riportato una condanna definitiva.

L'articolo 1 della proposta riformula il terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale, relativo ai criteri di scelta delle misure cautelari.

Dalla nuova formulazione del terzo comma: è espunto il primo periodo ovvero il riferimento al ricorso della custodia cautelare come *extrema ratio*; è, inoltre, espunto il requisito della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati ivi indicati ed è, invece, introdotto come parametro per l'applicazione obbligatoria della misura la reiterazione, nei precedenti 5 anni, del reato della stessa specie per cui si procede, accertato da sentenza definitiva (salvo vi sia stata riabilitazione *ex* articolo 178 ss. c.p.); è ridotto, rispetto all'attuale comma 3, il catalogo dei reati in relazione ai quali è obbligatoria l'applicazione della custodia cautelare. Si segnala che rispetto alla vigente formulazione dell'articolo 275,



terzo comma, rimarrebbero pertanto esclusi dall'automatica applicazione della misura introdotta dal comma 3, i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis*, i reati associativi finalizzati al traffico di stupefacenti e al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, i delitti con finalità di terrorismo, la contraffazione di marchi e brevetti, l'introduzione nel Paese di prodotti con segni falsi, l'acquisto e alienazione di schiavi. Per tali reati verrebbe quindi meno anche la vigente disciplina più severa in ordine all'applicazione della custodia cautelare.

L'articolo 2 della proposta di legge aggiunge un comma all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975). Il comma 1 dell'articolo 4-*bis* esclude dall'applicazione dei benefici penitenziari (assegnazione al lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata) i detenuti condannati per reati di particolare gravità ove non collaborino con la giustizia. La disposizione introdotta dall'articolo 2 esclude, in ogni caso, il godimento dei benefici penitenziari per chi è stato in precedenza già condannato per i reati previsti dal nuovo terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale.

I tre articoli della proposta di legge n. 4616 Bernardini ed altri è stata presentata con lo scopo di limitare la discrezionalità nell'applicazione delle misure cautelari personali e in particolare della custodia cautelare in carcere, rafforzare le prescrizioni relative agli arresti domiciliari e innalzare la durata delle misure cautelari interdittive.

L'articolo 1 modifica l'articolo 274 del codice di procedura penale relativo alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari. Tali condizioni, individuate dall'articolo 274, sono il pericolo di inquinamento delle prove (comma 1, lett. a); il pericolo di fuga (comma 2, lett. b) e il pericolo di reiterazione dei reati (comma 3, lett. c). In particolare, il comma 1, lett. c) dell'articolo 274 prevede che le misure cautelari sono disposte quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta

alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Per limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione del rischio di reiterazione del reato, il comma 1, lett. c) dell'articolo 274 è modificato con l'aggiunta della previsione dell'obbligo dell'«attualità» del pericolo di commissione dei reati. Nella stessa disposizione è, poi, soppresso il secondo periodo che, come recita la relazione alla proposta di legge, è stato riformulato e ricollocato – per esigenze sistematiche – in un comma 3-*bis* aggiunto all'articolo 275 (relativo ai criteri di scelta delle misure cautelari). In base al nuovo comma 3-*bis*, ove l'esigenza cautelare concerne «esclusivamente» il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, la custodia cautelare in carcere è disposta soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e solo nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Accanto al parametro oggettivo, di natura edittale, ne è, quindi, introdotto un secondo, di natura soggettiva – sintomo di pericolosità sociale – che riduce la discrezionalità del giudice. La nuova disposizione fa comunque salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 275, sul ricorso alla custodia cautelare in carcere soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

La custodia in carcere è comunque disposta se non è possibile il ricorso agli arresti domiciliari per mancanza di un domicilio privato o nell'ipotesi aggiunta

dall'articolo 2 della proposta di legge cioè se l'indagato coabiti con la persona offesa.

L'articolo 2 introduce una doppia modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale relativo agli arresti domiciliari.

L'attuale articolo 284 stabilisce (comma 1) che con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.

Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono (comma 2).

Una prima modifica riguarda il comma 2, con un rafforzamento delle limitazioni cui è soggetto l'arrestato; diventa, infatti, regola generale il divieto di comunicazione con persone diverse da chi coabita con lui o da chi lo assiste, salvo che il giudice disponga diversamente in base a specifiche esigenze.

Come accennato in precedenza, è aggiunto un periodo al comma 5-*bis* dell'articolo 284 che prevede l'impossibilità di concessione degli arresti domiciliari se l'indagato o l'imputato coabiti con la persona offesa dal reato per cui si procede.

L'articolo 3 della proposta di legge, infine, modifica il termine di durata massima delle misure cautelari interdittive (sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali). L'attuale termine di due mesi (dall'inizio della loro esecuzione) è aumentato a sei mesi. Analogamente, si prevede che, in caso siano disposte per esigenze probatorie, le misure interdittive possano essere rinnovate dal giudice oltre sei mesi, anziché gli attuali due.

La finalità dell'intervento – secondo la relazione alla proposta di legge – deriva dalla necessità di affiancare alle misure custodiali un più efficace strumento cautelare, che la pratica ha rivelato di parti-

colare efficacia per evitare il pericolo di reiterazione di determinate tipologie di reato.

La Commissione, dunque, potrà passare ad esaminare queste proposte che, a suo avviso, necessitano di ulteriori integrazioni.

Sulla scorta di quanto ha già sostenuto in merito all'esigenza che temi delicati – come quello delle intercettazioni – vengano valutati da un collegio di giudici e non dal singolo magistrato, riterrebbe ragionevole estendere tale garanzia anche al tema oggi in questione.

Ed invero, è innegabile che la collegialità possa garantire senz'altro maggiore ponderazione da parte dei giudicanti.

Precisa di essere consapevole, tuttavia, che dal punto di vista pragmatico questa soluzione potrebbe non essere di agevole attuazione, essendo necessario disporre di un numero di magistrati superiore rispetto agli organici attuali.

La materia delle misure cautelari coinvolge diritti fondamentali e per tale ragione riterrebbe opportuno verificare, in ogni caso, la fattibilità di siffatta garanzia.

Si riserva, infine, di offrire ulteriori spunti, anche alla luce delle idee provenienti dall'avvocatura, da sempre sensibile all'argomento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.**

**C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), *relatore*, osserva come il provvedimento, in esame in seconda lettura, sia diretto a modificare la disciplina civilistica della filiazione naturale, con l'obiettivo di eliminare dall'ordinamento le residue distinzioni tra *status* di figlio legittimo e *status* di figlio naturale.

Ricordo con grande soddisfazione come il testo unificato della Commissione Giustizia sia stato approvato in prima lettura dall'Assemblea all'unanimità (con un solo astenuto) apportandovi solo alcune modifiche condivise sostanzialmente da tutti, a testimonianza del lavoro approfondito e condiviso, svolto da tutti i gruppi con l'appoggio del Governo di allora. Il Senato, a sua volta, all'unanimità ha apportato delle modifiche a questo testo, che ora si appresta ad illustrare.

In particolare, la proposta di legge consta di sei articoli: il primo disciplina le nuove disposizioni in materia di filiazione; il secondo prevede una delega al Governo per la modifica delle disposizioni vigenti al fine di eliminare ogni discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi; il terzo ridefinisce le competenze fra tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli dettando, inoltre, disposizioni a garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento; gli articoli 4 e 5 recano disposizioni transitorie e in materia di stato civile mentre l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ritiene opportuno comunque non limitarsi ad illustrare le sole modifiche apportate dal Senato, le quali, costituendo l'oggetto dell'esame, saranno evidenziate al fine di distinguerle dalle parti ove si è realizzata la « doppia conforme » tra Camera e Senato.

L'articolo 1 interviene, al comma 1, sulla disciplina della parentela modificando l'articolo 74 del codice civile, così da specificare che il vincolo sussiste tra le persone che discendono da un medesimo stipite, indipendentemente dal carattere legittimo o naturale della filiazione. La novella – che esclude la parentela nei casi di adozione di persone maggiori di età – è diretta a consentire la creazione di rapporti di parentela tra il figlio naturale e la famiglia del genitore.

Con le medesime finalità, il comma 4 dell'articolo 1 modifica l'articolo 258 del codice civile affermando che il riconoscimento non si limita a produrre effetti per

il genitore che l'ha effettuato, ma estende la propria efficacia anche sui parenti del genitore stesso.

Il comma 2 dell'articolo 1, poi, modifica l'articolo 250 del codice civile, abbassando da 16 a 14 anni il limite dell'età a partire dalla quale il riconoscimento del figlio naturale non produce effetto senza il suo assenso; analogamente, è portata da 16 a 14 anni l'età al di sotto della quale il riconoscimento non può avere effetto senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il comma 2, inoltre, detta una nuova formulazione del quarto comma dell'articolo 250 che reca una più compiuta disciplina processuale per i casi di rifiuto del consenso al riconoscimento da parte del genitore. In particolare, si prevedono termini certi per l'opposizione al riconoscimento (30 giorni); l'audizione del minore che abbia compiuto 12 anni (salvo eccezioni motivate dal grado di discernimento del minore); l'assunzione da parte del giudice di provvedimenti provvisori e urgenti per l'instaurazione della relazione parentale; l'adozione, con la sentenza definitiva, dei provvedimenti sull'affidamento ed il mantenimento del figlio naturale nonché sul cognome che debba assumere.

È inoltre modificato l'articolo 250, quinto comma, del codice civile: il vigente divieto di riconoscimento da parte dei genitori con meno di sedici anni di età è temperato dalla possibilità che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio

È stata introdotta al Senato una nuova disposizione (articolo 1, comma 3) che riformula l'articolo 251 del codice civile, ampliando la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi. La norma, ora rubricata « Autorizzazione al riconoscimento », elimina, per i genitori, il requisito della inconsapevolezza – al momento del concepimento – del legame parentale tra loro esistente nonché la necessità della dichiarazione di nullità del matrimonio da cui deriva l'affinità. Viene precisato che, se il riconoscimento riguarda un minore, l'autorizzazione compete al tribunale dei minorenni.

L'articolo 1, comma 4, della proposta di legge sostituisce il primo comma dell'articolo 258 del codice civile, stabilendo che il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso (attualmente si prevede che il riconoscimento non produca effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge).

Il Senato ha soppresso l'originario comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento, che modificava l'articolo 262 del codice civile, prevedendo che il figlio naturale potesse assumere il cognome del padre aggiungendolo (e non più sostituendolo) a quello della madre.

Tale soppressione è stata giustificata nel corso del dibattito al Senato con la « esigenza di evitare che, nel caso di coppie non coniugate, si determini una paradossale discriminazione fra i figli nati e riconosciuti in base alla legislazione vigente, che consente — come è noto — anche la sostituzione del cognome paterno a quello della madre, e i nati per il cui riconoscimento troverebbe applicazione la nuova disciplina che, nel testo della Camera, prevede la sola aggiunta del cognome paterno ».

Un'ulteriore modifica del Senato riguarda la riformulazione dell'articolo 276 del codice civile in materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale (articolo 1, comma 5). La disposizione regola il caso (ora non previsto) in cui, morto il genitore, siano venuti meno anche i suoi eredi, parimenti legittimati passivi rispetto alla domanda. In tale ipotesi, il figlio naturale può proporre l'azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Mentre il comma 6 dell'articolo 1 integra la rubrica del titolo IX del libro I del codice civile sulla potestà dei genitori con il richiamo ai diritti e doveri del figlio (di cui al nuovo articolo 315-*bis*), il successivo comma 7 detta una nuova formulazione dell'articolo 315 del codice civile (Stato giuridico della filiazione) che, sulla base

del principio ispiratore dell'intero provvedimento, prevede che « tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico ».

Collegata a tale modifica è la previsione di cui al comma 8, con l'introduzione dell'accennato articolo (315-*bis* c.c.) sui diritti e doveri del figlio.

Mentre il vigente articolo 315 prevede solo i doveri del figlio verso i genitori (rispettare i genitori e contribuire, finché convivente, al mantenimento della famiglia in relazione al proprio reddito e alle proprie capacità), l'articolo 315-*bis* stabilisce anche il diritto del figlio: di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti; di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto i 12 anni o anche in età inferiore, se capace di discernimento.

Il comma 9 introduce nel codice civile una nuova disposizione (articolo 448-*bis*) che sottrae i figli dall'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla potestà e permette loro di escluderlo, salvo eccezioni, dalla successione.

Con il comma 10 dell'articolo 1, conformemente alla finalità del provvedimento di introdurre un unico stato giuridico della filiazione, sono abrogate le disposizioni sulla legittimazione dei figli naturali, di cui alla sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile. Il comma 11, per le stesse finalità, prevede la sostituzione delle parole « figli legittimi » e « figli naturali », ovunque ricorrano nel codice civile, con la parola: « figli ».

L'articolo 2, sempre allo scopo di eliminare ogni discriminazione tra i figli, conferisce una delega al Governo per la modifica delle disposizioni in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità. Il termine di esercizio della delega è stabilito in 12 mesi dall'entrata in vigore dalla legge (comma 1).

I numerosi principi e criteri direttivi dettati dal comma 1 per l'esercizio della

delega (lettere da a) a p)) prevedono in primo luogo la sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai figli legittimi e ai figli naturali con i riferimenti ai figli; viene però fatto salvo l'uso delle denominazioni di figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, in relazione a disposizioni ad essi specificamente relative (lett. a). I numeri (da 1 a 8) della lettera b) recano una nuova articolazione e ridefinizione sistematica dei capi del titolo VII del libro primo, la cui rubrica è denominata « Dello stato di figlio »; la risistemazione ha anche finalità di coordinamento con l'abrogazione delle disposizioni sulla legittimazione. La lettera c) prevede la ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione, prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo. La lettera d) indica, fra i criteri di delega, l'estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e la ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità nel rispetto dei principi costituzionali. In riferimento a tale lettera è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato il richiamo alla « identità di legittimati attivi, di termini e di rito ». La lettera e) prevede la modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli naturali con l'adeguamento al principio dell'unificazione dello stato di filiazione delle disposizioni sull'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori, demandando al giudice la valutazione di compatibilità con i diritti della famiglia legittima; altro principio di delega concerne l'inammissibilità del riconoscimento in tutti i casi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato. Con la lettera f) si prevede l'abbassamento dell'età del figlio minore da 16 a 14 anni ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità (articolo 244 c.c.), dell'impugnazione del riconoscimento previa autorizzazione giudiziale e nomina di un curatore speciale (articolo 264 c.c.) e ai fini del consenso all'azione per la dichia-

razione di paternità o maternità esercitata dal genitore o dal tutore (articolo 274 c.c.). La lettera g) indica, fra i criteri direttivi, la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento solo al figlio e l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati.

Il Senato ha soppresso il criterio direttivo (lettera h, nel testo Camera) secondo il quale: l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ove manchino gli eredi del presunto genitore, potesse essere proponibile nei confronti dei loro eredi; la titolarità dell'azione è estesa agli ascendenti.

Mentre la nuova lettera h) prevede l'unificazione della disciplina sui diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati sia nel matrimonio che fuori del matrimonio, la lettera i) concerne la disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato. La successiva lettera l) prevede l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio dell'unificazione dello stato di figlio. Tale principio è stato integrato al Senato con la previsione, anche in relazione ai giudizi pendenti, di una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori nei confronti dei parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nel corso del riconoscimento con conseguente estensione delle relative azioni petitorie per il riconoscimento del diritto all'eredità. Il criterio di cui alla lettera m) riguarda il necessario coordinamento della disciplina del diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218/1995 al principio di unicità dello stato di figlio. La lettera n) concerne la specificazione della nozione di abbandono morale e materiale del figlio, con riguardo all'irrecuperabilità delle capacità genitoriali, fermo restando che le condizioni di indigenza non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia; la lettera o)

prevede la segnalazione ai comuni da parte dei tribunali dei minori delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedano interventi di sostegno nonché i controlli che lo stesso tribunale effettua sulle situazioni di disagio segnalate agli enti locali; l'ultimo criterio di delega riguarda il diritto dei nonni ovvero la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori (lettera p).

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che i decreti delegati possano modificare ed integrare la normativa di attuazione del codice civile e le disposizioni transitorie per assicurare il necessario coordinamento con gli indicati principi e criteri direttivi. Sugli schemi di decreto legislativo è previsto il parere delle Commissioni parlamentari, che si esprimono entro due mesi (comma 3). È altresì prevista la potestà del Governo di adottare, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, decreti integrativi o correttivi (comma 4).

Durante l'esame al Senato è stato integralmente riformulato il contenuto dell'articolo 3 del provvedimento che, nel testo approvato dalla Camera, introduceva un nuovo Capo I-*bis* nel titolo II del libro quarto del codice di rito civile, relativo al procedimento per l'affidamento dei figli di genitori non coniugati (articoli da 711-*bis* a 711-*quaterdecies*). Tale procedimento, di competenza del tribunale dei minorenni, era disciplinato con riguardo alla forma della domanda, alla comparizione personale delle parti, al tentativo di conciliazione, ai poteri del giudice, alla possibilità di emettere provvedimenti temporanei e alla fase decisoria, alle garanzie, nonché alle impugnazioni e alla modificabilità dei provvedimenti adottati.

Il nuovo articolo 3 detta una nuova formulazione dell'articolo 38 delle Disposizioni di attuazione del codice civile. In particolare, elimina dal testo dell'articolo 38 il riferimento all'articolo 317-*bis* del codice civile, così sottraendo al tribunale per i minorenni (ed attribuendola al tribunale ordinario) la competenza sulle con-

troverse relative all'esercizio della potestà e all'affidamento anche dei figli naturali.

Inoltre, attraverso la soppressione nello stesso articolo 38 dei relativi riferimenti normativi, riconosce al tribunale ordinario, anziché al tribunale dei minorenni, la competenza nelle seguenti materie: disciplina dell'amministrazione del fondo patrimoniale (articolo 171); costituzione dell'usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole (articolo 191, secondo comma); riconoscimento dei figli naturali (articolo 250); affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima (articolo 252); assunzione del cognome del minore (articolo 262); autorizzazione all'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (articolo 264); decisioni nell'interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori (articolo 316), esercizio della potestà dei genitori (articolo 317-*bis*); dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (articolo 269, primo comma). Con riferimento poi all'adozione da parte del giudice di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per i figli (articolo 333), viene confermata la competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso un procedimento di separazione o divorzio o in materia di esercizio della potestà genitoriale, nel qual caso la competenza è attribuita al giudice ordinario.

Oltre all'adozione del rito camerale nei procedimenti di affidamento e mantenimento dei minori, si prevede che i provvedimenti emessi dal tribunale competente in camera di consiglio siano provvisoriamente esecutivi. È confermata, poi, la competenza della sezione di corte d'appello per i minorenni sul reclamo sulle decisioni del tribunale dei minorenni.

Il comma 2 dell'articolo 3 detta infine disposizioni in materia di adempimenti in materia di alimenti e mantenimento dei figli. In particolare si prevedono obblighi di prestazione di garanzie personali o reali nonché il possibile sequestro dei beni del genitore obbligato. I provvedimenti giudiziari, ove definitivi, permettono l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

Il Senato ha modificato l'articolo 4, relativo alle disposizioni transitorie.

La modifica ha natura di coordinamento: ai processi sull'affidamento e mantenimento dei figli, in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, si applica la disciplina sul procedimento camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. nonché quella in materia di garanzie sull'adempimento degli obblighi alimentari e di mantenimento di cui all'articolo 3, comma 2, della proposta di legge.

Nessuna modifica è stata, infine, apportata agli articoli 5 e 6 del provvedimento in esame.

L'articolo 5, al comma 1, demanda ad un regolamento governativo le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 396 del 2000, mentre al comma 2 si prevede una modifica dell'articolo 35 dello stesso regolamento, relativo al nome imposto al bambino.

L'articolo 6 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Sottolinea quindi come il provvedimento in esame sia particolarmente rilevante e delicato e come lo stesso, indipendentemente dalle modifiche apportate dal Senato al testo licenziato dalla Camera, si ispiri comunque al principio, da tutti condiviso, secondo il quale tutti i figli devono avere lo stesso stato giuridico, sia sotto il profilo del diritto sostanziale che sotto il profilo del diritto processuale. Si sofferma, in particolare, sulle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 251 del codice civile, evidenziando come la nuova disposizione sia estremamente importante e di grande civiltà, atteso che finalmente si consentirebbe di riconoscere anche i figli incestuosi. Rivolge quindi un appello alla Commissione, invitando i colleghi a dirimere ogni eventuale divergenza sulla opportunità o meno di consentire il riconoscimento anche di questi figli e a tenere conto del fatto che si tratta di una norma introdotta esclusivamente per tutelare i figli, indipendentemente dai genitori. Più in generale rivolge un appello alla Commissione affinché si superi al suo interno ogni eventuale

perplessità sul complesso delle modifiche apportate dal Senato, esprimendo il timore che, ove fossero apportate ulteriori modifiche dalla Camera, non vi sarebbe il tempo per trasformare questo provvedimento in legge, una legge di civiltà che nobiliterebbe il Parlamento intero ed ogni suo componente.

Cinzia CAPANO (PD) dichiara di comprendere e condividere spirito dell'appello rivolto dalla relatrice. Ritiene in particolare che si possa condividere la modifica dell'articolo 251 del codice civile e che su altre modifiche apportate dal Senato si possa soprassedere, pur non condividendole. Tuttavia, considera inaccettabili le modifiche apportate all'articolo 3, che introducono delle discriminazioni molto forti sul piano processuale, in contrasto con lo spirito del provvedimento che è quello di attribuire a tutti i figli lo stesso stato giuridico. Alla Camera si era previsto un procedimento per l'affidamento dei figli di genitori non coniugati di competenza del tribunale dei minorenni, dettagliatamente disciplinato e con possibilità emettere provvedimenti temporanei. Nel nuovo articolo 3 si attribuisce ogni competenza al tribunale ordinario, si sopprimono tutte le disposizioni procedurali e si prevede il solo richiamo agli articoli 737 e seguenti del codice di rito. In questo modo, tra l'altro, il figlio di persone sposate potrà usufruire di un rito completo con applicazione, in particolare, dei provvedimenti di cui all'articolo 155 del codice civile, mentre il figlio di persone non sposate dovrà accontentarsi di un rito camerale dai contorni indefiniti. Ricorda, inoltre, che è in corso un complesso procedimento per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e come sia possibile che nei tribunali più piccoli a breve non vi sarà più una sezione specializzata nel diritto di famiglia.

Ritiene che una possibile soluzione sarebbe quella di sopprimere o eventualmente chiedere lo stralcio delle disposizioni processuali e approvare velocemente, in sede legislativa, le disposizioni sostanziali del provvedimento, al fine di lasciare al Senato il tempo necessario per la definitiva

approvazione di queste ultime. Osserva come, d'altra parte, presso il Senato siano in corso di esame dei provvedimenti sul tribunale della famiglia e come in quel contesto potrebbero essere affrontate anche le norme processuali in questione.

Federico PALOMBA (IdV) condivide pienamente l'intervento dell'onorevole Capano, dichiarando la propria ferma contrarietà alla normativa processuale introdotta dal Senato, che deve essere soppressa, e ribadendo il ruolo centrale che deve essere riconosciuto al tribunale dei minorenni. Esprime inoltre la propria contrarietà alla avvenuta soppressione dell'originario comma 4 dell'articolo 1, in materia di cognome dei figli naturali.

Angela NAPOLI (FLpTP) esprime perplessità sulle modifiche apportate dal Senato all'articolo 251 del codice civile, in materia di riconoscimento dei figli incestuosi, perché ha il dubbio che una simile disposizione, sia pura animata dalla volontà di salvaguardare i figli, possa invece finire per legittimare indirettamente l'incesto. Ritiene che le modifiche introdotte in materia processuale trascurino e mortifichino la specificità del tribunale dei minori. Non condivide la soppressione dell'originario articolo 1, comma 4, che nella formulazione della Camera prevedeva che il figlio naturale potesse assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre.

Anna Paola CONCIA (PD) dichiara di condividere gli interventi della relatrice e della collega Capano, mentre manifesta stupore per l'intervento dell'onorevole Angela Napoli sul riconoscimento dei figli incestuosi, trattandosi di bambini che devono essere tutelati come tutti gli altri. Non condivide la soppressione dell'originario comma 4 dell'articolo 1, che stabiliva anch'esso un importante principio di civiltà. Ricorda quindi come esistano in Italia circa centomila figli con un unico genitore naturale che, in caso di morte dell'unico genitore, sono affidati ai servizi sociali e come su questo tema abbia presentato una proposta di legge, atteso che anche questi figli necessitano di una adeguata tutela.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.**

**C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 19 giugno 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 18.100 (*vedi allegato 3*). Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Duilio 1.1; esprime parere favorevole sull'emendamento Cilluffo 1.3; raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1.4 e 1.5; invita al ritiro degli emendamenti Duilio 2.1 e 2.2; invita al ritiro dell'emendamento Cilluffo 2.3, riservandosi di valutare la possibilità di eventuali riformulazioni della proposta emendativa; esprime parere contrario sugli emendamenti Duilio 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7; esprime parere favorevole sull'emendamento Cassinelli 2.8, ove riformulato, e parere favorevole sull'emendamento Baccini 2.9; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Paniz 3.1, Vitali 3.2, Bernardini 3.3 e Follegot 3.4; parere favorevole sugli emendamenti Cassinelli 3.5 e D'Ippolito Vitale 4.1; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.2; esprime parere favorevole sull'emendamento Cilluffo 4.3; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.1; esprime parere favorevole sull'emendamento D'Ippolito Vitale 5.2; invita al ritiro dell'emendamento Bernardini 5.3; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.1; esprime parere favorevole sull'emendamento D'Ippolito Vitale 6.2, ove riformulato, e sugli emen-



damenti D'Ippolito Vitale 6.3, Cilluffo 7.1 e 7.2; invita al ritiro degli emendamenti D'Ippolito Vitale 7.3 e Paniz 7.5; esprime parere favorevole sugli emendamenti Cilluffo 8.1 e Duilio 8.2; invita al ritiro dell'emendamento Vitali 9.1; esprime parere favorevole sugli emendamenti D'Ippolito Vitale 9.2 e 9.3; esprime parere contrario sull'emendamento D'Ippolito Vitale 9.4; parere favorevole sugli emendamenti D'Ippolito Vitale 9.5 e Bernardini 9.6; invita al ritiro dell'emendamento D'Ippolito Vitale 9.7; esprime parere favorevole sull'emendamento Vitali 9.8; invita al ritiro dell'emendamento Cilluffo 9.9; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cavallaro 9.10 e Lussana 9.11; invita al ritiro degli emendamenti Cassinelli 9.12, D'Ippolito Vitale 9.13 e Cilluffo 9.14; esprime parere contrario sull'emendamento Baccini 9.15; invita al ritiro degli emendamenti Cilluffo 9.16, D'Ippolito Vitale 9.17 e 9.18; esprime parere favorevole sull'emendamento D'Ippolito Vitale 9.19 e sull'emendamento Cassinelli 9.20, ove riformulato; parere favorevole sull'emendamento D'Ippolito Vitale 9.21 e sull'emendamento Bernardini 9.22, ove riformulato; invita al ritiro dell'emendamento Vitali 9.23; esprime parere favorevole sugli emendamenti Samperi 9.24 e D'Ippolito Vitale 10.1; parere contrario sull'emendamento D'Ippolito Vitale 10.2; parere favorevole sull'emendamento Cassinelli 10.3, ove riformulato; parere contrario sull'emendamento D'Ippolito Vitale 11.1.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che la Commissione deve ora svolgere delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito al disegno di legge C. 5019 Governo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale il relatore potrà completare l'espressione dei pareri.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini.**

**Audizione del professore emerito di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Torino, Mario Chiavario, e del professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Macerata, Claudia Cesari.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mario CHIAVARIO, *professore emerito di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Torino*, e Claudia CESARI, *professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Macerata*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-06773 Bernardini: Sulle gravi condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Nuoro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti richiedono notizie dettagliate in relazione a Biagio Campailla, detenuto presso la Casa Circondariale di Nuoro, segnalando che per le sue gravi condizioni di salute non risulta adeguatamente assistito nel luogo di detenzione.

Gli interroganti, riferiscono in particolare di avere appreso che sulle condizioni di salute del Campailla erano state formulate diagnosi tutt'altro che rassicuranti, sicché interrogano il Ministro sulle iniziative intraprese o da intraprendere per assicurare le condizioni per le opportune cure e riabilitazione del citato detenuto.

Chiedono altresì notizie circa una istanza, presentata dal Campailla di trasferimento in Belgio per la espiazione della pena.

Biagio Campailla, tratto in arresto in data 13 dicembre 2003 a seguito di estradizione dal Belgio ed attualmente assegnato presso la Casa Circondariale di Nuoro, risulta condannato all'ergastolo per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, concorso in duplice omicidio, concorso in violazione legge armi e agevolazione dell'attività mafiosa.

Il detenuto in argomento è stato sottoposto al regime speciale *ex* articolo 41-bis 2° comma dell'O.P. fino al 28 settembre 2010, data in cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inefficace il decreto ministeriale. A seguito di tale determinazione, il recluso è stato trasferito dalla Casa Circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso (dove, all'epoca era ristretto) alla Casa Circon-

dariale di Nuoro per inserimento al circuito c.d. « A.S.I » (ex E.I.V. Elevato Indice di Vigilanza).

Tanto premesso e venendo alle attuali condizioni di salute del Campailla, si precisa che il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria ha riferito che dalla disamina della relazione sanitaria datata 24 aprile 2012 acquisita dall'istituto nuorese, si evince che il detenuto, allo stato, presenta discrete condizioni generali di salute.

Invero, in data 18 gennaio 2012 il predetto ha eseguito una visita neurochirurgica presso l'ospedale civile di Nuoro con diagnosi di « ipoastenia arto superiore sx cervicalgia cronica... consiglio valutazione presso Centro di Neuro-chirurgia di Rovigo ». In data 13 marzo 2012 il detenuto è stato, quindi, sottoposto a visita neurochirurgica presso la struttura di Rovigo con il seguente esito « si ritiene infondato il sospetto diagnostico di sindrome dell'egresso toracico... si esclude pertanto l'indicazione chirurgica alla scalenectomia. Si ritiene invece adeguato rivalutare il paziente per i problemi alla colonna e si considera utile ripetizione sia della RMN cervicale che lombare oltre a uno studio neurofisiologico EMG con potenziali evocati. Andrà quindi rivalutato sulla base dei risultati degli esami richiesti ».

Attualmente come certificato dal sanitario della Casa Circondariale di Nuoro, il Campailla è in attesa di eseguire gli esami suddetti per le successive e più opportune determinazioni. Il medesimo sanitario ha altresì certificato che il detenuto non è mai stato diabetico insulino dipendente.

Circa la possibilità di assegnare il recluso in argomento presso altra sede penitenziaria, al fine di agevolare lo svolgimento dei colloqui con i familiari residenti in Belgio, si rappresenta che, allo stato, l'istanza non può essere accolta per motivi di opportunità penitenziaria. Il Campailla è congiunto dell'ex collaboratore di giustizia Di Salvo Giuseppe, e nel corso della sua detenzione è stato ristretto anche presso le sezioni appositamente istituite per la tutela della incolumità fisica di soggetti familiari o congiunti di collaboratori di giustizia. Inoltre, agli atti del fascicolo personale del detenuto, in possesso del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, risulta una nota della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania con la quale viene segnalata l'inopportu-

nità che il Campailla abbia contatti con altri detenuti di provenienza siracusana e lentinese.

Con riferimento infine, alla istanza presentata dal Campailla di trasferimento in Belgio per la espiazione della pena, dagli atti in possesso del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, risulta che il detenuto in questione ha fatto pervenire due richieste in tal senso.

La prima richiesta di trasferimento è stata inviata al Ministero della giustizia belga in data 8 ottobre 2009 e, l'Autorità belga con nota del 19 agosto 2010, ha comunicato il rigetto dell'istanza stessa. La seconda istanza è stata trasmessa al medesimo Ministero il 15 novembre 2011 e, con nota del 30 novembre 2011, è stato confermato il rifiuto già espresso in precedenza.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06774 Bernardini: Sulle reali condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Regina Coeli a Roma.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti richiedono notizie dettagliate in relazione a Luigi Lainà, detenuto presso la Casa Circondariale di Regina Coeli, segnalando che le sue attuali e gravi condizioni di salute sono incompatibili con il regime carcerario. Si rappresenta in particolare che il difensore del predetto detenuto, in una articolata istanza, ha documentato le gravi patologie invalidanti e non guaribili, che affliggono il Lainà, richiedendo al giudice la sostituzione della custodia carceraria con altra misura idonea a garantire adeguate cure e trattamenti sanitari più efficaci e personalizzati.

Segnalano gli interroganti che gli elementi offerti dalla difesa a sostegno della predetta istanza, non sono stati adeguatamente considerati dai giudici i quali hanno viceversa valorizzato le relazioni negative trasmesse dalla Polizia Penitenziaria.

Il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria ha trasmesso la relazione sanitaria datata 17 aprile 2012 del Dirigente U.O.C. dell'Istituto romano di Regina Coeli, afferente il quadro clinico del detenuto Luigi Lainà. Dalla predetta relazione si rileva che in data 19 gennaio 2012 il paziente, proveniente dalla Casa Circondariale di Rebibbia si presentava in condizioni generali mediocri, seppur con diagnosticate plurime patologie tra cui coleccitosi, varici esofagee, varici arti inferiori, marcata tensione ed instabilità emotiva, deflessione dell'umore con grave disadattamento ambientale, enfisema polmonare in paziente con abitudine tabagica, calo ponderale da astensione volontaria del vitto dal 20 giugno 2011. Il suo peso

corporeo all'ingresso era di 45 kg e la sua altezza di 163 cm. Il detenuto deambulava negli spostamenti con l'ausilio di sedia a rotelle per esiti di politramautismo da incidente stradale con residua ipotrofia muscolare degli arti inferiori.

In data 6 marzo 2012 il Laganà riferiva ingestione di lamette; presentava condizioni generali buone, esame obiettivo negativo per fatti acuti in atto. Il 7 marzo 2012 presentava malore con bradicardia, astenia, dispnea, per cui veniva ricoverato d'urgenza tramite il 118. Durante il ricovero veniva rimosso endoscopicamente un corpo metallico dallo stomaco. In seguito il paziente, in presenza del personale di polizia penitenziaria, si rifiutava di firmare il ricovero utile per effettuare ulteriori accertamenti. Nell'occasione lo psichiatra ne confermava lo stato di lucidità per cui non si richiedeva ricovero presso SPDC.

In data 26 marzo 2012 il Lainà rifiutava ancora, di sottoporsi a TC epatica che sarebbe stata dirimente circa un ipotetico « angioma » segnalato in un precedente ricovero.

Nonostante il monitoraggio clinico sia impedito dall'atteggiamento ostativo del Lainà (in astensione dalla terapia dal 24 gennaio 2012 per motivi di giustizia), nella relazione si segnala che le sue condizioni cliniche sono stazionarie sia pure in lento, progressivo, peggioramento. A tal proposito si evidenzia che la prolungata astensione dal vitto, oltre a peggiorare la funzionalità epatica, incide notevolmente sul precario equilibrio psichiatrico, innescando un circolo vizioso che sta provo-

cando una condizione di anoressia difficilmente controllabile in ambiente carcerario.

Alla data del 17 aprile 2012 il peso del Lainà era di 44 Kg., alla stessa data, poiché il detenuto aveva rifiutato il ricovero propostogli presso l'ospedale Belcolle (Viterbo) e presso l'ospedale S. Pertini di Roma, richiesto per la sua condizione di deperimento organico, era stata inoltrata richiesta anche ad altre strutture territoriali.

La relazione sanitaria conclude riferendo che le condizioni cliniche del Lainà, insieme al suo atteggiamento ostativo, rendono il paziente poco gestibile in ambiente carcerario, e se saranno necessari si attiveranno i presidi territoriali esterni.

Ancora, con riferimento alle patologie sofferte dal Lainà, ed alla compatibilità del suo stato di salute con la detenzione, sono stati interpellati il Tribunale sezione Gip e l'Ufficio di sorveglianza di Roma.

Il Tribunale di Roma, con la nota n. 590/12 del 28 maggio 2012, ha tra-

smesso gli atti relativi alle istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare depositate nell'interesse del detenuto in argomento. Il rigetto delle predette istanze è argomentato dagli esiti di una relazione di consulenza tecnica medico-legale, datata 15 settembre 2011, che conclude per la compatibilità delle condizioni di salute del Lainà con il regime carcerario.

L'ufficio di sorveglianza di Roma, con nota dell'11 giugno 2012, ha riferito che nel corso dell'udienza del 18 maggio 2012 è stato conferito incarico ad un collegio peritale composto da un medico internista, da un infettivologo e da uno psichiatra, al fine di accertare le effettive ed attuali condizioni di salute del Lainà.

Il collegio peritale ha chiesto un termine di 45 giorni per l'espletamento delle operazioni peritali, che hanno avuto inizio in data 21 maggio 2012 presso la Casa Circondariale Regina Coeli di Roma.

ALLEGATO 3

**Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.  
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608  
Torrise, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.**

**EMENDAMENTO**

ART. 18.

*Al comma 1, capoverso « ART. 63 », sopprimere il sesto comma.*

**18.100.** Il Relatore.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	95
COMITATO DEI NOVE:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058-A .....	95
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737-A .....	95

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 20 giugno 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14 alle 14.05.

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 20 giugno 2012.*

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla  
corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.  
C. 5058-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle  
14.05 alle 14.15.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla  
corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.  
C. 3737-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle  
14.15 alle 14.20.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07114 Ruggia: Sull'eventuale esistenza di immagini registrate nella zona circostante il 6° reggimento lancieri d'Aosta utili alle indagini sulla scomparsa di Marcello Volpe .....	96
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	101
5-07115 Di Stanislao: Sulle iniziative del Governo in ordine alle procedure di dismissione delle caserme conseguenti alla sospensione delle gare .....	97
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	102
5-07116 Porfidia: Sull'eventuale dotazione di armamenti per i droni Reaper della flotta italiana e sui costi stimati dell'operazione .....	97
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	103

#### RISOLUZIONI:

7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.	
7-00845 Ruggia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	98
<i>ALLEGATO 4 (Nuovo testo)</i> .....	104

#### SEDE REFERENTE:

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	99
---	----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Milone.*

#### La seduta comincia alle 14.

**5-07114 Ruggia: Sull'eventuale esistenza di immagini registrate nella zona circostante il 6° reggimento lancieri d'Aosta utili alle indagini sulla scomparsa di Marcello Volpe.**

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Alessandra SIRAGUSA (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo precisando che il quesito intende pervenire anche a una richiesta di accesso delle immagini eventualmente esistenti registrate nella zona circostante la caserma Cascino ove si trova un presidio del 6° reggimento lancieri di Aosta.



Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, esprimendo rammarico poiché non sarà possibile usufruire di alcun ausilio alle indagini in corso volte a fare chiarezza sulle cause della scomparsa del giovane Marcello Volpe.

**5-07115 Di Stanislao: Sulle iniziative del Governo in ordine alle procedure di dismissione delle caserme conseguenti alla sospensione delle gare.**

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Augusto DI STANISLAO (IdV) rileva come la risposta costituisca una fotografia della situazione concernente la valorizzazione e la dismissione degli immobili militari, che però assume contorni sempre più sbiaditi, essendo una vicenda che si trascina ormai da oltre vent'anni.

In tale ambito occorrerebbe attivare idonee procedure che dovrebbero permettere di salvaguardare il patrimonio pubblico. Gli immobili da dismettere, ritenuti ancora in grado di dispiegare una loro pubblica funzione, dovrebbero essere consegnati a enti pubblici in grado di valorizzarli attraverso finalità sociali e istituzionali, mentre quelli non ricadenti in tale tipologia dovrebbero semplicemente essere messi a gara per incrementare le risorse pubbliche e per consentirne l'utilizzo ai soggetti privati in grado di utilizzarli in modo efficiente nello svolgimento di attività economiche.

Ritiene che, a fronte di una problematica così seria e rilevante, il Governo si sia limitato a farsi scudo di regole procedurali obsolete ed inefficienti, che il precedente Governo non aveva saputo o voluto rendere più efficaci. Per tale ragione preannuncia altre iniziative parlamentari da parte del suo gruppo.

**5-07116 Porfidia: Sull'eventuale dotazione di armamenti per i droni Reaper della flotta italiana e sui costi stimati dell'operazione.**

Americo PORFIDIA (Misto), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Americo PORFIDIA (Misto) ritiene che il rappresentante del Governo abbia dato una risposta ambigua e non puntuale con riguardo, soprattutto, ai costi delle operazioni per dotare di armamento i 6 droni *Reaper* in dotazione alle Forze armate italiane.

Inoltre, poiché a giustificazione di tale decisione sono state addotte motivazioni derivanti dalle esigenze delle operazioni svolte nei principali teatri operativi, quali l'Afghanistan, evidenzia come la risposta risulti contraddittoria. Infatti, il nostro Paese ha già stabilito di ritirarsi dal teatro afgano nel 2014, mentre tali armamenti non saranno disponibili prima di due anni.

Ritiene che, in presenza di una situazione economica e finanziaria così delicata come quella attuale, il Governo dovrebbe svolgere un'opportuna riflessione su tali operazioni anche in considerazione del fatto che importanti investimenti in armamenti, cita ad esempio il programma del JSF, sono stati oggetto di una rimodulazione significativa.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Milone.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-00833 Bosi:** **Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.**

**7-00845 Ruggia:** **Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinviato).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 29 maggio 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, in relazione agli atti di indirizzo in titolo, il Governo aveva proposto alcune riformulazioni, che i proponenti si erano riservati di valutare.

Avverto che l'onorevole Bosi, come preannunciato nella seduta del 29 maggio scorso, ha presentato un nuovo testo del suo atto di indirizzo (*vedi allegato 4*).

Francesco BOSI (UdCpTP) sottolinea che la nuova formulazione della sua risoluzione tende a recepire in massima parte le proposte di riformulazione avanzate dal rappresentante del Governo.

Ritiene che, tuttavia, resti decisiva la questione concernente le modalità di finanziamento dell'Istituto, che allo stato non gode dei benefici in termini di risorse legate all'espletamento di attività che pure si presentano come remunerative. Occorre invece valutare la possibilità di strutturare l'Istituto in modo tale da poter disporre direttamente dei proventi delle sue attività, così da utilizzare risorse non provenienti in modo esclusivo dal bilancio della Difesa.

Ciò consentirebbe di rendere produttivo un servizio particolarmente qualificato, quale quello che l'organo riesce a

realizzare ancora adesso, pur in una situazione di obiettiva difficoltà, anche legata all'afflusso di personale proveniente da altre strutture militari del territorio che sono state progressivamente ridimensionate.

Invita quindi la Commissione a compiere ogni sforzo per addivenire ad una posizione comune in ordine alla definizione di impegni circa il rilancio dell'Istituto geografico militare che, a suo avviso, passa principalmente attraverso una nuova configurazione giuridica dell'ente.

Antonio RUGGHIA (PD) si associa all'invito dell'onorevole Bosi circa la definizione di un testo unitario delle risoluzioni all'esame delle Commissioni. Entrambe partono dalla comune preoccupazione di salvaguardare la peculiare attività e gli standard occupazionali dell'ente a fronte della progressiva ed inesorabile riduzione dei finanziamenti.

Evidenzia che la risoluzione a sua prima firma recava uno specifico impegno a garantire una crescita delle risorse, e che su tale punto il rappresentante del Governo ha proposto una riformulazione volta a prevedere, invece la « razionalizzazione » delle risorse medesime, termine che si presta ad interpretazioni di segno diverso. Inoltre, auspica che si possa addivenire ad una comune consapevolezza della necessità di implementare, accanto alla istituzionale funzione di carattere militare, anche l'attività civile dell'ente.

Si riserva di verificare infine se, come pure sostenuto dall'onorevole Bosi, vi sia l'effettiva necessità di una trasformazione della natura giuridica dell'Istituto, essendo decisamente contrario ad ogni soluzione che comporti un aumento di inutili organismi di gestione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che una delegazione della Commissione Difesa ha avuto occasione di visitare, nel mese di marzo 2009, l'Istituto Geografico Militare e ha avuto così modo di apprezzare l'elevata specializzazione del personale e l'elevata qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

Già in quell'occasione è stata segnalata la necessità che gli introiti derivanti dall'attività dell'Istituto potessero affluire direttamente all'Istituto e che fossero promosse attività di autofinanziamento. Inoltre, era stato evidenziato come la riduzione delle risorse avesse limitato le possibilità di manutenzione e ammodernamento tecnologico.

Reputa pertanto necessaria un'azione della Commissione il più possibile unitaria che, nell'individuare il modello organizzativo ritenuto più idoneo, consenta di salvaguardare il peculiare patrimonio di competenze dell'Istituto. Vi è infatti piena consapevolezza delle potenzialità economiche, in parte inespresse e che invece occorre rilanciare, legate ai servizi resi dall'Ente, anche per evitare che per i medesimi servizi si debba poi ricorrere a soggetti privati che produrrebbero verosimilmente servizi meno affidabili e a costi superiori.

Il sottosegretario Filippo MILONE nel dichiarare una posizione tendenzialmente favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione dell'onorevole Bosi, si riserva di esprimersi sui preannunciati nuovi atti di indirizzo vertenti sul medesimo tema.

Luciano ROSSI (Pdl) dichiara a nome del suo gruppo l'intendimento di cooperare per la definizione di un testo unitario delle risoluzioni.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ricorda che la citata visita all'Istituto a Firenze aveva permesso di verificare la qualità del personale e dei servizi e si era assunto l'impegno di sostenerne l'attività e gli standard occupazionali. Si rimette pertanto ai presentatori degli atti di indirizzo in esame, al fine di definire le modalità con cui tali impegni possano essere concretizzati.

Esprime tuttavia perplessità circa la possibilità di addivenire ad un testo comune e non condivide l'esigenza di una trasformazione dell'ente, soprattutto ove si pensi di assoggettarlo ad altre strutture che già hanno manifestano difficoltà sul piano dell'efficienza gestionale.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) osserva che sia necessario individuare una soluzione che scongiuri il rischio di ridimensionamento – anche se qualificato con il termine di razionalizzazione – soprattutto quando esso sia destinato ad incidere sul personale civile dell'Istituto.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) rileva che occorre cercare una composizione, che adesso appare difficile, tra una prospettiva volta ad incentivare il settore civile delle attività dell'Istituto e una prospettiva che invece ne vorrebbe potenziarne la componente militare.

Il sottosegretario Filippo MILONE assicura che il Governo non farà mancare il suo contributo nella ricerca di una soluzione che – mediante un'eventuale riconfigurazione della natura giuridica dell'Istituto – possa rilanciarne le capacità. Osserva peraltro che nella scelta di un modello organizzativo nuovo non deve escludersi aprioristicamente la possibilità di avvalersi di strutture già esistenti cui è riconosciuta la capacità di produrre servizi i cui ricavi sono immediatamente destinati alla Difesa.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Milone.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio.**

**Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore.

Il sottosegretario Filippo MILONE osserva che l'emendamento proposto dal relatore copre le spese del provvedimento attraverso il ricorso al fondo per gli interventi di politica economica che non coinvolge direttamente le competenze del Ministero della Difesa. Ritene, pertanto, che il Governo possa esprimere più compiutamente il proprio parere sulle forme di copertura degli oneri in sede di esame presso la Commissione Bilancio.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), *relatore*, ricorda che il testo unificato approvato dalla Commissione era stato inviato alla Commissione Bilancio per il prescritto parere e che quest'ultima non aveva espresso alcun parere. Essa, infatti, si era semplicemente limitata a sospenderne l'esame e il presidente Giorgetti aveva trasmesso una comunicazione, cui era allegata una nota della Ragioneria generale dello Stato, volta a sollecitare la Commissione Difesa a svolgere ulteriori approfondimenti sugli aspetti della proposta ritenuti più problematici.

Alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, ritiene che sia più opportuno mantenere l'originaria previsione che finanziava gli oneri del provvedimento attraverso risorse erogate dagli enti territoriali, anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari. Si potrebbe, quindi, opportunamente informare la presidenza della Commissione Bilancio degli ulteriori approfondimenti condotti e chiedere che la Commissione si esprima sull'originario testo al fine della sua iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Ritira, pertanto, l'emendamento 1.100 a sua firma.

Augusto DI STANISLAO (IdV) condivide le considerazioni del relatore sull'op-

portunità di mantenere l'originaria formulazione del comma 2-*bis* dell'articolo 1. Come già evidenziato nella precedente seduta, la modalità di copertura degli oneri individuata in tale norma rappresentava un elemento di particolare qualificazione dell'iniziativa legislativa rispetto al quale ogni altra soluzione rappresenterebbe un passo indietro.

Ettore ROSATO (PD) sottolinea come nell'attuale fase di congiuntura economica le finalità del provvedimento in esame non figurino tra le priorità da perseguire. Pur rendendosi conto che le finalità del provvedimento sono quelle di creare un virtuoso incremento di talune attività economiche, nel settore del turismo, osserva che le medesime risorse potrebbero essere più opportunamente destinate a interventi più urgenti.

Antonio RUGGHIA (PD) evidenzia che la posizione del suo gruppo durante la precedente fase referente era condizionata al fatto che il provvedimento era stato inviato al parere delle Commissioni in una versione che non prefigurava oneri a carico del bilancio dello Stato. L'emendamento presentato dal relatore muta in modo radicale tale prospettiva.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), *relatore*, collegandosi agli interventi dei colleghi Rosato e Ruggia, osserva che le considerazioni da loro svolte rafforzano le motivazioni alla base della sua proposta di non modificare l'originaria versione del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, assicura il relatore che la Presidenza avrà cura di informare la Commissione Bilancio degli approfondimenti svolti e degli esiti del dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-07114 Ruggia: Sull'eventuale esistenza di immagini registrate nella zona circostante il 6° reggimento lancieri d'Aosta utili alle indagini sulla scomparsa di Marcello Volpe.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'atto in esame, teso ad accertare l'esistenza di immagini satellitari da cui poter evincere indizi relativi all'indagine sulla scomparsa di un ragazzo avvenuta a Palermo il 12 luglio 2011, il competente organo tecnico operativo militare ha accertato, previa verifica, di non disporre di prodotti satellitari ottici o radar risalenti al periodo interessato e relativi all'area indicata.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-07115 Di Stanislao: Sulle iniziative del Governo in ordine alle procedure di dismissione delle caserme conseguenti alla sospensione delle gare.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto la competente Direzione Generale dei Lavori e del Demanio del Dicastero ha chiarito che, al fine di procedere all'invito delle Società di gestione del risparmio risultate idonee, è necessario stabilire i termini di riallocazione delle funzioni presenti presso gli immobili interessati.

Per la riallocazione occorre definire, sulla base degli studi di fattibilità, un cronoprogramma attuativo e quantizzare i costi così da consentire agli accorrenti la formulazione di offerte concrete e ponderate.

Va inoltre considerato che, in relazione alla revisione dello strumento militare, le

Forze armate hanno avviato studi volti a riconsiderare in senso riduttivo l'attuale assetto strutturale e organizzativo.

Tenendo conto che le risultanze della revisione potrebbero avere riflessi sulle attività di dismissioni, è emersa l'opportunità di procedere ad una verifica di coerenza che ha portato ad un differimento del termine previsto dal bando di gara, già fissato al 30 maggio 2012.

Si assicura, ad ogni buon conto, che il processo di dismissione del patrimonio immobiliare della Difesa prosegue senza interruzioni con l'obiettivo di ottenere, nel breve periodo, risultati concreti.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-07116 Porfida: Sull'eventuale dotazione di armamenti per i droni Reaper della flotta italiana e sui costi stimati dell'operazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interesse della Difesa per la componente aerea non pilotata è progressivamente cresciuto negli ultimi anni, in coerenza con l'evoluzione degli scenari operativi d'impiego, portando alla decisione di dotarsi di sistemi e piattaforme allo stato dell'arte, in grado di coprire l'intero panorama delle esigenze strategiche, operative e tattiche con soluzioni diversificate.

In particolare il sistema PREDATOR è finalizzato a disporre di capacità di sorveglianza aerea, anche in aree lontane e per tempi prolungati, tali da assicurare significarvi livelli di *Situational Awareness*.

Ciò consente di realizzare al meglio adeguati livelli di sicurezza per i contingenti che operano a terra in termini sia di prevenzione/conoscenza delle minacce, sia di eventuale immediata reazione difensiva in caso di attacchi.

I nostri assetti dislocati in teatro operativo, e in particolare in Afghanistan, hanno fornito un supporto determinante grazie allo loro particolare duttilità e all'elevata affidabilità che ha assicurato un elevato numero di ore di volo, confermando la validità della scelta del mezzo e delle modalità di impiego.

Il progressivo sviluppo della tecnologia e le esperienze maturate dagli alleati, evidenziano l'opportunità di sfruttare ancora meglio le possibilità operative offerte dagli aerei a pilotaggio remoto (APR), mediante un allargamento delle relative capacità e del ventaglio dei possibili impieghi.

In tale quadro, l'Italia ravvisando la futura possibilità di integrare sugli attuali assetti disponibili, di costruzione statunitense, una capacità d'ingaggio di precisione, si è adoperata nei confronti dell'Amministrazione statunitense esclusivamente al fine del necessario nulla osta parlamentare di quel Paese.

Si tratta di una procedura che non comporta una variazione degli impegni finanziari già assunti per il sistema d'arma in parola, ma che richiede per le varie autorizzazioni un *iter* di circa due anni.

Si precisa, infine, che, in ambito europeo, Regno Unito e Francia sembrano avere in atto programmi nazionali per lo sviluppo di capacità d'ingaggio di precisione su velivoli non pilotati in avanzato stato di realizzazione.

## ALLEGATO 4

**Risoluzione n. 7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.****NUOVO TESTO**

La IV Commissione,  
premessò che:

l'IGM è stato costituito con Regio decreto n. 1084 del 27 ottobre 1872 (tuttora vigente) quale Istituto Topografico Militare e rinominato, nel 1882, Istituto Geografico Militare e la legge n. 68 del 1960 riconosce all'Istituto geografico militare il ruolo ufficiale di organo cartografico dello Stato insieme al Catasto, all'Istituto Idrografico della Marina, alla Sezione Fotocartografica dello Stato Maggiore della Difesa, al Servizio Geologico;

nell'ottemperare a tale obbiettivo era implicito che, operativamente, l'Istituto Geografico Militare dovesse farsi carico dell'intero processo produttivo che, partendo dall'inquadramento geodetico del territorio, portasse alla formazione dei prodotti finali cartacei e fotografici, fra i quali spiccava il « *core business* » dell'Istituto, la Carta d'Italia alla scala 1:25.000. Questa era la raccolta di informazioni territoriali di base, unica nel suo genere ed unica in quanto a fruizione per le esigenze nazionali di ogni tipo;

ad oggi, dopo 50 anni, il panorama della produzione di dati territoriali è molto più variegato e reso complesso dalla maggiore offerta di dati; oltre ai classici prodotti cartacei, sono entrati nell'uso comune degli addetti alle lavorazioni geomatiche, dati geografici strutturati in database, immagini satellitari e da vettore aereo di varie tipologie, a colori, infrarosso, multispettrali, e altro, rilevamenti con metodologia laser, scanner e con varie tecniche radar;

sono aumentate le competenze e le professionalità degli operatori e degli utenti di tali strumenti e molte università sono diventate, per questi ambiti di competenza, poli di ricerca ed applicazione;

il panorama è più variegato perché i dati territoriali di base sono principalmente raccolti dagli uffici tecnici regionali e dalle autorità di bacino che, avendo a disposizione più risorse, si sono dotati di strumenti idonei per la conoscenza e la governabilità del territorio, un esempio sono i database regionali e le carte tecniche a grande scala 1:5.000/1:10.000. Di fatto tali database costituiscono ad oggi i nuovi dati di riferimento a copertura nazionale dai quali l'Istituto attinge, tramite processo di derivazione, per la produzione della cartografia di interesse militare afferente principalmente alle scale 1:25.000, 1:50.000 e 1:250.000 (di interesse anche civile);

questa situazione, che di fatto si è venuta a creare, ha trovato recentemente un inquadramento legislativo con un decreto ministeriale nel novembre 2011, che ha lo scopo di normalizzare ed uniformare per tutto il territorio nazionale la produzione dei database a queste scale;

altri enti hanno intrapreso attività che un tempo erano proprie dell'Istituto Geografico Militare; è il caso di Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che, per conto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è responsabile dell'erogazione di sette miliardi all'anno di contributi per l'agricoltura versati dalla Comunità europea, e per ottem-



perare a tale compito esegue i necessari controlli su tutto il territorio nazionale avvalendosi di riprese aerofotogrammetriche e radar eseguite con periodicità triennale ed in alcuni casi annuale;

è da notare che i finanziamenti, stanziati dal Ministero della difesa per l'Istituto Geografico Militare per la produzione dati geotopografici (cap. 4267), sono passati da euro 3.000.000 del 2006 a euro 962.000 per il 2012, (a fronte di incassi ridotti, per l'attuale limitata produzione, di euro 1.000.000) e che la riassegnazione al bilancio della Difesa dei proventi di tale attività versati in tesoreria non garantisce il pieno recupero delle risorse finanziarie impiegate, a causa della complessità dell'*iter* e delle disposizioni in materia (disposizioni che richiedono una riconsiderazione) impartite nel tempo dal Ministero dell'economia e delle finanze, tese a limitare la possibilità di riassegnazione per conseguire obiettivi di risanamento dei conti pubblici;

nonostante ciò negli ultimi anni, oltre alle sempre più ridotte attività istituzionali sancite per legge, l'Istituto Geografico Militare ha svolto un ruolo sulla scena nazionale collaudando modelli digitali del terreno nell'ambito del Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, partecipando ai progetti europei di EuroGeographics, utili come fonte di dati per Eurostat, producendo specifiche tecniche per alcune Regioni che si apprestavano a bandire gare d'appalto e susseguentemente collaborare nelle fasi di collaudo dei dati. È di non minore importanza aver conseguito un ruolo di controllo della nuova Rete Geodetica Nazionale (RDN), riconosciuto dal decreto legislativo del 10 novembre 2011 nel quale si sancisce l'adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale e il ruolo per l'Istituto Geografico Militare di monitorare l'efficienza della rete che è la materializzazione del sistema di riferimento;

cambiando in parte la sua strategia, l'Istituto Geografico Militare deve di-

ventare un ente che si avvale delle fonti di dati fin qui citate, dati regionali, catastali, immagini aeree e radar aggiornate con periodicità in linea con i cambiamenti del territorio e altre banche dati di oggetti infrastrutturali. Quindi non più produzione di dati, replicandone di esistenti, bensì produzione utilizzando l'esistente, derivandone le informazioni ad una risoluzione più piccola e sintetizzandone il contenuto per modellizzare il territorio nei suoi tratti essenziali, fotografandolo inoltre in una, o più serie cartografiche con aggiornamento almeno decennale. Un ente che si interfacci con gli altri enti analoghi europei e che risponda alla direttiva comunitaria 2007/2/CE che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE);

tale attività dovrebbe tornare utile ed essere essenziale per le operazioni di protezione civile, di progettazione delle grandi opere infrastrutturali, di pianificazione a livello nazionale, per le analisi statistiche ed anche per le attività dell'organizzazione militare. L'Istituto Geografico Militare può essere uno strumento di controllo della proliferazione dei dati geografici anche da fonti non istituzionali, incrociandoli e verificandone la congruità, assumendo il ruolo di Ente certificatore della qualità delle informazioni costituenti l'Infrastruttura nazionale dei dati territoriali (decreto legislativo n. 32 del 27 gennaio 2010),

impegna il Governo:

ad assumere tempestive decisioni che, nel riconfermare il ruolo prioritario di Ente Militare e del relativo *output* operativo a favore dei Comandi/Enti/Reparti della Forza armata, ne valorizzino altresì il grande patrimonio di professionalità esistente, consentendo un rilancio del ruolo di servizio di ausilio alle Pubbliche Amministrazioni, centrali e periferiche ed ai privati per le problematiche territoriali e per le decisioni connesse alle loro necessità, incrementandone, inoltre, le notevoli

potenzialità di introiti, per la vendita dei prodotti cartografici, da destinare all'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti, anche esplorando l'opportunità di un modello societario del tipo Agenzia industrie

difesa ovvero anche l'utilizzo della Società Difesa Servizi, fermi restando il ruolo /compiti militari dell'Istituto e quindi della permanente disponibilità degli assetti operativi in ambito Forza armata.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori .....	108
DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	108
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	129
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	108
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07147 Ventucci: Iniziative per tutelare i risparmiatori italiani danneggiati dal fallimento della società di intermediazione mobiliare GForex .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	130
5-07148 Fugatti: Problematiche derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali ai comuni a seguito dell'introduzione dell'IMU .....	110
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	131
5-07149 Cera: Ripristino delle risorse per l'applicazione del regime tributario agevolato ai redditi derivanti da premi di produttività .....	110
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	132
5-07150 Fluvi: Applicazione di un canone agevolato al contratto di locazione fra l'Agenzia del demanio e il Circolo « Società Due Ponti » di Siena per l'utilizzo di un immobile di proprietà statale .....	111
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	133
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	112

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.10 alle 13.20.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza  
del presidente Gianfranco CONTE. — In-  
terviene il sottosegretario di Stato per l'eco-  
nomia e le finanze Vieri Ceriani.

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 5273, di conversione del decreto-legge n. 52 del 2012, quindi all'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 4149 e C. 4843, in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, e, infine, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Avverte, quindi, che, conformemente a quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, è stato inserito all'ordine del giorno della seduta odierna, alle ore 14,45, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 5256, recante disposizioni in materia di riforma del lavoro in una prospettiva di crescita, in quanto, diversamente da quanto in precedenza comunicato, la discussione in Assemblea di tale provvedimento dovrebbe iniziare già nella seduta di lunedì 25 giugno prossimo.

**DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.**

**C. 5273 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il contenuto del provvedimento è stato illustrato dal relatore nella seduta di ieri.

Angelo CERA (UdCpTP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*), la

quale, nelle premesse, oltre a condividere l'obiettivo del decreto – legge di ottimizzare l'uso degli immobili in uso da parte delle pubbliche amministrazioni, sotteso anche alla proposta di legge, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione Finanze, C. 4149 Comaroli ed abbinata, ed a valutare positivamente le misure di cui all'articolo 13-*bis* del decreto – legge, volte a rafforzare ed ampliare la disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, segnala l'esigenza che alle norme organizzative contenute nel provvedimento facciano seguito concreti interventi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture della pubblica amministrazione, in generale, e, in particolare, dell'Amministrazione finanziaria.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 20 giugno 2012. – Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.**

**Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento si è proceduto

all'abbinamento della proposta di legge C. 4843 Moffa, recante disposizioni per la riduzione del debito e per la promozione degli investimenti e dello sviluppo mediante la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché all'adozione come testo base del nuovo testo della proposta di legge C. 4149.

Propone pertanto, concorde la Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base alle ore 12 di martedì 26 giugno prossimo.

In tale contesto sottolinea come l'adozione, da parte del Governo, dei provvedimenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica potrà certamente incidere sulle prospettive dell'*iter* parlamentare del provvedimento, rilevando comunque l'opportunità di valorizzare il notevole lavoro svolto dalla Commissione Finanze per quanto riguarda l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione n. 5-07151 Barbato sarà svolta in altra seduta.

#### **5-07147 Ventucci: Iniziative per tutelare i risparmiatori italiani danneggiati dal fallimento della società di intermediazione mobiliare GForex.**

Cosimo VENTUCCI (PdL) illustra la propria interrogazione, ricordando come la stampa abbia dato notizia della perdita di circa 26 milioni di euro subita da circa 400 risparmiatori italiani a seguito del fallimento della società di intermediazione mobiliare GForex, la quale prometteva ai predetti investitori rapidi e ingenti guadagni, da conseguire, in particolare, attraverso attività di arbitraggio sui cambi delle monete.

Rileva, in proposito, come sia tuttora oscura la dinamica che ha provocato il dissesto della predetta società, sottolineando, in particolare, come risulti assai inquietante che sia stato possibile raccogliere risparmi presso il pubblico indistinto, per destinarli ad attività finanziarie speculative del tutto opache, operate attraverso società estere, probabilmente ubicate in paradisi fiscali, senza che intervenissero per tempo i meccanismi di vigilanza preposti alla garanzia della trasparenza ed alla tutela dei risparmiatori.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Cosimo VENTUCCI (PdL) ringrazia il Sottosegretario per le dettagliate informazioni fornite in merito alla cancellazione della società GForex dall'elenco di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario, disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze a luglio dello scorso anno, alle iniziative intraprese dal Ministero degli affari esteri a tutela degli interessi dei 400 investitori italiani coinvolti nel dissesto, nonché all'impegno assunto dalla nostra Ambasciata ad Abu Dhabi affinché il contenzioso in essere sia risolto con tempestività, dichiarandosi, tuttavia, non soddisfatto della risposta, la quale omette di precisare se siano stati correttamente esercitati i poteri che la legislazione vigente attribuisce alle Autorità di vigilanza nazionali e, con specifico riferimento all'esi-

genza di evitare che in futuro possano ripetersi vicende analoghe, come mai non si sia riusciti a impedire che fosse perpetrata l'ennesima truffa ai danni dei risparmiatori italiani.

**5-07148 Fugatti: Problematiche derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali ai comuni a seguito dell'introduzione dell'IMU.**

Giacomo CHIAPPORI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giacomo CHIAPPORI (LNP), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, esprime grande preoccupazione, anche in qualità di sindaco del Comune di Diano Marina, per le gravi difficoltà nella gestione dei bilanci dei comuni che l'introduzione dell'IMU e la disciplina degli aspetti di contabilità pubblica connessi all'applicazione dell'imposta rischiano di determinare in molte realtà locali.

In proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet del medesimo Dipartimento, mentre il successivo comma 17 dispone che le risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), destinate al singolo ente, sono ridotte in misura proporzionale qualora il comune incassi dall'applicazione dell'IMU un gettito maggiore rispetto a quanto introitato dall'ICI del 2010.

Rileva quindi come, in numerosissimi casi, sia estremamente elevata la differenza tra il gettito atteso dallo Stato e quello stimato dai comuni che avevano già predisposto le proprie proiezioni.

Inoltre, i primi dati pubblicati dall'Istituto per la finanza e l'economia locale

evidenziano, da un lato, come l'ammontare complessivo del Fondo sperimentale di riequilibrio sarà pari a 6,8 miliardi di euro, con una riduzione di 4,2 miliardi di euro rispetto all'ammontare del 2011, a causa della compensazione dell'IMU di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, e, dall'altro, come le risorse destinate a ciascun ente siano nettamente inferiori rispetto all'anno precedente, proprio a causa della variazione compensativa dell'IMU.

In particolare, di fronte ad un taglio così incisivo al fondo sperimentale di riequilibrio, i comuni non saranno in grado di recuperare il gettito dell'imposta municipale propria previsto dal Ministero, con evidenti problemi di liquidità per gli enti locali. Nel caso specifico di Diano Marina, ad esempio, per effetto dei tagli effettuati al Fondo sperimentale di riequilibrio e della detrazione IMU, il Comune si vedrebbe non solo azzerati trasferimenti erariali per 1,2 milioni di euro, ma dovrebbe addirittura rendere allo Stato oltre 460.000 euro, in quanto il taglio effettuato al predetto Fondo sarebbe maggiore delle risorse spettanti al Comune.

Ritiene, pertanto, che a tale drammatica situazione, aggravata dal fallimento delle iniziative miranti ad escludere dal Patto di stabilità interno gli introiti provenienti dal gettito IMU, si debba in qualche modo porre rimedio, onde evitare che gli enti locali siano costretti, in virtù delle riduzioni di trasferimenti, ad aumentare l'imposizione fiscale.

**5-07149 Cera: Ripristino delle risorse per l'applicazione del regime tributario agevolato ai redditi derivanti da premi di produttività.**

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) ringrazia il sottosegretario per la risposta, rilevando, tuttavia, come la stessa non con-

tenga alcun elemento ulteriore rispetto alla risposta fornita dal Vice Ministro Grilli all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-02302, lasciando quindi tuttora irrisolta la problematica oggetto dei due atti di sindacato ispettivo.

Pur riconoscendo che la definizione dei limiti di reddito e di somma erogata, rispettivamente, a 30.000 e a 2.500 euro – ai fini dell'assoggettamento all'imposta sostitutiva del 10 per cento delle erogazioni aziendali relative a prestazioni di lavoro straordinario, supplementare o a incrementi di produttività nel settore privato – è da ricondurre alle disposizioni recate dalla legge di stabilità per il 2012, approvata quando era in carica il precedente Governo, sottolinea come le misure contenute nel decreto attuativo della predetta normativa, emanato con ben cinque mesi di ritardo, continuino a determinare un danno per i lavoratori, quantificabile tra i 1.000 e i 1.200 euro annui.

A tale proposito, rileva come l'emanazione del predetto decreto attuativo dovesse essere preceduta, soprattutto nell'attuale contesto di grave crisi economica, da una maggiore riflessione, anche alla luce del fatto che il Governo si accingeva a presentare al Parlamento un disegno di legge di riforma del mercato del lavoro.

Ribadisce, pertanto, l'urgenza di ripristinare entro la fine dell'anno, in modo da consentire l'effettuazione del conguaglio, i fondi necessari per riportare i limiti di reddito e di somma erogata, rispettivamente, a 40.000 e a 6.000 euro, come promesso più volte dal Ministro Fornero, in modo da restituire ai lavoratori e alle aziende uno strumento di incentivazione rivelatosi utile ed efficace, che consentirebbe ai lavoratori e alle loro famiglie di essere meno penalizzati dalla crisi in atto.

**5-07150 Fluvi: Applicazione di un canone agevolato al contratto di locazione fra l'Agenzia del demanio e il Circolo « Società Due Ponti » di Siena per l'utilizzo di un immobile di proprietà statale.**

Susanna CENNI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Susanna CENNI (PD) rileva come la risposta del sottosegretario abbia completamente eluso il quesito posto dagli interroganti, ai quali erano già note sia le caratteristiche dell'immobile utilizzato dal Circolo « Società Due Ponti » di Siena – nato nel 1908 come associazione di mutuo soccorso denominata « Il Risorgimento ai Due Ponti » –, sia le determinazioni assunte dall'Agenzia del demanio con riferimento alla richiesta, avanzata dalla medesima associazione, di ottenere il rinnovo della locazione a canone agevolato.

Evidenziando, in particolare, le peculiarità del soggetto richiedente, che svolge da molti decenni il ruolo di centro di aggregazione e di promozione sociale a servizio della comunità locale, nonché il fatto che il Circolo ha finanziato o eseguito direttamente, nel corso degli anni, opere di ammodernamento e ristrutturazione dei locali, contribuendo di fatto all'elevazione del valore di mercato dell'immobile, l'atto di sindacato ispettivo chiede al Ministro dell'economia e delle finanze di intraprendere iniziative affinché il nuovo contratto di locazione prevedesse un canone agevolato rispetto ai valori di mercato e, comunque, di entità tale da consentire all'associazione di continuare a svolgere le proprie attività sociali e assistenziali.

Rileva, quindi, come il canone di circa 21.000 euro annui, proposto dall'Agenzia del demanio, risulti insostenibile per il Circolo « Società Due Ponti », dichiarandosi pertanto del tutto insoddisfatta della risposta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alla tematica oggetto dell'interrogazione n. 5-07150, rileva come essa attenga ad una tematica più generale da tempo all'attenzione della Commissione, la quale sta esaminando, in sede referente, la proposta di legge C. 4149, relativa all'utilizzo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni, a conferma di come tali tematiche necessitino di essere affrontate in termini incisivi.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**

**C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Nulla osta).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Lavoro, il disegno di legge C. 5256, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di riforma del lavoro in una prospettiva di crescita. A tale proposito segnala come l'inizio della discussione in Assemblea dovrebbe essere anticipato alla seduta di lunedì 25 giugno, e come pertanto la Commissione dovrà esprimere il parere su di esso entro la settimana in corso.

Passando quindi al contenuto del decreto — legge, l'articolo 1, al comma 1, indica gli obiettivi generali del disegno di legge di riforma, consistenti nella realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo

e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione.

I commi da 2 a 6 prevedono l'istituzione di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan), volto a verificare lo stato di attuazione degli interventi e a valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata nell'impiego e di uscita da esso.

Al sistema di monitoraggio e valutazione, che è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con le altre istituzioni competenti, concorrono le parti sociali, nonché l'INPS e l'ISTAT, chiamati ad organizzare delle banche dati informatizzate anonime, aperte ad enti di ricerca e università.

Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione è chiamato a produrre rapporti annuali sullo stato di attuazione delle singole misure.

Il comma 7 prevede che le disposizioni del provvedimento, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscano principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici (con esclusione del personale in regime di diritto pubblico), mentre il comma 8 stabilisce che, a tali fini, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individui e definisca, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici.

Il comma 9 modifica in più parti il decreto legislativo n. 368 del 2001, che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato, in particolare: escludendo il requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nell'ipotesi di stipulazione di un primo contratto di lavoro a termine,



purché esso sia di durata non superiore a un anno, nei casi in cui in cui l'assunzione avvenga nell'ambito di particolari processi produttivi, nonché ai fini della prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato; prolungando i limiti temporali di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i quali il contratto a termine si considera a tempo indeterminato, nonché prolungando l'intervallo di tempo oltre il quale la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente si considera come assunzione a tempo indeterminato.

Il comma 10 sopprime il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di contratti di somministrazione di lavoro, il quale attualmente esclude i contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali, dall'applicazione della norma secondo cui i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

I commi 11 e 12 ampliano, con riferimento alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013, i termini per l'impugnazione (anche extragiudiziale) e per il successivo ricorso giudiziale (o per la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato), nel contenzioso relativo alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro.

Il comma 13 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, relativamente al risarcimento del danno subito dal lavoratore nelle ipotesi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, al fine di

chiarire che l'indennità onnicomprensiva costituisce l'unico risarcimento spettante al lavoratore.

I commi 14 e 15 sopprimono il contratto di inserimento, attraverso l'abrogazione degli articoli da 54 a 59 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che attualmente ne dettano la disciplina.

I commi da 16 a 19 modificano la disciplina generale dell'apprendistato, in particolare: richiedendo che la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato non inferiore a sei mesi; incrementando, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro; escludendo in ogni caso la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato; prevedendo che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

Il comma 20 modifica la disciplina delle « clausole flessibili o elastiche » (relative alla variazione della collocazione temporale o alla durata della prestazione lavorativa) che possono essere inserite nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale, prevedendo, in particolare, che i contratti collettivi stabiliscano altresì condizioni e modalità che consentano al lavoratore di richiedere l'eliminazione o la modifica delle predette clausole flessibili ed elastiche e che al lavoratore è riconosciuta la facoltà, in determinati casi, di revocare il consenso prestato all'inserimento di tali clausole.

I commi 21 e 22 intervengono sulla disciplina del lavoro intermittente (cosiddetto lavoro a chiamata o *job on call*), in particolare abbassando il limite minimo ed innalzando il limite massimo di età del lavoratore entro i quali il contratto di

lavoro intermittente può sempre essere concluso (a prescindere, cioè, dal fatto che si tratti di ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva); introducendo l'obbligo di comunicazione preventiva del datore di lavoro, con modalità semplificate, alla Direzione territoriale del lavoro competente; sopprimendo la norma in base alla quale, nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.

I commi da 23 a 25, intervengono sulla disciplina del lavoro a progetto, in particolare: limitando il ricorso al contratto di lavoro a progetto unicamente a progetti specifici ed escludendo che il progetto possa consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi; prevedendo tra gli elementi essenziali da indicare in forma scritta debba esservi anche « il risultato finale che si intende conseguire »; stabilendo che il corrispettivo non possa essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività dai contratti collettivi; introducendo la facoltà per il committente di recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore; disponendo che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, siano considerati rapporti di lavoro subordinato, sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti, fatte salve la prova contraria a carico del committente ed escluse le prestazioni di elevata professionalità.

Il comma 24 detta una norma di interpretazione autentica, volta a chiarire che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui man-

canza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il comma 26 introduce la presunzione che, salvi alcuni casi indicati dalla norma, le prestazioni rese da titolari di partita IVA devono considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi nell'arco di un anno solare; il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare superi la misura dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare; il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.

Il comma 27 reca una norma di interpretazione autentica, volta a chiarire che le norme che disciplinano il lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l'iscrizione.

I commi da 28 a 31 intervengono sulla normativa in materia di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, al fine di rafforzarne la disciplina antielusiva.

In particolare, il comma 28 prevede che, qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, stabilendo, in caso di violazione di tale divieto, che il rapporto con tutti gli associati si consideri rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il comma 29 fa salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della legge, siano stati certificati.

Il comma 30 introduce una più efficace disciplina antielusiva, disponendo che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I commi 32 e 33 restringono il campo di operatività dell'istituto del lavoro accessorio (per il quale l'assolvimento degli obblighi contributivi avviene attraverso i cosiddetti «voucher»). In particolare: si prevede che l'importo complessivo dei compensi a titolo di lavoro accessorio non può essere superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti; si prevede che le attività svolte a favore di ciascun imprenditore commerciale o professionista non possono comunque superare i 2.000 euro annui; si escludono le casalinghe dal novero dei soggetti abilitati al lavoro accessorio nel settore agricolo; si specifica che le attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro non possono comunque essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; si elimina la possibilità, per le imprese familiari, di ricorrere al lavoro accessorio per un importo complessivo, in ciascun anno fiscale, fino a 10.000 euro; si prevede che i compensi percepiti dei lavoratori stranieri nell'ambito del lavoro accessorio rilevino nel calcolo del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; si dispone l'adeguamento delle aliquote dei contributi previdenziali.

I commi da 34 a 36 intervengono sulla disciplina dei tirocini formativi e di orientamento.

In particolare, il comma 34 prevede la stipula tra Governo e Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, volto a rivederne la disciplina dei tirocini formativi, ed a prevenire e con-

trastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività, riconoscendo di una congrua indennità in relazione alla prestazione svolta.

In tale ambito il comma 35 dispone che la mancata corresponsione dell'indennità comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

I commi da 37 a 41 modificano la normativa in materia di licenziamenti individuali, disponendo in primo luogo, al comma 37, che la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi (mentre la norma vigente prevede che il datore di lavoro è tenuto a comunicare i motivi solo su richiesta del lavoratore).

I commi 38 e 39 riducono invece da 270 a 180 giorni, per i licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della legge, il termine entro il quale deve essere depositato il ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o deve essere comunicata alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato.

Il comma 40 introduce una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, che il datore di lavoro, avente i requisiti dimensionali previsti dall'articolo 18, comma 8, della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), deve obbligatoriamente esperire prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cioè per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa).

Il comma 41 prevede che il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 640 del 1966, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo

l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.

I commi 42 e 43 modificano la disciplina relativa alla tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.

In particolare, nel caso di licenziamento nullo (perché discriminatorio o adottato in presenza di una causa di divieto) o intimato in forma orale, è sostanzialmente confermata la normativa vigente, che prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, nonché un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione, comunque in misura non inferiore a 5 mensilità.

Nel caso di licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, rispetto alla disciplina vigente, che prevede in ogni caso l'obbligo di reintegrazione del lavoratore nelle imprese oltre i 15 dipendenti, si introduce una distinzione tra:

manca di giusta causa o di giustificato motivo connessi a insussistenza del fatto contestato ovvero a fatto che rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti o dei codici disciplinari: in questi casi continua a valere la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice riconosce un'indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

manca di giusta causa o di giustificato motivo connessi a tutte le restanti ipotesi: in questi casi non opera più la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice, dichiarando risolto il rapporto di lavoro, riconosce un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale.

Nel caso, invece, di licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro e il

giudice riconosce un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale; tuttavia, il giudice, nel caso in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro e riconoscere un'indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Nel caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione, della procedura disciplinare o della procedura di conciliazione, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice riconosce al lavoratore un'indennità risarcitoria complessiva determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale.

I commi da 44 a 46 incidono sulla normativa in materia di licenziamenti collettivi.

In particolare, i commi 44 e 45 intervengono sulla procedura sindacale che deve seguire il datore di lavoro il quale intenda intimare licenziamenti collettivi, prevedendo che la comunicazione dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, che l'impresa deve effettuare nei confronti di determinati soggetti pubblici, avvenga non contestualmente, bensì entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi a ciascuno dei lavoratori interessati, e che gli eventuali vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria (con la quale inizia la procedura di licenziamento collettivo) sono sanabili nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della medesima procedura.

Il comma 46 adegua le conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi o inefficaci, intimati ai singoli lavoratori all'esito della procedura di licenziamento collettivo, al nuovo testo dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.

In tale ambito si prevede che:

in caso di recesso intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applichi la reintegrazione nel posto di lavoro e una

indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a 5 mensilità;

in caso di recesso intimato senza il rispetto della procedura sindacale prevista dall'articolo 4, comma 12, della legge n. 223 del 1991, si applichi un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale;

in caso di recesso intimato violando i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità si applichi la reintegrazione nel posto di lavoro e una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione, comunque non superiore a 12 mensilità.

I commi da 47 a 69 introducono un rito speciale per le controversie relative all'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi previste dal nuovo articolo 18 della legge n. 300 del 1970, nonché alle questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Tale rito, che elimina tutte le formalità procedurali ritenute non essenziali al contraddittorio, si svolge essenzialmente in due fasi: una prima fase, necessaria, volta ad assicurare una tutela urgente del lavoratore e che si conclude con una rapida decisione di accoglimento o meno della domanda; una seconda fase, eventuale, che prende avvio con l'opposizione tramite ricorso avverso la decisione di accoglimento o rigetto.

L'articolo 2, comma 1, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), che si concretizza nell'erogazione di un'indennità mensile a favore dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, la quale, ai sensi del comma 2, si applica a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano

stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonché, in base al comma 3, degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Ai sensi del comma 4, l'ASPI è corrisposta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione e possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, mentre il comma 5 esclude dalla fruizione dell'ASPI i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 40, del disegno di legge.

I commi da 6 a 10 disciplinano l'importo e le modalità di calcolo dell'ASPI, rapportandola alla retribuzione globale lorda percepita nell'ultimo biennio, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive.

In ogni caso, l'ASPI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile nei casi in cui quest'ultima non superi, nel 2013, l'importo mensile di 1.180 euro. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. È comunque stabilito un massimale erogabile, che mensilmente risulta essere pari a 1.119,32 euro.

È prevista, inoltre, una riduzione della misura dello strumento in relazione alla sua durata, pari al 15 per cento dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione. Si stabilisce altresì il riconoscimento, per i periodi di fruizione dell'ASPI, dei contributi figurativi, nella misura set-

timanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.

Il comma 11 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data, che l'ASPI venga corrisposta, per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, mentre per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti.

I commi da 12 a 14 disciplinano la procedura per l'erogazione dell'ASPI, prevedendo che essa spetti dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda, a condizione che permanga la condizione di disoccupazione.

I commi da 15 a 19 disciplinano la sospensione d'ufficio della fruizione dell'ASPI – fino ad un massimo di sei mesi – in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato, nonché la sua eventuale riduzione in caso di svolgimento di lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (la riduzione è pari all'80 per cento del reddito che il lavoratore prevede di percepire dalla nuova attività autonoma). In caso di sospensione i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno.

I commi da 20 a 24 introducono un'ulteriore istituto di sostegno del reddito, denominato «mini-ASPI», volto ad assicurare, dal 1° gennaio 2013, i lavoratori che non abbiano i requisiti per la fruizione dell'ASPI. Tale mini-ASPI sostituisce l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione.

In particolare, la mini-ASPI può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, e consiste in un'indennità di pari importo dell'ASPI.

I commi da 25 a 39 definiscono le modalità di contribuzione per il finanziamento del nuovo sistema di indennità (ASPI e mini-ASPI), in sostituzione delle aliquote oggi a carico dei datori di lavoro per gli strumenti di sostegno del reddito che verranno sostituiti a regime.

In particolare, si dispone l'applicazione di un'aliquota (pari all'1,31 per cento) per i lavoratori a tempo indeterminato, nonché di un contributo addizionale (a carico del datore di lavoro), per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatte salve specifiche eccezioni.

Inoltre, si prevede un ulteriore contributo, analogo al contributo stabilito per l'indennità di mobilità, a carico del datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Ai sensi dei commi 40 e 41, si decade dalla fruizione dell'ASPI e della mini-ASPI nei casi di: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all'INPS del reddito anno che si presume di avere dall'attività stessa; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASPI.

Tale decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituzione dell'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.

Il comma 42 individua nel comitato provinciale dell'INPS l'organo chiamato a decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS concernenti anche le prestazioni dell'ASPI, mentre il comma 43 prevede che il comitato ammi-

nistratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti possa decidere, in merito all'ASPI, in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione.

Il comma 44 specifica che, in relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, mentre il comma 45 indica la durata massima legale delle prestazioni erogate ai soggetti interessati dagli eventi di disoccupazione, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, prevedendo che la durata di tali trattamenti aumenti in misura proporzionale all'età dei beneficiari (distinguendo tra soggetti la cui età anagrafica sia inferiore a 50 anni; sia pari o superiore a 50 anni ma inferiore a 55 anni; sia pari o superiore a 55 anni).

Il comma 46 ridefinisce, con un progressivo ridimensionamento, per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di mobilità, fino al pieno assorbimento nell'ambito dell'ASPI, dal 1° gennaio 2017.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi da 47 a 50, che intervengono sulla disciplina dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili prevista dall'articolo 6-*quater* del decreto – legge n. 7 del 2005.

In particolare, il comma 47 stabilisce che le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale (che attualmente ammonta a 4,5 euro, a seguito dei ripetuti interventi in tal senso susseguitisi a partire dall'introduzione dell'addizionale, istituita, nella misura originaria di un euro, dall'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003) siano riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Fino al 31 dicembre 2015 le somme a titolo di addizionale continuano ad essere

versate al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.

Il comma 48, lettera *a*), stabilisce che la destinazione dell'incremento dell'addizionale, prevista dal citato articolo 6-*quater* del decreto – legge n. 7 del 2005 abbia termine al 31 dicembre 2015. La previsione si collega alla nuova destinazione disposta, dal comma 47, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La lettera *b*) del comma 48 introduce tre nuovi commi nel citato articolo 6-*quater*.

Il nuovo comma 3-*bis* stabilisce che la riscossione dell'incremento dell'addizionale previsto dal più volte citato articolo 6-*quater* sia curata dai gestori dei servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco, facendo obbligo alle compagnie aeree di versare gli importi di loro competenza entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge il relativo obbligo.

Il nuovo comma 3-*ter* dispone che i gestori di servizi aeroportuali comunichino mensilmente all'INPS, secondo modalità che saranno stabilite dall'Istituto medesimo, le somme riscosse, le quali sono versate all'INPS entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 241 del 1997, in materia di versamento unitario e la compensazione di tributi, contributi ed altre somme da pagare a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con applicazione delle disposizioni sanzionatorie e di riscossione, previste dall'articolo 116, comma 8, lettera *a*), della legge n. 388 del 2000, per i contributi previdenziali obbligatori.

Ai sensi del nuovo comma 3-*quater* tale comunicazione mensile all'INPS costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva.

Il comma 49 riconosce in favore dei gestori dei servizi aeroportuali una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale, a titolo di ristoro per le spese di riscos-

sione e comunicazione. Inoltre si prevede che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione disposti dal nuovo comma 3-ter dell'articolo 6-quater, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro, a cura dell'INPS.

Il comma 50 include tra le somme che possono essere oggetto di versamento unitario e di compensazione, le somme che i gestori dei diritti aeroportuali sono tenuti a versare all'INPS, ai sensi del già citato articolo 6-quater del decreto-legge n. 7 del 2005.

Il comma 51 prevede, a decorrere dal 2013, l'erogazione di un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi, (cosiddetti lavoratori a progetto), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, a condizione che vengano soddisfatti congiuntamente i seguenti presupposti:

abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommitenza;

abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro;

con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata presso l'INPS, un numero di mensilità non inferiore a uno;

abbiano avuto un periodo di disoccupazione, ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente;

risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata INPS.

Ai sensi del comma 52, l'indennità è pari al 5 per cento del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

Tale somma viene liquidata, in base al comma 53, in un'unica soluzione, se di importo pari o inferiore a 1.000 euro,

ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro, se superiore.

Il comma 54 specifica che per i soggetti i quali abbiano maturato il diritto alla fruizione dell'indennità previgente entro la data del 31 dicembre 2011, restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti entro la medesima data.

Ai sensi del comma 56, in via transitoria, per il triennio 2013-2015:

il requisito minimo di almeno quattro mensilità di contribuzione nell'anno precedente alla gestione separata INPS, ai fini della fruizione dell'indennità una tantum, è ridotto a tre mesi;

l'indennità viene elevata dal 5 al 7 per cento del minimale annuo di reddito;

sono integrate le risorse finanziarie a copertura della concessione della richiamata indennità nella misura di 60 milioni annui di euro per il citato triennio a valere, per l'anno 2013, sulla dotazione del Fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili e, per gli anni 2014 e 2015, sull'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

Il comma 57 prevede un incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche, stabilendo in particolare un incremento progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013, fino al conseguimento di aliquote pari, rispettivamente, al 33 per cento (dal 27 per cento attuale) e al 24 per cento (dal 18 per cento attuale) – per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico – a regime dal 2018.

I commi da 58 a 63 prevedono, come sanzione accessoria, la revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali di cui siano titolari soggetti condannati per reati



di particolare allarme sociale (associazione con finalità di terrorismo; attentato per finalità terroristiche o di eversione; sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; associazione di tipo mafioso e delitti commessi per agevolare l'attività della stessa o avvalendosi delle condizioni di intimidazione derivanti dall'appartenenza all'associazione; scambio elettorale politico-mafioso; strage). In tale ambito si prevede che le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca sono versate dagli enti erogatori delle prestazioni all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, della richieste estorsive e dell'usura e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

I commi da 64 a 67 consentono, per il periodo transitorio 2013-2016, la concessione, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, di ammortizzatori sociali in deroga (trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, trattamenti di sostegno del reddito nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego), in termini analoghi a quelli posti, per gli anni precedenti, da numerose disposizioni transitorie. Tali trattamenti sono concessi, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 68, estende, dal 1° gennaio 2013, gli incrementi delle aliquote contributive pensionistiche e di quelle di computo, concernenti gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS, disposti dall'articolo 24, comma 23, del decreto-legge n. 201 del 2011, agli imprenditori agricoli professionali.

I commi da 69 a 73 recano una serie di abrogazioni e modifiche al fine di coordinamento con la nuova disciplina sugli ammortizzatori sociali recata dal provvedimento in esame.

In particolare, il comma 70 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la cassa integrazione guadagni straordinaria

(CIGS) nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca.

L'articolo 3, comma 1, estende, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi alle seguenti imprese:

imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;

agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;

imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

I commi 2 e 3 prevedono l'erogazione a regime, a decorrere dal 2013, di uno specifico strumento di sostegno al reddito introdotto, dall'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 185 del 2008, e successivamente più volte prorogato, a favore di specifiche categorie di lavoratori del settore portuale (addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato; lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali), in termini identici a quelli stabiliti da discipline transitorie per gli anni precedenti.

I commi da 4 a 13 istituiscono presso l'INPS fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavo-

rativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

In particolare, si prevede l'obbligo, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Tali fondi possono perseguire ulteriori finalità in aggiunta a quelle espressamente individuate in precedenza, e segnatamente possono:

assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;

prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

I commi da 14 a 18 introducono un modello di costituzione dei fondi di solidarietà alternativo a quello dei fondi di solidarietà bilaterali previsto dai precedenti commi da 4 a 13 dell'articolo.

Inoltre, è riconosciuta, in via sperimentale per il periodo 2013-2015, l'erogazione dell'ASPI (per un periodo massimo di 90 giorni da computare in un biennio mobile) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di specifici requisiti, a condizione che ci sia un intervento integrativo da parte dei fondi bilaterali disciplinati dall'articolo medesimo (o dei fondi di solidarietà bilaterali) pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa.

I commi da 19 a 21 prevedono, rinviando ad un apposito decreto interministeriale di natura non regolamentare, l'istituzione di un fondo di solidarietà residuale, per i settori in cui non siano stati attivati, entro il 31 marzo 2013, i fondi di solidarietà bilaterali.

I commi da 22 a 25 individuano i criteri di ripartizione dei contributi di finanziamento dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di solidarietà residuale.

In particolare, viene prevista la contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura di 2/3 e a carico dei lavoratori nella misura di 1/3. Sono altresì contemplati specifici contributi addizionali a carico del datore di lavoro in caso di erogazione degli assegni ordinari e straordinari di sostegno al reddito da parte dei fondi stessi, da calcolarsi in relazione alla misura delle prestazioni erogate.

I commi da 26 a 30 dettano la disciplina finanziaria dei fondi di solidarietà, prevedendo, in particolare, l'obbligo del pareggio di pareggio; la impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziarie; l'obbligo di presentare bilanci di previsione a 8 anni basati sullo scenario macroeconomico definito dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si stabilisce inoltre la possibilità di modificare il regolamento del fondo in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale interministeriale, sulla base di una proposta del comitato amministratore.

È prevista, infine, la possibilità di adeguamento dell'aliquota in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare.

I commi da 31 a 34 indicano espressamente le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali.

Tali prestazioni consistono, in primo luogo, in un assegno ordinario di importo pari alla integrazione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili nell'ambito di un biennio (mobile), in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di CIG e

CIGS. Sono altresì stabilite ulteriori tipologie di prestazione che possono essere erogate dai fondi, quali prestazioni integrative (per importi o durate) rispetto all'ASPI ed assegni straordinari di sostegno al reddito in favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi cinque anni e che siano interessati da processi di agevolazione all'esodo.

I commi da 35 a 41 disciplinano le modalità di gestione dei fondi di solidarietà bilaterali, cui provvede un comitato amministratore per ciascun fondo.

I commi 42 e 43, adeguano, rinviando ad appositi decreti, la disciplina dei fondi di solidarietà già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, a specifiche disposizioni contenute nel provvedimento, sulla base di accordi e contratti collettivi da stipularsi entro il 30 giugno 2013.

I commi 44 e 45 prevedono, rispettivamente, l'adeguamento della disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo e del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto ferroviario a specifiche disposizioni del provvedimento.

I commi 46 e 47 recano una serie di abrogazioni, con diverse decorrenze, in relazione agli interventi normativi di cui ai commi da 1 a 45 dell'articolo 3, con i quali viene ridefinito un quadro di tutele per i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro.

Per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, richiama i commi 48 e 49, che novellano le disposizioni riguardanti il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito e disciplinato dall'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), il quale consente ai mutuatari, per i contratti di mutuo relativi all'acquisto di immobili da adibire a prima casa di abi-

tazione, di chiedere in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate, provvedendo al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti.

In primo luogo, si precisa che la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Inoltre, si estende la possibilità di sospensione delle rate anche ai mutui:

oggetti di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ovvero cartolarizzati ai sensi della legge n. 130 del 1999;

erogati per portabilità tramite surroga, ai sensi delle norme che disciplinano la portabilità dei mutui;

che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.

Si precisano altresì, articolandole, le condizioni alle quali non opera la sospensione del pagamento, prevedendo che la sospensione non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

presentino un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

fruiscono di agevolazioni pubbliche;

per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino eventi straordinari, purché tale assicurazione garantisca il rimborso al-

meno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Si specifica quindi che il Fondo si farà carico, in luogo dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari alla sospensione, degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommato a tale parametro.

La disposizione codifica quindi le condizioni alle quali si accede ai benefici della sospensione e dell'intervento del Fondo, subordinando l'ammissione al beneficio esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatesi nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

morte o riconoscimento di *handicap* grave.

L'articolo 4, ai commi da 1 a 7, prevede, in caso di eccedenza del personale, la possibilità che con appositi accordi, stipulati tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e

le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, venga posta a carico del datore di lavoro l'erogazione di una prestazione, di importo pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente, in favore dei lavoratori maggiormente anziani, al fine di incentivarne l'esodo.

In tale ipotesi, il datore di lavoro è inoltre tenuto a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento dei lavoratori interessati. L'accordo può concernere esclusivamente lavoratori in grado di raggiungere i requisiti per il pensionamento entro quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

I commi da 8 a 11 introducono, a decorrere dal 2013, una nuova tipologia di incentivi all'occupazione consistenti nella riduzione, nella misura del 50 per cento, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro a favore di determinate categorie di lavoratori.

La riduzione è modulata, per quanto riguarda la durata, all'età dei lavoratori, al loro *status* lavorativo e alla tipologia contrattuale applicata.

Il beneficio contributivo di dodici mesi è riconosciuto anche per i lavoratori utilizzati in regime di somministrazione a tempo determinato.

All'introduzione di tale tipologia di nuovi incentivi si connette, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 15, del disegno di legge, la contestuale soppressione dell'istituto del contratto di inserimento.

I commi da 12 a 15 intervengono su diversi aspetti della disciplina relativa all'applicazione di tutti gli istituti di incentivo all'occupazione, definendo, in tale ambito, determinate fattispecie di esclusione del riconoscimento degli incentivi stessi.

Si precisa, inoltre, che ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore abbia prestato l'attività, in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Inoltre, viene modificata la norma che esclude il riconoscimento di specifici incentivi

(sgravi contributivi in caso di assunzione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di lavoratori che da almeno 24 mesi siano o disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS) nel caso in cui l'assunzione sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.

I commi da 16 a 23 modificano la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, in particolare estendendo la durata del periodo in cui opera l'obbligo di convalida delle dimissioni volontarie e introducendo modalità alternative di convalida.

I commi da 24 a 26 prevedono due misure sperimentali, in materia di maternità e paternità, per gli anni 2013-2015, con l'obiettivo di dare sostegno alla genitorialità, promuovendo «una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». In particolare, si introduce l'obbligo, per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno; inoltre si prevede la corresponsione di *voucher* alla madre lavoratrice per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui usufruire al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale.

Il comma 27 interviene su alcune disposizioni della legge n. 68 del 1999, in materia di diritto al lavoro dei disabili, al fine di favorire maggiormente l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.

I commi 28 e 29 intervengono sugli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello, in particolare rendendo permanente lo sgravio contributivo previ-

sto per i contratti di produttività dall'articolo unico, commi 67 e 68, della legge n. 247 del 2007.

Il comma 30 modifica la disciplina relativa al prolungamento del soggiorno dello straniero extracomunitario nell'ipotesi di perdita del posto di lavoro, elevando a un anno il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso e prevedendo che il permesso per attesa occupazione sia valido per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita.

Il comma 31 interviene sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore negli appalti di opere o di servizi per quanto attiene ai trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori.

Il comma 32, nell'ambito della regolazione dei trattamenti di lavoro nelle imprese ferroviarie, prevede che tali trattamenti possano essere definiti non solo dalla contrattazione collettiva nazionale, come attualmente previsto, ma anche, in via delegata, dalla contrattazione decentrata.

Il comma 33 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 181 del 2000, al fine di definire livelli essenziali delle prestazioni rese dai servizi per l'impiego nei confronti di beneficiari di ammortizzatori sociali e di strumenti di integrazione salariale.

I commi da 34 a 37 prevedono che, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ed in coerenza con i documenti di programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei, sia definito un sistema di premialità per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego.

I commi 38 e 39 recano misure di semplificazione in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione.

I commi da 40 a 45 regolano alcune ipotesi di decadenza dai trattamenti di integrazione salariale, legate al rifiuto di un'offerta di lavoro congrua o di partecipazione ad attività formative.

I commi 46 e 47 abrogano alcune disposizioni in materia di decadenza dai trattamenti di sostegno del reddito, conseguentemente all'introduzione di una nuova disciplina della materia ad opera dei commi da 40 a 45.

I commi da 48 a 50 modificano la delega già conferita al Governo e non ancora esercitata in materia di servizi per l'impiego, differendone il termine, estendendone l'ambito alle politiche attive, prevedendo l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e aggiungendo altri principi e criteri direttivi.

I commi da 51 a 54 definiscono gli aspetti essenziali delle politiche in materia di apprendimento permanente, da determinare a livello nazionale in sede Conferenza unificata.

I commi da 55 a 57 disciplinano l'istituzione di reti territoriali di servizi di istruzione, formazione e lavoro, indicando in tale ambito alcune azioni prioritarie.

I commi da 58 a 61 delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze.

I commi 62 e 63 conferiscono una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, finalizzati a promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa.

I commi da 64 a 68 istituiscono un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze basato su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale, raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale che fanno riferimento a un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

I commi da 69 a 71 recano la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal disegno di legge e la relativa clausola di salvaguardia finanziaria, prevedendo a tal

fine, nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, che il Ministro dell'economia provveda, a decorrere dall'anno 2013, alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi da 72 a 76, i quali recano norme di natura tributaria.

In particolare, il comma 72 riduce la percentuale deducibile, ai fini delle imposte dirette, delle spese e degli altri componenti negativi (perdite, oneri fiscali/contributivi, etc.) relativi a specifici mezzi di trasporto a motore impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

In dettaglio, viene ridotta dal 40 al 27,5 per cento la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Resta ferma l'elevazione della deducibilità all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella modificata misura del 27,5 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. La legge specifica di quali componenti dei costi e dei canoni non si deve tener conto ai fini del calcolo della deduzione, modulando tale limitazioni anche in base alla forma giuridica dell'impresa.

Inoltre, viene ridotta dal 90 al 70 per cento la quota deducibile di costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Ai sensi del comma 73, le modifiche introdotte dal comma 72 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in

vigore della legge in commento. Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione dovrà assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle nuove norme in esame (queste ultime, come osserva la relazione tecnica, hanno di conseguenza efficacia anche sulla determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione).

Il comma 74 ridetermina le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati imponibile ai fini IRPEF, a tal fine novellando l'articolo 37, comma 4-*bis* del TUIR.

In particolare, dal 2013 viene diminuita dal 15 al 5 per cento la riduzione applicabile ai canoni dei fabbricati concessi in locazione, utile ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF.

Al riguardo ricorda che, ai sensi della normativa vigente, la determinazione dei redditi dei fabbricati avviene mediante l'applicazione delle tariffe catastali ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta; tuttavia, ove l'immobile sia locato e il canone risultante dal relativo contratto, ridotto forfettariamente di una percentuale specificata dalla legge, sia superiore al reddito come sopra determinato, la base imponibile è costituita dal medesimo canone, al netto della riduzione forfettaria. Per effetto delle modifiche apportate dalla norma in commento, la suddetta percentuale è ridotta dal 15 al 5 per cento a decorrere dal 2013.

Da ultimo, i commi 5-*quinquies* e 5-*sexies* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 hanno fissato al 35 per cento la riduzione applicabile per determinare il reddito da locazione imponibile a fini IRPEF e IRES degli immobili aventi interesse storico o artistico; tali norme si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

Il comma 75 incrementa, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili; tale addizionale, incrementata

nel tempo fino a raggiungere l'attuale misura di 4,5 euro, passerebbe dunque a 6,5 euro dal 1° luglio 2013. La disposizione mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 48 del disegno di legge, illustrato in precedenza, che dal 1° gennaio 2016 modifica la destinazione delle maggiori somme che derivano dall'incremento dell'addizionale disposto dall'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005.

Il comma 76 limita la percentuale di deducibilità del contributo sanitario obbligatorio relativo ai premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. L'articolo 10, comma 1, lettera *e*) del TUIR dispone la deducibilità integrale ai fini IRPEF del contributo, qualora l'impresa di assicurazione abbia esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contribuente. Per effetto della novella in commento, a decorrere dal 2012, la deducibilità verrebbe limitata alla quota di contributo eccedente l'importo di 40 euro.

Il comma 77 dispone per alcuni enti l'adozione, a decorrere dal 2013, nell'ambito della propria autonomia, di misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento per realizzare una riduzione complessiva di spese in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le disposizioni in esame quantificano le riduzioni, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e 72 milioni di euro per l'INPS.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 78, il quale prevede l'adozione di misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge n. 183 del 2011 (che ha previsto l'adozione da parte dell'AAMS, nell'ambito della propria autonomia, di misure di razionalizzazione organizzativa dirette a ridurre le spese di funzionamento,

nell'ambito della propria autonomia, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, a decorrere dall'esercizio 2012), quantificate in 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2013.

Infine, il comma 79 prevede per i Ministeri vigilanti la verifica dell'attuazione degli adempimenti sopra indicati, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti richiamate nei

commi 77 e 78, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.

Propone quindi di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 15.**



## ALLEGATO 1

**DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5273, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge n. 52 del 2012, recante « Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica »;

condiviso pienamente l'obiettivo, perseguito, tra gli altri, dal provvedimento, di ottimizzare l'uso degli immobili in uso da parte delle pubbliche amministrazioni, che costituisce oggetto della proposta di legge, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione Finanze, C. 4149 Comaroli ed abbinata, la quale intende appunto, in tale prospettiva, favorire il contenimento e l'ottimizzazione degli spazi, definendo un parametro, consistente nel rapporto tra metri quadrati ad uso ufficio impiegati e numero di addetti, cui le singole amministrazioni devono attersi, rafforzare i meccanismi di monitoraggio, già previsti a legislazione vigente, circa l'uso degli immobili pubblici o ad uso pubblico, stabilire limiti più rigorosi alla possibilità per le amministrazioni di avvalersi di immobili in locazione, nonché introdurre meccanismi di responsabilizzazione nella gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione, attraverso l'istituzione della figura del *facility manager*;

valutate positivamente le misure di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge,

volte a rafforzare ed ampliare la disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, nonché il meccanismo di compensazione tra tali crediti e le somme dovute dalle imprese a titolo di tributi e contributi a seguito di iscrizione a ruolo, le quali possono contribuire a risolvere il grave problema dei ritardi nei pagamenti alle imprese, questione, quest'ultima, che assume, nell'attuale situazione di crisi economica, di restrizione del credito bancario alle attività produttive e di riduzione della liquidità finanziaria delle imprese, rilevanza fondamentale per la sopravvivenza del sistema imprenditoriale nazionale;

rilevato come le norme organizzative contenute nel decreto – legge dovranno successivamente tradursi anche in puntuali e razionali interventi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture della pubblica amministrazione, in generale, e, in particolare, dell'amministrazione finanziaria, attraverso le quali realizzare una complessiva riduzione della spesa pubblica, riducendo il peso delle strutture burocratiche, raggiungere più elevati livelli di efficienza nell'azione delle pubbliche amministrazioni e liberare risorse da destinare al rilancio dell'economia nazionale ed al sostegno delle fasce più deboli della popolazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**5-07147 Ventucci: Iniziative per tutelare i risparmiatori italiani danneggiati dal fallimento della società di intermediazione mobiliare GForex.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata l'onorevole Ventucci chiede al Governo quali iniziative intenda adottare per tutelare i risparmiatori italiani coinvolti nel fallimento della società GForex.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha comunicato che la società Gforex era iscritta nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario dall'ottobre 2005.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 luglio 2011, adottato, ai sensi dell'articolo 111 del Testo Unico Bancario, la citata società è stata cancellata, in via d'urgenza, dal citato elenco, in relazione alle gravi deficienze patrimoniali emerse in un contesto societario caratterizzato da diffuse anomalie operative e da rilevanti profili di opacità, con particolare riguardo ai rapporti intrattenuti con il gruppo estero GTL Trading.

La Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha precisato che le vicende che hanno riguardato il fallimento della Gforex sono all'attenzione della Magistratura.

Peraltro, la medesima questione è stata oggetto anche di interrogazione presso il Parlamento europeo in data 27 febbraio 2012. In data 27 aprile 2012 è stata fornita risposta scritta, a nome della Commissione da parte del Commissario del Mercato Interno Michel Barnier. Nella citata risposta, la Commissione prende atto della

complessità e del rischio insito negli scambi finanziari, ricordando che la normativa europea a tutela degli investitori nei casi in cui vengono trattati derivati su valute, si configurano come strumenti finanziari e pertanto sono soggetti alla Direttiva MIFID (Direttiva 2004/39/CE). Il caso in oggetto sembrerebbe, invece, riguardare le operazioni a pronti sul mercato dei cambi che non rientrano nell'ambito di applicazione della MIFID.

In proposito, il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che la nostra Ambasciata ad Abu Dhabi ha posto in essere le opportune iniziative presso le Autorità locali a tutela degli interessi dei 400 investitori italiani coinvolti.

In particolare, l'Ambasciatore ha già sollevato il caso con il Ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti ed ha indirizzato in data 19 febbraio 2012 una lettera al Ministro dell'Economia, Al Mansouri, sottolineando la delicatezza del problema.

L'Ambasciata ad Abu Dhabi ha assicurato che continuerà a prestare il proprio impegno presso quelle Autorità, affinché il contenzioso venga risolto con tempestività, nel rispetto dei diritti dei cittadini italiani coinvolti e nell'ambito del clima di fiducia che caratterizza i rapporti bilaterali tra Roma e Abu Dhabi.

Il Ministero degli Affari Esteri ha, infine, soggiunto che continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda.

## ALLEGATO 3

**5-07148 Fugatti: Problematiche derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali ai comuni a seguito dell'introduzione dell'IMU.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante, chiede di conoscere quali iniziative si intendono adottare per la corretta stima del gettito atteso dell'imposta municipale propria dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, evitando che gli enti locali siano costretti ad aumentare l'imposizione fiscale per compensare la riduzione dei trasferimenti loro spettanti a valere sulle risorse del Fondo Sperimentale per il riequilibrio.

Al riguardo, si evidenzia che il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle entrate una volta acquisiti i dati relativi ai versamenti per singolo comune della prima rata dell'IMU, potranno stimare il gettito atteso della predetta imposta su base annuale. Tale stima verrà confrontata con il gettito IMU e, conseguentemente, si procederà, a seconda degli scostamenti rilevati a livello dei singoli Comuni, ad una revisione dei trasferimenti nei confronti degli stessi.

La menzionata procedura di adeguamento delle stime è confermata anche dall'Accordo per l'alimentazione del riparto del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, di cui al comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,

per l'anno 2012, sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali il 1° marzo 2012.

Il Dipartimento della Ragioneria dello Stato ha inoltre evidenziato che l'anticipazione al 2012 dell'IMU, disposta dal citato articolo 13 del decreto legge n. 2012 del 2011, per i bilanci comunali, ha solo un effetto redistributivo delle risorse che ciascun comune riceve a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio e di IMU, la cui sommatoria rimane invariata.

In occasione del pagamento della terza rata del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, previsto per il mese di ottobre 2012, sarà operato il conguaglio conseguente alle nuove stime di distribuzione dell'IMU, che saranno rese note entro il mese di luglio 2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, qualora le stime si dovessero rilevare superiori al dato reale, il comune si vedrà attribuito il gettito IMU reale, con un'integrazione del Fondo Sperimentale pari alla differenza tra gettito stimato e gettito reale, nel caso contrario il comune avrà sempre il gettito IMU reale, ma con una decurtazione del Fondo Sperimentale in misura pari alla differenza tra gettito reale e gettito stimato.

## ALLEGATO 4

**5-07149 Cera: Ripristino delle risorse per l'applicazione del regime tributario agevolato ai redditi derivanti da premi di produttività.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo di intervenire al più presto al fine di ripristinare i fondi per la detassazione dei redditi derivanti da premi di produttività a partire dal 1° gennaio 2012.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha rappresentato che la detassazione relativa ai contratti di produttività ha avuto inizio nel 2008, infatti l'articolo 2 del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 dispone, in via sperimentale per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, per i percettori di reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro nel 2007, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 10 per cento, sulle somme non superiori a 3.000 euro, erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario, di lavoro supplementare o in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Agevolazione valida per i lavoratori dipendenti del settore privato e salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

Successivamente, sono state disposte proroghe, riguardanti i soli contratti di produttività, negli anni 2009 (legge n. 185 del 29 novembre 2008, articolo 5), 2010 (legge n. 191 del 23 dicembre 2009, arti-

colo 2, comma 156) e nel 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, comma 47). Nell'ultima proroga per il 2011 viene disposto un limite di reddito a 40.000 euro per i dipendenti fruitori dell'agevolazione e un limite di somme erogate oggetto dell'imposta sostitutiva pari a 6.000 euro; in nessuna di tali proroghe è stato previsto un limite di spesa.

In sede di legge di stabilità per il 2012, è stato disposto, per la prima volta, un limite di stanziamento di 835 milioni per il 2012 e di 263 milioni per il 2013. Al fine di ricondurre il costo del provvedimento di proroga per il 2012 a tali importi, sono state effettuate stime, sempre basate sugli ultimi dati disponibili del monitoraggio dei versamenti dell'imposta sostitutiva, che hanno portato a delimitare i limiti di reddito e di somma erogata agevolata rispettivamente a 30.000 e 2.500 euro, mantenendo l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 10 per cento.

Si evidenzia, inoltre, che, laddove venissero ripristinati per il 2012 il limite di reddito a 40.000 euro per i dipendenti fruitori dell'agevolazione e il limite di somme erogate oggetto dell'imposta sostitutiva pari a 6.000 euro, sarebbe necessario reperire risorse idonee a far fronte ai maggiori oneri derivanti di circa 365 milioni di euro nel 2012 e circa 137 milioni di euro nel 2013 in termini di cassa.

## ALLEGATO 5

**5-07150 Fluvi: Applicazione di un canone agevolato al contratto di locazione fra l'Agenzia del demanio e il Circolo « Società Due Ponti » di Siena per l'utilizzo di un immobile di proprietà statale.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono l'applicazione di un canone agevolato all'atto della sottoscrizione del nuovo contratto di locazione stipulato tra l'Agenzia del demanio e la Società di Mutuo soccorso « *Il Risorgimento ai Due Ponti* », per l'utilizzo dell'immobile di proprietà statale, denominato « *Ex casa del fascio* » in Siena – Località Due Ponti.

L'Agenzia del Demanio segnala che l'immobile è costituito da un fabbricato della superficie complessiva di circa 465 mq, oltre a 630 mq di area scoperta.

L'immobile è stato utilizzato dalla Società di Mutuo soccorso in virtù di un atto di locazione sessennale decorrente dal 1° gennaio 2005, con l'applicazione di un canone annuo pari al dieci per cento del canone di libero mercato (ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390).

La normativa sopravvenuta (decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante il regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato) ha previsto una diversa modalità di calcolo del canone agevolato, stabilendolo in misura

non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento del canone determinato sulla base dei valori di comune commercio, tenuto conto degli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione da effettuare sul bene e gravanti sull'utilizzatore.

Perciò, alla scadenza del contratto nel 2005, richiesto il rinnovo della locazione a canone agevolato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economiche stimative dell'Agenzia del demanio ha fissato il canone nella misura agevolata del 27 per cento del canone di mercato (ai sensi dell'articolo 12 del predetto regolamento), per un importo annuo di euro 20.715,15.

La percentuale è stata calcolata tenendo conto dei seguenti parametri: entità degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, durata della locazione, particolari iniziative progettuali di promozione dell'immobile.

La Società di Mutuo soccorso è stata invitata alla stipula dell'atto di locazione per il giorno 26 giugno 2012.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società.

Audizione del dottor Angelo Della Valle e del dottor Giovanni Crisostamo Profita, già direttori generali della SIAE; audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Editori Musicali (ANEM) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 135

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. Nuovo testo C. 5118 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 135

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. C. 5193 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 138

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo*) ..... 142

ALLEGATO 1 (*Testo elaborato dal Comitato ristretto, adottato come nuovo testo dalla Commissione*) ..... 147

##### RISOLUZIONI:

7-00810 Zazzera: Sulle modalità di accesso ai Tirocini Formativi Attivi (TFA).

7-00894 Granata: Sulle modalità di accesso ai Tirocini Formativi Attivi (TFA) (*Seguito della discussione congiunta, abbinamento della risoluzione n. 7-00911 Rivolta e rinvio*) ..... 142

ALLEGATO 2 (*Nota del Governo*) ..... 148

7-00449 Pes: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 144

7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) ..... 144

Sui lavori della Commissione ..... 145

7-00846 Carlucci: Misure a tutela delle donne che operano nel mondo della cultura e dell'arte (*Seguito della discussione e approvazione*) ..... 145

AVVERTENZA ..... 146

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.**

**Audizione del dottor Angelo Della Valle e del dottor Giovanni Crisostamo Profita, già direttori generali della SIAE; audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Editori Musicali (ANEM).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, avvertendo che il dottor Profita ha rappresentato la propria impossibilità a partecipare alla seduta odierna.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione Angelo DELLA VALLE, *già direttore generale della SIAE*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emilia Grazia DE BIASI (PD), a più riprese, Ricardo Franco LEVI (PD) ed Enzo CARRA (UdCpTP).

Risponde ai quesiti formulati Angelo DELLA VALLE.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ringrazia il dottor Della Valle per la sua audizione ed introduce, quindi, l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale editori musicali (ANEM).

Interviene, quindi, sui temi oggetto dell'audizione Massimo BENINI, *membro del direttivo dell'Associazione nazionale editori musicali (ANEM)*.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Emilia Grazia DE BIASI (PD).

Risponde ai quesiti formulati Giovanni NATALE, *membro del direttivo dell'Associazione nazionale editori musicali (ANEM)*.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.**

**Nuovo testo C. 5118 Governo e abb.**

*(Parere alla III Commissione).*

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, reca la ratifica e l'esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o

minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. Ricorda che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992: dopo il raggiungimento delle cinque ratifiche previste, la Carta è entrata in vigore a livello internazionale – condizione per l'entrata in vigore nei singoli ordinamenti dei Paesi ratificanti – il 1° marzo 1998. Attualmente la Carta è in vigore per 25 Paesi del Consiglio d'Europa, mentre altri 8 hanno firmato la Carta senza peraltro ancora ratificarla: tra questi ultimi vi è anche l'Italia, la cui firma è del 27 giugno 2000. Osserva che la Carta è volta alla protezione e alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate: essa riflette da un lato la preoccupazione di mantenere e sviluppare le tradizioni e il patrimonio culturale dell'Europa, e dall'altro di assicurare il rispetto del diritto universalmente riconosciuto e irrinunciabile di utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata che in quella pubblica. La Carta contiene anzitutto obiettivi e principi che impegnano le Parti con riferimento a tutte le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio: è anzitutto sancito il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue, assieme alla necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine. Inoltre, la Carta enuncia una serie di misure da adottare allo scopo di una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della Pubblica amministrazione, nel campo dei media e più in generale nelle attività culturali. Ricorda, poi, che la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, introduce nell'ordinamento, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con

i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali, una disciplina organica di tutela delle lingue e delle culture minoritarie storicamente presenti in Italia, e più specificamente delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Precisa quindi, nel dettaglio, che l'articolo 1 del testo in esame autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata « Carta ». L'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa. L'articolo 3 prevede, con specifico riguardo alle competenze della Commissione cultura, che, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima Carta, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché alle lingue delle minoranze Rom e Sinti, secondo quanto contenuto nell'allegato A annesso al provvedimento. Ricorda che l'articolo 4 stabilisce che, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo siano introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. Osserva, infine, che l'articolo 5 dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla pro-



posta di parere favorevole del relatore, rilevando tuttavia come si trovi in una situazione di forte imbarazzo in quanto non vengono riconosciute altre lingue pure millenarie come il veneto, il lombardo e il piemontese. Ricorda, al riguardo, come in ogni caso il Comitato ristretto che ha esaminato la proposta di legge C. 1428 in materia di specificità culturali abbia approfondito i temi in questione anche sul versante della tutela e della promozione delle diversità linguistiche dei territori.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ricorda come nel provvedimento recante il Programma « Europa creativa » che la Commissione cultura esaminerà a breve, uno degli obiettivi è proprio quello della tutela e della promozione delle minoranze linguistiche, quale legame tra diversità e creatività centrale ai fini della configurazione di un'identità europea.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ritiene molto interessante condurre un approfondimento sui temi in discussione, anche nell'ambito dell'esame del provvedimento ricordato dall'onorevole De Biasi.

Giuseppe SCALERA (PdL) osserva come la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche sia un tema molto delicato, in quanto è molto labile il confine fra ciò che, fra le lingue parlate su un determinato territorio, vada o meno salvaguardato. Al riguardo, sottolinea l'importanza della prospettiva storica nella quale si è sviluppata una determinata lingua, ricordando che si tratta della salvaguardia di una parte del passato di tutta una comunità. Auspica, quindi, che si possa condurre un approfondimento sul tema in esame, eventualmente specificando nella proposta di parere un'osservazione che salvaguardi le lingue parlate su un determinato territorio, anche in riferimento alla normativa prevista dalla legge n. 482 del 1999.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, intende chiarire come le scelte di tutela della Carta europea, nell'ambito della

quale vanno opportunamente distinte le lingue dai dialetti locali, discendono dall'esigenza di tenere conto dei movimenti delle popolazioni oltre i confini nazionali nel corso della propria storia. È infatti ben possibile che un dato gruppo etnico si trovi ad essere insediato su un territorio oggi comprendente più nazioni.

Davide CAVALLOTTO (LNP) pur riconoscendo la fondatezza del criterio indicato dal relatore, ricorda tuttavia come molte lingue territoriali hanno una storia propria e diversa, che le dovrebbe rendere oggetto di tutela e promozione. Al riguardo, segnala il caso della lingua piemontese, ricca di storia, parlata da oltre tre milioni di persone, che costituisce, proprio a seguito dei fenomeni migratori, addirittura la seconda lingua parlata in Argentina. Aggiunge che la medesima lingua è insegnata anche a Toronto. Auspica, quindi, che anche la lingua piemontese sia riconosciuta nell'elenco indicato nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, rinviando al riguardo alle proposte di legge che sono state presentate in materia, tra le quali figura una a sua firma.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, rispondendo all'onorevole Cavallotto, evidenzia come il relatore abbia voluto richiamare i criteri che stanno alla base del riconoscimento della tutela di alcune lingue, ricordando la specificità della storia di ogni Paese. In merito all'esame delle proposte di legge presentate in riferimento alla legge n. 482 del 1999, ricorda come esse siano di competenza della I Commissione affari costituzionali, per cui l'esame della Commissione cultura, in riferimento alle medesime, potrà avvenire in sede consultiva.

Giuseppe SCALERA (PdL) ribadisce l'opportunità di inserire nella proposta di parere del relatore un'osservazione che evidenzia come il sistema di tutela non possa essere limitato alle sole lingue indicate nella legge n. 482 del 1999.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, evidenzia che sul disegno di legge in esame, di

ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione di merito. Il provvedimento in esame non mira quindi a modificare la legge n. 482 del 1999. Ove la Commissione ritenga necessario pronunciarsi in riferimento a tali ultimi aspetti, potrà procedervi nell'ambito delle proprie competenze.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, ribadisce che la Carta europea già prevede un elenco delle lingue regionali e minoritarie da considerare.

Giuseppe SCALERA (PdL) preannunciando in ogni caso voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, insiste affinché sia inserita un'osservazione nel senso da lui proposto.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritiene che si potrebbe valutare una formulazione di un'eventuale osservazione nei limiti delle competenze della Commissione.

Giuseppe SCALERA (PdL) segnala come il problema evidenziato sia emerso dalla stessa discussione sul provvedimento in esame.

Antonio PALMIERI (PdL), preannunciando anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole del relatore, propone di procedere alla sua votazione, con l'impegno di adottare in tempi brevi quegli atti che si ritengano più idonei a modificare la legge n. 482 del 1999.

Paola GOISIS (LNP) osserva come la proposta di riformulazione della proposta di parere avanzata dall'onorevole Scalera, induce a riaprire il ragionamento sul provvedimento in esame. In particolare, ricorda come l'articolo 3 del provvedimento prevede che, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi con-

tenute si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima Carta, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché alle lingue delle minoranze Rom e Sinti. Propone, pertanto, di aggiungere a tale previsione anche la lingua veneta e la lingua piemontese.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ribadisce come eventuali modifiche di merito sono di competenza della Commissione esteri, essendo la Commissione cultura competente in sede consultiva, nell'ambito delle proprie competenze. Ritiene, quindi, condivisibile la proposta dell'onorevole Palmieri.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.**

**C. 5193 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), *relatore*, osserva che il disegno di legge C. 5193 in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. L'Accordo, sottoscritto tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan a Roma il 26 gennaio 2012, mira a promuovere lo sviluppo di un partenariato di lungo periodo per il cui tramite realizzare il rafforzamento delle relazioni bilaterali, anche nel contesto delle future relazioni del paese asiatico con le organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte (quali la futura Enduring

Partnership con la NATO e il futuro accordo di cooperazione sul partenariato e lo sviluppo con l'Unione Europea). L'Accordo rappresenta una cornice unitaria atta a mettere a sistema i vari filoni di collaborazione già esistenti; infatti esso richiama l'Accordo quadro di cooperazione allo sviluppo del 19 ottobre 2010, in vigore dal 4 ottobre 2011, e l'Accordo di cooperazione per la prevenzione e il contrasto al traffico illecito di stupefacenti del 2 giugno 2011.

Ricorda, quindi, che l'Accordo in esame si compone di un preambolo e di 7 articoli. Nel dettaglio, l'articolo 1 sancisce l'importanza della cooperazione politica bilaterale e sottolinea il rilievo delle consultazioni annuali a livello di alti funzionari dei rispettivi Ministeri degli Affari esteri, come previsto dal Memorandum d'intesa firmato a Roma il 2 giugno 2011. La parte afgana esprime profondo apprezzamento per il ruolo svolto dall'Italia in Afghanistan ed entrambi i Paesi concordano sulla necessità di rafforzare la presenza diplomatica e civile italiana a Herat. Segnala che le parti richiamano il ruolo chiave, per la stabilità e lo sviluppo dell'Afghanistan, della cooperazione regionale, esprimendo il loro pieno sostegno al Processo di Istanbul. Le parti si impegnano, inoltre, ad esaminare possibili iniziative volte al potenziamento del ruolo e delle competenze del Parlamento afgano per promuoverne l'efficacia, con particolare riguardo alla produzione legislativa.

Evidenzia, in particolare, che l'articolo 2 è incentrato sull'impegno italiano – finanziariamente ammontante a 570 milioni di euro – in favore dello sviluppo dell'Afghanistan e al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, con riguardo alla promozione del buon governo, al rispetto dei diritti umani, al ruolo ed alla partecipazione femminili, alla protezione dei minori e alla lotta a droga, corruzione ed illegalità. L'attuazione di tali principi ed interventi sarà regolata dal vigente Accordo bilaterale di cooperazione allo sviluppo firmato il 19 ottobre 2010 (in vigore dal 4 ottobre 2011): il Programma Paese, che è parte di tale

Accordo bilaterale, ne definisce le priorità e identifica i progetti da attuare; gli interventi inclusi nel Programma Paese saranno realizzati nell'arco di tre anni e saranno rinnovabili annualmente. Ricorda che l'impegno in tale ambito dell'Italia sarà garantito nel lungo periodo e il relativo sostegno verrà assicurato nel quadro complessivo degli accordi tra l'Afghanistan e la comunità internazionale ed in base a programmi definiti congiuntamente. Al fine della realizzazione di progressi nella cooperazione civile italiana resta necessario che il governo afgano garantisca un'allocazione delle risorse internazionali trasparente ed efficace. La norma individua i settori dove si concentrerà prioritariamente la cooperazione italiana, tra i quali sviluppo economico ed agricolo, buon governo e stato di diritto, infrastrutture e risorse naturali. L'Italia, nella consapevolezza della strategicità di tale settore, manterrà l'impegno nell'espansione del sistema infrastrutturale afgano proseguendo la cooperazione per la costruzione dell'autostrada nazionale Kabul-Bamyan e sostenendo il potenziamento delle infrastrutture strategiche nella provincia di Herat. Segnala che, a tale fine, la parte italiana ha offerto un credito d'aiuto di 150 milioni di euro. Il Paese continuerà ad erogare il proprio aiuto principalmente attraverso il bilancio statale afgano, sostenendo i programmi prioritari nazionali (NPPs) in linea con la strategia afgana per lo sviluppo e con le conclusioni della Conferenza di Kabul del 20 luglio 2010[2]; la parte afgana ribadisce l'impegno a migliorare la gestione delle finanze pubbliche. Viene ribadito l'impegno al rafforzamento dello stato di diritto, con particolare riferimento al rafforzamento delle capacità del sistema giudiziario, al rispetto dei diritti umani e di quelli delle donne e delle minoranze, temi in ordine ai quali l'Italia ribadisce il proprio sostegno. L'Italia continuerà a sostenere, altresì, l'applicazione delle politiche volte alla lotta alla corruzione nel settore pubblico e i programmi di rafforzamento delle capacità istituzionali. Allo scopo di monitorare i progressi nell'attuazione del Programma Paese verranno con-

vocate annualmente consultazioni a livello tecnico tra il Ministro delle Finanze afgano e il ministro degli Affari esteri italiano, nel quadro del Dialogo per la cooperazione allo Sviluppo afgana con la comunità dei donatori.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 3, dedicato alla cooperazione per la sicurezza, accentua l'importanza di un sostegno duraturo, da parte della comunità internazionale, alla sicurezza dell'Afghanistan, con specifica attenzione alla sostenibilità ed alla professionalità delle forze di sicurezza afgane (ANSF). In tale contesto, l'Italia sottolinea che il proprio impegno nel settore della sicurezza, sino al compimento della transizione nel 2014, ed oltre, evolverà nel quadro dell'impegno NATO-ISAF nel paese. La norma definisce le linee guida del sostegno italiano all'ANSF, canalizzato nei quadri ISAF ed EUPOL, che si concentra nei settori della formazione e dell'addestramento e, dopo il 2014, in quelli di consulenza ed assistenza. È prevista la continuazione di iniziative di formazione delle forze di sicurezza, da tenersi in entrambi i paesi, come di quelle di addestramento delle autorità doganali e della polizia di frontiera afgana. L'Italia proseguirà il sostegno al Programma afgano per la pace e la reintegrazione (APRP). Segnala, dunque, che l'articolo 4 definisce la cooperazione in materia di lotta al traffico di droga ed in materia di polizia. Le parti concordano sulla necessità di una stretta collaborazione a contrasto della coltivazione, produzione, commercio e consumo di sostanze psicotrope e stabiliscono che la cooperazione bilaterale in tale ambito sia regolata, nel lungo periodo, dall'Accordo di cooperazione in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e dei loro precursori firmato a Roma il 2 giugno 2011. La stipula di eventuali ulteriori strumenti bilaterali di cooperazione in materia di polizia deriverà da congiunte esplorazioni delle parti.

Evidenzia, altresì, che nell'articolo 5, dedicato alla cooperazione economica, le parti ribadiscono l'impegno reciproco ad agevolare le relazioni economiche, con

particolare riguardo all'incremento di scambi di esperienze e formazione basata sul modello italiano delle PMI per la crescita del settore manifatturiero. La norma richiama l'attuazione dei seguiti del Memorandum d'intesa per la promozione della cooperazione economica fra il Ministro degli Affari esteri afgano e il Ministro dello Sviluppo economico italiano, firmato il 12 aprile 2011, identificando i settori di cooperazione che esso è chiamato a sviluppare (risorse minerarie ed idrocarburi, centrali di produzione energetica su piccola scala, infrastrutture stradali ed aeroportuali, marmo, tessile, agroalimentare, gioielli, cemento, sanità). Le Parti concordano sulla necessità che in Afghanistan venga creato un ambiente favorevole agli investimenti, riservandosi di eventualmente discutere gli strumenti appropriati a tale finalità. Precisa, inoltre, che, per quanto concerne le competenze della Commissione cultura, l'articolo 6, dedicato alla cooperazione in materia di cultura e mezzi di informazione, prevede che le Parti cooperino in materia di restauro e conservazione del patrimonio storico ed archeologico. Esse convengono, altresì, sul rafforzamento della lotta al traffico illecito di beni culturali, sull'incoraggiamento a scambi tra le Università e sulla promozione della lingua italiana in Afghanistan. L'Italia, subordinatamente alla disponibilità di risorse, continuerà a garantire alla parte afgana 200 mensilità di borse di studio per corsi di alta formazione in Italia. I due Paesi convengono di esplorare la possibilità di avviare negoziati per la stipula di un Accordo quadro per la cooperazione culturale. Le parti promuoveranno iniziative congiunte miranti alla promozione del sistema dei media afgani quali veicoli di tolleranza e di pace necessari in una società democratica.

Ricorda che le disposizioni finali, recate dall'articolo 7, prevedono che l'attuazione dell'Accordo in esame sia seguita e rivista da una Commissione congiunta presieduta dai due Ministri degli Affari esteri con la partecipazione dei rappresentanti degli altri dicasteri competenti, che si riunirà alternativamente nei due paesi,

ogni anno. L'Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti comunicheranno in completamento dei rispettivi processi di ratifica. È prevista la denuncia dell'Accordo con notifica scritta e preavviso di tre mesi. L'Accordo ha durata illimitata salvo decisione di porgli termine o sostituzione con altro strumento bilaterale. Per la soluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo le parti faranno ricorso al canale diplomatico. Qualunque emendamento al testo sarà soggetto alle procedure stabilite per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. Segnala, infine, che il disegno di legge di ratifica in esame si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra Italia e Afghanistan del 26 gennaio 2012. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge di ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica viene precisato che dall'Accordo non derivano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, né impegni diretti per le amministrazioni coinvolte. In particolare, viene precisato che le 200 mensilità di borse di studio in favore di studenti afgani di cui all'articolo 6, cui si già provvede e si continuerà a provvedere, nei limiti delle disponibilità di fondi, a valere sulle risorse presenti sul capitolo 2619, pagina 4, del Ministero degli Affari esteri concernente la concessione di borse di studi agli studenti stranieri, non determinano nuovi o maggiori oneri per l'erario.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide la puntuale relazione illustrata dalla relatrice, pur evidenziando, in proposito, di non comprendere le ragioni della permanenza delle truppe italiane in Afghanistan, anche alla luce del fatto che

numerosi Paesi stanno valutando il ritiro delle proprie. Intende, dunque, sottoporre all'attenzione dei colleghi un duplice ordine di questioni: in primo luogo, chiede chiarimenti sulle risorse stanziare con riferimento alla convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai nell'ambito delle NATO'S *Strategic Communications*, che non risulta siano state, in realtà, effettivamente consegnate. In secondo luogo, auspica che il Governo ponga in essere le opportune iniziative al fine di formulare strategie condivise in ordine alla tematica della formazione, alla stregua, ad esempio, di quelle in precedenza adottate tramite l'avvio di un ciclo di borse di studio, al fine di incentivare la rete mediatica e di favorire il sistema di comunicazione afgano, promuovendo lo sviluppo di un partenariato di lungo periodo per il cui tramite realizzare il rafforzamento delle relazioni bilaterali.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannunzia, anche a nome del gruppo cui appartiene, il suo voto favorevole sulla proposta di parere in esame. Alla luce del fatto che la cooperazione internazionale, a suo avviso, richiede un significativo stanziamento di fondi, sottolinea peraltro l'esiguità delle risorse stanziare a fronte dell'ambiziosità degli obiettivi da realizzare, quali la promozione del buon governo, il rispetto dei diritti umani, il ruolo e la partecipazione femminili, la protezione dei minori e la lotta a droga, corruzione ed illegalità. Stigmatizza, inoltre, che nel testo della relazione si sia specificato che le mensilità di borse di studio in favore di studenti afgani, cui si già provvede e si continuerà a provvedere, nei limiti delle disponibilità di fondi, non determinano nuovi o maggiori oneri per l'erario. Invita, dunque, a rafforzare e rendere più cogenti la tutela e la promozione dei diritti umani e, in particolare, a promuovere una cultura diffusa di valorizzazione della dignità delle donne, anche attraverso l'avvio di un programma efficace di assegnazione di borse di studio.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali.**

**C. 1428 Goisis.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2011.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 1*), che propone di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame. Propone quindi di fissare un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, alla luce di quanto indicato dal relatore, propone quindi di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame, quello elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione adotta quindi come nuovo testo per il seguito dell'esame, quello elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presen-

tazione di eventuali emendamenti, a lunedì 25 giugno 2012 alle ore 12.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**7-00810 Zazzera: Sulle modalità di accesso ai Tirocini Formativi Attivi (TFA).**

**7-00894 Granata: Sulle modalità di accesso ai Tirocini Formativi Attivi (TFA).**

*(Seguito della discussione congiunta, abbinamento della risoluzione n. 7-00911 Rivolta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 14 giugno 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00911 Rivolta, sulle modalità di accesso ai tirocini formativi attivi (TFA); vertendo su materia analoga a quella delle risoluzioni in discussione, ne propone l'abbinamento.

La Commissione delibera quindi l'abbinamento della risoluzione n. 7-00911 Rivolta alle risoluzioni in discussione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) evidenzia l'urgenza di un inter-

vento sulla materia in questione, al fine di porre fine ad una situazione di stallo, a suo avviso non più sostenibile.

Erica RIVOLTA (LNP) illustra la risoluzione 7-00911, di cui è prima firmataria, raccomandandone l'approvazione. Auspica, in proposito, che il Governo adotti le iniziative opportune al fine di consentire ai docenti di ogni ordine e grado, che abbiano maturato 360 giorni di servizio non consecutivi, di veder riconosciuta l'esperienza pregressa attraverso l'accesso senza sbarramento al TFA o la partecipazione ad un corso abilitante ad essi riservato.

Elena CENTEMERO (PdL) condivide la necessità di una definizione in tempi brevi delle modalità di accesso ai tirocini formativi attivi, a salvaguardia del percorso lavorativo già effettuato da parte dei docenti non abilitati, anche attraverso l'attivazione di percorsi ad essi riservati, atti a certificarne l'idoneità all'insegnamento. Auspica, quindi, che si possa giungere alla formulazione di una risoluzione unitaria, nel rispetto sia della normativa italiana sia di quella europea vigenti in materia.

Paola GOISIS (LNP) concorda sulla necessità di una compiuta definizione delle modalità di accesso ai TFA, alla luce di un necessario temperamento tra le esigenze proprie dei giovani laureati e quelle degli insegnanti che abbiano già maturato almeno 360 giorni di servizio, anche non consecutivi. Chiede, infine, chiarimenti al Governo in ordine all'eventuale sbarramento per l'accesso al TFA ed alle prospettive degli insegnanti che, in prima battuta, non dovessero rientrare tra i posti disponibili.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA segnala che il Governo ha fatto proprio l'impegno ad adottare le necessarie iniziative al fine di garantire l'accesso al tirocinio formativo attivo ai docenti non di ruolo che abbiano maturato determinati requisiti di servizio. Assicura che il Governo, alla luce delle osservazioni formu-

late, svolgerà ulteriori riflessioni e approfondimenti, al fine di giungere alla formulazione di una risoluzione unitaria e condivisa. Illustra, quindi, una nota del Ministero riferita alle risoluzioni in titolo (*vedi allegato 2*), chiedendo una pausa di riflessione per svolgere un più attento esame delle risoluzioni in discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, apprezza il prudente atteggiamento del Governo, utile ai fini dell'elaborazione di una risoluzione unitaria relativa ai criteri ed ai requisiti per l'accesso al TFA.

Alessandra SIRAGUSA (PD) ringrazia il sottosegretario per l'atteggiamento costruttivo, ritenendo che l'approfondimento richiesto dal Governo potrà essere utile ai fini della formulazione di una risoluzione condivisa ed unitaria.

Elena CENTEMERO (PdL) condivide le osservazioni svolte dalla collega Siragusa, considerando necessario individuare una proposta chiara e il più possibile condivisa, anche a tutela dei docenti delle scuole paritarie.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda con i colleghi con riferimento alla necessità di un approfondimento ulteriore ai fini dell'elaborazione di una risoluzione unitaria e condivisa che consenta di fronteggiare il problema degli esuberanti del personale docente.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi in merito alla necessità di un approfondimento ai fini dell'elaborazione di soluzioni condivise.

Erica RIVOLTA (LNP) evidenzia il difficile lavoro che dovrà svolgere il Governo nell'elaborazione di una risoluzione unitaria, alla quale si riserva di aderire.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00449 Pes:** Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Caterina PES (PD) riterrebbe opportuno valutare un'eventuale proposta di riformulazione della sua risoluzione da parte del Governo.

Elena CENTEMERO (PdL), intervenendo in qualità di corfirmataria della risoluzione 7-00449 Pes, auspica che il Governo, nell'elaborazione di una soluzione condivisa, provveda ad unificare in un elenco unico i docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, nonché ad adottare ogni altra iniziativa finalizzata alla tutela degli alunni con bisogni educativi speciali.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda con le osservazioni formulate dai colleghi ed auspica che il Governo fornisca al più presto una soluzione adeguata al problema degli esuberanti del personale docente, a salvaguardia dei diritti degli studenti disabili, nonché a tutela della qualità dell'offerta formativa.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si riserva di proporre ai presentatori una riformulazione della risoluzione in discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00864 Zazzera:** Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

**7-00867 Antonino Russo:** Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

**7-00900 Rivolta:** Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 19 giugno 2012.

Maria Letizia DE TORRE (PD) evidenzia innanzitutto l'opportunità di una revisione delle modalità di lavoro dei docenti con studenti disabili nelle scuole. Ricorda, al riguardo, la disciplina europea relativa ai bisogni educativi speciali, che comprende anche i bisogni educativi per gli studenti dotati di altissimo talento. Propone, quindi, di prestare attenzione non solo alle situazioni di disabilità, ma anche ad altre situazioni di bisogni educativi speciali, quali ad esempio la difficoltà di apprendimento e il disagio sociali.

Elena CENTEMERO (PdL) condivide le osservazioni dell'onorevole De Torre, preannunciando che anche il suo gruppo presenterà una risoluzione in materia.

Antonino RUSSO (PD) condivide anch'egli le riflessioni dell'onorevole De Torre, sottolineando come al momento i problemi dei discenti disabili, delle famiglie e dei docenti soprannumerari debba trovare una soluzione equa. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo un approfondimento sui dati numerici forniti per singola provincia, poiché non ci si può permettere un altro caso come quello degli esodati. Osserva, al riguardo, come una condivisione ampia delle soluzioni individuate va costruita su basi solide. In particolare individua quali elementi irrinunciabili della soluzione al problema la certezza sui numeri forniti e la data di decorrenza del provvedimento, che non può entrare in vigore prima del 2013.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), a nome del suo gruppo, condivide le preoccupazioni.



cupazioni espresse dai colleghi, sottolineando la necessità di avere certezza, innanzitutto, sui numeri forniti dal Governo.

#### Sui lavori della Commissione.

Maria COSCIA (PD), manifestando preoccupazione per l'avvio del prossimo anno scolastico, chiede un'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in merito a tali problemi, con particolare riguardo alle assunzioni del personale, ai canali di reclutamento per concorso pubblico o mediante graduatoria permanente, nonché al problema del riscatto dell'anzianità del personale, dovendosi fare chiarezza sugli organici in essere.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) si associa alla richiesta dell'onorevole Coscia, chiedendo inoltre di ascoltare il parere del rappresentante del Governo sulle risoluzioni in esame.

Elena CENTEMERO (PdL) si associa anch'essa alla richiesta dell'onorevole Coscia.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, assicura che la proposta della collega Coscia, alla quale si associa, sarà esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si impegna a confermare i dati per singola provincia. Ribadisce che si impegneranno, in maniera prudente, circa duemila unità di personale e che il primo modulo dei corsi non potrà essere comunque concluso in tempo utile per l'anno scolastico 2012/2013. Osserva, infine, come il decreto ministeriale in discorso non incida in maniera significativa sui posti disponibili. Ribadisce quindi quanto già evidenziato nella seduta di ieri, alla quale rinvia.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) chiede se le cifre fornite siano dati ufficiali del Ministero, in quanto avrebbe contezza, nella

realtà, di ben altri numeri, sicuramente più consistenti. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo di fornire una nota ufficiale con dati certi al riguardo.

Erica RIVOLTA (LNP) chiede anch'essa al rappresentante del Governo che vi sia una conferma ufficiale dei dati forniti dal Ministero, per il rispetto dovuto sia ai docenti sia alle famiglie dei alunni disabili.

Elena CENTEMERO (PdL) osserva come sia necessario accertare, nella prassi della gestione delle graduatorie, quali siano i numeri ufficiali, cui fa riferimento.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00846 Carlucci: Misure a tutela delle donne che operano nel mondo della cultura e dell'arte.**

*(Seguito della discussione e approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 19 giugno 2012.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA precisa, in riferimento alla risoluzione in titolo, che le uniche attività che, in qualche modo, si riferiscono al tema in questione si riferiscono ai settori dello spettacolo dal vivo e del cinema, concernenti le cosiddette attività culturali. Sottolinea che la normativa vigente in materia di interventi finanziari statali a sostegno dello spettacolo dal vivo non prevede alcuna forma di discriminazione di genere, né peraltro di altra natura, poiché viene soltanto valutato il merito artistico dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste. Precisa in conclusione che il Ministero per i beni e le attività culturali presenta un'alta componente di figure femminili nei vertici della propria struttura organizzativa.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) ritiene che le indicazioni del Governo non siano rispondenti alla richiesta di un maggior impegno del Governo nel favorire le condizioni per un maggior coinvolgimento delle donne nelle attività artistiche e culturali. Ribadisce quindi l'esigenza di prevedere misure concrete per una maggiore tutela delle donne che operano nel mondo della cultura e dell'arte. Raccomanda quindi l'approvazione della sua risoluzione.

La Commissione approva quindi la risoluzione in titolo.

**La seduta termina alle 16.05.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali.  
C. 1428 Goisis.**

**TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO  
COME NUOVO TESTO DALLA COMMISSIONE**

**APPRENDIMENTO DELLE SPECIFICITÀ  
ANTROPOLIGICHE, CULTURALI E STO-  
RICHE DELLE COMUNITÀ TERRITO-  
RIALI**

**ART. 1.**

Dopo l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è inserito il seguente articolo:

**ART. 3-bis.**

*(Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche).*

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture delle comunità locali, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in sede di definizione delle Indicazioni Nazionali, prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nell'ambito dell'asse storico-sociale dei curricula delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l'approfondimento

delle specificità antropologiche, culturali e storiche dei territori in cui insistono le scuole.

2. Nell'ambito dell'autonomia, le istituzioni scolastiche provvedono ad integrare l'offerta formativa con moduli e unità di apprendimento dedicati alle specificità antropologiche, culturali e storiche e alle vocazioni artistiche delle singole realtà territoriali. Possono inoltre essere promosse, nell'ambito della quota dell'autonomia riservata alle scuole, attività di laboratorio, di ricerca, anche in ambienti multimediali e tecnologici, di produzione teatrale e di sperimentazione linguistica, relative agli approfondimenti di cui al comma 1.

3. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le istituzioni scolastiche prevedono attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti in relazione agli approfondimenti e alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

## ALLEGATO 2

**7-00810 Zazzera e 7-00894 Granata: Sulle modalità di accesso ai Tirocini Formativi Attivi (TFA).**

**NOTA DEL GOVERNO**

	IMPEGNI	VALUTAZIONI DEL GOVERNO
7-00810 On. Zazzera	Adottare, nella fase transitoria e senza costi aggiuntivi per il Ministero, tutte le opportune iniziative di natura normativa, al fine di garantire l'accesso al tirocinio formativo attivo a tutti quei docenti che abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio, anche attraverso l'accesso automatico e in soprannumero, così come richiesto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.	È in corso di definizione un regolamento che, modificando quello sulla formazione iniziale degli insegnanti (D.M. n. 249/2010) prevederà percorsi abilitanti speciali per i docenti con esperienza di insegnamento.
7-00894 On. Granata	Rivedere i tirocini formativi attivi autorizzati e la loro effettiva corrispondenza con il fabbisogno reale;	La definizione dei posti di TFA per l'a.a. 2011/2012 è stata effettuata tenendo conto della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente delle scuole statali maggiorato del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale d'istruzione.

<p>Intervenire presso le università per contenere i costi del TFA e modularli in base al reddito;</p>	<p>La definizione delle tasse universitarie rientra nell'autonomia dei singoli atenei. E' consentito ad ogni ateneo di utilizzare parametri di graduazione della tassa che possano tenere conto della condizione reddituale del candidato. Al riguardo il Ministero provvederà a segnalare l'opportunità agli atenei per il tramite della CRUI</p>
<p>Assumere le necessarie iniziative per promuovere uno specifico percorso abilitante destinato a coloro che insegnano da almeno 360 giorni anche non consecutivi, seppure senza abilitazione, con un'equa distribuzione territoriale delle tipologie dei corsi, ma senza limiti territoriali che vincolino la partecipazione ai corsi alle province in cui si sono effettuate le supplenze.</p>	<p>Si veda quanto già riportato per la risoluzione dell'On. Zazzera</p>

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut recanti «Principi fondamentali per il governo del territorio».

Audizione informale di rappresentanti dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) .. 151

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 74 del 2012 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012».

Audizioni informali di rappresentanti dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), della Regione Lombardia, del Consiglio nazionale dei geometri, del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale dei geologi e del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ..... 151

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Atto n. 469 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 151

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 163

##### RISOLUZIONI:

7-00866 Realacci: Sul rafforzamento delle politiche di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare (*Discussione e rinvio*) ..... 152

ALLEGATO 2 (*Nuova formulazione proposta dal presentatore*) ..... 164

7-00830 Misiti: Sull'adeguamento dei depuratori (*Discussione e rinvio*) ..... 153

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 52 del 2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (*Parere alle Commissioni I e V (Esame e conclusione – Parere favorevole)*) ..... 154

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 166

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Nuovo testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb. (*Parere alla X Commissione (Esame e conclusione – Parere favorevole)*) ..... 157

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti ed abb. (*Parere alle Commissioni X e XI (Esame e conclusione – Parere favorevole)*) ..... 159

##### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 74 del 2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 160

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano. Nomina n. 145 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 161

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.

Audizione del prof. Luciano Maiani, Presidente della Commissione nazionale grandi rischi (*Svolgimento e conclusione*) ..... 161

Audizione del prof. Stefano Gresta, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (*Svolgimento e conclusione*) ..... 162

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 162

## COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 20 giugno 2012.*

**Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut recanti « Principi fondamentali per il governo del territorio ».**

**Audizione informale di rappresentanti dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.30.

## AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 20 giugno 2012.*

**Nell'ambito dell'esame del decreto-legge 74/2012 recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 ».**

**Audizioni informali di rappresentanti dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), della Regione Lombardia, del Consiglio nazionale dei geometri, del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale dei geologi e del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 9.30 alle 11.

## ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Atto n. 469.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 7 giugno 2012.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, intervenendo a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal relatore nella precedente seduta, precisa che le modifiche al paragrafo 5 dell'Allegato sono da ricondurre all'attuazione della direttiva 2009/126/CE.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento, nella quale ha ritenuto opportuno sottolineare, sulla base di quanto

emerso nel corso del dibattito svolto, la necessità che il Governo assicuri che gli oneri necessari per l'adeguamento degli impianti di distribuzione dei carburanti non siano « scaricati » dalle aziende proprietarie degli impianti sulle imprese e sui cittadini utenti (*vedi allegato 1*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di condividere la preoccupazione espressa dal relatore circa la necessità di fare in modo che il costo degli interventi di adeguamento degli impianti non si traduca in un surrettizio e ingiustificato aumento del prezzo dei carburanti a carico dei consumatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento formulata dal relatore.

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**7-00866 Realacci: Sul rafforzamento delle politiche di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Ermete REALACCI (PD) ricorda che l'atto di indirizzo in discussione ripropone un obiettivo da tempo segnalato dal Partito Democratico come cruciale per il miglioramento della qualità e della sicurezza del patrimonio edilizio nazionale, vale a dire la stabilizzazione del credito

d'imposta del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Aggiunge che, oggi, anche in considerazione di quanto accaduto nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio scorso, è giusto e urgente chiedere che tale agevolazione fiscale sia resa applicabile anche in caso di interventi per la messa in sicurezza degli edifici rispetto al rischio sismico e sia resa utilizzabile non solo dai cittadini, ma anche dagli imprenditori che vogliono adeguare e riqualificare gli immobili e i capannoni sede delle loro attività. Al tempo stesso, ritiene che sia altrettanto urgente avviare un piano straordinario di messa in sicurezza dal rischio sismico del patrimonio edilizio pubblico, a partire dall'esclusione dei vincoli del patto di stabilità interno per le spese sostenute dai comuni, dalle province e dalle regioni, con risorse proprie, per realizzare interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli immobili pubblici, con priorità per gli edifici scolastici. Dopo avere ricordato che proprio questa mattina la Camera ha approvato un ordine del giorno in materia, accolto favorevolmente dal Governo, presenta, quindi, una nuova formulazione della propria risoluzione (*vedi allegato 2*), sottolineando l'importanza di una sua sollecita approvazione, anche in vista dell'esame parlamentare del cosiddetto « decreto sviluppo », che il Governo si appresta ad emanare, e dell'eventuale miglioramento, in tale sede, delle annunciate disposizioni in esso contenute.

Gianluca BENAMATI (PD) esprime la propria convinta adesione al testo della nuova formulazione della risoluzione in discussione, considerando fondamentale, in un Paese nel quale tre quarti circa degli edifici non sono protetti dal rischio sismico, dare immediato avvio ad un Piano straordinario di messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale. Ricorda, peraltro, che l'approvazione della risoluzione in discussione deve essere considerata come il primo passo di un percorso parlamentare già avviato dalla Commissione, con l'avvio dell'indagine conoscitiva sulla



sicurezza sismica che, a suo avviso, costituisce un'occasione importante per addivenire alla predisposizione di un Piano nazionale antisismico, da considerare una priorità del Paese, centrato sull'aggiornamento della classificazione sismica di tutto il territorio nazionale e sull'introduzione di un complesso organico di misure per la messa a norma del patrimonio edilizio esistente e sull'innalzamento della qualità e della sicurezza dei nuovi edifici.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) concorda con il collega Benamati circa la necessità di porre la questione della messa in sicurezza del patrimonio edilizio rispetto al rischio sismico come una autentica priorità nazionale. Proprio per questo, ritiene tuttavia che essa andrebbe affrontata in maniera organica, evitando per quanto possibile di disperdere le energie e le risorse in una pluralità di interventi e di misure che non appaiono in grado di risolvere definitivamente tale questione.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) esprime condivisione con quanto detto dai colleghi Realacci e Benamati, segnalando peraltro l'opportunità che nel testo della risoluzione in discussione sia meglio evidenziato il carattere prioritario della messa in sicurezza degli edifici strategici, nei quali rientrano certamente gli edifici scolastici, ma anche quelli sedi di organi ed uffici, quali ad esempio le prefetture, dalla cui sicurezza dipende strategicamente la capacità dello Stato di rispondere con efficacia e tempestività in caso di emergenze e di calamità naturali.

Il sottosegretario Tullio FANELLI ritiene che il nuovo testo della risoluzione in discussione, come illustrato dal deputato Realacci, sia certamente meritevole di grande attenzione, pur dovendosi tenere conto dei vincoli di bilancio esistenti e della necessità che Parlamento e Governo operino responsabilmente, di comune accordo, al fine di reperire le risorse necessarie ad intervenire per avviare un percorso positivo di miglioramento della qualità e della sicurezza del patrimonio edi-

lizio nazionale. In tal senso, ritiene che la discussione dell'atto di indirizzo in titolo potrebbe rappresentare l'occasione per approfondire alcune proposte già avanzate per il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive. Al riguardo cita, anzitutto, la proposta relativa all'utilizzo della leva tariffaria prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2011, per verificare concretamente la possibilità di dare stabilità al credito d'imposta del 55 per cento e di estenderlo anche agli interventi di messa in sicurezza degli edifici rispetto al rischio sismico. In secondo luogo, segnala l'ulteriore proposta di rendere possibile da parte degli enti locali la stipula di contratti con società di servizi energetici (ESCO) allo scopo di attivare risorse per il miglioramento e l'adeguamento del patrimonio edilizio pubblico senza ricadere nei vincoli del patto di stabilità.

Tenuto conto, peraltro, che la nuova formulazione della risoluzione in discussione contiene modifiche di rilievo rispetto al testo originario, chiede di poter svolgere un supplemento di istruttoria sul testo presentato oggi dal deputato Realacci, riservandosi di esprimere il proprio parere in una prossima seduta.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00830 Misiti: sull'adeguamento dei depuratori.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) illustra la propria risoluzione, sottolineando la necessità di una sua rapida approvazione per consentire di cogliere il duplice obiettivo di una sollecita messa a norma degli impianti di depurazione in questione e di scongiurare l'ipotesi di una completa paralisi degli interventi già attivati, in considerazione del rischio più che concreto che i soggetti che intendono farsi

carico della realizzazione di tali indispensabili interventi finiscano per essere assoggettati, in modo paradossale e inaccettabile, a responsabilità – anche penali – che non possono in alcun modo essere attribuite a chi oggi sta cercando di porre rimedio alle inefficienze gestionali e alle responsabilità amministrative del passato.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime piena condivisione per l'impostazione e gli obiettivi dell'atto di indirizzo in discussione, che considera come uno strumento utile a sostegno dell'azione che il Governo sta portando avanti per individuare una soluzione positiva alla vicenda posta al centro dell'atto di indirizzo medesimo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Decreto-legge n. 52 del 2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.**

**C. 5273 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e V).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Dionisi, impossibilitato a partecipare ai lavori odierni, rileva che la Commissione Ambiente è chiamata ad esprimere un parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 recante « Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della

spesa pubblica » approvato con modifiche dal Senato.

Segnala che il tema del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica è stato già oggetto di specifiche disposizioni contenute in due decreti legge approvati nel corso del 2011 e richiamate dalla stessa relazione illustrativa del testo originario del decreto legge in esame. Si tratta dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), che aveva disposto a decorrere dal 2012 l'avvio di un ciclo di *spending review* diretto alla definizione dei fabbisogni standard delle amministrazioni centrali dello Stato e dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) che disponeva la presentazione al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

Precisa che nella premessa del decreto-legge si evidenzia come, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, sussista la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi, al fine di migliorare la qualità delle procedure di acquisto centralizzato e di incrementarne l'utilizzo.

Il provvedimento si compone di 17 articoli suddivisi in due Capi. Il Capo I (articoli 1-6) reca norme organizzative in materia analisi e riordino della spesa pubblica, mentre il Capo II (articoli 7-16) reca norme di carattere sostanziale.

L'articolo 1 istituisce un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica con funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine, principalmente, alla revisione dei programmi di spesa, alla riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, al ridimensionamento delle strutture ed all'ottimizzazione dell'uso degli immobili. I commi da 1-*bis* ad 1-*quinquies* confermano i contenuti della disciplina sulla revisione della spesa pubblica dettata dall'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, con alcune differenziazioni derivanti dalla necessità di prorogarne alcuni termini di realizzazione nonché dalla isti-

tuzione dei nuovi organi previsti dal decreto- legge in esame nell'ambito del processo di *spending review*, vale a dire il Comitato interministeriale ed il Commissario straordinario.

L'articolo 2 prevede la nomina – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento – di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche; a tal fine la disposizione reca l'elencazione delle amministrazioni cui si riferisce l'attività del Commissario, includendo tra le stesse anche taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari.

L'articolo 3 rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della durata e dell'indennità del Commissario, la eventuale nomina di due subcommissari nonché l'individuazione di uffici, personale e mezzi dei quali il Commissario può avvalersi, nel rispetto dell'invarianza di spesa.

L'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisca al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica con cadenza semestrale, e invii altresì al Parlamento una relazione sulla medesima attività. Tali obblighi, in fase di prima applicazione, vengono adempiuti entro il 31 luglio 2012.

L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di *spending review* con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. In particolare, viene attribuito al Commissario il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e di disporre che vengano svolte ispezioni nei confronti delle stesse da parte dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al Commissario spetta, inoltre, il compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e di segnalare al Consiglio dei ministri o al presidente della regione interessata le norme di legge o di regolamento che determinano spese o voci di costo che possono essere razionalizzate. Egli inoltre segnala alle amministrazioni interessate le misure di riordino da operare, inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto, fissando un termine per l'adozione delle stesse, decorso il quale il Consiglio dei ministri può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi.

L'articolo 6 detta i requisiti soggettivi per la nomina oltretutto le condizioni fondamentali di operatività del Commissario straordinario.

Con specifico riferimento ai profili di competenza della Commissione, segnala in particolare le disposizioni recate dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12: in particolare l'articolo 7, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione: estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutte le tipologie di beni o servizi che devono essere acquistati da parte delle amministrazioni statali; specifica che gli enti del Servizio sanitario nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip (comma 1); relativamente agli acquisti il cui importo è sotto la soglia di rilievo comunitario, estende l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, attualmente previsto per le sole amministrazioni statali, anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 2).

L'articolo 8 reca norme volte a garantire la trasparenza degli appalti pubblici. In particolare, ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa

pubblica si prevede la pubblicazione, da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sul proprio portale, dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e la trasmissione dei medesimi dati al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni. L'articolo, inoltre, provvede ad estendere gli obblighi di comunicazione delle stazioni appaltanti all'Osservatorio riducendo, da 150 mila a 50 mila euro, l'importo contrattuale al di sopra del quale devono essere osservati tali obblighi.

L'articolo 9 prevede l'utilizzo a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*) del Ministero dell'economia e delle finanze da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip Spa per le attività che svolge quale centrale di committenza.

L'articolo 10 rende facoltativa l'acquisizione del parere di congruità tecnico-economica, reso da DigitPA, sull'acquisto di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per le centrali di committenza e per le amministrazioni centrali che ad esse ricorrono. L'articolo reca, altresì, una norma in base alla quale l'articolo 18, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177 si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto a DigitPA nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti per le quali sono stati chiesti i pareri tecnici di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 177.

L'articolo 11 prevede la non applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

L'articolo 12, con alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il «Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici» stabilisce che, nel caso di aggiudicazione di lavori

(comma 1) o di servizi e forniture (comma 2) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica. Al riguardo, segnala che il comma 3 del medesimo articolo, soppresso nel corso dell'esame al Senato, prevedeva che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applichino alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Infine, precisa che il provvedimento reca, all'articolo 13, l'eliminazione dell'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei comuni e delle province sui contratti i contratti di acquisto di beni e servizi, quando i beni o i servizi medesimi siano disponibili mediante strumenti informatici di acquisto. L'articolo 13-*bis*, introdotto dal Senato reca, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Le modifiche sono intese, in particolare: ad estendere il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale; a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debtrici sono tenuti a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile; a rendere obbligatoria – e non più eventuale – la nomina di un Commissario ad acta, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l'amministrazione non abbia provveduto alla certificazione; a superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consentirebbe al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari. Il comma 2 estende la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

A seguito di tale disciplina, il comma 3 dispone la soppressione di alcune disposizioni circa la modalità di certificazione in compensazione dei crediti maturati nei confronti degli enti del servizio Sanitario Nazionale. Il comma 4 prevede che le certificazioni dei crediti possono essere utilizzate ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Segnala inoltre che l'articolo 14, pur non investendo direttamente la competenza della VIII Commissione, reca norme di interesse per la Commissione. In particolare esso impone alle amministrazioni pubbliche di adottare, entro 24 mesi, misure per contenere i consumi e per rendere più efficienti gli usi finali di energia, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio e anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia. Nel corso dell'esame al Senato l'articolo è stato integrato al fine di specificare che le misure in esso previste possono essere attuate anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP). La relazione illustrativa definisce i contratti di servizio energia quei contratti caratterizzati dall'affidamento del complesso delle attività (fornitura del vettore energetico; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria diretti alla riduzione dei consumi energetici) ad un unico fornitore. L'articolo 15 reca la copertura finanziaria dell'onere relativo all'indennità del Commissario straordinario. L'articolo 16 fissa l'entrata in vigore del decreto-legge al 9 maggio 2012 al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (G.U. n. 106 dell'8 maggio 2012). Rammenta che il disegno di legge di conversione stabilisce che le disposizioni del Capo I (articoli da 1 a 6), hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.**

**Nuovo testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), *relatore*, rileva che la Commissione Ambiente è chiamata ad esprimere un parere sul testo unificato della proposta di legge C. 3970 ed abb., recante disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese, come risultante dagli emendamenti approvati.

Il provvedimento in esame, che si compone di 7 articoli, è volto sostanzialmente all'individuazione di strumenti efficaci in grado di contrastare e di dare soluzione al problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Segnala in proposito che la materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2002, che ha attuato la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Illustrando il contenuto del provvedimento in esame, fa presente che l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del provvedimento, che riguarda i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese mentre, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l'integrale attuazione della direttiva 2011/7/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011; l'ambito di applicazione non comprenderà, invece, i ritardi di pagamento delle imprese che dimostrino di essere creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni non incassate a causa di ritardi di pagamento delle medesime pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2, che si compone di 19 commi, reca l'attuazione dell'articolo 3 della citata direttiva 2011/7/UE: il creditore ha diritto agli interessi legali di mora alla data di scadenza del contratto o a

partire dal trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. Le disposizioni del presente articolo regolano la procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto; la durata massima di tale procedura che non può superare i sette giorni di calendario per i beni deperibili e i quindici giorni di calendario per tutti gli altri beni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi; la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate; la definizione di clausole contrattuali o prassi gravemente inique per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale; legittimazione a proporre azioni in giudizio per promuovere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.

L'articolo 3 stabilisce le modalità e le condizioni con cui in caso di ritardo di pagamento, l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di altra impresa; l'impresa debitrice può presentare le proprie deduzioni, corredate della documentazione necessaria, alla camera di commercio entro venti giorni dalla data in cui è stata eseguita la notificazione, quando abbia sede nel territorio nazionale, ovvero entro trenta giorni, quando abbia sede all'estero. Decorso tale termine la camera di commercio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, rilascia il certificato attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono dettate le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente articolo e sono definiti i requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere il rilascio del certificato.

L'articolo 4 disciplina la procedura di ingiunzione di pagamento. In particolare si prevede che l'impresa creditrice può chie-

dere al giudice competente di pronunciare ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 633 e con gli effetti previsti dall'articolo 642 del codice di procedura civile. Il giudice ingiunge all'impresa debitrice di procedere al pagamento senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto.

L'articolo 5 stabilisce quindi che l'impresa debitrice che intenda opporsi all'ingiunzione di pagamento, prima di proporre opposizione dinnanzi al giudice competente, deve promuovere la procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, depositando la documentazione allo scopo necessaria. La mediazione è svolta dalla camera di commercio e deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La camera di commercio che ha rilasciato il certificato di cui all'articolo 3 può, e, ove una delle parti ne faccia richiesta, deve invitare a partecipare alla procedura di mediazione un'istituzione finanziaria che possa concorrere ad un intervento economico utile alla definizione positiva della procedura.

L'articolo 6 reca disposizioni sanzionatorie. In base al comma 1, chiunque produce documentazione falsa o contraffatta nei procedimenti di cui all'articolo 3 è punito ai sensi dell'articolo 374-bis del codice penale (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria). Il comma 2 dispone che chiunque attesta il falso nelle dichiarazioni previste dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo (dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa creditrice che attesta che il debitore non ha proposto contestazioni circa l'esecuzione del contratto) è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). Il certificato rilasciato sulla base della documentazione o delle dichiarazioni false è nullo (comma 3).

L'articolo 7 reca una norma finale che consente alle imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della legge, di esperire, a determinate condizioni, la procedura di mediazione di cui all'articolo 5.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, fa presente che il testo unificato in esame non sembra recare disposizioni direttamente riconducibili a tali profili. Pertanto, formula una proposta di parere favorevole sul testo unificato in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.**

**Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti ed abb.**  
(Parere alle Commissioni X e XI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen MOTTA (PD), *relatore*, precisa che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alle Commissioni riunite XI e XII sul testo unificato delle proposte di legge C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C.4068 Damiano, C.4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni, risultante dagli emendamenti approvati.

Si tratta di un testo unificato con il quale si intende sostenere l'avvio di micro imprese giovanili e femminili al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di incrementare i livelli di occupazione, nonché di sviluppare l'imprenditorialità diffusa. In particolare, si prevede che i soggetti di età inferiore a trentotto anni, se uomini, e le donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia, possono avviare un'attività im-

prenditoriale, usufruendo di un regime speciale di agevolazione e di incentivazione per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività d'impresa effettuato nell'arco temporale di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'applicazione delle agevolazioni ivi previste, dalla data di entrata in vigore dei diversi provvedimenti previsti nel testo unificato. L'attività di impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché i requisiti sopra citati dei beneficiari delle misure di cui al testo unificato in esame siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da uno solo in caso di due soci.

Illustra il testo unificato che prevede: agevolazioni in materia previdenziale (articolo 2); incentivi per le cure parentali (articolo 3); incentivi all'occupazione (articolo 4); delega al Governo per la definizione di un regime fiscale agevolato per le attività di imprese avviate dai soggetti sopra richiamati (articolo 5) e per l'estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti (articolo 12); disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile (articolo 7); disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 8); misure a sostegno dell'impresa sociale (articolo 9).

Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della VIII Commissione, fa presente che l'articolo 6 del testo unificato prevede che, al fine di sostenere la costituzione e l'avvio delle attività d'impresa, lo Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riconosce la concessione di contributi, ripartiti tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare delle risorse stanziare da ciascuna regione, destinati

esclusivamente a beni e servizi strumentali all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le priorità per la concessione dei contributi, per il primo triennio, a favore delle iniziative imprenditoriali. Tale priorità deve essere garantita – secondo quanto previsto dal testo unificato alle iniziative imprenditoriali intraprese, tra l'altro, nel campo della riqualificazione, manutenzione e restauro dei centri storici, nel settore della tutela e del ripristino ambientale, nel campo dell'efficienza energetica e della promozione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate.

Ciò premesso, ed esprimendo un orientamento favorevole sulla disposizione testè illustrata che riconosce la dovuta importanza a quegli interventi di tutela ambientale, di efficientamento energetico, di restauro dei centri storici, anche in ambito imprenditoriali, contribuendo pertanto a rilanciare settori di grande importanza per la crescita del Paese, formula una proposta di parere sul testo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.**

**C. 5263 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Raffaella MARIANI (PD), intervenendo sulla tempistica dell'esame del provvedimento in titolo, richiama l'attenzione della presidenza della Commissione e dei colleghi sull'esigenza che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per l'esame del decreto legge n. 74 del 2012 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012. Al riguardo, sottolinea l'importanza degli spunti di riflessione che stanno emergendo dalle audizioni in corso e quindi la necessità di poter disporre di tempi adeguati per tradurre tali spunti di riflessione, che hanno una valenza prevalentemente tecnica, in adeguate proposte emendative tali da delineare, una volta approvate, un quadro normativo in grado di garantire efficaci interventi per la ripresa delle attività produttive e per la completa ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, esprime condivisione per quanto detto dalla collega Mariani in ordine alla necessità che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per l'esame di tale provvedimento, i cui contenuti meritano di essere approfonditi, sulla base delle numerose sollecitazioni pervenute, sotto il profilo tecnico e sotto il profilo della congruità delle singole disposizioni normative. Conclude, quindi, auspicando che il decreto legge in questione non venga inserito – in sede di definizione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio – nella prima settimana dello stesso mese di luglio.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) si associa a quanto dichiarato dai colleghi Mariani e Tommaso Foti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, preso atto del dibattito testè svolto, e condividendo la richiesta avanzata di poter disporre di tempi adeguati per l'istruttoria del provvedimento, invita i rappresentanti dei gruppi ad attivarsi presso i rispettivi Presidenti di gruppo per far pervenire loro



tale esigenza della Commissione, fermo restando anche un intervento in tal senso della presidenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano.**

**Nomina n. 145.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 7 giugno 2012.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva formulato sulla proposta di nomina in titolo una proposta di parere favorevole.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che la votazione della proposta di parere del relatore si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere. Ricorda, altresì, che per la validità della votazione, deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione. A tale fine, comunica che risulterà in missione nella giornata odierna i deputati Guido Dussin e Nucara. Fa presente, infine, che la proposta di parere favorevole formulata dal relatore risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi e, in caso contrario, risulterà respinta e si intenderà

che la Commissione abbia espresso parere contrario.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina in esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	28
Votanti .....	28
Maggioranza .....	15
Hanno votato sì .....	23
Hanno votato no .....	5

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alle votazioni i deputati: Alessandri, Aracri, Benamati, Bocci, Bonciani, Braga, Cosenza, Di Cagno Abbrescia, Esposito, Tommaso Foti, Ghiglia, Ginoble, Lanzarin, Lisi, Mariani, Misi, Mondello, Morassut, Motta, Piffari, Pizzolante, Realacci, Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Viola e Zamparutti.*

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

**La seduta termina alle 15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.**

**Audizione del prof. Luciano Maiani, Presidente della Commissione nazionale grandi rischi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il prof. Luciano MAIANI, *presidente della Commissione nazionale grandi rischi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Raffaella MARIANI (PD), Gianluca BENAMATI (PD), Tino IANNUZZI (PD) e Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA).

Il prof. Gaetano MANFREDI, *membro del settore rischio sismico della Commissione grandi rischi*, e il prof. Luciano MAIANI, *presidente della Commissione nazionale grandi rischi*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia il prof. Maiani e il prof. Manfredi per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione del prof. Stefano Gresta, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto TORTOLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefano GRESTA, *presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, considerato che è ormai imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, verificata per le vie brevi la disponibilità dei rappresentanti dei gruppi, propone di rinviare ad altra seduta la replica del presidente Stefano Gresta ai quesiti e alle osservazioni che i deputati faranno nel frattempo pervenire alla presidenza, che avrà quindi cura di trasmetterli allo stesso presidente Gresta.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (Atto 469).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (atto n. 469);

ritenuto che sia pienamente da condividere l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza degli impianti di distribuzione di carburanti, attraverso la dotazione di moderni e più efficaci sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento, assicurando in tal modo una maggiore tutela della salute dei lavoratori e degli utenti di tali impianti;

valutato positivamente il coinvolgimento del Ministero della salute nella predisposizione del provvedimento in

esame nonostante ciò non fosse previsto dalla norma di delega contenuta nell'articolo 14 della legge n. 217 del 2011;

valutato favorevolmente il fatto che l'emanazione del provvedimento consente di porre termine alla procedura d'infrazione comunitaria per il mancato recepimento, entro il termine previsto del 1° gennaio 2012, della citata direttiva 2009/126/CE;

ritenuta l'opportunità di garantire che gli oneri necessari a realizzare il prescritto adeguamento degli impianti di distribuzione dei carburanti non siano surrettiziamente traslati dalle aziende proprietarie degli impianti sulle imprese e sui cittadini utenti con inaccettabili aumenti del prezzo finale dei carburanti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**7-00866 Realacci: sul rafforzamento delle politiche di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare.****NUOVA FORMULAZIONE PROPOSTA DAL PRESENTATORE**

L'VIII Commissione,  
premessi che:

nella crisi economica grave e prolungata che si sta vivendo gli investimenti in edilizia di qualità, in risparmio energetico, fonti rinnovabili, innovazione, ricerca e in generale nella green economy rappresentano un importante volano per la ripresa dell'economia e rendono al tempo stesso l'Italia più rispettosa dell'ambiente, più competitiva e più vicina alle esigenze delle persone, delle comunità, dei territori;

il contenimento delle emissioni di anidride carbonica per ridurre il rischio di mutamenti climatici fa parte di uno degli importanti impegni che l'Italia ha già assunto in sede internazionale e, in particolare, a livello comunitario vincolanti impegni di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> nell'ambito del programma detto « 20-20 »;

il sistema di agevolazione fiscale del 55 per cento ha fino ad oggi certamente riscosso un enorme successo, secondo un'indagine del Cresme-Enea il volume complessivo di interventi al dicembre del 2011 è stato pari a 1.400.000 interventi, 17 miliardi di euro complessivi di investimento, ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto. Ha inoltre attivato ogni anno di oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si è così favorita un'importante innovazione e una spinta di tutto il comparto verso la qualità;

appare altresì opportuno redigere un bilancio degli interventi di incentivazione ed in particolare individuare, anche per tramite del supporto tecnico dell'ENEA, validi criteri di ampliamento dei tipi di intervento di efficientamento energetico e della platea dei beneficiari come, ad esempio, i beni strumentali che, sempre secondo stime del Cresme, potrebbero produrre un incremento del 40-50 per cento di tali investimenti con conseguente riflesso positivo in termini di riduzione di costi energetici ed ambientali;

il credito d'imposta del 55 per cento è uno dei successi più significativi della *green economy*, nel nostro Paese ed ha al tempo stesso garantito importanti risparmi nelle emissioni di CO<sub>2</sub>, contribuendo ad alleggerire la bolletta energetica delle famiglie, tenuto conto della vetustà e dell'arretratezza in termini di prestazioni energetiche di larga parte del nostro patrimonio edilizio;

si tratta pertanto di una delle misure anticicliche di gran lunga più importanti che sono state attivate negli ultimi anni. Secondo la sopraccitata indagine Cresme-Enea gli effetti complessivi sul bilancio del nostro Paese sono stati positivi;

come è stato più volte ribadito dai massimi esperti in materia, inclusi i tecnici del dipartimento della protezione civile, gran parte del patrimonio edilizio italiano è di qualità scadente e lontano dagli standard antisismici indispensabili nel nostro Paese;

avviando immediatamente un piano straordinario di consolidamento e

miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati, non solo si potrebbe mettere in sicurezza gran parte della popolazione, ma si potrebbe rilanciare un'economia legata all'edilizia di qualità, attivare il sistema delle piccole e medie imprese e produrre anche un rilevante effetto sul terreno occupazionale;

la Commissione VIII sia nella XV che nella XVI legislatura si è occupata del tema, con pareri e atti, da ultimo con l'approvazione, nella seduta del 29 luglio 2010, del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul mercato immobiliare in cui si ribadisce la bontà e l'importanza dello sgravio fiscale in efficienza energetica e nella seduta del 18 gennaio 2012 il Governo ha accolto ed è stata conseguentemente approvata una risoluzione in merito alla stabilizzazione del credito d'imposta del 55 per cento per le misure di efficienza energetica degli edifici;

nell'ultimo documento di economia e finanza 2012, in sede di indicazione delle priorità di azione per una economia eco-efficiente e per il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

nel cosiddetto « Allegato Kyoto » al documento di economia e finanza (allegato VI - « Documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e sui relativi indirizzi » -) si legge testualmente che « al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di [riduzione delle emissioni di gas a effetto serra] per il periodo 2013-2020 si evidenzia la necessità di riconfermare e rifinanziare le azioni di cui all'allegato 1 », fra le quali figura espressamente anche « l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso la detrazione fiscale del 55 per cento »,

considerata, infine, l'urgenza assoluta - tragicamente evidenziata, da ultimo,

dal terremoto che ha colpito lo scorso mese di maggio le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia - di dare avvio, come evidenziato anche dal Capo dello Stato il 7 giugno scorso, ad un Piano straordinario di messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale rispetto al rischio sismico, da considerare come una priorità assoluta e come una infrastruttura essenziale per la stessa crescita del Paese,

impegna il Governo:

1) a rafforzare le politiche ambientali e a favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente, attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, anche dando stabilità al credito d'imposta del 55 per cento previsto per il miglioramento energetico degli edifici, per sostenere inoltre un importante settore della nostra economia;

2) ad assumere iniziative normative volte ad estendere l'applicazione del credito d'imposta del 55 per cento agli interventi di efficientamento energetico degli immobili sede di attività produttive e commerciali;

3) ad assumere iniziative normative urgenti per garantire l'applicabilità del credito d'imposta del 55 per cento anche in caso di interventi realizzati da persone fisiche o imprese per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente;

4) ad assumere, con particolare riferimento al patrimonio edilizio pubblico, iniziative normative urgenti volte a sottrarre ai limiti del patto di stabilità interno, le spese per investimenti effettuate dai comuni, dalle province e dalle regioni, a valere su risorse proprie, allo scopo di realizzare interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico di strutture ed immobili pubblici, a partire dagli edifici scolastici.

## ALLEGATO 3

**DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (C. 5273 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante « Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica » (C. 5273 Governo, approvato dal Senato);

valutato positivamente che il decreto rechi, agli articoli 8, 9, 10 e 11, disposizioni rispettivamente volte a garantire la trasparenza negli appalti pubblici e a perseguire obiettivi di risparmio e innovazione nel *procurement* pubblico;

apprezzato che l'articolo 12 stabilisce, al fine di tenere conto della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.13 del 28 luglio 2011, che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def. 3) .....	167
---	-----

#### AUDIZIONI:

Audizione del professor Angelo Marcello Cardani, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nomina n. 146 (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e conclusione) .....	167
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	168
---	-----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 20 giugno 2012.*

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def. 3).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Audizione del professor Angelo Marcello Cardani, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nomina n. 146.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e conclusione).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il professor Angelo Marcello CARDANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Carlo MONAI (IdV), Paolo GENTILONI SILVERI (PD), Jonny CROSIO (LNP), Vincenzo GAROFALO (PdL), Daniele TOTO (FLpTP), Marco BELTRANDI (PD), Mario LOVELLI (PD), Renzo LUSETTI (UdCpTP), Sandra ZAMPA (PD) e il presidente Mario VALDUCCI.

Il professor Angelo Marcello CARDANI fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il professor Cardani per la rela-

zione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.



## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-05780 Giammanco: Contrasto alla contraffazione nel settore agroalimentare in riferimento al finanziamento SIMEST dei progetti Parmacotto e Lactitalia .....	170
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	178
5-06108 Meta: Disservizi nella fornitura di energia elettrica nella regione Lazio durante l'eccezionale ondata di maltempo che ha investito il Paese .....	170
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	180
5-06217 Marchignoli: Iniziative a sostegno del sito produttivo CNH Italia di Imola .....	170
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	182
5-06245 Vico: Esternazioni dell'amministratore delegato di Terna Spa su decisioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e nomina di un componente nel consiglio di amministrazione della controllata Terna Plus .....	170
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	183
5-06263 Rubinato: Attivazione di una casella di posta elettronica certificata da parte del Gestore dei Servizi Energetici Spa .....	171
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	184
5-06643 Gava: Mercato fotovoltaico e possibili modifiche al cosiddetto « Quarto conto energia » (DM 5 maggio 2011) .....	171
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	187
5-06862 Vico: Strategie industriali e finanziarie del gruppo Finmeccanica .....	171
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	172
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. C. 5193 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	173
DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	173
Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	175
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	189

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	177

## INTERROGAZIONI

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**5-05780 Giammanco: Contrasto alla contraffazione nel settore agroalimentare in riferimento al finanziamento SIMEST dei progetti Parmacotto e Lactitalia.**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gabriella GIAMMANCO (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta che chiarisce la questione posta relativamente alla Parmacotto Spa, mentre non fa alcun riferimento al finanziamento Simest del progetto Lactitalia ugualmente oggetto del suo atto ispettivo. Ricordato che la società rumena Lactitalia si è resa responsabile di attività di contraffazione nel comparto agroalimentare a danno delle imprese italiane del settore lattiero-caseario che hanno subito evidenti perdite nella vendita all'estero dei loro prodotti, sollecita il Governo a evitare finanziamenti pubblici di prodotti cosiddetti *italian sounding*. Chiede, infine, al Governo di considerare la possibilità di ridurre o eliminare l'IMU per le imprese agricole.

**5-06108 Meta: Disservizi nella fornitura di energia elettrica nella regione Lazio durante l'eccezionale ondata di maltempo che ha investito il Paese.**

Andrea LULLI (PD), dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea LULLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

**5-06217 Marchignoli: Iniziative a sostegno del sito produttivo CNH Italia di Imola.**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Aggiunge che il Governo segue con attenzione particolare la reindustrializzazione del sito produttivo CNH Italia di Imola al fine di approvare un progetto nell'ambito della produzione e assemblaggio dei veicoli elettrici.

Massimo MARCHIGNOLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, prendendo atto dell'impegno del Governo a comprendere nel progetto di rilancio della CNH anche lo stabilimento di Imola concentrando in esso le produzioni relative all'auto elettrica.

**5-06245 Vico: Esternazioni dell'amministratore delegato di Terna Spa su decisioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e nomina di un componente nel consiglio di amministrazione della controllata Terna Plus.**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che fornisce elementi del tutto scontati relativamente all'indipendenza del gestore del sistema di trasmissione. Giudica assolutamente incongrua la nomina nel consiglio di amministrazione di Terna Plus, società che si occupa del settore degli accumuli, del dr. Fabrizio Del Noce, direttore di Rai Fiction, che a suo avviso non possiede i necessari requisiti di competenza in tema di trasmissione dell'energia e di accumuli della stessa. Per quanto riguarda invece il dottor Flavio Cattaneo, sottolinea che nella risposta del Governo si sostiene che la definizione delle tariffe rappresenta un momento tipico di confronto negoziale tra regolatore e soggetto regolato. Stigmatizza, pertanto, il comportamento dell'amministratore delegato Cattaneo che ha più volte minacciato il blocco degli investimenti in Italia della società Terna Spa, partecipata da Cassa depositi e prestiti. Richiama pertanto il Governo ad una particolare attenzione nella scelta dei soggetti da nominare in consigli di amministrazione di società partecipate dallo Stato.

**5-06263 Rubinato: Attivazione di una casella di posta elettronica certificata da parte del Gestore dei Servizi Energetici Spa.**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta in cui si evidenzia che fin dal 1° dicembre 2010 il GSE ha attivato la dematerializzazione per l'invio delle richieste di incentivazione in Conto energia per gli impianti fotovoltaici e che è stata attivata una casella di posta elettronica certificata (fotovoltaico@pec.gse.it). Sottolinea, tuttavia, che il suo atto ispettivo è stato motivato da una comunicazione inviata direttamente dal GSE nello scorso mese di gennaio, nella quale lo stesso GSE dichiarava di non disporre di un indirizzo

di posta certificata per l'invio del contratto sottoscritto in originale. Osserva, pertanto, che l'operatività descritta nella dettagliata risposta fornita dal rappresentante del Governo evidentemente non era chiara neppure agli stessi operatori del GSE.

**5-06643 Gava: Mercato fotovoltaico e possibili modifiche al cosiddetto « Quarto conto energia » (DM 5 maggio 2011).**

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*). Aggiunge che, a seguito dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il Governo sta provvedendo ad una rielaborazione dei decreti relativi al cosiddetto quinto Conto energia in modo da prevedere una fase di transizione più graduale ad un diverso sistema di incentivazione sia del fotovoltaico sia delle energie rinnovabili.

Fabio GAVA (Misto-LI-PLI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che ha fornito assicurazioni in merito all'adozione di criteri gradualisti nell'applicazione di un diverso sistema di incentivazione del fotovoltaico. Ciò consentirà di evitare situazioni di incertezza particolarmente dannose per le imprese operanti nel settore. Richiama l'attenzione del rappresentante del Governo anche sulla necessità di indicare con esattezza la misura al di sopra della quale gli impianti devono essere registrati.

**5-06862 Vico: Strategie industriali e finanziarie del gruppo Finmeccanica.**

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che, su richiesta del Governo e d'intesa con i presentatori, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO, indi del vicepresidente Raffaello VIGNALI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.**

**C. 5180 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame non sussistendo profili problematici connessi agli ambiti di competenza della Commissione.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere. Sottolinea infatti che nell'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica non sono previste misure efficaci volte a contrastare alcuni episodi di violenza commessi nel nostro Paese da parte dei cittadini pakistani, e comunque a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

Enzo RAISI (FLpTP) esprime notevoli perplessità sulle considerazioni svolte dal collega Torazzi che, a suo avviso, sono del tutto estranee all'oggetto del provvedimento in esame e non adeguate al ruolo che la Commissione è chiamata a svolgere in questa sede.

Stefano SAGLIA (PdL), pur giudicando la salvaguardia dei diritti umani così come la tutela dell'ordine pubblico temi centrali, ritiene sia da privilegiare la costruzione e lo sviluppo di rapporti di cooperazione economica anche al fine di valorizzare le potenzialità proprie di ciascun Paese. Ritiene, infatti, che lo sviluppo di solidi rapporti di cooperazione anche con Paesi difficili possa contribuire alla loro crescita democratica e a limitare derive estremistiche anche nel nostro Paese.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole senza riserve del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Giudica infatti l'accordo di cooperazione nel settore della difesa assai rilevante per stabilizzare non solo un determinato assetto geopolitico, ma anche per tutelare i diritti umani. Ritiene, infatti, che anche un singolo disegno di ratifica possa essere un valido strumento di tutela della pace.

Fabio GARAGNANI (PdL), pur concordando con le osservazioni svolte dal collega Saglia circa l'importanza della cooperazione nel settore della difesa, ritiene che l'articolo 9 del provvedimento in esame, in materia di sicurezza delle informazioni riservate non fornisca una protezione adeguata dei documenti e dei materiali classificati. Ricorda in proposito che si tratta di un Paese attraversato da numerosi movimenti estremisti in campo religioso. Dichiara in ogni caso il voto favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.**

**C. 5193 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere che, pur contenendo misure apprezzabili, presenta a suo giudizio determinate lacune. In particolare, ritiene non condivisibile il contenuto dell'articolo 6 in materia di cooperazione nel settore della cultura e dei mezzi di informazione. Non comprende infatti l'utilità della promozione della lingua italiana in Afghanistan, che appare finalizzato ad agevolare l'ingresso in Italia di cittadini afgani, né le borse di studio finalizzate a consentire lo studio degli studenti afgani in Italia; giudicherebbe più opportuno interventi volti a preparare personale valido *in loco*, con adeguata istruzione e formazione, così da consentire un uso più efficiente delle risorse presenti sul territorio dell'Afghanistan.

Fabio GARAGNANI (PdL), nel condividere il parere favorevole formulato dal relatore, giudicherebbe opportuno – anche se si tratta di un profilo non direttamente riconducibile alle competenze della X Commissione – che tra le misure di cooperazione con la Repubblica islamica dell'Afghanistan fosse sottolineata l'importanza della tolleranza religiosa. Ritiene pertanto che una osservazione in tal senso potrebbe essere inserita nella proposta di parere che la Commissione si accinge a votare.

Ludovico VICO (PD), nel dichiarare voto favorevole senza riserve sulla proposta di parere, ricorda l'importanza che nella storia dell'umanità hanno avuto i rapporti commerciali per sviluppo delle civiltà più avanzate.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.**

**C. 5273 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che il provvedimento in esame è carente delle basi essenziali per una procedura di *spending review*. Sarebbe infatti opportuno stimare prioritariamente le esigenze delle singole strutture per quantificare in maniera coerente le possibili riduzioni di spesa. In secondo luogo, nell'elaborazione dei programmi di risparmio non è previsto il coinvolgimento dei responsabili ai vari livelli delle singole strutture. Manca infine una disposizione che preveda l'istituto della cassa integrazione anche per i dipendenti pubblici in presenza di una contrazione del PIL, analogamente a quanto avviene nel settore privato quando si registra una contrazione del fatturato. Invita quindi il relatore a tenere conto delle sue osservazioni nella proposta di parere, anticipando tuttavia che il voto della Lega sarebbe in questo caso di astensione, o contrario, qualora le argomentazioni testé illustrate non venissero recepite.

Elisa MARCHIONI (PD) esprime perplessità sulla ventilata misura – derivante dall'applicazione di una direttiva formulata dal governo in materia di *spending review* – che prevede la soppressione del Dipartimento per lo sviluppo e la compe-

titività del turismo e il trasferimento delle sue competenze ad una struttura in capo al Ministero degli affari regionali. Ritiene che, in questo ambito, la razionalizzazione della spesa potrebbe essere perseguita individuando altre soluzioni che non azzerino, di fatto, le competenze acquisite sulla materia. Ricorda di avere presentato l'interrogazione n. 5-06831 e la risoluzione 7-00893 sulla materia assegnate alla X Commissione che auspica possano essere a breve esaminate.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che ha ricevuto sollecitazioni da parte di alcuni assessori regionali al turismo per organizzare un'audizione del ministro Gnudi presso la Commissione Attività produttive sulla prevista soppressione del Dipartimento del turismo.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), ricordato di avere presentato l'interrogazione n. 5-06850 di contenuto analogo a quello dell'interrogazione Marchioni, sottolinea che lo stesso ministro Gnudi ha più volte dichiarato che la materia della promozione turistica dovrebbe essere di competenza nazionale.

Fabio GARAGNANI (PdL), lamentando l'assenza del Governo ai lavori della Commissione anche su un provvedimento importante come quello in esame, ritiene opportuno prevedere nella proposta di parere un'osservazione relativa alla spesa per l'acquisto dei farmaci, attualmente molto diversificata da regione a regione, con inevitabili conseguenze negative relativamente al diritto alla salute dei cittadini. Aggiunge che il metodo della *spending review* dovrebbe essere applicato, a suo avviso, anche alle società private che operano nell'ambito dei servizi pubblici.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) ritiene opportuno estendere la *spending review* anche alle regioni i cui bilanci incidono fortemente sulla spesa pubblica. Concorda con l'osservazione del relatore Vignali in merito alla disposizioni su Consip Spa contenute nell'articolo 7 che, come

attualmente formulate, potrebbero essere lesive degli interessi delle piccole e medie imprese. Sollecita pertanto il relatore a prevedere nel parere una condizione o una osservazione volta a tutelare le PMI in caso di procedure di acquisto da parte della pubblica amministrazione. Nel riconoscere che la centrale di acquisti presenta indubbi vantaggi nella standardizzazione dei costi, ritiene che un meccanismo che imponga di stipulare convenzioni-quadro con Consip Spa possa favorire unicamente le grandi imprese.

Ludovico VICO (PD) osserva che il metodo della *spending review* potrà rivelarsi utile soprattutto per il futuro e che è certamente preferibile a quello dei tagli lineari attuato negli ultimi anni per conseguire una razionalizzazione della spesa pubblica. Rileva, tuttavia, che nel provvedimento in esame l'attività della pubblica amministrazione è analizzata in modo del tutto indifferenziato e può dare luogo a conclusioni sommarie. Ciò è senza dubbio dovuto al carattere emergenziale di una legislazione che deve far fronte ad una crisi strutturale drammatica per il Paese e per l'Europa. Nell'auspicare, pertanto, che nel prossimo futuro si proceda con interventi di razionalizzazione della spesa più mirati sulle situazioni dei singoli settori della pubblica amministrazione, ribadisce che il metodo della *spending review* è senza dubbio preferibile a quello dei tagli lineari.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, precisato che all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge si stabilisce che si deve ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da Consip qualora non siano operative le convenzioni regionali, ritiene che si potrebbe prevedere nella proposta di parere una condizione che escluda dalle convenzioni-quadro tutti gli appalti sotto soglia imponendo, tuttavia, alle stazioni appaltanti di attenersi ai prezzi medi individuati da Consip. Riterrebbe altresì opportuno richiamare nella proposta di parere una questione evidenziata per le vie brevi dalla presidente Dal Lago in merito ad una

adeguata pubblicizzazione della cessione dei crediti. Per quanto riguarda la soppressione del Dipartimento del turismo, osserva che essa appare in linea con la riforma del Titolo V della Costituzione che ha attribuito la materia alla competenza regionale. Si dichiara tuttavia disponibile ad accogliere eventuali suggerimenti dei colleghi.

Con riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole Garagnani, rileva che la *spending review* non interviene sulle singole tipologie di acquisti e che le spese regionali relative alla sanità, essendo assegnate alle regioni sulla base di criteri concordati, non possono essere oggetto di tagli alla spesa, che potrebbe al più essere indirizzata verso un utilizzo più efficiente. Aggiunge che, per quanto riguarda la spesa sanitaria, il criterio di ripartizione è dato e le risorse assegnate alle singole regioni non possono essere in alcun modo loro sottratte, anche in presenza di necessità di risparmi. Per quanto riguarda la questione delle *utilities* sollevata dal collega Garagnani, sottolinea che tra le amministrazioni pubbliche oggetto di *spending review* sono inclusi anche gli enti locali nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici.

Andrea LULLI (PD), richiamato l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge in esame, sottolinea che non è in alcun modo possibile applicare meccanismi di razionalizzazione della spesa a società private pur operanti nell'ambito dei servizi pubblici.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.**

**Testo unificato C. 4108 e abbinate.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 maggio 2012.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, in sostituzione del relatore Dal Lago, illustra la proposta di parere favorevole con una condizione volta a prevedere che la percentuale prevista di succo naturale pari al 20 per cento costituisca un parametro volontario e non obbligatorio per le imprese produttrici (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 maggio 2012.

Laura FRONER (PD), prima di predisporre la proposta di parere, ritiene opportuno acquisire l'orientamento del Governo su alcune questioni cui è stata interessata in qualità di relatore.

In primo luogo, ricorda che l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva ha destato talune perplessità relativamente alle categorie dei commercianti ambulanti e dei concessionari di demanio pubblico marittimo.

Ricorda che l'articolo 12 della direttiva (attuato con l'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59) prevede che:

qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (in questo caso suolo pubblico e demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

in tali casi l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;

gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

I commercianti ambulanti che operano su suolo pubblico e i concessionari di demanio marittimo per lo svolgimento di attività turistiche hanno risentito fortemente della nuova normativa, considerato che i servizi svolti incidono proprio su uno spazio (suolo pubblico e demanio marittimo) limitato che obbliga ad imporre un limite di durata alla concessione ed un limite alla possibilità di rinnovare la stessa. Intende, quindi, importante conoscere l'orientamento del Governo sulla possibilità di applicare talune deroghe per tali categorie di attività.

In secondo luogo, evidenzia che le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di cui alla legge

n. 264/1991, in materia di consulenza automobilistica) hanno sollecitato una riflessione sul fatto che la totale liberalizzazione del servizio da loro svolto potrebbe risultare in contrasto con alcune delicate funzioni dalle stesse svolte attinenti alla tutela di specifici interessi pubblici (autentica notarile, agente contabile, servizio pubblico) e rischierebbe di non tutelare efficacemente il cittadino. Anche in questo caso, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'opportunità di sottrarre, per ragioni di interesse pubblico, tale settore alla liberalizzazione voluta dalla direttiva servizi.

In terzo luogo, operatori del settore hanno evidenziato che il venir meno dell'autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di pubblici esercizi potrebbe determinare:

una discriminazione tra le medesime attività, dal momento che per le attività ubicate in zone sottoposte a tutela viene mantenuta la necessità di autorizzazione;

l'inapplicabilità delle disposizioni contenute nel testo unico di pubblica sicurezza che prevedono l'accesso ed il controllo da parte delle Forze pubbliche ai locali, fino al potere di chiusura.

Si verificherebbe, quindi, una questione analoga a quella già segnalata in un ordine del deputato Vignali (9/4940-A/62), accolto dal Governo, con il quale si rappresentava che in seguito alla soppressione del comma 2 dell'articolo 86 del regio decreto n. 773/1931 (TULPS), disposta dall'articolo 13 del decreto-legge n. 5/2012, è venuta meno non solo la licenza del questore per l'esercizio dello spaccio al minuto o il consumo di vino, birra o qualsiasi bevanda, ma anche l'applicazione di quelle disposizioni che prevedono la possibilità di accesso, senza la previa autorizzazione del magistrato, delle Forze dell'ordine nei suddetti locali.

Rileva altresì che la soppressione dell'obbligo di possedere taluni requisiti professionali per la somministrazione di bevande ed alimenti nei circoli privati, seppur introdotta in ragione del numero ri-



stretto di persone cui viene rivolta l'attività, potrebbe non rispondere a quelle esigenze di tutela della salute degli utenti, il cui livello deve essere sempre ed in ogni caso essere garantito, indipendentemente dall'ampiezza dell'attività esercitata. L'eliminazione del divieto di poter svolgere negli stessi locali sia la vendita al dettaglio che all'ingrosso potrebbe consentire alle grandi strutture di vendita, soggette ad autorizzazione, di adibire i loro magazzini sia per la vendita all'ingrosso che per quella al dettaglio. Aggiunge che la soppressione dell'obbligo inerente il possesso dei requisiti professionali nel commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari rischia di risultare discriminatoria rispetto alle altre attività commerciali del comparto alimentare, con particolare riguardo a quella riguardante la vendita al dettaglio. Anche su queste ulteriori sollecitazioni, sarebbe opportuno conoscere l'avviso del Governo.

Sottolinea, inoltre, che è stato assegnata alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X Attività produttive una comunicazione della Commissione europea dal titolo « Un partenariato per una nuova crescita nei servizi, 2012-2015 » (COM(2012)261 final) nella quale si dà conto dello stato di attuazione della direttiva Servizi (direttiva 2006/123/CE) e si propone di passare ad una nuova fase della realizzazione del

mercato unico dei servizi, mediante l'adozione di ulteriori misure per fare in modo che i benefici offerti dalla direttiva Servizi possano essere consolidati e che essa possa esplicitare tutte le proprie potenzialità. La Commissione europea dedica uno specifico documento di lavoro all'attuazione della direttiva Servizi negli Stati membri dell'UE (SWD(2012)148) e, tra gli altri, all'Italia, fornendo indicazioni precise e puntuali sulle permanenti carenze della legislazione italiana in ordine alla attuazione della direttiva servizi e sulle conseguenti azioni che occorre intraprendere.

Riterrebbe essenziale, su tutti gli elementi indicati, ottenere specifiche indicazioni da parte del Governo, al fine di poter predisporre un parere condiviso.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-05780 Giammanco: Contrasto alla contraffazione nel settore agroalimentare in riferimento al finanziamento SIMEST dei progetti Parmacotto e Lactitalia.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminarmente si fa presente che la Simest SpA, costituita nel 1991, è una società *»finanziaria di sviluppo«* pubblico-privata, il cui scopo principale è quello di affiancare, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici e finanziari, le attività e gli investimenti internazionali delle imprese italiane, rafforzandone le capacità sui mercati internazionali.

La Simest, con un preciso piano di investimenti, acquisisce partecipazioni in imprese che presentino programmi sia di sviluppo produttivo, sia nel campo della ricerca e della innovazione.

Gli interventi devono essere collegati ad un progetto aziendale di investimento, volto al mantenimento delle esistenti capacità produttive e, al contempo, devono prevedere un ulteriore sviluppo delle aziende di volta in volta interessate, con impatto positivo sulla realtà delle imprese italiane maggiormente presenti nel settore dell'investimento estero.

Ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1998 la società gestisce, inoltre, gli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale.

A tal proposito occorre sottolineare che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 80 del 2005 non è consentita, nell'ambito del sostegno delle imprese italiane nel loro percorso di internazionalizzazione alcuna delocalizzazione: anzi, scopo dell'intervento è quello di indurre a potenziare gli effetti positivi sulla competitività complessiva delle aziende interessate e, con-

seguentemente, sull'incremento della occupazione nelle stesse aziende in Italia e in settori nevralgici.

In senso e su questi principi di economia di mercato e di strategia occupazionale, nel mese di marzo 2012, il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato direttive alla Simest S.p.A. volte a contrastare ed evitare la pratica dell'*«italian sounding»* attuando un piano di maggiore tutela del settore agroalimentare e del consumatore.

Tali direttive, infatti, prevedono la revoca delle partecipazioni delle partecipazioni Simest a quelle imprese che, per le proprie iniziative di internazionalizzazione, pur usufruendo del supporto pubblico, pongano in essere pratiche commerciali in grado di indurre in errore i consumatori sull'origine o sulla provenienza dei prodotti commercializzati ovvero di indurre in errore i consumatori mediante pratiche commerciali *«non corrette»* circa l'origine geografica dei prodotti anche mediante indicazioni riconducibili all'*italian sounding*. Si precisa che a tale indirizzo giuridico economico dovranno anche necessariamente conformarsi gli organi di gestione dei fondi pubblici di intervento la cui gestione economica-finanziaria è affidata alla Simest Spa.

Per quanto riguarda i quesiti relativi alla partecipazione della Simest nel Gruppo Parmacotto, si fa presente che, in tale caso, l'investimento della Simest è finalizzato a sostenere il piano di sviluppo

del citato Gruppo a favore della cosiddetta produzione *Made in Italy*. Tale il piano è teso all'incremento della capacità autonoma di stagionatura attraverso il potenziamento della struttura produttiva (quindi impianti ed immobili necessari a tal fine) ed al potenziamento del piano di sviluppo commerciale estero, con particolare riguardo al mercato statunitense e a quello europeo (Francia e Germania).

In questa ottica preme precisare che ad esempio negli Stati Uniti d'America è prevista la realizzazione, attraverso la Parmacotto USA Inc. di alcune « prosciuttorie » e di uno stabilimento al fine di consolidare un laboratorio di affettamento e non di produzione di prodotti italiani destinati al mercato americano.

La Parmacotto Spa ha, comunque, comunicato alla Simest che nello *store* di New York vengono commercializzati pro-

dotti tipici di salumeria italiana la cui importazione è permessa dalle competenti autorità americane.

La società Parmacotto ha precisato, inoltre, di non produrre salumi al di fuori dei confini italiani e che tutti i prodotti commercializzati negli USA riportano in etichetta indicazioni chiare e precise sul luogo di produzione del prodotto alimentare, la ragione sociale e la sede del produttore, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento o possibilità di errore da parte del consumatore sull'effettiva origine geografica dei prodotti stessi.

Si evidenzia, infine, che l'attività della Simest viene relazionata annualmente al Parlamento ed in tale sede il Ministero dello sviluppo economico provvederà ad evidenziare gli esiti dei controlli effettuati sulle operazioni di partecipazione con particolare riferimento al settore agroalimentare.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06108 Meta: Disservizi nella fornitura di energia elettrica nella regione Lazio durante l'eccezionale ondata di maltempo che ha investito il Paese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'eccezionale periodo di freddo e maltempo che ha investito l'Italia lo scorso febbraio ha causato notevoli disservizi sulle linee e sulle infrastrutture di distribuzione di energia elettrica, con conseguente interruzione della fornitura per molti cittadini abitanti nelle regioni dell'Italia centrale.

Il fenomeno ha colpito principalmente, a partire dal 1 febbraio e soprattutto dal 3 febbraio, le aree del Lazio e della Toscana, nonché l'Abruzzo, la Campania e, marginalmente, le Marche.

Il numero di clienti disalimentati è stato di circa 360.000, con una durata variabile del disservizio.

Le province più coinvolte dall'intensità dei fenomeni nevosi sono state quelle di Roma e Frosinone, dove il disservizio non solo ha colpito il maggior numero di clienti ma è stato anche di maggiore durata.

I guasti sono stati provocati essenzialmente dall'eccezionale sovraccarico meccanico dei conduttori, dovuto a neve e ghiaccio e dalla caduta di alberi di alto fusto oltre la fascia di rispetto.

Da informazioni acquisite risulta che la società Enel Distribuzione, ha lavorato sul territorio per risolvere l'emergenza, in stretto coordinamento con le autorità locali, i Sindaci, la Protezione Civile, l'Esercito e la Guardia Forestale.

Il ripristino del servizio è stato effettuato dalla società in parte tramite i sistemi di telecomando, in parte operando con squadre di tecnici dislocati sul terri-

torio e ricorrendo a riparazioni provvisorie ed installazioni di gruppi elettrogeni in alcune località non rialimentabili attraverso la rete.

Nei casi più difficili, si sono riscontrati problemi di accesso fisico agli impianti e alle utenze, a seguito della impraticabilità di strade secondarie che risultavano bloccate da alberi caduti e neve abbondante; in questi casi, il ripristino del servizio è stato purtroppo più lento ed è proseguito man mano che sono state rese agibili le strade.

Il Ministero dello sviluppo economico ha costantemente seguito l'evolversi della situazione, che – si sottolinea – ha interessato duramente in particolare le provincie di Roma e di Frosinone, oltre le altre zone del centro Italia, acquisendo notizie dall'Enel sulle iniziative adottate e sulle attività di ripristino in corso e verificando la piena efficienza del Centro Operativo, attrezzato per indirizzare e coordinare gli interventi sul territorio e per ricevere le segnalazioni dei cittadini.

Tenuto conto della natura di servizio essenziale che riveste la fornitura elettrica, il Ministero dello sviluppo economico ribadisce il proprio impegno ad effettuare, insieme alle società Terna, gestore della rete di trasmissione e a Enel Distribuzione, una verifica sui modi per potenziare la struttura della rete e i sistemi di difesa, incluse le possibilità di doppia alimentazione ed i presidi di pronto intervento, in modo da affrontare in modo più efficace anche eventi di tipo straordinario.

Si segnala, infine, che la società Enel Distribuzione, ha evidenziato di aver in corso di erogazione i rimborsi previsti dalla Delibera n.198/11 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas, relativi alle interruzioni prolungate di energia elettrica subite dagli utenti a causa del maltempo.

I rimborsi, la cui entità dipende dalla durata della disalimentazione, variano da 30 a 300 Euro, per le utenze domestiche, da 150 a 1000 Euro, per le piccole utenze non domestiche (negozi, laboratori fino a

100 KW di potenza), mentre per le utenze industriali dipendono anche dalla potenza contrattuale e possono arrivare fino a 6000 Euro.

Beneficeranno di tale misura tutti gli utenti che hanno subito una interruzione di almeno 8 ore nei comuni con più di 50.000 abitanti, 12 ore nei comuni tra 50.000 e 5.000 abitanti e più di 16 ore in tutti i comuni più piccoli.

I rimborsi sono accreditati automaticamente in bolletta senza la necessità di alcuna richiesta.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06217 Marchignoli: Iniziative a sostegno del sito produttivo CNH Italia di Imola.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La situazione della CNH, società facente parte del gruppo FIAT Industrial, è da tempo oggetto di monitoraggio da parte degli Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito del gruppo di lavoro nel quale sono rappresentati i diversi livelli istituzionali interessati, centrali e periferici.

In particolare, si forniscono i seguenti aggiornamenti, richiesti dall'Onorevole Interrogante, acquisiti dall'Amministrazione nel corso dell'ultimo incontro tenutosi presso il Ministero.

Gli Uffici del MiSE, innanzitutto osservano che, a quanto agli stessi risulta, le persone in CIG sono attualmente 100 e non più 120, come riportato nell'atto ispettivo, poiché nel frattempo 20 persone hanno trovato altra sistemazione dentro o fuori il Gruppo FIAT.

Tale riduzione di organico ha consentito la prosecuzione, per il secondo anno, della CIGS per cessazione di attività, come previsto dall'accordo del 2009, essendo stati raggiunti gli obiettivi di riduzione dell'organico.

Quanto alle iniziative a sostegno della riconversione industriale dell'azienda, finalizzate ad evitare la chiusura e/o il ridimensionamento dell'attività, il Ministero, d'intesa con la Regione Emilia Romagna ed altre realtà imprenditoriali, sta elaborando una proposta di riutilizzo del sito per un progetto di sviluppo di piattaforma per veicolo elettrico.

Si segnala, infatti, che il MiSE ha finanziato, nell'ambito del Progetto di Innovazione Industriale (PII) sulle « Nuove

tecnologie per il *made in Italy* » previsto dal programma Industria 2015, un progetto di ricerca e sviluppo denominato « hytractor », volto a realizzare un prototipo di trattore agricolo di gamma media in grado di utilizzare idrogeno come vettore di energia per l'alimentazione del proprio sistema di propulsione a Fuel Cell e per il quale saranno implementate soluzioni tecnologiche prototipali per la produzione in loco di idrogeno da fonti rinnovabili.

Il progetto, presentato da un partenariato composto da 13 soggetti, tra imprese e centri di ricerca, ha come capofila CNH Italia SpA e prevede investimenti complessivi per un totale di circa 11 milioni di euro, per un contributo complessivo da parte del MiSE di circa 4.5 milioni di euro, di cui 900.000 euro circa destinati a CNH Italia Investimenti da realizzare principalmente nelle sedi di Modena e Torino per lo sviluppo del trattore, e in una azienda agricola del torinese per la messa a punto del modello di fattoria integrata.

Il programma è stato avviato ad ottobre del 2010. A seguito di contatti con CNH, è stato riscontrato un significativo avanzamento del progetto, comprensivo della realizzazione dei primi prototipi presentati in occasione di fiere nazionali e internazionali.

Gli Uffici del Ministero dello sviluppo economico continueranno, pertanto, a monitorare la situazione della CNH nonché ad impegnarsi per la positiva soluzione delle questioni sopra descritte.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-06245 Vico: Esternazioni dell'amministratore delegato di Terna Spa su decisioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e nomina di un componente nel consiglio di amministrazione della controllata Terna Plus.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06245 l'Onorevole Vico ed altri pongono quesiti in ordine alla società Terna S.p.A.

Al riguardo, occorre premettere che la citata società, quotata sul mercato regolamentato, è partecipata per il 30 per cento circa da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a sua volta controllata al 70 per cento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e per oltre il 70 per cento da investitori istituzionali ed azionisti *retail*, italiani ed esteri.

Trattandosi di una partecipazione indiretta del MEF, i diritti dell'azionista in Terna sono esercitati da Cassa Depositi e Prestiti. Infatti, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea degli azionisti e lo stesso Consiglio nomina tra i suoi membri l'Amministratore Delegato.

Con riferimento al dibattito svoltosi nello scorso mese di dicembre 2011 tra l'Amministratore Delegato di Terna S.p.A. e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui è cenno nell'interrogazione, la società Terna ha precisato che non ha mai inteso polemizzare, bensì solo rappresentare nelle sedi opportune e con le modalità stabilite dalle norme vigenti i propri diritti. Il confronto tenutosi in occasione del nuovo periodo regolatorio si è svolto in modo trasparente e Terna ha legittimamente rappresentato l'interesse ad ottenere condizioni regolatorie tali da consentire di realizzare gli investimenti di svi-

luppo della rete programmati attraverso il reperimento nei mercati finanziari delle risorse finanziarie necessarie.

Peraltro, nell'ambito del proprio Piano Industriale presentato al mercato, la società Terna ha evidenziato che il Gruppo intende sviluppare anche attività cosiddette « non tradizionali » che hanno, comunque, una valenza altamente strategica e innovativa per il sistema energetico italiano.

Con queste finalità ha deciso di costituire specifici veicoli societari tra i quali Terna Plus S.r.l., la quale è una nuova società recentemente costituita in una fase di *start up*.

Il contesto regolatorio, sociale, industriale in cui Terna Plus S.r.l. è chiamata ad operare è innovativo, essendo deputata nell'ambito del Gruppo Terna ad attività non tradizionali e come tali in parte al di fuori dell'esperienza maturata dallo stesso Gruppo.

Questa caratteristica rende necessario illustrare sia al pubblico, che alle istituzioni e ai diversi *stakeholders* la *mission* della Società.

In questo contesto è stata effettuata la nomina del dott. Fabrizio Del Noce, esperto in relazioni esterne. In particolare, la società ha comunicato di aver scelto di inserire nel proprio Consiglio di Amministrazione un Consigliere la cui professionalità e le cui competenze, acquisite in un lungo e prestigioso percorso professionale, sono state considerate una rilevante opportunità ed una valenza strategica per la società Terna Plus S.r.l.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-06263 Rubinato: Attivazione di una casella di posta elettronica certificata da parte del Gestore dei Servizi energetici Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06263 l'Onorevole Rubinato pone quesiti in ordine alla presunta mancata attivazione della casella PEC da parte della Società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

Al riguardo, la citata società ha comunicato quanto segue.

L'attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte della società GSE con la totale dematerializzazione delle procedure è stata effettuata sin dal 2010, per l'accesso agli incentivi fotovoltaici, indipendentemente dalle disposizioni di legge che impongono alle imprese di dotarsi di un account Posta Elettronica Certificata, entro il 30 giugno 2012 (termine che è stato prorogato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012). In particolare, il GSE, già dal 2009, si è dotato di numerosi account PEC utilizzati a supporto di processi specifici:

informazioni di carattere generale: *info@pec.gse.it*

richiesta di documentazione relativa ad impianti fotovoltaici: *fotovoltaico@pec.gse.it*;

stoccaggio GAS: *stoccaggiovirtuale@pec.gse.it*;

gestione delle gare e dei contratti di appalto: *gare.contratti@pec.gsel.it*;

metering satellitare: *direzione.gestioneenergia@pec.gse.it*;

comunicazioni con gli studi legali: *gestionecontenziosogse@pec.gse.it*;

La società GSE ha precisato che, oltre agli account sopra citati, in data 23 no-

vembre 2011, ha attivato anche la casella di PEC istituzionale *gsespa@pec.gse.it* (avvalendosi del servizio di provider reso da Poste Italiane), iscritta al Registro delle Imprese.

Con riferimento al processo di gestione delle richieste di incentivazione in Conto Energia, in relazione al numero crescente di installazioni di impianti fotovoltaici la società, già nel 2009, ha ritenuto opportuno semplificare il processo connesso alle richieste di incentivazione in Conto Energia, ispirando tale semplificazione al principio della dematerializzazione.

In data 27 luglio 2009, la società GSE ha autonomamente sottoposto all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), un progetto di dematerializzazione delle richieste di incentivazione in Conto Energia per gli impianti fotovoltaici, al fine di rendere più snelle ed efficienti le procedure per l'accesso agli incentivi, basato sulla possibilità di consegnare la documentazione necessaria direttamente attraverso il portale del GSE, ovviando così anche al rischio di superamento dei limiti dimensionali dei canali *mail*.

Con la delibera ARG/elt 173/09, emanata in data 18 novembre 2009, l'AEEG, approvando la proposta del GSE, ha disciplinato la dematerializzazione delle procedure sottostanti alla gestione dei sistemi di incentivazione e di accesso al mercato elettrico, con l'obiettivo di dematerializzare gli scambi informativi e documentali connessi a tali procedure.

Il GSE, a seguito di un periodo di prova pubblica delle procedure avviato nel mese di giugno 2010, ha attivato sin dal 1° dicembre 2010 la dematerializzazione per



l'invio delle richieste di incentivazione in Conto Energia per gli impianti fotovoltaici.

I successivi Decreti ministeriali del 6 agosto 2010 e del 5 maggio 2011 in materia di incentivi, emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per regolare il meccanismo di incentivazione in Conto Energia, hanno confermato la via telematica tramite il portale GSE quale unica modalità per la presentazione delle istanze di incentivazione e di tutta la documentazione di supporto.

In coerenza con tali disposizioni, l'attuale procedura per la presentazione delle richieste di incentivazione, descritta nelle « Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 5 maggio 2011 », pubblicate sul sito internet del GSE, prevede l'attivazione delle seguenti modalità:

dal richiedente al GSE – La presentazione della richiesta di incentivazione avviene esclusivamente per via telematica, utilizzando il portale del GSE (<https://applicazioni.gse.it>).

Per trasmettere la richiesta è sufficiente compilare gli appositi moduli del sistema informatico e caricare la documentazione prevista dal decreto ministeriale 5 maggio 2011 in formato elettronico.

La trasmissione al GSE della richiesta di incentivazione avviene attraverso la conferma delle operazioni di compilazione dei suddetti moduli e di caricamento dei documenti ed è confermata con il rilascio di una ricevuta elettronica di avvenuta ricezione.

Per il soggetto richiedente, pertanto, non è prevista, né richiesta alcuna spedizione di documenti cartacei, né invii tramite posta elettronica.

Dal GSE al richiedente - In caso di accoglimento della richiesta di incentivazione, il GSE comunica il riconoscimento della tariffa incentivante attraverso il sistema informatico.

Nel caso in cui, invece, il GSE richieda documentazione integrativa o invii comu-

nicazioni che necessitano l'attestazione della data di ricevimento per individuare con certezza la decorrenza del termine previsto, lo stesso comunica tramite PEC – [fotovoltaico@pec.gse.it](mailto:fotovoltaico@pec.gse.it) – o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. È il soggetto richiedente stesso che, in fase di presentazione dell'istanza, indica il canale di comunicazione desiderato, eventualmente fornendo il proprio account PEC.

In caso di accoglimento della richiesta di incentivazione, esclusivamente in via telematica attraverso il portale del GSE, il richiedente sottoscrive la convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti con le seguenti modalità:

visualizza la convenzione e ne accetta il contenuto;

stampa la dichiarazione di accettazione della convenzione;

sottoscrive la dichiarazione di accettazione della convenzione e la carica in formato elettronico sul portale del GSE, unitamente alla fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Analogamente, sono dematerializzate anche tutte le fasi successive di gestione del rapporto (gestione delle misure, regolazione economica, fatturazione).

La dematerializzazione ha permesso di incrementare in maniera significativa l'efficienza del processo di riconoscimento dell'incentivazione in Conto Energia, consentendo al GSE di esaminare, solo nel 2011, oltre 190.000 richieste di incentivazione e gli annessi progetti e di gestire un totale di circa 330.000 impianti.

Nel corso del 2011, sempre nell'ottica di perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza nello svolgimento delle proprie funzioni, il GSE ha esteso il processo di dematerializzazione anche ad altri meccanismi, caratterizzati, come il Conto Energia, da una notevole complessità gestionale dovuta alla numerosità delle istanze presentate al GSE, tra cui:

Scambio sul Posto: 137.134 convenzioni attivate nel 2011; oltre 286.000

istanze gestite dalla data di avvio del Servizio ad oggi;

Ritiro Dedicato: 23.886 convenzioni attivate nel 2011; oltre 42.000 istanze gestite dalla data di avvio del Servizio ad oggi.

Inoltre, il GSE, anche nell'ambito del riconoscimento delle unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 20 del 2007, come integrato dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, ha attivato un sistema informatico per l'invio delle istanze completamente dematerializzato.

Il GSE, con il decreto-legge 13 agosto 2010, n.130, ha assunto un ruolo primario anche nell'ambito dei servizi di stoccaggio gas. In tale contesto è stata predisposta una piattaforma informatica – sulla quale sono attualmente registrati 26 operatori qualificati – che consentirà di scambiare virtualmente, nel corso del 2012, 600 milioni di metri cubi di gas.

Il GSE ha predisposto anche specifici servizi di comunicazione in grado di aiutare gli operatori a orientarsi nell'attuazione e nell'applicazione della normativa, garantendo una piena assistenza e una pronta risposta alle diverse richieste e sollecitazioni.

La società ha, inoltre, segnalato:

attraverso il *Contact Center*: 1.127.759 contatti (telefonate, mail, fax, ...) nel 2011;

attraverso il Sito *web*: 8.188.391 accessi nel 2011 (110 per cento in più rispetto al 2010) e 21.129.876 pagine visitate nel 2011 (21 per cento in più rispetto al 2010);

attraverso il *social network Twitter* (attivato ai primi di febbraio del 2012): 311 *follower* dall'attivazione del servizio.

Oltre ai canali sopra citati, tutti i rapporti con gli operatori sono gestiti anche attraverso la posta elettronica:

Fotovoltaico: *chiarimenti.fotovoltaico@gse.it*;

Scambio sul posto (SSP): *scambiosulposto@gse.it*;

Ritiro Dedicato (RID): *ritiro-dedicato@gse.it*;

Fonti di Energia Rinnovabili, Riconoscimento Cogenerazione e Garanzia d'Origine da fonte rinnovabile: *rinnovabili@gse.it*;

Incentivazione impianti CIP6/92: *cessioni.energia@gse.it*;

Mancata produzione eolica: *delibera 05 10@gse.it*;

Mix fonti energetiche – Per le richieste di qualifica ICO-FER per impianti alimentati a fonte rinnovabile: *cofer.qualifica@gse.it*;

Mix fonti energetiche – Per le richieste relative alla trasmissione delle misure ai fini dell'emissione delle certificazioni CO-FER: *meteringcofer@gse.it*;

Mix fonti energetiche – Per l'emissione, trasferimento e annullamento delle certificazioni CO-FER: *cofer.certificati@gse.it*;

Mix fonti energetiche – Per le richieste relative al mix energetico di produttori e imprese di vendita: *mix.energetici@gse.it*;

Metering satellitare: *libera O4 10@gse.it*;

Stoccaggio virtuale gas: *info.stoccaggiogas@gse.it*;

Comunicazione: *ufficio stampa@gse.it*;

Informazioni generali: *info@gse.it*.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-06643 Gava: Mercato fotovoltaico e possibili modifiche al cosiddetto « Quarto conto energia » (DM 5 maggio 2011).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo in titolo, si fa presente quanto segue.

Il Governo ha pienamente aderito allo spirito del cd. Pacchetto Clima-Energia « 20-20-20 » (Direttiva 2009/28/CE), nato per creare uno scenario energetico europeo più sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, l'aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica.

Finora, si è teso a privilegiare lo sviluppo di energia rinnovabile elettrica (ed in particolare quella solare), rispetto ai settori calore e trasporti (o all'efficienza energetica, che riduce i consumi). Ciò è da una parte comprensibile, data la maggior facilità di sviluppo del settore elettrico, già ben regolato e strutturato (ad esempio in termini di misure); d'altra parte, tuttavia, le fonti rinnovabili termiche e l'efficienza energetica (e in parte i trasporti, attraverso i biocombustibili) sono modalità economicamente più efficienti, in media, per il raggiungimento degli obiettivi.

In tal senso, mentre si sta lavorando a definire una nuova Strategia Energetica nazionale che veda nelle energie rinnovabili una delle direttrici fondamentali, questo Ministero ha anche elaborato, con il concerto di altri Ministeri competenti (Ambiente e Agricoltura), alcuni decreti che ridisegnano il sistema di incentivi pubblici, per ciascuno dei settori rilevanti (elettricità, energia termica, trasporti).

Relativamente al settore elettrico (fotovoltaico e altre fonti rinnovabili), i nuovi decreti rappresentano strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi finali secondo criteri di efficienza e sostenibilità degli

incentivi, con un approccio basato su due misure essenziali: l'efficienza degli incentivi unitari, che devono offrire un'equilibrata remunerazione degli investimenti ed essere paragonabili a quanto avviene nel resto d'Europa, e l'introduzione di strumenti di controllo dei volumi incentivati.

In particolare, detti provvedimenti:

Incrementano fino a ulteriori 3 miliardi di euro all'anno gli incentivi a regime (dai 9 attuali a circa 12), con un impegno complessivo nei 20 anni di ulteriori 60 miliardi che si aggiungono agli attuali 170;

Avvicinano gli incentivi ai livelli europei, pur rimanendo al di sopra, favorendo la competitività (grid parity) e l'integrazione nel sistema elettrico delle tecnologie rinnovabili, e stabilizzando l'incidenza degli incentivi sulla bolletta;

Favoriscono uno spostamento del mix verso tecnologie più virtuose, attraverso premi e priorità per tecnologie, con maggiori ricadute sulla filiera economica e sull'innovazione, per benefici di impatto ambientale, per impianti di più piccole dimensioni, e per impianti in autoconsumo, meglio integrati con il mercato elettrico complessivo e con la rete;

Introducono meccanismi che pongono le basi per uno sviluppo ordinato e sostenibile, attraverso competizione (aste per impianti di dimensione molto grande) e governo dei volumi (registri con criteri di priorità di accesso definiti per impianti di dimensioni medie e grandi).

Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare il settore fotovoltaico, si conferma che il fortissimo sviluppo di nuovi impianti registrato negli ultimi anni porterà l'Italia a raggiungere gli obiettivi di incremento delle energie rinnovabili elettriche previsti al 2020 con ben 8 anni di anticipo. Il risultato è ovviamente frutto del notevole potenziale tecnico del nostro Paese ma anche di un sistema di incentivi pubblici che, nonostante le riduzioni apportate con il cd. IV Conto Energia, risulta ancora molto più generoso del resto d'Europa. Il livello di incentivazione, ancora troppo alto, ha causato una vera e propria esplosione degli impianti fotovoltaici realizzati. Ad esempio, nel 2011 l'Italia è stato il più grande mercato del mondo nel settore solare con oltre un terzo delle installazioni mondiali di pannelli

Con il Quarto Conto Energia (DM 5 maggio 2011) il Governo precedente aveva cercato di apportare una riduzione degli incentivi, in modo coerente alla riduzione del costo della tecnologia, con l'inserimento di strumenti di gestione dei volumi (registri). Tuttavia, la limitazione del registro solo ai grandi impianti e l'insufficienza della riduzione degli incentivi si sono rivelati poco efficaci nel calmierare l'andamento delle installazioni e, quindi, degli oneri conseguenti gravanti sulle bollette elettriche di cittadini e imprese.

Lo stesso IV Conto Energia prevede che, al raggiungimento del livello di spesa pari a 6 miliardi di euro/anno e prima del raggiungimento dei 7 miliardi di euro/anno, si emani un nuovo decreto che (ri)disciplini le tariffe incentivanti alla produzione elettrica da fonte fotovoltaica.

Considerato che i 6 miliardi di spesa stanno per essere raggiunti ed in un'ottica di coerenza con l'approccio generale sopra descritto, il nuovo Governo ha predisposto lo schema di decreto recante il V Conto Energia che il 6 giugno scorso è stato valutato favorevolmente dalla Conferenza Unificata.

L'obiettivo del nuovo provvedimento è favorire una crescita virtuosa, basata su un sistema di incentivazione vantaggioso per il Paese e tale da ridurre l'impatto sulle bollette di cittadini e imprese, oltre che programmare uno sviluppo ordinato e sostenibile del settore che, concluso quest'ultimo ciclo di incentivazione, potrà continuare a diffondersi senza altri incentivi e ciò a riprova della permanenza della redditività degli investimenti.

Attraverso una complessa istruttoria, che ha tenuto conto dei risultati raggiunti, delle ricadute positive nei vari settori economici direttamente interessati dallo sviluppo del fotovoltaico e del volume di attività economiche che gli incentivi del Conto energia hanno creato, si è elaborato un regime di incentivazione: *a)* incentrato su meccanismi di controllo della spesa, quali i registri, previsti non più solo per i grandi impianti *b)* con valori di remunerazione allineati ai livelli europei e adeguati agli andamenti dei costi di mercato, calati radicalmente negli ultimi anni *c)* che privilegia le applicazioni connesse all'efficienza energetica, l'utilizzo di aree e superfici non altrimenti impiegabili *d)* che valorizza adeguatamente l'innovazione tecnologica e le ricadute economiche e ambientali.

## ALLEGATO 7

**Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.  
Testo unificato C. 4108 e abbinate.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta (C. 4108 e abbinate);

rilevato che l'innalzamento della quantità minima di succo di agrumi nelle bevande analcoliche al 20 per cento può costituire un grave svantaggio per il settore agroindustriale, che dovrebbe modificare tecniche produttive e merceologiche consolidate, con una forte discriminazione per le imprese nazionali;

in considerazione della possibilità che tale innalzamento comporti altresì aumenti nei costi di produzione di tali bevande;

osservato infine che il vantaggio per il settore agricolo nazionale appare del tutto ipotetico in considerazione del fatto che tale bibite sono prodotte perlopiù con frutta di importazione

delibera di esprimere,

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

la Commissione di merito riformuli l'articolo 3, che disciplina il contenuto delle bevande analcoliche, nel senso di prevedere che la percentuale prevista di succo naturale pari al 20 per cento costituisca un parametro volontario per le imprese produttrici.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5256 Governo, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita » ..... 190

##### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione ..... 190

DL 52/2012 Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 191

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 192

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini ..... 192

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 20 giugno 2012.*

**Audizioni di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5256 Governo, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita ».**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 13.40 alle 14.45 e dalle 15.05 alle 15.45.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Inter-*

*viene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Sui lavori della Commissione.**

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che si sono appena concluse le audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 5256 e preso atto degli accordi informali intercorsi tra i rappresentanti dei gruppi, propone – se non vi sono obiezioni – di anticipare lo svolgimento della seduta in sede consultiva e della riunione del Comitato ristretto, già previste per il termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, atteso anche che risultano convocate, per il tardo pomeriggio di oggi, diverse riunioni dei gruppi parlamentari.

La Commissione concorda.

**DL 52/2012 Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.****C. 5273 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite I e V sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, già approvato dal Senato. Si tratta – a suo giudizio – di un intervento di rilevante importanza, che si inserisce in un quadro di politica legislativa teso ad avviare un ciclo di *spending review* per definire i fabbisogni delle amministrazioni centrali dello Stato e a prevedere un coinvolgimento del Parlamento in merito alla verifica del programma presentato per la riorganizzazione della spesa pubblica. Sottolinea, infatti, che l'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, composto dal ministro delegato per il programma del Governo, dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal ministro dell'economia e delle finanze (o dal vice ministro da lui delegato) e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri: l'organo svolgerà un'attività di indirizzo e coordinamento per la revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti, destinati alle imprese, la razionalizzazione dei servizi e delle attività, il ridimensionamento delle strutture e la riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi insieme alla ottimizzazione dell'uso degli immobili nonché gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica. Inoltre, evidenzia che l'articolo 2 del testo in esame prevede la nomina (da parte del Presidente del Con-

siglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento) di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche, che sono a tal fine elencate, includendovi anche taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari.

Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala anzitutto l'articolo 3, che rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della durata in carica del Commissario straordinario, non superiore a un anno, e dell'importo dell'indennità, che non dovrà risultare superiore a quella fissata per un dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Fa poi notare che, in base alla medesima disposizione, si prevede che, con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si dovrà provvedere all'eventuale nomina di due subcommissari, con il compito di coadiuvare il Commissario straordinario a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, nonché a circoscrivere gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'economia dei quali il Commissario potrà avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Evidenzia, infine, l'articolo 6, che stabilisce i requisiti soggettivi per la nomina del Commissario straordinario, da scegliere tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienze e capacità, stabilendo che egli deve operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione: fa presente, peraltro, che il Governo ha già individuato tale Commissario nella figura del dottor Enrico Bondi, il quale ha già attivato una procedura di revisione della spesa pubblica, che sarà a breve sottoposta anche all'esame del Parlamento.

In conclusione – preso atto del contenuto del provvedimento, anche per quanto concerne le norme di più diretto interesse – ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione: propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Luigi BOBBA (PD), nel dichiarare di condividere l'intervento introduttivo del relatore, giudica in termini positivi la previsione relativa agli obblighi del Governo di riferire al Parlamento sugli esiti delle valutazioni compiute sulla spesa pubblica, tenendo informate le competenti Commissioni parlamentari. Preannunciato, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, auspica che in futuro si possa parlare più semplicemente di procedure di analisi della spesa pubblica, evitando di utilizzare termini linguistici stranieri, che potrebbero risultare di difficile comprensione per i comuni cittadini.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), preannunciando il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, ritiene che sia completamente al di fuori dalla realtà la logica per cui un Governo composto da tecnici attribuisca ad una personalità esterna una funzione tanto delicata, considerata la provenienza intellettuale e professionale – definita, in termini ironici, « erudita e illuminata » – dei ministri in carica, che avrebbe consentito loro di svolgere in prima battuta simili ruoli. Dichiarò polemicamente che il Governo potrebbe essere quasi accostato ad una sorta di agenzia di collocamento, visto che sembra mirare unicamente a trovare un posto di lavoro a soggetti provenienti dalle università o dai consigli di amministrazione di società quotate in borsa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta

di parere favorevole formulata dal relatore.

**Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.**

**Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che il relatore, nella precedente seduta, ha proposto di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Giuseppe BERRETTA (PD), pur rilevando che il provvedimento non presenta norme di immediato interesse per la XI Commissione, ritiene opportuno segnalare l'esigenza di introdurre disposizioni tese a semplificare le procedure di recupero dei crediti vantati dalle imprese, considerate le forti difficoltà incontrate dalle stesse in un periodo di crisi come quello attuale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.55.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 20 giugno 2012.*

**Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.**

**C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.55 alle 16.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	193
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	197
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i> ) ...	201
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni riunite X e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	201
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 484 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	207
AVVERTENZA .....	207

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.**

**C. 5273 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite I e V il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5273, recante conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, « Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ».

Una premessa è d'obbligo: il provvedimento in esame si inserisce in un quadro di politica legislativa in cui spiccano le disposizioni, richiamate dalla relazione illustrativa del provvedimento in esame, costituite dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che aveva disposto a decorrere dal 2012 l'avvio di un ciclo di *spending review* per definire i fabbisogni standard delle amministrazioni cen-

trali dello Stato, e dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che ha previsto la presentazione al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

Occorre rammentare che il rapporto della Presidenza del Consiglio quantifica la spesa pubblica « rivedibile » nel medio periodo in circa 295 miliardi di euro (di questa, la quota maggiore è costituita dalla spesa degli enti sanitari locali, per il 33,1 per cento; Regioni, comuni e province incidono per il 24,3 per cento, lo Stato per il 32,5 per cento, gli altri enti dell'amministrazione centrale per il 2,4 per cento, gli enti previdenziali per il 2,5 per cento e le Università e gli altri enti locali per il 5,2 per cento). A breve termine, la spesa rivedibile sarebbe tuttavia inferiore, quantificabile in circa 80 miliardi.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, in merito all'articolato del decreto-legge in oggetto, segnala, in particolare, l'articolo 2, che prevede la nomina – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento – di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche; a tal fine la disposizione reca l'elencazione delle amministrazioni cui si riferisce l'attività del Commissario, includendo tra le stesse anche taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari. In particolare, il comma 2 specifica le pubbliche amministrazioni nei cui confronti si applicano le disposizioni in esame, individuandole in « tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa

sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ». Ciascuna amministrazione potrà individuare un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa. Osserva quindi come l'individuazione delle amministrazioni pubbliche recata dal comma in esame differisca in più aspetti dalla definizione di pubbliche amministrazioni, contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, che costituisce la disposizione ritenuta generalmente parametro di riferimento al fine di individuare la categoria delle pubbliche amministrazioni. Ai sensi di tale disposizione, infatti, per amministrazioni pubbliche si intendono « tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

Osserva, poi, che una diversa questione, egualmente concernente l'elencazione delle pubbliche amministrazioni recata dal comma 2, attiene all'inclusione tra le stesse di una particolare fattispecie, costituita dalle « amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ». Ciò comporta che le regioni in questione (atteso che la dizione « amministrazione regionale » sembra doversi ritenere di fatto coincidente con quella di « regione ») sono sottoposte, in modo identico a tutte le altre amministrazioni pubbliche individuate dal comma in esame, alle attività del Commissario straordinario previste dall'articolo 5, incluso il potere di

disporre ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato, nonché al potere di fissazione di un termine per il raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati, decorso il quale il Consiglio dei ministri può autorizzare, in base all'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti. Per effetto del comma 2 in esame, pertanto, le regioni commissariate rivestono, ai fini dell'attività di revisione della spesa in capo al Commissario, uno status differenziato rispetto alle altre amministrazioni regionali (incluse quelle sottoposte a piani di rientro ma non commissariate), non contemplate nel comma stesso; circostanza, questa, che potrebbe essere ritenuta da valutare in termini di compatibilità con i profili di autonomia regionale previsti dall'ordinamento. Ai fini di tale valutazione va peraltro tenuto presente che, sulla base della normativa vigente, le regioni commissariate per l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario sono sottoposte a vincoli troppo stringenti e a forti limitazioni di carattere finanziario e contabile.

Fa presente, quindi, che l'articolo 7, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare: estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutte le tipologie di beni o servizi che devono essere acquistati da parte delle amministrazioni statali; specifica che gli enti del Servizio sanitario nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip (comma 1); relativamente agli acquisti il cui importo è sotto la soglia di rilievo comunitario, estende l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, attualmente previsto per le sole amministrazioni statali (comma 2).

Dunque, in virtù di tale norma, se gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono fare riferimento alle centrali regionali di acquisto, perché esse non sono state istituite, ovvero se le medesime centrali regionali non trattano il bene, esse devono fare riferimento, in seconda istanza, alla centrale nazionale di acquisto. Il comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 prevede – per le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie – che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze individui, entro il mese di gennaio di ogni anno, le tipologie di beni e servizi per le quali le suddette amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP. Ai sensi del medesimo comma 449, le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra le quali dunque gli enti territoriali, hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero hanno l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti. Infine, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 449, gli enti del Servizio sanitario nazionale (aziende sanitarie ed ospedaliere) sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento. Ai sensi dell'articolo 1, comma 455 e 456 della legge n. 296 del 2006, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche assieme ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza per appalti di lavori, servizi e forniture a favore delle amministrazioni territoriali di riferimento (regioni, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nello stesso territorio). Le centrali regionali di acquisto, per gli ambiti territoriali di competenza, stipu-

lano convenzioni quadro e con Consip costituiscono un « sistema a rete » degli acquisti della P.A.

Rileva, infine, che l'articolo 13-*bis* reca, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche. Le modifiche sono intese, in particolare: ad estendere il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale; a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debtrici sono tenute a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile; a rendere obbligatoria – e non più eventuale – la nomina di un Commissario *ad acta*, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l'amministrazione non abbia provveduto alla certificazione; a superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consentirebbe al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari. Il comma 2 estende la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali. A seguito di tale disciplina, il comma 3 dispone la soppressione di alcune disposizioni circa la modalità di certificazione in compensazione dei crediti maturati nei confronti degli enti del SSN. Il comma 4 prevede che le certificazioni dei crediti possono essere utilizzate ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Fa presente, poi, che una considerazione è d'obbligo, e cioè che in questo momento di crisi economica si deve fare di più per aiutare anche le imprese che operano con il SSN e con i servizi sanitari regionali. Per questo motivo si deve dare pari dignità ai debiti e ai crediti detenuti dalle società che lavorano con il nostro Sistema sanitario. In particolare, si riferi-

sce alla possibilità di prevedere e considerare di certificare, limitatamente ai casi in cui non sia possibile procedere al pagamento per mancanza di fondi liquidi, i crediti vantati dai fornitori del SSN e SSR che siano certi, liquidi ed esigibili, al fine di consentire al creditore la compensazione con le imposte dovute nell'anno in corso o con somme già iscritte a ruolo.

Questo consentirebbe alle aziende di avere una compensazione in ambito tributario diretto e creerebbe liquidità nelle casse delle imprese, fondamentale in un quadro macroeconomico molto difficile.

Si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito, nonché delle modifiche che saranno eventualmente apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni di merito.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo per due brevi segnalazioni, innanzitutto esprime perplessità sulla scelta contenuta nel provvedimento in esame di sottoporre le aziende sanitarie all'obbligo di ricorrere ad un duplice canale per gli acquisti, la Consip e le centrali regionali di acquisto, specificando che gli enti del Servizio sanitario nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip.

In secondo luogo, ricorda al relatore e alla Commissione la problematicità di una concreta realizzabilità dell'ipotesi – pur in linea di principio condivisibile – prospettata dal relatore relativa alla compensazione tra i crediti certi, liquidi ed esigibili delle imprese e le imposte da queste dovute nell'anno in corso o con somme già iscritte a ruolo; al riguardo propone che se tale ipotesi dovesse essere formalmente inserita nel parere allora che sia limitata alle sole imprese che insistono nelle zone colpite dalle calamità naturali.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.****C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte di aver inserito l'avvio dell'esame del provvedimento sin dalla giornata odierna in considerazione della possibilità di una accelerazione dell'esame parlamentare anche da parte dell'Assemblea. Il parere sarebbe pertanto posto in votazione già nella seduta di domani. Ove il provvedimento dovesse essere modificato dalla Commissione di merito, sarà ovviamente sua cura ricovoncare tempestivamente la Commissione per l'espressione di un nuovo parere sul testo risultante dagli emendamenti.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione (Lavoro) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge C. 5256 del Governo, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, nel testo approvato, con modificazioni, dal Senato e trasmesso alla Camera il 1° giugno scorso.

In termini generali, rileva che con tale provvedimento – al centro del dibattito politico oramai da alcuni mesi – il Governo intende rispondere all'esigenza di ammodernare il mercato del lavoro italiano, intervenendo su alcune criticità strutturali, oggetto da molti anni a questa parte di un ampio dibattito, politico e culturale, che ruota intorno alle tematiche della flessibilità, del lavoro giovanile e femminile, degli ammortizzatori sociali.

Per quanto concerne il contenuto del provvedimento, ricorda che nel corso dell'*iter* al Senato il testo iniziale del Governo è stato modificato in più parti, a seguito degli emendamenti approvati durante l'esame in Commissione; successivamente,

nella fase dell'esame in Assemblea, il Governo ha posto la questione di fiducia su quattro emendamenti interamente sostitutivi del testo licenziato dalla Commissione, confermandone i contenuti sostanziali.

Fa presente che il testo attuale, si compone, dunque, di quattro articoli, che si articolano, rispettivamente, in 69, 73, 49 e 79 commi. Data l'entità del provvedimento e la moltitudine delle materie ivi trattate, in questa sede non entrerà nel merito del contenuto delle singole disposizioni ma si limiterà, piuttosto, a richiamarne le principali linee di fondo, evidenziando infine le norme che incidono sulle competenze della XII Commissione.

Osserva, in sintesi, che il disegno di legge del Governo, nell'ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato. Si delinea l'apprendistato quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro, nonché per l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato, ampliandone le possibilità di utilizzo e valorizzandone il ruolo formativo. Si procede altresì verso una redistribuzione delle tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali, dall'altro adeguando la disciplina dei licenziamenti, collettivi ed individuali. Con riferimento ai licenziamenti individuali, in particolare, si interviene operando importanti modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Fa presente, poi, che un altro importante capitolo concerne l'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (Aspi – Assicurazione sociale per l'impiego) in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione. Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all'estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima

volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Si prevede, quindi, l'introduzione di una cornice giuridica per l'istituzione di fondi di solidarietà settoriali. Inoltre, viene confermata l'attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria.

Per quanto concerne le principali novità apportate al testo del Governo a seguito dell'esame svoltosi presso il Senato, segnala che, relativamente al lavoro a tempo determinato, si raddoppia la possibile durata del primo contratto senza causale da sei mesi ad un anno. In materia di apprendistato, viene stabilito che il rapporto apprendisti/professionisti non può superare il 100 per cento per aziende che occupano lavoratori inferiori a 10 unità.

Osserva che per quanto riguarda il lavoro intermittente (lavoro a chiamata), è stata prevista la possibilità di stipulare il contratto con lavoratori *over 55* anni e *under 24*. Per quanto attiene ai collaboratori a progetto, è stato introdotto il cosiddetto salario di base, per cui il cui compenso non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore professionale. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non potrà essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. È stata rafforzata, inoltre, l'indennità di disoccupazione *una tantum*.

Rileva, quindi, che con riferimento poi alle norme volte a contenere il fenomeno delle cosiddette false partite IVA, è stato precisato l'ambito di operatività della presunzione che porta a ritenere, salvo prova contraria a carico del committente, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, salvaguardando le situazioni caratterizzate da effettiva professionalità e redditività adeguata.

Per quanto riguarda il lavoro accessorio, è stata ripristinata la possibilità di un suo utilizzo nel settore commerciale; nel settore agricolo, invece, è stato previsto che il ricorso ai *voucher* potrà essere libero al di sotto di 7 mila euro di

fatturato, mentre sopra tale soglia, sarà consentito solo per i pensionati e studenti sotto i 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi di ogni ordine e grado ovvero ad un ciclo di studi universitari.

Per i tirocini formativi e di orientamento, ricorda che è stato rafforzato il ruolo delle regioni con la previsione di un accordo per la definizione di linee guida condivise tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata.

Per quanto concerne l'ASpI, osserva che è stato previsto, in particolare, che, in via sperimentale fino al 2015, il lavoratore potrà incassare l'indennità in un'unica soluzione al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o imprenditoriale. È stata esclusa, inoltre, la corresponsione di prestazioni di sostegno al reddito e di trattamenti previdenziali in caso di condanna per reati terroristici, per mafia e strage.

Ulteriori novità attengono all'introduzione di una norma a tutela dei lavoratori atipici che modifica a loro favore la disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Ricorda, inoltre, che è stata espunta la soppressione della gratuità dei *tickets* per i disoccupati e i loro familiari, prevista al comma 1 dell'articolo 64 dell'originario disegno di legge del Governo, che si riferiva in realtà al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisioterapia e le cure termali, e non, invece, ai *tickets* sui medicinali e le relative esenzioni, in quanto entrambi sono eventualmente introdotti e disciplinati dalle singole regioni.

Infine, è stata conferita una delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica.

Fa presente, poi, che dall'analisi del contenuto del provvedimento si evince che, nonostante l'indubbia rilevanza che esso assume, vista la portata della riforma ivi recata, per la maggior parte esso non incide direttamente su materia di competenza della XII Commissione.

Nondimeno, possono essere citate alcune disposizioni più rilevanti sotto quest'aspetto, come l'articolo 4, che ai commi da 8 a 11 introduce, a decorrere dal 2013, una nuova tipologia di incentivi all'occupazione consistenti nella riduzione, nella misura del 50 per cento, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro a favore di determinate categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, nonché le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del citato regolamento. Si tratta dei lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque risiedano.

Fa presente, poi, che un'altra disposizione significativa è quella dell'articolo 4, che ai commi da 16 a 23 modifica la disciplina sulla preventiva convalida, da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, delle dimissioni presentate nel periodo di gravidanza o entro il primo anno di vita del bambino (nonché di accoglienza del minore adottato o in affidamento), con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, a tutela delle lavoratrici madri.

Altre disposizioni volte ad incidere sulle competenze della XII Commissione sono quelle contenute ai commi da 24 a 26 dell'articolo 4, modificato durante l'esame al Senato, laddove sono previste misure di sostegno alla genitorialità, inquadrabili tra

le politiche di tutela della famiglia. Una prima misura sperimentale (comma 24, lettera a)) consiste nell'obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno e nella facoltà di astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Una seconda misura sperimentale (comma 24, lettera b)) consiste nella corresponsione di *voucher* alla madre lavoratrice per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui usufruire al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale. Il comma 25 prevede che la definizione dei criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali sopra descritte, nonché del numero e dell'importo dei *voucher*, tenendo conto anche dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare di appartenenza, sia rimessa ad un decreto ministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 26, infine, prevede che il decreto sopra citato determini, per il numero e l'importo dei *voucher*, la quota di risorse del Fondo di cui all'articolo 24, comma 27 del decreto-legge n. 201 del 2011, per il triennio 2013-2015, nel limite della quale è riconosciuto il beneficio.

Ricorda, quindi, che un'ulteriore disposizione rilevante per le competenze della XII Commissione è quella di cui al comma 27 dell'articolo 4, modificato durante l'esame al Senato, concernente l'efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili, che novella alcune disposizioni della legge n. 68 del 1999 con la finalità di favorire maggiormente l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.

In primo luogo, vengono modificati i criteri, previsti all'articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 68 del 1999, per l'applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette prevedendo che vengano inseriti nella base di computo aziendale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Restano, comunque, esclusi dalla base di computo (oltre ai lavoratori disabili già occupati, i soci di cooperative di produzione e lavoro e i dirigenti, secondo quanto già previsto dall'articolo 4, comma 1 della legge n. 68 del 1999), i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero (per la durata di tale attività), i cosiddetti lavoratori socialmente utili assunti in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2000, i lavoratori a domicilio e i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, di cui all'articolo 1, comma 4-*bis* della legge n. 383 del 2001, i lavoratori con contratto di inserimento e, infine, quelli occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore (ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003) (lettera *a*). In secondo luogo, si modifica l'articolo 5, comma 2, della legge n. 68 del 1999 – che prevede l'esclusione dagli obblighi inerenti i lavoratori disabili per determinate tipologie di datori di lavoro –, stabilendo che ai fini dell'esonero dagli obblighi di assunzione si ricomprende nel personale di cantiere del settore edile anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori (lettera *b*). In terzo luogo, si introduce il comma 8-*quinqüies* all'articolo 5 della legge n. 68 del 1999, con il quale la disciplina sui procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi di assunzione, sui criteri e le modalità per la loro concessione e la definizione di norme volte al potenziamento delle attività di controllo, viene rimessa ad un regolamento ministeriale finalizzato ad evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero e a garantire il rispetto delle quote di riserva. Il provvedimento è adottato con decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame (lettera *c*).

Infine, fa presente che si interviene sul comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, prevedendo che gli uffici competenti dei servizi regionali per l'impiego comunichino, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto delle norme sulle assunzioni obbligatorie, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini dell'attivazione degli eventuali accertamenti (lettera *d*). Su questa norma la relazione illustrativa evidenzia come si è ritenuto di potenziare i controlli al fine di evitare l'abuso dell'istituto degli esoneri, totale o parziale, che a legislazione vigente consente ad alcuni datori di lavoro che operano in particolari settori o per le speciali condizioni della loro attività e, nel caso delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, per determinate mansioni, l'esclusione totale dall'obbligo di assunzione delle persone con disabilità o l'esonero parziale con occupazione dei disabili in misura ridotta.

Rileva, che sembra, infine, rilevante, sotto il profilo delle competenze della XII Commissione, l'articolo 4, comma 62, introdotto durante l'esame al Senato, che, nell'attribuire al Governo una delega ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, prevede, tra i principi e criteri direttivi, l'istituzione di « organismi congiunti, paritetici o comunque misti, competenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, pari opportunità, forme di remunerazione legate al risultato, servizi sociali per i lavoratori e le loro famiglie, forme di *welfare* aziendale, responsabilità sociale dell'impresa » (lettera *c*).



Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.**

**Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri il relatore Testa aveva svolto la relazione e preannunciato di voler esprimere un nulla osta.

In sostituzione del relatore, propone, pertanto, se nessun altro desidera intervenire, di dare un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento presso la Commissione di merito.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.**

**Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite X e XI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che nella giornata di ieri la relatrice, on. Bocciardo, ha svolto la relazione.

Delia MURER (PD) esprime un apprezzamento decisamente e convintamente favorevole sulle finalità del provvedimento così bene illustrate dalla collega Bocciardo nella sua relazione. Dopo aver apprezzato,

in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 3 relativo alle cure parentali, in generale trova molto più condivisibile questo provvedimento che non la riforma stessa del mercato del lavoro. Voterà pertanto a favore della proposta di parere preannunciata dalla relatrice.

Mariella BOCCIARDO (PDL), *relatore*, ribadisce la sua proposta di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute, Renato Balduzzi.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 484.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), condividendo, in generale, le finalità del provvedimento in esame – quali la razionalizzazione dell'organizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, la riduzione dei relativi costi, il miglioramento dell'efficienza delle strutture –, stante l'attualità di tali tematiche, nel merito ravvisa tuttavia alcuni elementi di criticità. In questo senso, rileva anzitutto l'opportunità di prevedere che gli statuti degli enti si occupino anche di disciplinare i possibili sviluppi nei rapporti tra gli enti stessi e le

analoghe strutture che esercitano la propria attività a livello internazionale.

Fa presente, inoltre, che una struttura quale l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* dovrebbe essere istituita presso tutti gli enti vigilati dal Ministero, mentre il provvedimento in esame la contempla solo con riferimento all'Istituto superiore di sanità (ISS).

Un altro punto centrale è costituito, a suo avviso, dalle modalità di nomina degli organi di vertice degli enti, ritenendo necessario che tali nomine siano completamente svincolate dalla politica e che vengano effettuate, invece, sulla base di criteri oggettivi quali la valutazione dei *curricula* e delle referenze conseguite in ragione dell'attività svolta.

Un ulteriore argomento evidenziato concerne il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), che a suo giudizio dovrebbe essere compiuto attraverso una diminuzione delle sedi centrali ed una specializzazione delle sedi periferiche, in modo da scongiurare il rischio che si creino sovrapposizioni. Rileva, inoltre, che occorrerebbe, anche per questi enti – analogamente a quanto previsto per l'ISS – stabilire le incompatibilità del direttore generale. Evidenzia altresì che il Comitato di supporto strategico, previsto dall'articolo 13 dello schema di decreto legislativo, dovrebbe svolgere un effettivo ruolo di coordinamento dei vari istituti, pur dovendo mantenere questi ultimi la propria sfera di autonomia.

Evitando di entrare nel merito del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) – ente da lui considerato quanto meno pletorico – si sofferma, invece, sulla riorganizzazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), evidenziando che occorrerebbe riconsiderare la « doppia veste » di quest'organo, che agisce sia a livello centrale che a livello periferico, con modalità assai differenti.

Paola BINETTI (UdCpTP), reputando il provvedimento in oggetto come uno dei più interessanti nell'ottica di progettare il futuro della sanità italiana, ritiene tuttavia

che, dall'esame del testo, risultino diversi profili critici.

Per quanto concerne l'Agenas, ad esempio, evidenzia come tale organo dovrebbe fungere da « nucleo di integrazione », che rispetti l'autonomia regionale pur nell'ottica di un progetto unitario, date le enormi difformità presenti sul territorio nazionale in materia di sanità. Invece, a suo avviso, tale obiettivo non viene efficacemente perseguito in quanto il ruolo di coordinamento dell'Agenas non è rafforzato adeguatamente nel provvedimento in esame, che dedica poco spazio a quest'organo, dettando invece una disciplina assai puntuale per quanto concerne il riordino dell'ISS. A proposito di quest'ultimo, rileva come esso abbia funzionato fino ad ora « a macchia di leopardo », nel senso che accanto a realtà positive ve ne sono altre che non sono in grado nemmeno di giustificare la loro presenza. Ravvisa, dunque, in linea con le considerazioni svolte dall'onorevole Mosella, la necessità di selezionare le persone in base ai loro meriti, accertati tramite i *curricula*. Occorrerebbe, pertanto, individuare modalità che consentano di effettuare le nomine dei vertici degli enti senza subire i condizionamenti della politica.

Evidenzia altresì l'ambiguità inerente al riordino della LILT, organo che si compone di una struttura centrale e di un apparato periferico: lo schema di decreto legislativo, all'articolo 21, prende in considerazione gli organi che operano a livello centrale, tacendo completamente per quanto riguarda l'aspetto della LILT quale realtà presente e diffusa sul territorio.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), con riferimento alle previsioni relative alla Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT), segnala l'incongruità di alcune disposizioni: l'articolo 20, comma 2, ai sensi del quale la LILT deve adeguare il proprio statuto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ritenendo che si tratti di un termine obiettivamente non fattibile; l'articolo 22, comma 3, laddove si afferma che la LILT possa costituire una fondazione senza scopo di lucro per perseguire e promuov-

vere le proprie attività, ma in modo impreciso e incompleto rispetto a quanto descritto nella relazione illustrativa; l'articolo 23, comma 1, per cui, al di là della loro scadenza naturale, gli attuali organi della LILT scadono automaticamente e vanno quindi rinnovati entro un mese dall'approvazione del nuovo statuto.

A suo parere ognuno di questi punti contiene criticità delle quali sarebbe necessario e auspicabile tenere conto in sede di espressione del parere al Governo. Si riferisce soprattutto alla prevista decadenza e sostituzione, dopo l'approvazione del nuovo statuto, degli attuali organi della LILT, non comprendendo le ragioni di una decisione che avrebbe il probabile risultato di paralizzare o nel migliore dei casi rallentare le attività di ricerca e prevenzione della LILT, con la sostituzione di quegli stessi organi che proprio poco prima di essere sostituiti dovrebbero elaborare il nuovo statuto. A suo parere sarebbe più logico che, anche dopo il varo del nuovo statuto, gli attuali organi rimangano in carica fino alla naturale scadenza e che poi si proceda al loro rinnovo in base al nuovo statuto, che a quel punto sarebbe già rodato.

Ricorda poi come oggi la LILT rappresenta una realtà certamente virtuosa sia sotto il profilo delle attività svolte che sotto quello della gestione finanziaria, destinata anche a migliorare perché le proiezioni indicano che con il nuovo statuto, stante l'eliminazione di alcune figure previste nello schema di decreto legislativo in esame, si realizzerebbero ulteriori e importanti risparmi liberando così altre risorse per le attività di ricerca.

Fa altresì presente che la LILT — che è l'unico ente pubblico su base associativa esistente in Italia con la specifica finalità di combattere il cancro attraverso la prevenzione e che nel 2003 fu insignito dal Presidente della Repubblica della medaglia d'oro al merito della sanità pubblica — è estesa capillarmente sull'intero territorio nazionale. Oltre la sede centrale in Roma, è articolata in 106 sezioni provinciali e circa 800 delegazioni comunali, conta 395 ambulatori — spazi prevenzione e 15 ho-

*spice*. È quotidianamente impegnata a diffondere la cultura della prevenzione e a farsi carico del paziente oncologico, con una funzione integrativa e complementare al Servizio sanitario nazionale. Ricorda inoltre che tale delicata missione sia affidata ad un ristretto numero di collaboratori diretti, affiancati dal contributo generoso di un corpo di cinquemila volontari permanenti, che riescono a moltiplicarsi fino a venticinquemila in occasione delle quattro campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione. Evidenzia quindi come, in sostanza, la LILT sia una grande realtà che, a suo parere, va sostenuta — pur con un contributo da parte dello Stato pari 2,9 milioni di euro, quindi obiettivamente esiguo rispetto alla sua funzione fondamentale — e non disarticolata.

Auspica infine che le riflessioni svolte possano offrire un contributo in vista della predisposizione del parere che la Commissione si appresta a predisporre.

Anna Margherita MIOTTO (PD), preso atto della necessità si procedere al riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute tenendo conto, al tempo stesso, dell'esigenza di muoversi coerentemente con la linea di razionalizzazione delle spese, che impone grande rigore, esprime rammarico per il poco tempo che la Commissione ha a disposizione per esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto. Nondimeno, reputa opportuno far emergere alcuni aspetti del provvedimento che reputa particolarmente critici: innanzitutto, la disomogeneità tra i quattro capi in cui esso si articola (il capo V si compone del solo articolo 24, che contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari), per cui alcuni enti vengono disciplinati in maniera molto dettagliata — è il caso dell'Istituto superiore di sanità — mentre per altri enti sono previste disposizioni assai sintetiche.

Per quanto riguarda l'ISS, preferisce esprimersi dopo che, nella giornata di domani, saranno auditi i rappresentanti di varie categorie sindacali.

In merito agli IZS, ritiene che sarebbe opportuno acquisire il punto di vista delle

regioni. Con riferimento a questi ultimi, rileva un'incongruità, in quanto, da un lato, viene evidenziata la figura del direttore generale il quale « ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica » (articolo 11, comma 5), dall'altro, si prevede che sia il consiglio d'amministrazione, e non il direttore generale, a dover subire la sanzione dello scioglimento qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione o in altre circostanze simili (articolo 11, comma 3).

Per quanto riguarda l'Agenas, rileva che, poiché lo statuto di cui all'articolo 17 dello schema di decreto legislativo dovrebbe costituire lo strumento di raccordo tra le regioni e il Governo, sarebbe necessario stabilire che esso venga deliberato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, mentre la predetta disposizione si limita a prevedere che quest'ultima sia « sentita ».

Maggiori perplessità esprime, infine, con riferimento alla LILT, configurato come ente « bicefalo », in quanto viene definito all'articolo 20 come « ente pubblico su base associativa ». Si tratta di un'anomalia che ricorda di aver sollevato già a proposito dell'organizzazione della Croce rossa. Fa presente che tale anomalia risulta rafforzata dal contenuto del comma 2 dell'articolo 21, ai sensi del quale « Il Consiglio direttivo nazionale è composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre soci eletti dall'assemblea dei Presidenti sezionali e dai Commissari in assenza del presidente ». A questo proposito, fa notare che i Presidenti sezionali, i quali rappresentano le associazioni private, finiscono per costituire la maggioranza di un ente pubblico.

Per questa ragione, ed anche per la difficoltà di regolare i rapporti tra la LILT e gli altri enti pubblici di ricerca, ritiene che sarebbe preferibile configurare la LILT come associazione privata.

Sempre a proposito di quest'organo, fa presente che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 22, la LILT può procedere alla costituzione di una fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, delle proprie attività istituzionali. Ora, poiché le

attività istituzionali di quest'organo riguardano la ricerca, si viene a creare, a suo avviso, il paradosso per cui un ente pubblico costituisce una fondazione per l'attività di ricerca, in modo da potersi procurare più facilmente i fondi necessari.

Gianni MANCUSO (PdL), intervenendo sul riordino degli IZS, evidenzia l'importanza di questi organi che, accanto all'attività di ricerca scientifica veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali, svolgono anche attività correlata alla sicurezza dei vegetali.

Si sofferma poi sulle disegualianze presenti sul territorio nazionale, ritenute inaccettabili in materia così delicate come la sicurezza alimentare; in particolare, segnala che in alcune regioni – Abruzzo e Molise, Campania e Calabria, Puglia e Basilicata, non si è ancora proceduto a disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli IZS, come richiesto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 270 del 1993. Ritiene, pertanto, che la riforma costituzionale del titolo V non abbia certamente giovato alla disciplina di questo settore.

Entrando nel merito delle disposizioni concernenti il riordino degli IZS, esprime particolare apprezzamento per l'attenzione prestata al contenimento dei costi, nonché alla prevista riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione – tre contro i cinque attuali, ai sensi dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo in esame.

Laura MOLTENI (LNP) esprime forti perplessità con riferimento al capo II dello schema di decreto legislativo in oggetto, inerente al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), nutrendo dubbi sulla stessa legittimità costituzionale delle disposizioni ivi contenute, in quanto concernenti materia rientranti nella sfera della competenza regionale. In questo senso, richiama l'articolo 10, recante i principi per l'esercizio delle competenze regionali, ai sensi del quale risulta compreso l'ambito di competenza delle regioni, a fronte dell'estensione dell'area di competenza dello Stato.

Ritiene altresì che anche le disposizioni degli articoli 11 e 12, riguardanti, rispettivamente, gli organi, lo statuto e il regolamento degli IZS presentino degli elementi di criticità anche per l'articolo 13, che prevede l'istituzione del Comitato di supporto strategico, organo che era stato richiesto da parte delle stesse regioni la cui rappresentanza, tuttavia, risulta svilita dalla previsione per cui « alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le regioni aventi maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le regioni con minore estensione territoriale ». Tale organo manca, dunque, a suo avviso, di organicità.

In termini più generali, ritiene che sarebbe stato preferibile procedere attraverso una revisione del decreto legislativo n. 270 del 1993, in materia di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali e che nella legge delega del 2009 gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) non erano compresi nell'oggetto specifico della delega. Ritiene inoltre che, a seguito anche di una sentenza della Corte costituzionale, se nella legge n. 112 viene espressa la vigilanza dello Stato, questa non è però riferibile agli aspetti organizzativi e all'organizzazione interna gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) in quanto dette competenze sono proprie delle regioni.

Alla luce delle considerazioni svolte, chiede al Ministro che dallo schema di decreto legislativo in esame venga espunto il capo II, sussistendo dubbi in ordine alla sua stessa legittimità, in quanto gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) non farebbero parte del novero degli enti sottoposti al potere di vigilanza del Ministero della salute, salvo che per i compiti specifici già attribuiti allo Stato.

Luciana PEDOTO (PD), con riferimento al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, sottolinea che a suo avviso occorrerebbe: caratterizzarne meglio la ragione sociale, con l'attribuzione della valenza di « Enti tecnico-scientifici di rilievo nazionale », in ragione della presenza al loro interno dei Centri di riferimento nazionale, vincolando quindi in loro favore

una parte del finanziamento ordinario annuo di ciascun Istituto. Ciò presupporrebbe la definizione degli ambiti di operatività, e soprattutto, i criteri di attribuzione degli stessi ai singoli Istituti, stabilendo nel contempo stringenti meccanismi di valutazione e di monitoraggio delle relative attività.

Ritiene altresì necessario prevedere un « organismo di coordinamento del sistema nazionale degli Istituti zooprofilattici sperimentali », costituito da rappresentanti del Ministero della salute, delle regioni e degli Istituti, più volte sollecitato dalle regioni, ma mai preso in considerazione dal Ministero.

Rileva, poi, l'opportunità di istituire un « coordinamento scientifico », individuato dagli stessi Istituti, che si interfacci con il Ministero della salute e le regioni per gli aspetti tecnico-scientifici.

Fa presente, inoltre, che il direttore generale, al pari di quanto avviene per le aziende sanitarie, dovrebbe avere i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, mentre il direttore sanitario dovrebbe essere un medico veterinario che gestisce l'attività scientifica e di ricerca dell'Istituto.

Evidenzia, quindi, l'opportunità di istituire un organismo di raccordo tra il direttore generale e i portatori di interesse delle regioni di competenza; suggerisce altresì l'abbandono dell'impropria denominazione di « consiglio di amministrazione », passando a quella, ritenuta più calzante, di « comitato di coordinamento ed indirizzo », formato da non più di tre componenti – uno del Ministero della salute e due delle regioni territorialmente interessate – esperti in materia di sanità pubblica.

Ritiene altresì che occorre prevedere, per quanto concerne il finanziamento annuo per le attività correnti e la dotazione organica di ciascun Istituto, che lo stesso sia correlato alla media delle attività svolte nel triennio precedente e far sì che il finanziamento, proprio per il ruolo « nazionale » svolto dagli Istituti, continui a provenire da apposito capitolo di bilancio del Ministero della salute, lasciando im-

pregiudicata la possibilità per le singole regioni di incrementare con le proprie risorse tale fondo per lo svolgimento di particolari attività di loro interesse territoriale.

Osserva, infine, che bisognerebbe assegnare il finanziamento per le attività di ricerca sulla base della produzione scientifica di ciascun Istituto documentata dall'*impact factor* ottenuto nel triennio precedente.

Il ministro Renato BALDUZZI, intervenendo in replica agli interventi svolti sia nella seduta odierna che nella giornata di ieri, fa presente innanzitutto che la lamentata disomogeneità presente nello schema di decreto legislativo in esame è inevitabilmente connessa alle oggettive differenze esistenti tra i vari enti, che presentano natura e dimensioni assai diverse l'uno dall'altro.

Rileva inoltre che, in sede di predisposizione del testo in oggetto, in coerenza con quanto previsto dalla legge di delega il riordino degli enti vigilati è stato effettuato in termini di organizzazione strutturale e non di modifica delle relative funzioni. Ciò ha comportato, come conseguenza, il fatto che la disciplina di un determinato ente risulti spesso incompleta, ma il Ministro ha dovuto operare in un ambito oggettivamente stretto, segnato, appunto, dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge n. 183 del 2010.

Per quanto riguarda poi il rapporto tra i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sul precedente schema di decreto (Atto del Governo n. 410) ed il contenuto dell'attuale schema di decreto legislativo, fa presente che, essendo i due schemi sono profondamente diversi, solo laddove è stato possibile si è tenuto conto delle indicazioni fornite attraverso tali pareri.

Con riferimento ai dubbi interpretativi che sono stati sollevati, per quanto riguarda in particolare l'obiezione espressa dal presidente e relatore Palumbo circa il riferimento contenuto nell'articolo 1, comma 2 del testo, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anzi-

ché al Ministero della salute a proposito della competenza in ordine alla determinazione del fabbisogno del personale dell'ISS, chiarisce di aver richiamato l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 213/2009, solo con riferimento alla procedura da seguire e non anche, certamente, al Ministero competente che in questo caso è quello della salute.

Per quanto concerne, invece, le perplessità espresse circa la posizione del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue, evidenzia che entrambe le strutture hanno la loro autonomia, rispetto sia all'ISS che al Ministro della salute, pur essendo collocate presso l'ISS.

In merito alla mancata previsione di un capo dedicato ai poteri di vigilanza del Ministro, fa presente che si tratta di una questione che non può essere affrontata in termini generali, stanti le peculiarità di ciascun ente.

In ordine alla questione dei tempi molto ristretti in cui la Commissione è costretta ad operare, fa notare che il riordino di taluni enti ha richiesto tempi più lunghi rispetto ad altri. Nondimeno, ritiene che vi siano le condizioni e lo spazio per approfondire le questioni problematiche emerse fino ad ora e quelle che ancora emergeranno.

In replica all'obiezione sollevata dall'onorevole Molteni, ricorda che gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono senz'altro sottoposti al potere di vigilanza del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Replicando alle considerazioni svolte dall'onorevole Mosella, rileva come gli enti vigilati abbiano già una dimensione internazionale, pur essendo localizzati. Con riferimento alla questione delle nomine dei loro vertici, osserva che le scelte sono state effettuate seguendo criteri meritocratici. Se gli IZS hanno creato qualche problema in più rispetto agli altri enti, è anche vero che comunque la media delle prestazioni offerte è decisamente elevata, basti pensare ai settori veterinario e della qualità degli alimenti, molto apprezzati anche all'estero.

Non concorda, infine, con la valutazione poco positiva dell'Agenas formulata dall'onorevole Mosella, evidenziando come, invece, si tratti di un ente molto snello, che peraltro grava poco sul bilancio dello Stato. Sempre a proposito di quest'organo, replica all'onorevole Binetti evidenziando che non si è voluto intervenire pesantemente in quanto si tratta di un ente riorganizzato da poco tempo, anche se attraverso lo strumento regolamentare. Rileva altresì che l'attenzione alla gestione economica e ad evitare la politicizzazione valgono per tutti gli enti.

Ringraziando l'onorevole Mancuso per le delucidazioni offerte per quanto riguarda gli IZS, fa notare come in questa materia non ci sia accordo, in quanto, se per l'onorevole Mancuso la presenza dello Stato è troppo poco incisiva, per l'onorevole Molteni è troppo invasiva.

Richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Pedoto, rileva che, pur avendo gli IZS una funzione nazionale, è difficile configurarli come enti nazionali in quanto sono andati « regionalizzandosi »; fa notare, peraltro, che le regioni non hanno contestato il riordino degli IZS, hanno solo chiesto alcune cose – tra cui l'istituzione del Comitato di supporto strategico. Peraltro, la rappresentanza delle regioni nell'ambito di quest'organo sarà valutata sulla base dell'attività che esso svolgerà concretamente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella giornata di domani si svolgeranno le audizioni di rappresentanti di diverse organizzazioni sindacali dell'Istituto superiore di sanità. Fa altresì presente che la Commissione, anche a seguito degli ulteriori elementi che acquisirà attraverso le audizioni, potrà addiventare all'adozione di un parere sullo schema di decreto legislativo in esame nel corso della prossima settimana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.10.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### RISOLUZIONI

7-00834 *Pedoto: Iniziative volte all'adozione di linee guida nazionali per il trattamento delle ulcere cutanee e a garantire forme di rimborso per la loro cura.*

7-00835 *Mancuso: Iniziative volte all'inserimento delle ulcere cutanee nel Piano sanitario nazionale.*

7-00907 *Farina Coscioni: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee.*

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Relazione, relativa all'anno 2011, concernente lo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.*

*Doc. CCXXXVIII, n. 2.*

*Petizione n. 1403 del 2012 della signora Maria Grazia Breda, da Torino, che chiede interventi per assicurare le risorse necessarie per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le persone non autosufficienti.*

#### COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.*

*C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni.*

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****RISOLUZIONI:**

7-00878 Negro, 7-00899 Delfino, 7-00901 Di Giuseppe e 7-00910 Trappolino: Iniziative per il settore del tabacco ( <i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00183</i> ) .....	209
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	214

7-00887 Catanoso: Iniziative per il riassetto delle partecipazioni azionarie delle società controllate dall'AGEA e delle funzioni relative all'attuazione politica agricola comune.	
7-00913 Di Giuseppe: Iniziative per il riassetto dell'AGEA e delle società controllate nonché delle funzioni relative all'attuazione politica agricola comune ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	209

**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato. Parere alla XI Commissione ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	211
--	-----

**SEDE REFERENTE:**

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	211
--	-----

**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi .....	212
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	212
---	-----

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG), nell'ambito dell'esame del DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo) .....	212
--	-----

Audizione informale degli assessori all'agricoltura delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nell'ambito dell'esame del DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo) .....	212
---	-----

Audizione informale organizzazioni professionali agricole e cooperative (Coldiretti Confagricoltura, Cia e Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e Legacoop/Agroalimentare), nell'ambito dell'esame del DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo) .....	212
--	-----



Audizione informale dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI), nell'ambito dell'esame del DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo) .....	212
AVVERTENZA .....	213

### RISOLUZIONI

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**7-00878 Negro, 7-00899 Delfino, 7-00901 Di Giuseppe e 7-00910 Trappolino: Iniziative per il settore del tabacco.**

*(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00183).*

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni, vertendo sulla stessa materia, saranno trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Giovanna NEGRO (LNP) fa presente che vi è la disponibilità di predisporre una risoluzione unitaria, visto che i diversi atti di indirizzo appaiono ampiamente convergenti.

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime il parere del Governo sulle risoluzioni presentate.

Per quanto riguarda la risoluzione 7-00878 Negro, esprime parere favorevole al primo e al terzo impegno, mentre sul secondo impegno esprime parere favorevole, nel rispetto delle competenze delle regioni.

Esprime poi parere favorevole sulla risoluzione 7-00899 Delfino.

Sulla risoluzione 7-00901 Di Giuseppe, esprime parere favorevole sul primo e sul quarto impegno, mentre sul secondo e sul terzo impegno il parere è favorevole, nel rispetto delle competenze delle regioni.

Infine, il parere è favorevole sulla risoluzione 7-00910 Trappolino.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che i presentatori delle risoluzioni hanno predisposto un testo unificato delle medesime, che assume il numero 8-00183 (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime il parere favorevole del Governo sulla risoluzione n. 8-00183.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00183.

**7-00887 Catanoso: Iniziative per il riassetto delle partecipazioni azionarie delle società controllate dall'AGEA e delle funzioni relative all'attuazione politica agricola comune.**

**7-00913 Di Giuseppe: Iniziative per il riassetto dell'AGEA e delle società controllate nonché delle funzioni relative all'attuazione politica agricola comune.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni, vertendo sulla stessa materia, saranno trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene utile, anche alla luce delle audizioni in corso presso l'altro ramo del Parlamento, rinviare alla prossima settimana l'esame delle risoluzioni.

Basilio CATANOSO (PdL) accoglie la proposta di rinvio del Presidente, confidando che il decorso del tempo sia poi effettivamente utilizzato dal Governo per definire i suoi orientamenti.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene che il rinvio dovrebbe consentire in ogni caso alla Commissione di esprimersi a breve, vista anche l'esigenza di fare chiarezza sull'assetto dell'AGEA e delle sue controllate.

Giuseppina SERVODIO (PD), nel chiedere chiarimenti sulle iniziative in corso presso il Senato sull'argomento, fa presente che sarebbe utile pervenire ad una risoluzione unitaria. Tuttavia, ricordando che la Commissione Agricoltura ha già avviato l'esame di una proposta di legge sul complessivo riordino degli enti agricoli e che altre pendono anche all'esame del Senato, ritiene che la vicenda dell'AGEA potrebbe trovare migliore soluzione con un'iniziativa legislativa. Peraltro, sottolinea che la legge già prevede che il Governo proceda al riordino degli enti.

Per questi motivi, invita la Commissione a non disperdere la sua attività proprio in fine di legislatura e a concentrarsi invece sull'obiettivo di intervenire con un provvedimento legislativo sull'assetto del complesso degli enti, organismi e società operanti nel settore agricolo e non solo dell'AGEA, considerato che vi sono anche altri enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che presentano criticità. Ritiene in proposito che almeno una parte dell'esame potrebbe essere svolto anche prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

Invita conclusivamente i colleghi a risolvere complessivamente le questioni relative agli enti vigilati, evitando soluzioni di corto respiro.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) invita a considerare la differenza tra le due risoluzioni in discussione. In realtà, osserva che la risoluzione proposta dal collega Catanoso impegna il Governo alla ricollocazione di partecipazioni azionarie dall'AGEA al Ministero, mentre la sua risoluzione chiede l'istituzione di un organo di controllo autonomo rispetto all'AGEA stessa.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che sulle iniziative legislative in materia di riordino degli enti agricoli, la Commissione Agricoltura del Senato ha promosso la procedura delle intese tra le Camere, al fine di procedere prioritariamente al loro esame, tuttora in corso.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nel ricordare l'apposita normativa che consente al Governo di provvedere al riordino degli enti, chiede di conoscere lo stato di attuazione di tale normativa, non escludendo che il Governo abbia fatto già notevoli passi avanti.

Fabio RAINIERI (LNP), sottolineato che le risoluzioni in discussione sono scaturite dall'audizione del presidente dell'AGEA, ritiene che potrebbe essere utile ascoltare in audizione anche il generale Mario Iannelli, che ha guidato l'AGEA in qualità di commissario, per conoscere il suo pensiero relativamente alle proposte avanzate nelle risoluzioni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) si associa alla richiesta dell'onorevole Delfino, con riferimento alla norma sul riordino degli enti pubblici. Preannuncia inoltre la presentazione di una risoluzione sull'argomento all'ordine del giorno, al fine di favorire una discussione più completa sulla questione.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

**La seduta comincia alle 13.55**

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**

**C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

Parere alla XI Commissione.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

Giuseppina SERVODIO (PD), *relatore*, nel sottolineare l'opportunità che l'Italia si presenti alle scadenze europee di fine giugno con la riforma del lavoro approvata, propone che la Commissione si esprima al più tardi nella mattinata di domani. A tal fine, preannuncia che trasmetterà ai gruppi la sua proposta di parere, dichiarandosi disponibile ad accogliere le osservazioni e le proposte che essi riterranno di formulare.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che della richiesta della relatrice sarà investito l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riunirà tra breve.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.****SEDE REFERENTE**

Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

**La seduta comincia alle 14.**

**Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta.**  
**Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 16 maggio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 16 maggio scorso la Commissione ha elaborato un testo unificato, sul quale si è convenuto di avviare le procedure per il trasferimento alla sede legislativa.

Al riguardo, comunica che mentre tutti i gruppi hanno comunicato il proprio assenso al trasferimento di sede, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che, considerato il parere contrario espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze, non ritiene, allo stato, di poter esprimere l'assenso del Governo al medesimo trasferimento.

Per quanto riguarda i pareri di altre Commissioni, comunica che si sono espresse le Commissioni I, II, XII e questioni regionali, mentre resta da acquisire il parere delle Commissioni X, V e XIV. Avverte in proposito che la Commissione Bilancio ha chiesto la relazione tecnica al Governo.

Al riguardo, segnala al Governo l'esigenza di prestare la massima attenzione alla predisposizione della relazione tecnica, sia per quanto riguarda il contenuto che i tempi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) richiama le considerazioni svolte in merito alla relazione tecnica del Governo sul testo unificato delle proposte di legge in materia di biodiversità agraria, che — essendo verificata negativamente — impedisce alla Commissione di procedere nell'*iter*.

Per quanto riguarda il testo in esame, dichiarando la propria disponibilità ad

escludere ogni elemento di dubbio sui profili finanziari, chiede al Ministero agricolo di procedere alla predisposizione della relazione tecnica stabilendo le opportune relazioni con gli altri Ministeri, assumendo un ruolo più attivo.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, osserva che l'allarme che la Commissione ha lanciato è chiaro. La Commissione valuterà poi se questo segnale sarà accolto dal Governo, soprattutto sul piano della partecipazione. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 20 giugno 2012.*

**Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.**

**C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 20 giugno 2012.*

**Audizione informale dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG), nell'ambito dell'esame del DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici**

**che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo).**

L'audizione informale si è svolta dalle 14.25 alle 14.55.

**Audizione informale degli assessori all'agricoltura delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nell'ambito dell'esame del DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo).**

L'audizione informale si è svolta dalle 14.55 alle 15.45.

**Audizione informale organizzazioni professionali agricole e cooperative (Coldiretti Confagricoltura, Cia e Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e Legacoop/Agroalimentare), nell'ambito dell'esame del DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo).**

L'audizione informale si è svolta dalle 15.45 alle 16.30.

**Audizione informale dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI), nell'ambito dell'esame del DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo).**

L'audizione informale si è svolta dalle 16.30 alle 16.40.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*RISOLUZIONI*

*7-00860 Delfino: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione delle somme dovute.*

*7-00912 Zucchi: Iniziative in materia di riscossione dei prelievi supplementari relativi alle quote latte.*

*COMITATO RISTRETTO*

*Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.  
C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima e C. 5112 Delfino.*

ALLEGATO

**Risoluzioni n. 7-00878 Negro, n. 7-00899 Delfino, n. 7-00901 Di Giuseppe e n. 7-00910 Trappolino: Iniziative per il settore del tabacco.**

### **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

il settore del tabacco rappresenta una realtà agricola e industriale importante per l'Italia. Dal punto di vista della produzione agricola, infatti, l'Italia rappresenta il primo produttore europeo di tabacco e il decimo a livello mondiale (il Paese *leader* è la Cina, con il 38 per cento dell'intera produzione mondiale). Le coltivazioni italiane di tabacco coprono circa 27.000 ettari, principalmente in Campania, Umbria, Veneto e Toscana, mentre le esportazioni di tabacco greggio dall'Italia si assestano su 218 milioni di euro annui. Le sigarette prodotte in Italia sono pari ad un valore di 6.000 miliardi all'anno e gli addetti nell'intera filiera sono 204.000 (53.000 nella tabacchicoltura, 5.500 nella prima trasformazione, 740 nella manifattura, 2.700 nella distribuzione dei prodotti da fumo e 140.200 nelle rivendite di tabacchi). Nel complesso, il valore totale della filiera supera i 18,4 miliardi di euro;

oggi, la filiera tabacchicola italiana vive un momento di grave e profonda crisi economica e sociale, derivante sia dagli effetti della riforma della normativa comunitaria, che ha determinato un contenimento delle produzioni e delle risorse ad esse assegnate, sia dalla volatilità dei prezzi del mercato di riferimento, che rende molto incerta la collocazione del prodotto ad un prezzo remunerativo;

le maggiori criticità si ravvisano nella difficoltà a smaltire stock di prodotto di altissima qualità a prezzi non competitivi sul mercato mondiale e nella consistente diminuzione della superficie agricola coltivata, frutto di una dismissione di circa l'85 per cento delle aziende, che in alcuni territori, come la provincia di Verona, fanno registrare una produzione dimezzata a partire dalla prossima campagna;

per il settore del tabacco, il 2010 è stato un anno di svolta con il passaggio da un sistema di aiuti europei parzialmente « accoppiati » ad uno totalmente disaccoppiato; la riduzione del supporto comunitario, pur non determinando nell'immediato rilevanti modifiche nel sistema produttivo, ne ha comunque incentivato la riorganizzazione, con la conseguente chiusura di numerose imprese che sono diminuite di oltre il 12 per cento;

per evitare conseguenze ancora più traumatiche sull'economia del settore sono stati comunque introdotti nuovi ausili finanziari: ad esempio, il 50 per cento dell'importo non erogato direttamente alle imprese è stato inquadrato nella politica di sviluppo rurale, prevedendo misure specifiche di sostegno (misura 144 e misura 214) riconducibili all'Asse 1 (competitività) e all'Asse 2 (misure agro ambientali);

inoltre, nel 2010, l'Italia ha notificato alla Commissione europea l'intenzione di assegnare al settore del tabacco

un sostegno specifico ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, per migliorare la qualità della produzione; si tratta, in questo caso, di un aiuto supplementare che assume i contorni di un premio annuale, la cui erogazione è subordinata all'esistenza di un contratto di coltivazione e di requisiti minimi di qualità del prodotto;

tuttavia, il drenaggio di risorse finanziarie derivante dall'adozione delle suddette misure ausiliarie non risulta sufficiente a compensare l'ammontare degli aiuti perduti con la riforma del settore del tabacco varata nel 2004 (regolamento (CE) n. 864/2004);

inoltre, la competitività e sostenibilità economica del settore è destinata ad essere messa di nuovo alla prova nei prossimi anni, a seguito della riforma della politica agricola comune (PAC). La proposta di riforma della PAC per il post-2013, attualmente in fase di negoziato, rischia di penalizzare pesantemente il settore, prevedendo un processo di convergenza degli aiuti tra agricoltori di uno stesso Stato membro verso un valore di pagamento ad ettaro uniforme (da attuarsi entro il 2019) ed escludendo la coltura da qualsiasi forma di pagamento «accoppiato» alla produzione;

secondo le prime stime, il valore verso cui convergere sarà pari a 300 euro ad ettaro, una cifra molto inferiore all'aiuto disaccoppiato che attualmente percepisce una azienda di medie dimensioni specializzata a tabacco;

alla riduzione dell'aiuto comunitario si aggiunge poi l'esclusione della coltura del tabacco da qualsiasi forma di pagamento «accoppiato» alla produzione che rappresenta nella nuova PAC la prosecuzione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia da quelle forme di finanziamento aggiuntivo consentite per la sopravvivenza del settore;

tale situazione, estremamente grave, considerata la rilevanza che la coltivazione riveste in termini economici e

occupazionali, rischia di peggiorare alla luce dei nuovi orientamenti comunitari relativi all'introduzione del cosiddetto «pacchetto generico» e al divieto di utilizzo di ingredienti per la preparazione della miscela «*american blend*» nelle sigarette commercializzate in Europa, proposte che penalizzano ulteriormente la produzione nazionale limitando gli sbocchi commerciali;

nel 2010, la Commissione europea ha avviato infatti un processo di revisione della direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco. Nel dettaglio, il riesame della normativa ha riguardato sei aree di modifica: *a)* l'ambito di applicazione, *b)* i prodotti del tabacco non da fumo, *c)* l'informazione ai consumatori, *d)* la comunicazione e la registrazione degli ingredienti, *e)* la regolamentazione degli ingredienti, *f)* l'accesso ai prodotti da fumo;

per ciascuna delle sei aree, sono state indicate specifiche proposte di modifica. Le modifiche hanno contenuti più o meno radicali e prospettano diverse ricadute, dirette ed indirette, per gli operatori del settore. In ciascuna area tematica, indipendentemente dagli interventi che saranno materialmente realizzati, le proposte di modifica genereranno inevitabili conseguenze economiche e sociali (ad esempio, sui livelli del gettito erariale, su quelli dell'occupazione e altro);

è facile desumere come l'introduzione del pacchetto «generico» rischia di alimentare il commercio di prodotti contraffatti, generando una crescita esponenziale dei fenomeni di vendita illegale (contrabbando e contraffazione). Quello della contraffazione dei prodotti del tabacco è un fenomeno che, nel mercato europeo e italiano, sta assumendo sempre più dimensioni preoccupanti: si stima infatti che nel 2010 il mercato illegale delle sigarette sia stato pari al 34 per cento dei consumi legali, vale a dire circa 2,8 miliardi di sigarette illegali, di cui circa 413 milioni contraffatte. Inoltre, tale fenomeno rischia

di produrre gravi perdite nel gettito erariale e possibili incrementi delle patologie legate al consumo di prodotti non sottoposti a rigorosi controlli e composti da tabacco trattato con pesticidi spesso vietati nell'Unione europea;

la maggior parte delle sigarette consumate in Europa appartengono alla categoria cosiddetta «*american blend*», una miscela realizzata con varietà di tabacchi flue cured, light air cured (*burley*) e orientali, con le ultime due varietà che per loro caratteristica necessitano di essere combinate con ingredienti. Qualsiasi divieto o restrizione sull'utilizzo di ingredienti usati per realizzare prodotti *american blend* avrebbe come effetto immediato l'esclusione dal mercato delle varietà *burley* ed orientali;

in effetti, nei Paesi dove sono prodotte (soprattutto Bulgaria, Grecia ed Italia), le varietà *burley* e orientali sono coltivate primariamente da piccoli imprenditori, spesso su aziende agricole di dimensioni di poco superiori all'ettaro. L'Italia rappresenta in tal senso un esempio da tenere in considerazione. La Campania produce il 93,2 per cento del *burley* italiano, in un'area dove la percentuale di disoccupazione è molto più alta della media nazionale. A ciò si aggiunga il fatto che l'ipotesi di sostituire il *burley* con altre varietà (ad esempio il *bright*), che non corrono il rischio di subire restrizioni da parte della nuova formulazione della «direttiva prodotto», non rappresenta un'alternativa facilmente percorribile dalle aziende italiane del comparto. Le aziende dedite alla coltivazione del tabacco in Italia, infatti, hanno dimensioni medie molto contenute, dimensioni che rendono economicamente insostenibile l'adozione di sistemi colturali meccanizzati che, al contrario, ben si adatterebbero alla coltivazione di varietà tipo *bright*. Tale limitazione non metterebbe le aziende italiane nelle condizioni di operare con i livelli di efficienza e competitività adeguati a quelli del mercato «globale» del tabacco;

le misure previste nei piani di sviluppo rurale rappresentano senza dubbio interventi importanti al fine di migliorare la competitività delle produzioni attraverso il sostegno alle imprese ed è pertanto auspicabile che le regioni garantiscano piena disponibilità delle risorse;

a livello nazionale, è indispensabile che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oltre a sostenere una regolamentazione comunitaria equilibrata ed adeguatamente supportata da evidenze scientifiche, proceda a rivedere e rilanciare gli accordi con tutte le multinazionali del tabacco operanti in Italia, come richiesto dagli operatori del settore;

l'accordo siglato, all'inizio del mese di giugno, dagli operatori della filiera del tabacco con la Japan Tobacco International (JTI) rappresenta un esempio da seguire per la salvaguardia del settore, poiché prevede l'acquisto di tabacco italiano per un quantitativo di circa 12 mila tonnellate annue, quantità notevolmente superiore a quanto preventivato in sede di accordo ministeriale, superiore al 50 per cento dell'equivalente quantità venduta da JTI sotto forma di prodotto finito nel nostro Paese. Si calcola che tale accordo, rinnovabile automaticamente e con una prospettiva di lunga durata, genererà oltre 60 milioni di euro di ricavi complessivi nei due anni e creerà le premesse per stabilizzare la domanda di tabacco e sostenere l'economia dell'intero indotto. L'accordo si caratterizza per due aspetti di forte innovazione, uno per il fatto che l'accordo è tra la manifattura e i produttori, l'altro che la manifattura stessa entra a far parte della filiera;

le altre imprese private che si occupano di manifattura dei tabacchi, come British American Tobacco (BAT), Imperial ed altre minori, quali Yesmoke, non hanno, fino ad oggi, offerto le necessarie certezze di acquisto ai produttori di tabacco sfruttando in pieno le potenzialità del mercato nazionale; è auspicabile che tali imprese si rendano disponibili a rivedere e rilanciare gli accordi siglati sul



modello di quello siglato con la Japan Tobacco International, garantendo una continuità di acquisto ai produttori;

il punto di forza della tabacchicoltura italiana, infatti, è stato fino ad oggi rappresentato dall'elevata qualità di produzioni ottenute grazie all'ampio ricorso ad operazioni manuali, sia nelle fasi di coltivazione che nelle fasi di raccolta/prima trasformazione. L'accuratezza e l'economicità di queste operazioni manuali si è storicamente basata sulla conduzione familiare delle aziende e dal diffuso ricorso alla manovalanza familiare; elementi, questi, che hanno fatto della tabacchicoltura un settore forte dell'agricoltura, specie nelle aree più interne e marginali della nostra penisola; elementi che oggi, per diverse ragioni, iniziano a venire meno, privando il settore dei suoi tradizionali e consolidati elementi di forza. Anche per queste ragioni oggi, molto più che in passato, si rende necessaria la messa a punto di scelte politiche e settoriali che sappiano guidare il difficile periodo di transizione che sta caratterizzando l'intera tabacchicoltura nazionale e la competitività dei territori rurali vocati a questo comparto,

è assolutamente necessario stimolare ulteriori iniziative per garantire la sostenibilità della produzione di tabacco e ridare certezza e stabilità alle migliaia di imprese agricole e ai lavoratori della filiera;

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può svolgere un ruolo di estrema importanza, favorendo nuovi accordi con le multinazionali del tabacco operanti in Italia per dare certezza al settore;

al riguardo, si rileva l'insufficienza di accordi come quello siglato con la British American Tobacco (BAT) nel 2011 per il solo raccolto 2010 che, nei fatti, ha mostrato avere solo un valore formale. La stessa BAT ha dimostrato di volere rinnovare l'accordo per i raccolti 2012 e 2013, ma non impegnandosi come hanno

fatto le altre principali manifatture e soprattutto per un quantitativo che rappresenta circa il 35 per cento dell'equivalente volume venduto come prodotto finito;

in data 2 agosto 2011, la Commissione Agricoltura aveva già approvato una risoluzione conclusiva di dibattito sul settore del tabacco (8-00144), con la quale impegnava il Governo ad attivarsi per trovare misure di sostegno al settore soprattutto a salvaguardia dell'occupazione;

impegna il Governo:

ad operare, per quanto di propria competenza, per fare in modo che le manifatture operanti sul mercato nazionale dei prodotti del tabacco si rendano disponibili a siglare dei nuovi accordi con la filiera tabacchicola che, similmente a quanto fatto dalla Japan Tobacco International, abbiano una durata pluriennale, assicurando la stabilità della domanda alle imprese del settore e per quantitativi equivalenti al 50 per cento del volume venduto dalle stesse sotto forma di prodotto finito;

ad intervenire con fermezza presso le istituzioni europee, nell'ambito del negoziato sulla PAC post 2013, affinché l'Italia possa mantenere una parte di aiuto accoppiato per i settori, come la tabacchicoltura, che sono *labour intensive* e che garantiscono il mantenimento di posti di lavoro nei sistemi di produzione locali, soprattutto dove vi sono poche opportunità di impiego alternative;

a monitorare, per quanto di competenza e nel rispetto delle competenze delle regioni, lo stato di attuazione delle misure 144 e 214 dei piani di sviluppo rurale da parte delle regioni;

a monitorare e facilitare, per quanto di competenza e nel rispetto delle competenze delle regioni, il processo di adozione da parte delle regioni di misure di

ristrutturazione del comparto nell'ambito dei piani di sviluppo regionale;

ad intervenire per la tutela delle produzioni nazionali di tabacco rendendo meno onerose per il sistema Paese le norme legate alla rivisitazione della direttiva europea 2001/37/CE (la cosiddetta direttiva prodotto), che regola la produzione, l'etichettatura e la vendita dei prodotti da fumo, soprattutto per quel che riguarda il divieto di utilizzo di ingredienti

nella produzione di sigarette e l'introduzione del pacchetto generico.

(8-00183) « Negro, Delfino, Di Giuseppe, Trappolino, Paolo Russo, Zucchi, Callegari, Oliverio, Agostini, Boccia, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Messina, Naro, Mario Pepe (PD), Rainieri, Rota, Sani, Servodio e Verini ».

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE****(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governato, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Seguito dell'esame e   conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	220
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governato, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione   – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	220
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	237
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	225
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fine di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame   e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	229
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	239
Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere   favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	230
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	241
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere   favorevole con osservazione</i> ) .....	232
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	243
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Atto n. 469 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento,   e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	232
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento,   e rinvio</i> ) .....	235
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i> .....	245
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	235
<b>AVVERTENZA</b> .....	235

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

**La seduta comincia alle 15.**

**DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.**

**C. 5273 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e V).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Domenico ZINZI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**

**C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti del disegno di legge governativo di riforma del mercato del lavoro, presentato dal Governo al Senato il 5 aprile 2012 (AS 3249).

Sottolinea innanzitutto che il provvedimento, nell'ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato. Si delinea l'apprendistato quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro (nonché per l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato), ampliandone le possibilità di utilizzo (si innalza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall'attuale 1/1 a 3/2) e valorizzandone il ruolo formativo. Si procede verso una redistribuzione delle tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali, dall'altro adeguando la disciplina dei licenziamenti, collettivi ed individuali.

Con riferimento ai licenziamenti individuali, in particolare, il provvedimento interviene operando importanti modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (che reca la cd. tutela reale, consistente nella reintegrazione nel posto di lavoro). Più specificamente, lasciando inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori (ove si applica sempre la reintegrazione), si modifica il regime dei licenziamenti disciplinari (mancanza di giustificato motivo soggettivo) e dei licenziamenti economici (mancanza di giustificato motivo oggettivo): queste ultime due fattispecie presentano un regime sanzionatorio differen-

ziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento, il quale si concretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o nel pagamento di un'indennità risarcitoria (casi meno gravi). Infine, si introduce uno specifico rito per le controversie giudiziali aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti.

Il provvedimento opera inoltre un'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (ASPI – Assicurazione sociale per l'impiego) in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli). Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all'estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Si prevede, quindi, l'introduzione di una cornice giuridica per l'istituzione di fondi di solidarietà settoriali. Inoltre, viene confermata l'attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria. Infine, si prevede la creazione di un nuovo strumento di sostegno del reddito per i lavoratori ultracinquantenni. Si rinnovano e rafforzano le politiche attive del lavoro ed il ruolo dei servizi per l'impiego (per i quali vengono individuati livelli essenziali di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale). Si prevedono, infine, incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro (con l'introduzione di norme di contrasto alle cd. dimissioni « in bianco » e misure per il sostegno della genitorialità) e per il sostegno dei lavoratori anziani.

Ricorda che il 31 maggio 2012 il Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge, apportandovi una serie di modifiche, frutto di emendamenti approvati dalla 11° Commissione. In Assemblea, il Governo ha posto la questione di fiducia

su quattro emendamenti interamente sostitutivi del testo della Commissione, confermandone i contenuti sostanziali (marginali modifiche hanno riguardato aspetti formali). Per un puntuale raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo al Senato (AS 3249) e il testo licenziato dal Senato, ora all'esame della Camera dei deputati (AC 5256), rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Si sofferma quindi sulle modifiche al disegno di legge introdotte al Senato, che riguardano in primo luogo il tema della flessibilità in entrata. Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, è stata portata da 6 a 12 mesi la durata massima del primo contratto a tempo determinato stipulabile senza causale e inserita una ulteriore ipotesi di casualità operante nei casi, previsti dalla contrattazione collettiva (a livello interconfederale o di categoria ovvero, in via delegata, ai livelli decentrati), in cui l'assunzione avvenga nell'ambito di particolari processi produttivi. In materia di apprendistato, viene stabilito che il rapporto apprendisti/professionisti non può superare il 100 per cento per aziende che occupano lavoratori inferiori a 10 unità (resta invece fermo il rapporto 3 a 2 per le aziende di dimensioni maggiori). Per quanto riguarda il lavoro intermittente (lavoro a chiamata), è stata prevista la possibilità di stipulare il contratto con lavoratori *over* 55 anni e *under* 24 (ma in questo caso la prestazione lavorativa deve essere svolta entro i 25 anni). Per quanto attiene ai collaboratori a progetto, è stato introdotto il c.d. salario di base, per cui il cui compenso non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore professionale. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non potrà essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. È stata rafforzata, inoltre, l'indennità di disoccupazione *una tantum* (in via sperimentale per un triennio, 6.000 euro per almeno 6 mesi di lavoro in un anno: a tal fine è stata prevista un'ulteriore integrazione di risorse per a 60 milioni). Con riferimento alle norme volte a contenere il fenomeno

delle c.d. false partite IVA, è stato precisato l'ambito di operatività della presunzione che porta a ritenere, salvo prova contraria a carico del committente, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, salvaguardando le situazioni caratterizzate da effettiva professionalità e redditività adeguata. Per quanto riguarda il lavoro accessorio, è stata ripristinata la possibilità di un suo utilizzo nel settore commerciale; nel settore agricolo, invece, è stato previsto che il ricorso ai voucher potrà essere libero al di sotto di 7 mila euro di fatturato, mentre sopra tale soglia, sarà consentito solo per i pensionati e studenti sotto i 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi di ogni ordine e grado ovvero ad un ciclo di studi universitari. Il valore orario del voucher, infine, è stato rimesso a un decreto del Ministero del lavoro. Infine, per i tirocini formativi e di orientamento è stata esclusa l'ipotesi della delega legislativa, ma il ruolo delle Regioni è stato rafforzato con la previsione di un accordo per la definizione di linee guida condivise tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata. È stato previsto, inoltre, l'obbligo di corrispondere una congrua indennità agli stagisti.

In materia di flessibilità in uscita, al fine di contenere la discrezionalità in fase applicativa, il provvedimento stabilisce che l'eventuale reintegro a seguito di licenziamento disciplinare illegittimo sarà deciso dal giudice verificando se il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari (e non anche delle previsioni di legge, come inizialmente previsto).

In tema di ammortizzatori sociali, per quanto concerne l'« Assicurazione Sociale per l'Impiego » (ASPI), è stato previsto che, in via sperimentale fino al 2015, il lavoratore potrà incassare l'indennità in un'unica soluzione al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o imprenditoriale. È stata esclusa, inoltre, la corresponsione di prestazioni di sostegno al reddito e di trattamenti previdenziali in caso di condanna per reati terroristici, per mafia e strage.

È stata quindi introdotta una norma a tutela dei lavoratori atipici che modifica a loro favore la disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. È stata espunta la soppressione della gratuità del ticket per i disoccupati e loro familiari, mentre sono state rafforzate le norme procedurali contro le cosiddette dimissioni in bianco. Sono state modificate le norme sul sostegno alla genitorialità prevedendo l'obbligo di astensione di 1 giorno per il padre e la facoltà di astenersi per altri 2 giorni in accordo con la madre e in sua sostituzione. Per quanto riguarda l'apprendimento permanente e la certificazione degli apprendimenti non formali e informali, è stata ridefinita la platea degli enti autorizzati alla certificazione. Infine, è stata conferita una delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica.

Si sofferma quindi, con specifico riferimento alle competenze della XIV Commissione, sulle procedure di contenzioso. Nei confronti dell'Italia risultano infatti pendenti procedure d'infrazione per non corretto recepimento di direttive, in ambiti disciplinari connessi al provvedimento in esame. Evidenzia tuttavia che la finalità del provvedimento è quella di una riforma complessiva della disciplina del mercato del lavoro e che il disegno di legge non è direttamente volto alla risoluzione di tali procedure.

In materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In tal senso sembrano intervenire le disposizioni apportate dall'articolo 1, commi 9-13 del provvedimento.

In materia di licenziamenti collettivi, la Commissione ha aperto una procedura di infrazione (proc. n. 2007/4652) con l'invio di una lettera di messa in mora nei confronti dell'Italia per la non corretta attuazione della direttiva 98/59/CE del 20

luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. La legge n. 223 del 1991, con la quale le autorità italiane hanno comunicato di aver recepito la direttiva 98/59/CE nel diritto interno avrebbe, infatti, esteso, ben oltre le previsioni della direttiva, l'ambito dei lavoratori esclusi dall'applicazione delle garanzie procedurali previste dalla direttiva 98/59/CE, escludendo la categoria dei dirigenti, che sarebbero conteggiati nel calcolo della forza lavoro dello stabilimento, ai fini dell'applicazione della procedura di licenziamento collettivo, ma non sarebbero considerati nel computo del numero dei lavoratori interessati dal licenziamento. Sul punto, il Governo italiano, il 21 dicembre 2011, ha inoltrato alla Commissione europea una nota, nella quale si illustra il sistema complessivo di tutela previsto dall'ordinamento italiano per i dirigenti in caso di licenziamento, ed è tuttora in attesa di un riscontro da parte della Commissione.

In materia di diritto al lavoro dei disabili, la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia (causa C-312/11) per il non corretto recepimento della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

Risultano, inoltre, tuttora aperte due procedure d'infrazione per mancato recepimento di direttive: la prima per mancato recepimento, entro il termine previsto del 20 luglio 2011, della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (lettera di messa in mora, procedura d'infrazione n. 2011/1073); la seconda per mancato recepimento, entro il termine previsto del 6 giugno 2011, della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (parere motivato). In proposito ricorda che nel mese di aprile 2012 il

Governo ha presentato alle Camere due schemi di decreto legislativo finalizzati a dare attuazione alle citate direttive scadute. Si tratta più precisamente dell'atto n. 466, relativo alla direttiva 2009/52/CE e dell'atto n. 465, relativo alla direttiva 2009/38/CE, il cui esame, da parte delle Commissioni della Camera e del Senato, è stato già completato con l'espressione dei relativi pareri parlamentari. La XIV Commissione, in particolare, si è espressa favorevolmente in entrambi i casi, con condizione.

Quanto ai documenti all'esame della Commissione europea, la Commissione ha presentato il 18 aprile 2012 una comunicazione intitolata « Verso una ripresa forte di occupazione » (COM(2012)173) nella quale delinea una strategia complessiva volta a rilanciare l'occupazione attraverso un serie di azioni basate su tre assi: promuovere la creazione di posti di lavoro; riformare i mercati del lavoro; migliorare la *governance* dell'UE nel settore dell'occupazione.

La Commissione individua i seguenti strumenti: orientare i sussidi all'assunzione verso nuove assunzioni; ridurre il cuneo fiscale che grava sul lavoro; promuovere il lavoro autonomo, le imprese sociali e la creazione di nuove imprese; trasformare il lavoro informale o non dichiarato in occupazione regolare; incrementare la retribuzione netta e modernizzare i sistemi di fissazione dei salari; sfruttare il potenziale di creazione di lavoro nell'economia verde, nell'assistenza sociale e sanitaria, nelle tecnologie dell'informazione; mobilitare i fondi UE a favore della creazione di posti di lavoro. Le riforme del mercato del lavoro dovrebbero riguardare i seguenti aspetti: utilizzo della flessibilità interna alle imprese; garanzia di salari dignitosi e sostenibili; contrasto alla segmentazione del mercato del lavoro; promozione del ricorso all'apprendimento permanente; coinvolgimento della parti sociali nella riforme del mercato del lavoro; ridefinizione dell'attività dei servizi pubblici per l'impiego. L'azione a livello europeo si dovrebbe sviluppare sui seguenti assi: monitoraggio del fabbisogno delle

competenze; riconoscimento delle qualifiche; sinergia tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro. La Commissione individua i seguenti obiettivi: eliminare gli ostacoli giuridici e pratici alla libera circolazione dei lavoratori; migliorare l'abbinamento fra offerta e domanda di lavoro al di là delle frontiere; prendere in considerazione gli effetti dell'immigrazione nell'Unione e dell'emigrazione dall'Unione. La Commissione europea ritiene che sia necessario associare alla nuova governance economica un coordinamento rafforzato delle politiche sociali ed occupazionali.

Il 30 maggio 2012 la Commissione europea ha presentato, nell'ambito della procedura del semestre europeo, raccomandazioni specifiche per ciascun Paese sui piani nazionali di riforma (PNR) e pareri sui rispettivi programmi di stabilità, che saranno approvate dal Consiglio europeo del 28-29 giugno. La Commissione in particolare invita l'Italia a: approvare in via definitiva la riforma del mercato del lavoro; assumere ulteriori iniziative per affrontare la disoccupazione giovanile; promuovere la mobilità del lavoro attraverso la generalizzazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali; incentivare la partecipazione delle donne al lavoro; promuovere la competitività in termini di costi ed ancorare i salari alla produttività, in linea con le prassi nazionali e consultando le parti sociali.

Alla luce dell'illustrazione svolta e considerato che l'esame del provvedimento in Assemblea potrebbe avere inizio già a partire dal prossimo 25 giugno, ritiene opportuno formulare sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*), al fine di una sua sollecita approvazione.

Gianluca PINI (LNP), nel sottolineare l'apprezzamento per il lavoro puntuale svolto dal relatore sul provvedimento in esame, deve anche stigmatizzare le modalità di esame eccessivamente rapide del disegno di legge. Rileva l'imbarazzo politico della maggioranza rispetto alle misure in esame, e riterrebbe almeno opportuno – a fronte di procedure di infrazione per

mancato recepimento di direttive – che il rilievo avanzato dal relatore fosse formulato come condizione e non come pavida osservazione.

Richiama inoltre l'attenzione dei colleghi sul fatto che il provvedimento non affronta un tema centrale per il mercato del lavoro in Italia, che è quello dell'abbattimento del cuneo fiscale per le nuove assunzioni, con particolare riferimento ai lavoratori qualificati e ai giovani. Si tratta di una questione fondamentale per il sistema produttivo del Paese, sulla quale invita il relatore a formulare almeno una osservazione.

Enrico FARINONE (PD) ritiene in primo luogo necessario sottolineare l'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, a evidente svantaggio dei lavori e dell'autonomia delle Commissioni parlamentari e dell'Assemblea; è infatti sempre opportuno che anche nelle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva vi sia un adeguato approfondimento dei provvedimenti.

Tuttavia, nel caso in oggetto, il PD – quale forza politica responsabile che sostiene il Governo in carica – non può non tenere conto dell'invito formulato dal Presidente Monti ad approvare in via definitiva il disegno di legge entro il prossimo 28 giugno. In tal senso ritiene condivisibile l'impostazione data dal relatore alla proposta di parere, che si limita ai profili di competenza della XIV Commissione.

Sandro GOZI (PD) valuta condivisibile la scelta operata dal relatore di formulare una osservazione con riferimento all'esigenza che il Governo proceda alla pronta emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2009/52/CE e 2009/38/CE, per consentire il rapido superamento delle procedure di infrazione. Non si tratta infatti di sollecitare un adempimento non ancora compiuto, poiché il Governo a già provveduto a presentare i relativi schemi di decreto al parere parlamentare, che devono ora essere emanati. Riterrebbe eccessivo formulare una condizione in tal senso; ricorda al riguardo



che — con particolare riferimento alla direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — il ritardo nella definizione di una normativa di recepimento non può certo essere imputata all'attuale Governo o al suo gruppo e appare quindi pretestuoso il rimprovero all'Esecutivo avanzato dal collega Pini.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, si dichiara consapevole che la riforma del mercato del lavoro meriterebbe un approfondimento e una valutazione particolarmente attenti e accurati.

Ritiene tuttavia, pur comprendendo le motivazioni addotte dall'onorevole Pini, che non si possa essere indifferenti agli inviti dell'Europa nei confronti dell'Italia ad approvare le misure entro il Consiglio europeo del 28 giugno prossimo. Si tratta di una precisa responsabilità del Paese, e della Commissione, ed è per questo motivo che, in qualità di relatore, ritiene necessario approvare nella seduta odierna il parere e consentire in tal modo alla XI Commissione Lavoro di procedere nel proprio esame.

In tale prospettiva, ha ritenuto opportuno limitarsi, nel parere formulato, ad affrontare i profili che rientrano nelle specifiche competenze della XIV Commissione, richiamando nelle premesse tutte le procedure di contenzioso aperte in ambiti disciplinari connessi al provvedimento in esame. L'osservazione formulata, infine, non è rivolta ai contenuti del disegno di legge, ma alla necessità di procedere celermente alla emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2009/52/CE e 2009/38/CE, per consentire il rapido superamento delle relative procedure di infrazione.

Gianluca PINI (LNP) prende atto della posizione assunta dal collega Gottardo, ma ribadisce la necessità politica di sottolineare con maggiore forza i rilievi formulati e di inserire nel parere un richiamo al tema — a suo avviso prioritario — dell'ab-

battimento del cuneo fiscale per le nuove assunzioni.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata; sottolinea quindi, con riferimento al tema del cuneo fiscale sollevato dall'onorevole Pini, che si tratta di questione condivisibile ma che esula dalle competenze della XIV Commissione.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Domenico ZINZI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

#### **Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.**

**Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che l'articolo 1 del testo unificato circoscrive il campo di applicazione del provvedimento ai ritardi di pagamento

nelle transazioni commerciali fra le imprese. Le disposizioni non si applicano ai ritardi di pagamento delle imprese che dimostrino di essere creditrici di somme dovute da pubbliche amministrazioni, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante l'integrale attuazione della direttiva 2011/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 (concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese).

L'articolo 3 della citata direttiva viene attuato con l'articolo 2 del testo unificato in esame.

I commi 1, 18 e 19 definiscono l'ambito di applicazione di tale articolo, le cui disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese, ad esclusione dei debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito (comma 1). Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea (comma 18). Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore (comma 19).

Il comma 2 riporta le definizioni applicabili all'articolo.

I commi da 3 a 5 riguardano la questione degli interessi legali di mora. Ai sensi del comma 15, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la banca d'Italia, calcola semestralmente il tasso d'interesse legale di mora applicabile.

Il comma 3 definisce i casi in cui, nelle transazioni commerciali tra imprese, il creditore ha diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito: il creditore deve aver adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; l'importo dovuto non deve essere stato ricevuto nei termini; il ritardo di pagamento è imputabile al debitore.

Il comma 5 riguarda la data dalla quale decorre il diritto a ricevere gli interessi di

mora, a seconda che la data di scadenza o il periodo di pagamento siano o meno stabiliti nel contratto.

Ai sensi del comma 6, se viene prevista una procedura per accertare la conformità delle merci dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i sette giorni di calendario per i beni deperibili e i quindici giorni di calendario per tutti gli altri beni, dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi.

Il comma 7 limita ad un massimo di trenta giorni il periodo di pagamento stabilito nel contratto. Un periodo superiore (comunque non oltre sessanta giorni) deve essere espressamente concordato nel contratto stesso, e ad ogni modo non deve essere gravemente iniquo per il creditore.

Ai sensi del comma 8, le parti possono comunque concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate (comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni). In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Secondo i commi 9 e 10, se gli interessi di mora sono esigibili, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro, esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore. Oltre a tale importo, il creditore ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento per i costi di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero dei crediti.

I commi da 11 a 14 riguardano le clausole contrattuali o le prassi gravemente inique per il creditore, cioè che si discostano gravemente dalla corretta prassi commerciale. Esse non possono essere fatte valere o dare diritto a un risarcimento del danno. Per determinare

se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, si tiene conto di tutto le circostanze del caso, ed in particolare: *a)* di qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza; *b)* della natura del prodotto o del servizio; *c)* della circostanza che il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse legale di mora, al periodo di pagamento o all'importo forfetario.

Sono comunque considerate clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione degli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero.

Le associazioni di categoria rappresentate nelle camere di commercio o nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto delle imprese (legge n. 180 del 2011) per promuovere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi e la loro sanzione.

Secondo il comma 16, il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci finché che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.

Il comma 17 concerne il titolo esecutivo di pagamento, ovvero ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

L'articolo 3 riguarda la certificazione del credito che l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio competente per territorio in caso di ritardo di pagamento, ossia il rilascio di un certificato attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito.

I commi da 3 a 8 riguardano la procedura per la richiesta e l'ottenimento del certificato. La condizione per poter depositare la richiesta è che non siano state

proposte da parte dell'impresa debitrice contestazioni circa l'esecuzione del contratto. Occorre pertanto allegare alla richiesta che l'impresa creditrice presenta alla camera di commercio, una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa creditrice che attesti che il debitore non ha proposto contestazioni circa l'esecuzione del contratto. Entro cinque giorni lavorativi la camera di commercio emette un avviso della presentazione della richiesta che contiene, tra l'altro, l'indicazione del termine entro il quale l'impresa debitrice può presentare le proprie deduzioni. L'impresa debitrice può infatti presentare le proprie deduzioni, corredate della documentazione necessaria, entro venti giorni dalla data in cui è stata eseguita la notificazione quando abbia sede nel territorio nazionale, ovvero entro trenta giorni, quando abbia sede all'estero.

Decorso tale termine senza che l'impresa debitrice abbia presentato deduzioni, la camera di commercio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, rilascia il certificato attestante l'esistenza e l'esigibilità del credito (comma 6). Qualora invece siano presentate deduzioni, la camera di commercio le comunica all'impresa creditrice che può produrre osservazioni. Valutate le deduzioni delle parti, la camera di commercio, con provvedimento motivato, rilascia il certificato o ne comunica il diniego.

Il comma 8 demanda l'attuazione dell'articolo ad un regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, entro centottanta giorni. Tale regolamento definisce anche i requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere il rilascio del certificato, tra cui il regolare adempimento degli obblighi contributivi, quelli riguardanti il registro delle imprese e l'assenza di iscrizioni dell'impresa nel registro informatico dei protesti negli ultimi cinque anni.

Sulla base del certificato, secondo l'articolo 4 l'impresa creditrice può chiedere al giudice competente di pronunciare ingiunzione di pagamento: il giudice ingiunge all'impresa debitrice di procedere

al pagamento senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto. Qualora l'impresa debitrice proponga opposizione all'ingiunzione, l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione non può essere sospesa, a meno che l'opposizione sia fondata su contestazioni circa l'esecuzione del contratto, proposte dall'impresa debitrice prima del rilascio del certificato.

Peraltro, secondo l'articolo 5, prima di proporre opposizione dinnanzi al giudice competente l'impresa debitrice che intenda opporsi all'ingiunzione di pagamento deve promuovere la procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato, entro venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento. Per la durata della procedura di mediazione rimangono sospesi i termini per proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento ed è sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione. La mediazione è svolta dalla camera di commercio e deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti. Su richiesta delle parti o di propria iniziativa, la camera di commercio invita a partecipare alla procedura di mediazione un'istituzione finanziaria che ossa concorrere ad un intervento economico utile alla definizione positiva della procedura stessa.

L'articolo 6 riguarda le sanzioni per chi produca documentazione falsa o contraffatta o attesti il falso nelle dichiarazioni. Comunque, il certificato rilasciato sulla base della documentazione o delle dichiarazioni false è nullo.

L'articolo 7 contiene una norma finale per le imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali imprese possono accordarsi per esperire la procedura di mediazione di cui all'articolo 5, qualora sussistano i requisiti e le condizioni previsti. Il procedimento e l'esecuzione rimangono sospesi per l'intera durata della procedura di mediazione e per il tempo previsto dall'accordo di pagamento, in caso di esito positivo della

procedura di mediazione. Il giudizio si estingue con l'integrale pagamento nel termine stabilito dall'accordo.

Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricorda che il provvedimento dà parziale attuazione alla direttiva 2011/7/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 che ha apportato talune modifiche alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali.

La direttiva si applica a qualsiasi transazione commerciale, incluse quelle in cui sono coinvolte le pubbliche amministrazioni; l'articolo 1 del provvedimento in esame, invece, prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che deve dare integrale attuazione alla direttiva 2011/7/CE, il provvedimento non si applica alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni.

Ricorda che la delega al Governo è contenuta nell'articolo 10 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cosiddetto Statuto delle imprese).

L'articolo 2 del provvedimento fa riferimento all'articolo 3 della direttiva come disposizioni di cui si provvede al recepimento; in realtà, l'articolo 2 contiene disposizioni che attuano gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 della direttiva, limitatamente, come detto, alle sole transazioni commerciali tra imprese.

Quanto alla conformità del provvedimento al contenuto delle disposizioni richiamate, rileva che è riscontrabile una trasposizione conforme, salvo alcuni aspetti, di seguito elencati, che rivelano un'applicazione più restrittiva rispetto al dettato della normativa europea.

Più precisamente, evidenzia che:

all'articolo 2, comma 3, si fa riferimento al fatto che il creditore ha diritto agli « interessi legali di mora » mentre la direttiva (articolo 3, par. 19) dispone in ordine agli « interessi di mora », che, secondo la definizione riportata nell'articolo 2, sono gli interessi legali di mora o gli interessi ad un tasso concordato tra le imprese;

all'articolo 2, comma 6, si prevede che la durata massima della procedura di accettazione delle merci non può superare sette giorni per i beni deperibili e quindici giorni per tutti gli altri beni, mentre l'articolo 3, comma 4, della direttiva prevede che la durata massima di tale procedura non deve superare trenta giorni;

all'articolo 2, comma 7, si prevede che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare trenta giorni, salvo termini contrattuali diversi che, comunque, non possono superare i sessanta giorni, mentre l'articolo 3, comma 5, della direttiva prevede, in tal caso, un termine massimo di sessanta giorni;

all'articolo 2, comma 8, viene previsto che il periodo di rateizzazione non può in ogni caso superare i centottanta giorni mentre la direttiva non pone per la fattispecie in esame un termine;

all'articolo 2, comma 17, viene stabilito che può essere ottenuto un titolo esecutivo di pagamento di norma entro sessanta giorni dalla data in cui il creditore ha presentato ricorso mentre la direttiva, all'articolo 10, comma 1, prevede un termine ordinario di novanta giorni.

In relazione a questi aspetti, segnala la necessità di evitare un aggravio degli adempimenti disposti dalle norme europee, in sede di recepimento della direttiva 2011/7/CE, al fine di ottemperare al cosiddetto divieto di *gold plating*, introdotto dall'articolo 15, comma 2, della legge n.183 del 2011 (legge di stabilità 2012), e da ultimo inserito dalla XIV Commissione nel testo del disegno di legge comunitaria per il 2012.

Ulteriori disposizioni, quali quelle contenute nell'articolo 3 (certificazione del credito e rilascio del certificato), 4 (ingiunzione di pagamento sulla base del certificato), 5 (opposizione all'ingiunzione e mediazione) e 6 (sanzioni) recano disposizioni aggiuntive di carattere interno.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fine di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.**

**Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Marco MAGGIONI (LNP) osserva, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1 – laddove si rimette ad un apposito regolamento della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA la definizione dei requisiti principali delle ONLUS destinatarie delle donazioni di medicinali – l'opportunità di precisare quali siano le modalità attraverso le quali tali ONLUS siano individuate; ciò al fine di garantire un maggiore controllo sulla distribuzione dei medicinali.

Mario PESCANTE, *presidente*, ritiene che la questione sollevata rientri nelle competenze della Commissione di merito.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, condivide la precisazione del Presidente; rileva come le modalità di individuazione delle ONLUS saranno appunto definite con apposito regolamento dell'AIFA e che, in ogni caso, il medesimo articolo 1 prevede che le modalità che consentono la donazione ad ONLUS siano definite con decreto ministeriale.

Sandro GOZI (PD) giudica pertinenti le osservazioni del collega Maggioni e riterrebbe opportuno inserire nel parere una osservazione in tal senso.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide i rilievi dei colleghi Maggioni e Gozi.

Pierluigi CASTAGNETTI (PD) osserva come il provvedimento sia volto a incentivare — e non debba ostacolare — la donazione alle ONLUS di medicinali inutilizzati, che queste provvedono poi a distribuire.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, prendendo atto delle osservazioni dei colleghi, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*), che invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare le disposizioni del provvedimento in esame nel senso di estendere la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, alla dispensazione e alla fornitura di qualunque medicinale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

**Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.**

**Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, sottolinea la particolare attenzione che ha dedicato al provvedimento in esame e agli orientamenti espressi dalla XIII Commissione, come anche alle aspettative dei produttori agricoli sul tema, che debbono tuttavia tenere conto delle regole europee.

Formula quindi una proposta di parere favorevole, che reca una condizione e una osservazione (*vedi allegato 3*).

Sandro GOZI (PD) sottolinea la complessità della materia affrontata, che trova origine in normative europee non sempre adeguate a tutte le aree del mercato unico. Condivide la proposta di parere del relatore ritenendo opportuno ricordare alla XIII Commissione, con la condizione formulata, che in materie come queste è indispensabile ricorrere alle procedure di informazione. Anche l'osservazione formulata appare condivisibile in quanto l'obbligo recato dall'articolo 3 del provvedimento del limite minimo del 20 per cento del succo di frutta nelle bevande analcoliche a base di succo o che si richiamino alla frutta prodotte e commercializzate in Italia rischia di avere l'effetto opposto a quello auspicato, in quanto potrebbe essere interpretata come contraria al principio di libera circolazione delle merci nel mercato unico.

Profili di merito del provvedimento potranno in ogni caso essere approfonditi in sede di esame presso la Commissione agricoltura e, successivamente, in Assemblea.

Gaetano PORCINO (IdV) esprime la propria contrarietà rispetto alle osservazioni da ultimo formulate dall'onorevole Gozi, poiché non è a suo avviso in discussione il tema della libera circolazione delle merci ma unicamente la questione delle caratteristiche organolettiche dei prodotti messi in commercio. Ricorda che l'attuale disciplina prevede che il limite minimo di succo di frutta nelle bevande analcoliche a base di succo o che si richiamano alla frutta è pari al 12 per cento, ciò che corrisponde sostanzialmente ad acqua zuccherata con una aggiunta scarsissima di frutta. Si tratta in ogni caso di un limite minimo che, con il provvedimento in esame, si intende elevare al 20 per cento, ciò che corrisponde alla soglia minima necessaria per la messa in commercio di un prodotto accettabile.

Marco MAGGIONI (LNP) ringrazia il relatore per il lavoro svolto su un tema di particolare complessità. Ricorda che già

oggi si possono acquistare bevande che contengono una percentuale di frutta che varia dal 12 al 100 per cento. I consumatori sono pertanto liberi di scegliere quale prodotto comprare e il provvedimento in esame non fa che complicare la situazione, anziché chiarirla. Esprime pertanto sin d'ora il parere contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Andrea RONCHI (Misto-FCP) ricorda che, in qualità di Ministro per le politiche europee, ha lavorato con particolare attenzione sul tema delle bevande a base di frutta, oggetto di dibattito approfondito anche presso la XIV Commissione, in più occasioni. Si tratta di materia estremamente delicata, anche per i suoi impatti sulla salute dei minori, consumatori di tali bevande. Riterrebbe pertanto opportuno un maggiore approfondimento delle questioni sollevate ed auspica che vi siano i tempi per una ulteriore riflessione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, si dichiara consapevole della complessità delle questioni affrontate dal provvedimento. Conosce sul tema l'interesse delle associazioni di categoria, come anche la normativa nazionale e dell'Unione europea. Ritiene tuttavia opportuno limitarsi, in questa sede, alle competenze della XIV Commissione, senza entrare nel merito del provvedimento.

Ricorda come, in ogni caso, il parere proposto sia favorevole, non contrario, alla proposta di legge, e condizionato unicamente alla opportuna procedura di informazione.

Sottolinea peraltro come, nel momento nel quale si rende obbligatorio il limite minimo del 20 per cento di frutta, non vi è alcuna possibilità per il mercato nazionale di impedire che l'aumentata percentuale sia ottenuta mediante importazione di materia prima dall'estero. L'unico modo per tutelare la produzione nazionale è quello di consentire a chi, volontariamente, produce con un contenuto minimo pari al 20 per cento di frutta, di avvalersi di un marchio di produzione nazionale.

Sulla previsione di cui all'articolo 6, che istituisce il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta con l'uso esclusivo di frutta di origine italiana, non ha infatti formulato alcun rilievo. L'osservazione inserita nel parere si limita a rendere facoltativo il passaggio dal limite minimo del contenuto di frutta dal 12 al 20 per cento.

Andrea RONCHI (Misto-FCP) apprezza lo spirito delle riflessioni svolte dal relatore, ma riterrebbe opportuno mantenere una posizione coerente rispetto alle posizioni assunte in precedenza dalla Commissione, nella convinzione che la tecnicità debba convivere con una valutazione complessiva del provvedimento.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Andrea RONCHI (Misto-FCP) giudica necessario un ulteriore approfondimento delle questioni affrontate dal provvedimento, ciò che lo indurrebbe ad astenersi; preannuncia, ciononostante, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dal relatore.

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.****Testo unificato C. 2744 Cenni e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 23 maggio 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.50.****ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Atto n. 469.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo n. 496, che dà attuazione alla direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,

sulla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

Il 2 febbraio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione 2012/84) contestando il mancato recepimento, entro il termine previsto del 1° gennaio 2012, della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

La delega al Governo per il recepimento è contenuta nell'articolo 14 della legge 15 dicembre 2011 n. 217 (legge comunitaria 2010), entrata in vigore il 17 gennaio 2012, che al comma 1 ha delegato il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/126/CE. Il comma 2 della legge comunitaria 2010 prevede che tali decreti integrino le disposizioni previste nella parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale, d'ora in poi Codice) e siano adottati nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze (MEF) e della giustizia, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 3 ha, infine, disposto che un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MATTM e dello sviluppo economico, debba disciplinare i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE e che, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto, non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla Parte V del Codice (che ora viene modificato dall'articolo 3, comma 1, lettere *b*, *c*, *d* ed *e* dello schema di decreto). La disposizione recata da tale comma 3 era



già stata prevista dall'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo n. 128 del 2010 (cosiddetto terzo correttivo al Codice) che prevedeva però la soppressione del punto 3 a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto del Ministro dell'interno.

Lo schema di decreto legislativo n. 469 si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 prevede che il recepimento della direttiva 2009/126/CE avvenga attraverso alcune modifiche alla parte V (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) del Codice ambientale, contenute negli articoli 2 e 3 dello schema.

L'articolo 2 modifica gli articoli 268 e 277 del Codice.

In particolare il comma 1, con alcune novelle all'articolo 268, comma 1, del Codice, è volto a recepire le definizioni dell'articolo 2 della direttiva 2009/126/CE rilevanti per l'applicazione del decreto: impianti di distribuzione, sistema di recupero dei vapori di benzina, sistema di recupero di fase II, flusso e vapori di benzina.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 277 del Codice relativo al recupero di COV (composti organici volatili) prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti, per adeguarlo al dettato della direttiva comunitaria, mentre rimangono immutate le disposizioni sulle procedure amministrative relative ai sistemi di recupero che prevedono l'omologazione o il riconoscimento (se omologati in altri Paesi europei) obbligatorio da parte del Ministero dell'interno (commi 8 e 9 dell'articolo 277, che riproducono il contenuto dei commi 3 e 4 vigenti). Rimangono altresì immutate anche le disposizioni che recano l'obbligo, per i gestori degli impianti di distribuzione, di mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori durante le operazioni di rifornimento (comma 10 che riproduce il contenuto del vigente comma 5). Vengono, introdotti sette nuovi commi all'articolo 277 volti ad avviare la fase II del recupero dei vapori di benzina, attra-

verso l'utilizzo di un'idonea attrezzatura per il recupero dei vapori di benzina da parte dei distributori delle stazioni di servizio. Si ricorda innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, i sistemi della fase II dovranno catturare almeno l'85 per cento dei vapori di benzina e, laddove i valori recuperati siano trasferiti in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio, il rapporto vapori/benzina è compreso tra 0,95 e 1,05. Attualmente, la normativa nazionale prevista nell'articolo 277 e nell'allegato VIII al Codice, sottopone gli impianti di distribuzione di benzina per autoveicoli all'obbligo di equipaggiamento con sistemi di recupero di vapori aventi determinati requisiti di efficienza indicati nell'allegato VIII del Codice che però hanno un'efficienza di cattura dei vapori di benzina inferiore a quella prevista dai sistemi di fase II della direttiva, ovvero pari o superiore all'80 per cento». Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 277 ribadisce l'obbligo, per tutti i distributori degli impianti di distribuzione di benzina, di dotarsi di sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento. Il comma 2 prevede che gli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore nuovi o soggetti a completa ristrutturazione debbano essere equipaggiati con sistemi di recupero della fase II. Il comma 3 dispone, in conformità all'articolo 3, par. 3 della direttiva, che tale obbligo relativo ai requisiti di efficienza della fase II deve estendersi, entro il 2018, agli impianti di distribuzione esistenti aventi un flusso di benzina superiore a 3000 mc/anno. Il comma 4 reca disposizioni transitorie per le fattispecie non contemplate dalla direttiva comunitaria che sono tenute, fino all'adeguamento previsto, ad usare i sistemi di recupero dei vapori vigenti indicati nell'Allegato VIII alla parte V del Codice. Viene, infine, precisato che tale norma transitoria non si applica ai distributori di benzina che riforniscono esclusivamente veicoli a motore diversi dagli autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli. Il comma 5, conformemente all'articolo 3, par. 4 della direttiva, elenca i casi di non

applicazione dei sistemi della fase II, comprendendovi, oltre agli impianti di distribuzione utilizzati esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore, anche quelli con un flusso inferiore a 500 m<sup>3</sup>/anno; o un flusso inferiore a 100 m<sup>3</sup>/anno se gli impianti sono situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro. I sistemi di recupero di tali ultime tipologie di impianti devono comunque rispettare, ai sensi del comma 6, i requisiti di efficienza ed i sistemi di controllo previsti dall'allegato VIII alla parte V del Codice per i sistemi di recupero diversi da quelli della fase II. Il comma 7 indica le modalità di calcolo del flusso previsto dai commi 3 e 5. Come rilevato precedentemente rimangono invariate le procedure amministrative relative ai sistemi di recupero indicate nei nuovi commi 8 e 9 e quelle del comma 10 relative all'obbligo, per i gestori, di mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori durante le operazioni di rifornimento. In ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 5, par. 3, della direttiva, il comma 11 indica le forme di pubblicità rivolte ai consumatori su tali sistemi di recupero della fase II.

Da ultimo il comma 3 ribadisce le sanzioni vigenti recate dall'articolo 279, comma 7, del Codice che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da parte della regione, da 15.493 euro a 154.937 euro e, in caso di recidiva, anche la sospensione delle autorizzazioni in essere.

L'articolo 3 modifica conseguentemente anche l'allegato VIII alla parte V del Codice introducendo:

nuovi requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II e mantenendo i sistemi di recupero dei vapori vigenti per la fase transitoria (paragrafi 2 e 2-bis);

la certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero della fase II e di quelli relativi alla fase transitoria (paragrafi 2-ter, 2-quater). Rimangono immutate le certificazioni relative ai prototipi (para-

grafo 2-quinquies), nonché restano fermi, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, gli obblighi relativi alle procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;

alcune modifiche ai requisiti costruttivi e di installazione (paragrafo 3);

nuove e più articolate modalità di controllo dei dispositivi di recupero dei vapori molto rispondenti ai criteri dettati dall'articolo 5 della direttiva che prevedono controlli periodici – annuali o trimestrali per sistemi di controllo automatici (paragrafo 4).

Vengono infine novellate anche le disposizioni del paragrafo 5 relativo agli obblighi documentali degli impianti di distribuzione di benzina, al fine di richiamare gli obblighi di marcatura CE e gli atti di conformità imposti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998. La relazione illustrativa evidenzia che l'allegato VIII, nel testo vigente, prevede, infatti, per gli impianti di distribuzione e per i sistemi di recupero dei vapori, una serie di obblighi documentali non compatibili con il decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998. Con il nuovo paragrafo 5.4 vengono anche integrate le informazioni che devono essere indicate nel registro di impianto custodito dal gestore: esso deve riportare non solo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'impianto, ma anche i risultati dei controlli previsti dal paragrafo 4 ed i provvedimenti assunti nei casi di anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina previsti dal paragrafo 4.2. Infine, come rilevato dalla relazione tecnico-finanziaria, vengono eliminati alcuni obblighi « superflui » (come ad esempio la soppressione del paragrafo 5.5 che prevede che nel caso di interventi che comportino una sostituzione di componenti, l'installatore deve produrre una dichiarazione scritta dalla quale risulti che i componenti sostituiti sono conformi a quelli del tipo approvato), nonché la sop-

pressione dell'appendice recante i metodi di prova.

L'articolo 4 specifica che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Sandro GOZI (PD) osserva come il sistema di vigilanza bancaria europea sia un tema troppo rilevante per essere af-

frontato in tempi ristretti. La questione, più volte discussa in Commissione, merita approfondimento e auspica pertanto che si possa dedicare all'atto in oggetto un adeguato dibattito.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ritiene che l'esame della proposta di parere possa essere affrontato anche nel corso della prossima settimana.

Marco MAGGIONI (LNP) condivide l'esigenza di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere.

Massimo POMPILI (PD) si associa alle considerazioni dei colleghi, ritenendo utile far pervenire al relatore eventuali osservazioni.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### *ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.*  
COM(2011)650 def.

*Comunicazione della Commissione – Programma quadro di ricerca e innovazione « Orizzonte 2020 ».*  
COM(2011)808.

*Proposta di regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020.*  
COM(2011)809.

*Proposta di regolamento che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione « Orizzonte 2020 » (2014-2020).*  
COM(2011)810.

*Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020.*  
COM(2011)811.

*Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della*

*Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione « Orizzonte 2020 ».*

COM(2011)812.

*Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.*

COM(2011)817.

*Proposta di decisione relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).*

COM(2011)822.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME  
DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

*Comunicazioni del Presidente*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (C. 5256 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo del disegno di legge recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (C. 5256 Governo, approvato dal Senato);

considerato che sussistono elementi di connessione tra la materia oggetto del provvedimento in esame e numerose procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;

preso atto che, in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell'ambito della procedura d'infrazione 2010/2124, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l'abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;

tenuto conto che, secondo informazioni raccolte dalla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'UE, i servizi della Commissione europea si appresterebbero a proporre l'adozione di una lettera di messa in mora complementare, poiché si riterrebbe che la successione di contratti a tempo determinato non sia più circo-

scritta al solo personale ausiliario tecnico-amministrativo, bensì ai diversi ruoli del personale della scuola;

visto che – nell'ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti – il provvedimento in esame configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato;

visto che l'articolo 1, commi da 9 a 3, che interviene sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (cosiddetto contratto a termine) e del contratto di somministrazione, modificando in più parti la normativa di cui al decreto legislativo 2001 n. 368, attuativo alla direttiva 1999/70/CE, potrebbe consentire di rispondere alle contestazioni mosse dalla Commissione europea;

preso atto che in materia di licenziamenti collettivi, la Commissione ha aperto la procedura di infrazione n. 2007/4652, con l'invio di una lettera di messa in mora nei confronti dell'Italia per la non corretta attuazione della direttiva 98/59/CE del 20 luglio 1998, in quanto l'Italia con la legge n. 223 del 1991, avrebbe esteso, ben oltre le previsioni della direttiva, l'ambito dei lavoratori esclusi dall'applicazione delle garanzie procedurali previste dalla direttiva 98/59/CE, escludendo la categoria dei dirigenti, che sarebbero conteggiati nel calcolo della forza lavoro dello stabilimento, ai fini dell'applicazione della procedura di licenziamento collettivo, ma non sarebbero considerati nel computo del numero dei lavoratori interessati dal licenziamento;

tenuto conto che, a tale proposito, il Governo italiano è in attesa del riscontro dai servizi della Commissione europea alla nota inoltrata in data 21 dicembre 2011, in cui viene illustrato il sistema complessivo di tutela previsto dall'ordinamento italiano per i dirigenti in caso di licenziamento;

preso atto che, in materia di diritto al lavoro dei disabili, la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia per il non corretto recepimento della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro (causa C-312/11);

considerato che risultano tuttora aperte due procedure d'infrazione per mancato recepimento di direttive: la prima per mancato recepimento, entro il termine previsto del 20 luglio 2011, della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (lettera di messa in mora, procedura d'infrazione n. 2011/1073); la seconda per mancato recepimento, entro il termine previsto del 6 giugno 2011, della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (parere motivato, procedura d'infrazione 2011/0842);

sottolineato che le Commissioni della Camera e del Senato hanno reso i rispettivi pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo del Governo atto n. 466,

relativo alla direttiva 2009/52/CE e atto n. 465, relativo alla direttiva 2009/38/CE, finalizzati a dare attuazione alle due direttive scadute;

ribadito che le finalità del provvedimento in esame non sono direttamente orientate alla soluzione delle richiamate procedure;

sottolineata, tuttavia, l'esigenza di intervenire quanto prima nelle materie oggetto di procedure di infrazione, con particolare riferimento al giudizio pendente nei confronti dell'Italia in materia di diritto al lavoro dei disabili, in relazione al quale la Commissione europea contesta che le disposizioni della legge n. 68 del 1999 « Norme per il diritto al lavoro dei disabili » indicano obiettivi per i quali si renderebbe necessaria l'adozione di misure di implementazione, e che, comunque, la norma nazionale non si estende alla totalità delle persone disabili, non è azionabile nei confronti di tutti i datori di lavoro e non riguarda tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di procedere alla pronta emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2009/52/CE e 2009/38/CE, su cui le Commissioni parlamentari hanno già reso i pareri, per consentire il rapido superamento delle procedure di infrazione n. 2011/1073 e n. 2011/0842.

## ALLEGATO 2

**Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006 in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro (nuovo testo C. 4771 Di Virgilio).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo del provvedimento recante « Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006 in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro » (C. 4771);

considerato che il provvedimento è volto ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali inutilizzati, correttamente conservati e non scaduti, disciplinandone la raccolta e la distribuzione;

visto che la disciplina vigente in materia è stabilita dall'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, che rinvia, per la normativa di dettaglio, ad un decreto interministeriale, fatta salva la disciplina sulla gestione dei rifiuti sanitari;

visto che l'articolo 1 sostituisce l'articolo 157 del citato decreto legislativo n. 219 del 2006, mantenendo la previsione dell'emanazione del decreto interministeriale per la definizione di idonei sistemi di raccolta dei medicinali inutilizzati o scaduti, e aggiungendo due ulteriori commi, per stabilire l'esclusione dalla donazione di medicinali conservati in frigorifero a temperature controllate (comma 2 del nuovo articolo 157), e per rimettere ad un apposito regolamento della Commissione

tecnico-scientifica dell'AIFA la definizione dei requisiti principali delle ONLUS destinatarie delle donazioni (comma 3, lettera *a*) del nuovo articolo 157), e l'individuazione dei medicinali non scaduti per la raccolta e la donazione (comma 3 lettera *b*);

rilevato che l'AIFA, attraverso la sua Commissione tecnico-scientifica, provvede con regolamento alla definizione dei requisiti delle ONLUS, e che tra questi debbono essere comunque compresi, in base al comma 3, lettera *a*), lo svolgimento da statuto o da atto costitutivo di attività di assistenza sanitaria o socio-sanitaria; le strutture necessarie per la buona conservazione e la corretta gestione delle specialità medicinali donate; le procedure di tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;

osservato che l'articolo 2, comma 2 del testo, prevede che i medicinali soggetti a obbligo di prescrizione medica possono essere distribuiti o dispensati dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco, a condizione che dispongano di personale sanitario nel rispetto della normativa vigente;

tenuto conto della normativa di cui all'articolo 122 del R.D. n. 1265 del 1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) che stabilisce che « la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve

essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima », che è stata successivamente ribadita dalla Legge n. 833 del 1978, all'articolo 8, comma 2, lettera *a*). In particolare, l'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede, per quanto riguarda la dispensazione dei medicinali da banco, di automedicazione e di quelli senza obbligo di prescrizione che « la vendita deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine »;

preso atto, infine, che il codice deontologico, come riformato nel 2007, prevede

all'articolo 6, comma. 2 che « la dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità »;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le disposizioni del provvedimento in esame nel senso di estendere la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, alla dispensazione e alla fornitura di qualunque medicinale.



## ALLEGATO 3

**Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta  
(testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb. recante «Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta»;

rilevato che la finalità del provvedimento perseguita dalla XIII Commissione Agricoltura, come indicata dall'articolo 1, è quella del miglioramento del livello competitivo della coltivazione della frutta italiana destinata alla produzione di bevande analcoliche;

osservato che, con tale finalità, l'articolo 3 aumenta dal 12 al 20 per cento il limite minimo di succo di frutta nelle bevande analcoliche a base di succo o che si richiamino alla frutta, prodotte e commercializzate in Italia;

tenuto conto del fatto che tale disciplina rischia di determinare uno svantaggio competitivo per i produttori e distributori di bevande analcoliche italiani rispetto agli imprenditori stranieri;

rilevato pertanto come, più opportunamente, il limite minimo del 20 per cento di frutta dovrebbe essere previsto non quale obbligo ma quale mera facoltà;

visto l'articolo 5, che prevede l'obbligo di indicare in etichetta – per tutte le menzionate bibite analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari – l'origine o la provenienza del prodotto (ovvero il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale), l'origine o

provenienza della frutta utilizzata (luogo di coltivazione) e la percentuale del frutto naturale contenuto;

sottolineato che l'indicazione del luogo di origine o di provenienza come «luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti» appare solo in parte coincidente con la definizione di origine utilizzata dal Reg. (CE) n. 1169/2011, che sul punto rinvia al Codice doganale comunitario (Reg. (CE) n. 450/2008), il quale, all'articolo 36, definisce l'origine come il paese o il territorio in cui le merci sono interamente ottenute oppure il paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale;

visti altresì i contenuti dell'articolo 6, che istituisce il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana, e per i quali tutte le fasi di produzione e trasformazione siano interamente realizzate sul territorio nazionale, demandando ad un successivo decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, la definizione delle caratteristiche e della disciplina d'uso di tale logo nazionale;

evidenziato che l'obbligo imposto da uno Stato membro di dichiarare l'origine di un dato prodotto potrebbe configurarsi come una misura ostativa della libera circolazione delle merci e contraria al disposto dell'articolo 34 TFUE;

osservato che l'articolo 7 destina il 50 per cento degli introiti derivanti dall'irro-

gazione delle sanzioni conseguente all'attuazione dei programmi antifrode, di cui al successivo articolo 8, al finanziamento di campagne di promozione sul mercato nazionale e sui principali mercati internazionali delle bevande analcoliche a base di frutta che utilizzano il logo nazionale, e che tali campagne sono predisposte dal Ministero per le politiche agricole di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, compatibilmente con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

rilevato tuttavia come che tale previsione potrebbe porsi in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale la promozione della commercializzazione di prodotti fatti in taluni paesi o regioni, sottolineandone la provenienza, potrebbe configurare violazione della libera circolazione delle merci, in quanto può indurre i consumatori ad acquistare tali prodotti, escludendo quelli importati;

evidenziati, in conclusione, i profili di criticità del provvedimento con riferimento alla sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea, e ritenuto opportuno sottoporre le misure descritte

ad una preventiva valutazione da parte della Commissione europea;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda la XIII Commissione, dopo l'articolo 9, ad inserire il seguente articolo:

«ART. 9-bis. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili previo esperimento della procedura di informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio »;

*e con la seguente osservazione:*

valuti altresì la XIII Commissione l'opportunità di rivedere le disposizioni di cui all'articolo 3, nel senso di rendere facoltativo l'obbligo ivi previsto del limite minimo del 20 per cento di succo di frutta nelle bevande analcoliche a base di succo o che si richiamino alla frutta. Nel contempo, la percentuale pari al 20 per cento di frutta potrebbe essere inserita all'articolo 6 quale ulteriore requisito per poter utilizzare il logo nazionale ivi disciplinato.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria  
(testo unificato C. 2744 Cenni e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb., recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria », approvato dalla XIII Commissione nella seduta dello scorso 16 maggio;

ricordato che la precedente versione del provvedimento è stata modificata dalla Commissione Agricoltura al fine di tenere conto sia dei rilievi formulati dalle Commissioni di settore, che di quelli avanzati dalla Ragioneria generale dello Stato e segnalati dalla Commissione Bilancio, riguardanti l'inidoneità della copertura finanziaria;

rilevato che la XIV Commissione si era già espressa il 17 aprile sulla precedente versione del provvedimento, formulando alcuni rilievi in cui si evidenziava, da un lato, l'opportunità di acquisire una valutazione dell'impatto amministrativo del provvedimento al fine di evitare che le misure ivi contenute possano tradursi in un aggravio, sotto il profilo degli adempimenti amministrativi e burocratici, per le piccole e medie imprese agricole e per gli agricoltori, e, dall'altro, la necessità, con riferimento alle azioni positive per la biodiversità agraria di cui all'articolo 18 del provvedimento, di tenere conto che i soggetti pubblici promotori – quali ad esempio istituti scolastici e universitari, mense scolastiche, ospedali – dovranno poi rispettare, negli acquisti, i vincoli europei in materia di procedure di gara;

considerato che la Commissione Agricoltura ha modificato il nuovo testo uni-

ficato, in senso conforme ai rilievi sopra citati, integrando le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 del provvedimento;

tenuto conto che, tuttavia, la disposizione di cui all'articolo 9 del testo unificato in oggetto, nella parte in cui prevede che le varietà vegetali non possano essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali, potrebbe determinare un contrasto con il Regolamento (CE) n. 2100 del 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

considerato che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento n. 2100 del 1994 « oggetto del diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali possono essere le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, compresi, *inter alia*, gli ibridi tra generi e specie » e che il successivo articolo 6 prevede inoltre che la privativa possa essere concessa per « varietà che siano: *a*) distinte, *b*) omogenee, *c*) stabili e *d*) nuove »;

considerato che il citato Regolamento configura un ampio campo d'applicazione e ricomprende nel diritto di privativa tutte le varietà vegetali che presentino i caratteri di distinzione, omogeneità, stabilità e novità (come disciplinati dagli articoli 7, 8, 9 e 10), nonché – all'articolo 2 – prevede che la privativa comunitaria per ritrovati vegetali abbia effetto uniforme sul territorio della Comunità e possa essere concessa, trasferita o estinta sul territorio summenzionato soltanto in modo uniforme;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la commissione di merito l'opportunità di acquisire l'avviso del Go-

verno circa la compatibilità del divieto di privativa dell'Unione europea, di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unificato con la disciplina normativa di tutela per le varietà vegetali introdotta nell'ordinamento con Regolamento (CE) n. 2100 del 1994.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Atto n. 478).**

**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Atto n. 478);

ricordato che il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2010/78/UE, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2011, cui lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione;

rilevato che l'assetto della vigilanza su banche, assicurazioni e mercati finanziari, di cui la direttiva 2010/78/UE costituisce attuazione, presenta il rischio di creare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze tra le tre autorità europee e di non assicurare un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali di vigilanza, soprattutto in caso di crisi, mediante l'elaborazione di piani di intervento comuni;

sottolineata, pertanto, la necessità, di una immediata revisione dell'architettura della vigilanza finanziaria europea, che in base ai regolamenti istitutivi delle autorità europee dovrebbe essere avviata dalla Commissione europea entro il 2 gennaio 2014, al fine di operare una maggiore concentrazione delle funzioni di vigilanza in capo ad un'unica autorità a livello europeo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 52/12: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	246
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	254
DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .	249
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	256
Ratifica Trattato Fiscal Compact. S. 3239 Governo (Parere alla 3 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	251
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	258
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. S. 3240 Governo (Parere alla 3 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	252
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	259
DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. S. 3350 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 11 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	252
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	260

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE, indi del presidente Davide CAPARINI.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**DL 52/12: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.**

**C. 5273 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, riferisce che l'articolo 1 istituisce un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica con funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine, principalmente, alla revisione dei programmi di spesa, al ridimensionamento delle strutture e all'ottimizzazione dell'uso degli immobili. Rileva che l'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per

acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche; l'elenco delle amministrazioni include taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari. Osserva che l'articolo 3 rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la durata del Commissario, mentre l'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisca al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica. Si sofferma sull'articolo 5, che conferisce al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di *spending review* con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche; al Commissario spetta il compito di segnalare al Consiglio dei ministri o al presidente della regione interessata le norme di legge o di regolamento che determinano spese o voci di costo che possono essere razionalizzate. Esso inoltre segnala, fa notare, alle amministrazioni interessate le misure di riordino da operare, fissando un termine per l'adozione delle stesse, decorso il quale il Consiglio dei ministri può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi. Rileva che l'articolo 6 detta i requisiti per la nomina del Commissario straordinario, mentre l'articolo 7 modifica le norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; rileva che si estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati da parte delle amministrazioni statali; osserva che gli enti del Servizio sanitario nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip. Evidenzia che l'articolo 8 reca disposizioni volte a garantire la trasparenza degli appalti pubblici attraverso la pubblicazione dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e la trasmissione dei medesimi dati al Mini-

sterio dell'economia e delle finanze e alle regioni; l'articolo 9 prevede l'utilizzo a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP del Ministero dell'economia e delle finanze da parte delle pubbliche amministrazioni che si avvalgono di Consip Spa. Sottolinea che l'articolo 10 rende facoltativa l'acquisizione del parere di congruità tecnico-economica, reso da DigitPA, sull'acquisto di beni e servizi, mentre l'articolo 11 prevede la non applicazione del termine dilatorio per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Rileva che l'articolo 12 stabilisce che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica. Osserva che l'articolo 13 elimina l'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei comuni e delle province sui contratti i contratti di acquisto di beni e servizi, mentre l'articolo 13-bis reca modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Le modifiche, segnala, sono volte ad estendere il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale; a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debtrici sono tenuti a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile; a rendere obbligatoria la nomina di un commissario *ad acta*, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l'amministrazione non abbia provveduto alla certificazione; a superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consentirebbe al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari. Precisa che il comma 2 estende la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei con-

fronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, mentre il comma 4 prevede che le certificazioni dei crediti possono essere utilizzate ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Fa notare che l'articolo 14 impone alle amministrazioni pubbliche di adottare misure per contenere i consumi e per rendere più efficienti gli usi finali di energia. Ravvisa l'opportunità che le norme contenute nel provvedimento e riferite alle autonomie territoriali siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione ed alla piena attuazione del processo federalista, con specifico riferimento alle previsioni della legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima. Reputa quindi opportuno prevedere che la relazione sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica si cui all'articolo 4 sia trasmessa anche alla Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali.

Il deputato Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) esprime rilievi critici in ordine alla previsione di cui all'articolo 2, comma 5, secondo la quale le disposizioni del decreto-legge costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Nel segnalare le censure della Corte costituzionale nei confronti di previsioni di simile tenore, ritiene opportuno che la richiamata norma qualifichi come principi di coordinamento finanziario le sole norme di principio recate dal decreto-legge e non tutte le disposizioni in esso contenute.

Il deputato Lido SCARPETTI (PD), nel condividere i contenuti del provvedimento, ritiene eccessivamente vincolante la previsione di cui all'articolo 7, che estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip ivi richiamato a tutte le pubbliche amministrazioni. Fa notare che sarebbe opportuno rendere più flessibile tale norma.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) rileva che il provvedimento non enuncia

l'entità dei risparmi di spesa che il commissario straordinario dovrebbe perseguire e non evidenzia inoltre le modalità attraverso cui le autonomie territoriali dovrebbero concorrere al raggiungimento di tali obiettivi. Esprime perplessità in relazione ai contenuti dell'articolo 3, nelle previsioni che assegnano un incisivo controllo al commissario straordinario sulle spese sanitarie effettuate dalle regioni commissariate. Ravvisa l'opportunità che il suddetto controllo possa essere esteso anche a spese diverse rispetto a quelle sanitarie.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD) segnala che la versione originaria del decreto-legge contemplava un più ampio potere di intervento del commissario straordinario, esteso a tutte le spese delle regioni commissariate; a tutela delle autonomie regionali, rileva, è stata poi modificata al Senato la formulazione del testo limitando il suddetto potere di controllo del commissario straordinario alle sole spese sanitarie, mentre in relazione ad altre voci di spesa, ad esempio i trasporti, lo stesso commissario straordinario può esercitare funzioni di sollecitazione come gli compete nei confronti delle regioni non commissariate.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere le considerazioni svolte dalla senatrice Bastico e dal deputato Scarpetti in relazione ai contenuti dell'articolo 7. Esprime quindi il proprio orientamento favorevole in ordine alle osservazioni del relatore.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) avanza rilievi critici sulla circostanza che il contenuto del decreto-legge sancisce di fatto che l'azione di governo necessiti di un commissario straordinario delegato per attuare i provvedimenti di *spending review*; aggiunge che la mancata previsione della scadenza temporale di tale funzione rischia di determinare evidenti difficoltà nell'ordinario funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Paventa inoltre il rischio che le competenze regionali siano



fortemente compresse dall'azione del commissario straordinario nominato dal governo. Per tali motivi, dichiara che non intende esprimere il proprio voto sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), nel condividere le considerazioni del deputato Gottardo, fa notare che le previsioni di cui all'articolo 2, che assegnano specifici poteri al commissario straordinario, non tengono conto delle specificità delle autonomie regionali. Sottolinea che sarebbe stato preferibile attuare la riforma del federalismo fiscale piuttosto che delineare una revisione delle spese delle pubbliche amministrazioni attraverso la nomina di un commissario straordinario.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.**

**C. 5263 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, rilevando che l'articolo 1 precisa l'ambito di applicazione delle disposizioni; lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 maggio 2013. Precisa che la responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione è attribuita ai presi-

denti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, i quali possono avvalersi anche dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dagli eventi sismici. Osserva che l'articolo 2 istituisce il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, dettando le modalità di riparto; l'articolo 3 dispone che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d'intesa tra di loro, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possano essere concessi contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private, nonché gli indennizzi a favore delle imprese. Si dispone, evidenzia, anche in ordine alla delocalizzazione delle attività produttive, prevedendosi procedure semplificate. Rileva che l'articolo 4 dispone che i Presidenti delle regioni stabiliscano, d'intesa tra di loro, le modalità di predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e interventi per accelerare la ricostruzione delle strutture sanitarie danneggiate. Segnala che l'articolo 5 dispone in materia di edilizia scolastica prevedendo la destinazione di risorse e autorizzando le regioni a modificare i piani di edilizia scolastica predisposti, nonché in materia di organizzazione del prossimo anno scolastico. Sottolinea che l'articolo 7 reca un ridimensionamento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di agevolare la ripresa delle attività. Evidenzia che l'articolo 8 esenta temporaneamente dall'IMU i fabbricati ubicati nelle zone del sisma, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. Rileva che l'articolo 9 autorizza, in favore degli enti locali interessati dal sisma, il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per la redazione del conto annuale del personale degli enti locali. L'articolo 10, sottolinea, prevede l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici. Precisa che l'articolo 14 dispone che lo Stato si

faccia carico, utilizzando le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, della quota parte di spettanza della regione Emilia-Romagna, relativa al finanziamento, per gli anni 2012 e 2013, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Fa notare che l'articolo 16 prevede che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuova iniziative di informazione sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma. L'articolo 17, sottolinea, è finalizzato ad accelerare e semplificare le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalla demolizione degli edifici danneggiati. L'articolo 19, segnala, reca disposizioni di semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientale. Richiama l'utile ed incisiva attività svolta dalle regioni e dagli enti locali, che hanno operato con spirito di collaborazione, coordinando le relative competenze e responsabilità ed attivando di fatto una proficua modalità di federalismo solidale. Reputa opportuno prevedere il diretto coinvolgimento degli enti locali interessati nell'adozione degli atti con i quali si definisce l'ambito di applicazione della disciplina recata dal provvedimento e ravvisa altresì l'opportunità di stabilire che gli interventi per la costruzione e l'attivazione dei servizi sociali siano attuati nel rispetto delle competenze riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Il deputato Chiara BRAGA (PD) evidenzia che il provvedimento prevede un ampio coinvolgimento del complessivo sistema delle autonomie locali. Fa notare che sarebbe opportuno precisare, all'articolo 3, comma 11, che la deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla disciplina della VIA, andrebbe estesa anche al titolo III-bis, recante la disciplina dell'AIA. In ordine all'articolo 5, nella parte in cui sono previsti interventi a favore delle scuole attraverso l'assegnazione delle risorse finanziarie, sarebbe preferibile prevedere l'intesa della Confe-

renza unificata anziché della Conferenza Stato-Regioni.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) fa notare che il coinvolgimento dei sindaci in sede di adozione dei provvedimenti contemplati dal decreto-legge potrebbe comportare un rallentamento delle procedure di intervento; ritiene peraltro che i sindaci saranno comunque sentiti dalle amministrazioni regionali nella fase di adozione dei suddetti provvedimenti.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD) evidenzia la drammaticità e la gravità degli effetti provocati dagli eventi sismici, che hanno coinvolto circa 950 mila persone e hanno distrutto o lesionato oltre 500 chiese e 2 mila edifici storici. Nel valutare favorevolmente i contenuti del decreto-legge, reputa apprezzabile la scelta operata dal Governo di coinvolgere attivamente regioni e autonomie locali negli interventi di ricostruzione e di sostegno. In relazione al patto di stabilità, ritiene necessario renderlo più flessibile escludendo dal relativo saldo il riferimento alle spese per la ricostruzione delle scuole e per il personale specializzato delle soprintendenze dei beni culturali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Bastico. In relazione all'articolo 14, sul settore agricolo e agroindustriale, avanza rilievi critici in ordine alla mancata applicazione della norma alle regioni Veneto e Lombardia. Ritiene che debba essere corretta tale anomalia.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), nel condividere l'osservazione del deputato Pizzetti, fa notare l'incongruenza della presenza di una pluralità di piani di sviluppo rurale distinti per ogni singola regione. Nel segnalare che la regione Emilia-Romagna ha utilizzato efficacemente le risorse del proprio fondo di sviluppo rurale, reputa opportuno che le altre regioni possano riprogrammare i relativi piani di sviluppo rurale al fine di assegnare una

quota dei corrispondenti fondi ad interventi di solidarietà in Emilia-Romagna.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene opportuna una complessiva ridefinizione dei programmi di sviluppo rurale anche al fine di operare forme di solidarietà regionale nei confronti dell'Emilia-Romagna.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD) fa notare che molte regioni hanno già attivato interventi di solidarietà a favore dell'Emilia-Romagna. Sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Ratifica Trattato Fiscal Compact.**

##### **S. 3239 Governo.**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante la ratifica del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo

2012. Rileva che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato; l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore. Sottolinea che il cosiddetto *fiscal compact* prevede che gli Stati contraenti debbano avere bilanci in pareggio o in avanzo, espressi in termini strutturali. Si tratta, evidenzia, di un obiettivo già in vigore, per il quale è prevista dal Trattato la fissazione di un limite di tolleranza: non oltre lo 0,5 per cento di PIL di disavanzo. Viene poi delineato, rileva, un meccanismo di correzione automatico istituito a livello nazionale: nel caso in cui le correzioni non siano adottate, a giudizio della Commissione europea, uno Stato membro che aderisca al *fiscal compact* può adire la Corte di Giustizia. Segnala che non è invece automatica la procedura per la correzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Sottolinea che, nel definire intensità e obiettivi della correzione e nel valutare eventuali inadempimenti, si prevede la verifica degli specifici parametri di rilievo che connotano l'economia del Paese interessato. Novità del Trattato, precisa, è la previsione sulla comunicazione *ex ante* al Consiglio e alla Commissione dei piani di emissione dei titoli del debito pubblico; si prevedono quindi misure relative al coordinamento delle politiche economiche e al processo di convergenza, nonché la previsione di ricorrere anche alla cooperazione rafforzata per favorire il processo di convergenza e l'impegno al coordinamento degli Stati sulle grandi riforme di politica economica che i Paesi contraenti intendono adottare. Fa notare che la data di entrata in vigore del Trattato è fissata al 1° gennaio 2013, se verrà ratificato da almeno dodici Stati contraenti dell'Area Euro, ovvero prima, il primo giorno del mese successivo al deposito del dodicesimo atto di ratifica.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.**

**S. 3240 Governo.**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante la ratifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES). Rileva che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato; l'articolo 3 la copertura finanziaria. Chiarisce che nel maggio 2010, sull'onda dell'emergenza determinata dalla crisi del debito sovrano greco, l'ECOFIN delibera la creazione di due strumenti temporanei di assistenza per gli Stati membri della zona euro in condizioni finanziarie critiche: il Meccanismo europeo di Stabilizzazione Finanziaria (EFSM) e il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (EFSF). Rammenta che per rendere permanente l'operatività dei meccanismi di sostegno, nel luglio 2011 viene concordata tra gli Stati membri europei l'istituzione del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES). Il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), precisa, è un fondo europeo con una capacità massima di prestito pari a 60 miliardi di euro, la cui attivazione è soggetta a termini e condizioni simili a quelle dell'assistenza finanziaria erogata dal Fondo monetario internazionale (FMI). Osserva che il Fondo europeo per la stabilità finanziaria (EFSF) ha una struttura patrimoniale garantita dagli Stati dell'area euro sulla base delle quote nel capitale della BCE e in conformità ai rispettivi ordinamenti costituzionali. Sottolinea che l'idea dell'istituzione di un meccanismo permanente per la gestione delle crisi dell'area euro è stata inizialmente prospettata dal Consiglio europeo del 28 e 29 ottobre del 2010 al fine di sostituire, a partire dal luglio del 2013,

le soluzioni temporanee approntate per la gestione della crisi greca, l'EFSM e l'EFSF; un accordo ha riguardato l'anticipazione di un anno dell'entrata in vigore del MES, stabilendo che questi inizierà ad operare dal luglio 2012 (anziché nel 2013). Rileva che sulla base delle decisioni del Consiglio europeo, il 2 febbraio 2012 gli Stati membri della zona euro hanno firmato il trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES); si stabilisce che il meccanismo sia attivabile solo se indispensabile per la salvaguardia della stabilità dell'area euro e che i finanziamenti siano sottoposti a rigorose condizioni. Sottolinea che la *governance* del MES prevede che l'organo decisionale sia rappresentato dal Consiglio dei Governatori, composto dai ministri finanziari dei paesi appartenenti all'area euro; tutte le altre decisioni sono adottate a maggioranza qualificata e l'assistenza finanziaria è attivata soltanto a seguito della richiesta di uno Stato membro.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.**

**S. 3350 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Lido SCARPETTI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame. Rileva che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedeva l'adozione di decreti finalizzati a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento

tra la disciplina da esso recata e la normativa speciale relativa all'attività lavorativa a bordo delle navi, a quelle in ambito portuale e a quelle concernenti il trasporto ferroviario. Fa notare che a seguito dell'ultima proroga introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il termine scadeva il 15 maggio 2012. Decorso il suddetto termine per l'emanazione dei regolamenti di coordinamento, osserva, sono abrogate le relative discipline speciali di settore, con conseguente immediata applicazione delle disposizioni tecniche previste dal predetto decreto legislativo, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati per i menzionati settori. Precisa che la disposizione normativa contenuta nell'articolo 1, comma 1, consente di far salva la normativa speciale di settore fino all'emanazione dei decreti di coordinamento, mentre la disposizione di cui al comma 2 intende modificare l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che attualmente consente ai datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui al medesimo articolo 29, comma 5, di autocertificare, fino al 30 giugno 2012, l'effettuazione della valutazione dei rischi. In assenza della proroga, sostiene, tali datori di lavoro sarebbero obbligati a

elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese. Evidenzia che per evitare l'applicazione del regime ordinario in materia di valutazione dei rischi si intende, pertanto, prorogare fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al citato articolo 6, comma 8, lettera *f*), del decreto legislativo n. 81 del 2008, la vigente disciplina speciale. Precisa che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stata aggiunta la previsione che i suddetti decreti finalizzati a consentire il coordinamento tra la disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la normativa speciale debbano essere adottati entro un maggior termine, pari a cinquantacinque mesi, rispetto a quello attualmente previsto.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.35.**

## ALLEGATO 1

**DL 52/12: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (C. 5273 Governo, approvato dal Senato.)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, in corso di esame presso le commissioni riunite I e V della Camera, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> del Senato in data 17 maggio 2012;

considerati necessari e indifferibili gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici e ad ottenere risorse da destinare alla crescita e rilevata la necessità di determinare una riduzione della spesa anche attraverso la soppressione di tutta una serie di enti pubblici non elettivi ed attraverso una razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato;

evidenziato che le misure contenute nel provvedimento appaiono riconducibili in via prevalente alla materia dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato, attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, alla competenza esclusiva statale, nonché a quella del coordinamento della finanza pubblica, assegnata alla competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni;

rilevata l'opportunità di attivare incisive modalità di interlocuzione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una efficace modulazione degli

interventi volti alla razionalizzazione della spesa pubblica di Regioni ed enti locali;

evidenziata l'esigenza che le Regioni svolgano una più incisiva funzione nel processo di attuazione della razionalizzazione della spesa pubblica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia previsto, all'articolo 2, comma 5, che per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano soltanto le disposizioni di principio recate dal provvedimento costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica;

2) sia precisato che le norme contenute nel provvedimento e riferite alle autonomie territoriali siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione ed alla piena attuazione del processo federalista, con specifico riferimento alle previsioni della legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima;

3) sia previsto che la relazione sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica si cui all'articolo 4 sia trasmessa anche alla Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, che l'obbligo di approvvigionamento attra-

verso le convenzioni-quadro Consip sussiste qualora ne sia rilevata la convenienza;

b) valutino le commissioni di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 12, che le modifiche introdotte dall'articolo in esame si applicano alle procedure di af-

fidamento per le quali non si fosse ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del decreto-legge, al fine di salvaguardare la validità delle procedure in corso ed evitare l'aumento del contenzioso che si potrebbe ingenerare.

## ALLEGATO 2

**DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 5263 di conversione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

considerato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili, in parte, a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, (sistema tributario; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente e dei beni culturali), ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e in parte, a materie di competenza legislativa concorrente, (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio) ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia previsto che la disposizione di cui all'articolo 14 si applica anche alle regioni Lombardia e Veneto;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 3, comma 1, la portata della norma che prevede che nella fissazione delle priorità, delle modalità e delle percentuali dei contributi sono «fatte salve le peculiarità regionali»;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 3, comma 11, che la deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla disciplina della VIA, andrebbe estesa anche al titolo III-bis, recante la disciplina dell'AIA;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, all'articolo 4, comma 2, le norme che assegnano ai presidenti delle regioni interessate la competenza alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati con la disposizione secondo cui alle esigenze nell'ambito di tali interventi si provvede secondo modalità stabilite d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed il presidente della regione interessata;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, comma 1, che sia acquisita la previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1997 n. 281, anziché della Conferenza Stato-regioni;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, la possibilità per gli enti locali colpiti dagli



eventi sismici di escludere dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le voci di spesa relative alla ricostruzione e consolidamento degli edifici scolastici ed al personale specializzato delle soprintendenze dei beni culturali;

f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire che gli interventi per la costruzione e l'attivazione dei servizi sociali siano attuati nel rispetto delle competenze riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

ALLEGATO 3

**Ratifica Trattato Fiscal Compact (S. 3239 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, in corso di esame presso la 3<sup>a</sup> Commissione del Senato;

rilevato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei « rapporti internazionali dello Stato » che la lettera a) del comma secondo dell'arti-

colo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziati, quali principi ispiratori del Trattato, la previsione che gli Stati contraenti debbano avere bilanci in pareggio o in avanzo, espressi in termini strutturali, ed il ricorso alla cooperazione rafforzata per favorire il processo di convergenza degli Stati sulle riforme di politica economica che i contraenti intendono adottare,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una norma di salvaguardia e di coordinamento con le autonomie regionali affinché la posizione del Governo italiano in sede di attuazione del Trattato sia concertata con le Regioni nelle materie di loro competenza concorrente ovvero esclusiva.

## ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (S. 3240 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012, in corso di esame presso la 3<sup>a</sup> Commissione del Senato;

rilevato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei « rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce

alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato l'obiettivo del Trattato, volto ad istituire uno strumento permanente di assistenza per gli Stati membri della zona euro in condizioni finanziarie critiche, a tutela della stabilità dell'area euro ed improntato al principio che i finanziamenti erogati siano sottoposti a rigorose condizioni di necessità,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 5

**DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese (S. 3350 Governo, approvato dalla Camera).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 57/2012, in corso di esame presso la 11<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite XI e XII della Camera in data 23 maggio 2012;

rilevato che l'articolato interviene con misure di proroga di termine in settori

attribuiti alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un più ampio coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie locali nei settori e nelle politiche di competenza regionale oggetto del provvedimento in esame.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 13 ... 261

*Mercoledì 20 giugno 2012.*

**X Comitato – Cultura della legalità, scuola,  
università e informazione. Riunione n. 13.**

Orario: dalle 13.50 alle 14.55.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.	
Audizione del Presidente, Raffaele Squitieri, e di rappresentanti della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	262

*Mercoledì 20 giugno 2012. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.**

**Audizione del Presidente, Raffaele Squitieri, e di rappresentanti della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti all'odierna audizione, oltre al Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, dottor Raffaele Squitieri, anche i seguenti componenti della medesima Sezione: presidenti, dottor Antonio Ferrara e dottor Bruno Bove, nonché i seguenti consiglieri, dottoressa Maria Letizia De Lieto Vollaro e dottor Paolo Valletta.

Raffaele SQUITIERI, *presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti*, svolge un intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione e consegna agli atti le relazioni integrali dei presidenti e dei consiglieri della Sezione intervenuti all'audizione nonché le deliberazioni n. 4/2006/G, e n. 4/2007/G della Sezione centrale di controllo sulle gestioni delle amministrazioni dello Stato con l'allegata analisi dei risultati delle cartolarizzazioni.

Antonio FERRARA, *presidente, delegato al controllo sulla gestione dell'INPS*, svolge un intervento sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare di tale Istituto.

Bruno BOVE, *presidente, delegato al controllo sulla gestione dell'INPDAP*, svolge un intervento sull'andamento del patrimonio immobiliare dell'INPDAP nel periodo 2009-2011.

Maria Letizia DE LIETO VOLLARO, *consigliere delegato al controllo sulla gestione dell'INAIL*, svolge un intervento sul patrimonio immobiliare dell'Istituto.

Paolo VALLETTA, *consigliere delegato al controllo sugli enti previdenziali privati*, sintetizza l'intervento sul patrimonio immobiliare di tali enti, concordato con i consiglieri, Luigi Gallucci e Natale D'Amico, anch'essi delegati al controllo sulle casse private.

Raffaele SQUITIERI, *presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti*, integra l'intervento svolto dagli altri magistrati, componenti della medesima Sezione, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Antonino LO PRESTI (FLpTP) e Giorgio JANNONE, *presidente*, a più riprese, ed infine la deputata Carmen MOTTA (PD).

Replicano ai quesiti posti, Raffaele SQUITIERI, *presidente aggiunto della Se-*

*zione del controllo sugli enti della Corte dei conti*, Antonio FERRARA, *presidente, delegato al controllo sulla gestione dell'INPS*, e Paolo VALLETTA, *consigliere delegato al controllo sugli enti previdenziali privati*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare il presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, e i magistrati intervenuti, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico.

**La seduta termina alle 9.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza  
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia  
di immigrazione**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 264

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 20 giugno 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.30 alle 13.50.



# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del direttore generale delle finanze, prof.ssa Fabrizia Lapecorella (*Svolgimento e conclusione*) ..... 265

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 265

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.*

**La seduta comincia alle 8.55.**

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.**

**Audizione del direttore generale delle finanze, prof.ssa Fabrizia Lapecorella.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il direttore generale delle finanze, prof.ssa Fabrizia Lapecorella, i dirigenti della direzione sistema informativo della fiscalità, dott.ssa Franca Russo e dott. Massimo De Vecchis.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà la parola alla prof.ssa Fabrizia LAPECORELLA, che svolge una relazione al termine della quale intervengono Maurizio LEO, *presidente*, i senatori Rosario Giorgio COSTA (PdL) e Lucio D'UBALDO (PD), i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Settimo NIZZI (PdL).

La prof.ssa Fabrizia LAPECORELLA risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10 alle 10.05.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	266
Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia (relatori: On. Gaetano Pecorella – Sen. Vincenzo De Luca) ( <i>Seguito dell'esame e approvazione</i> ) .....	266
Comunicazioni del Presidente .....	267
Audizione del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, dottor Catello Maresca ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	267
Audizione del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, prefetto Goffredo Sottile ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	267
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	268

*Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.*

#### **La seduta comincia alle 8.40.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia (relatori: On. Gaetano Pecorella – Sen. Vincenzo De Luca).**

*(Seguito dell'esame e approvazione).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che lo scorso 16 maggio i

relatori hanno presentato una proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia, il cui testo era stato trasmesso a tutti i componenti la Commissione. Avverte quindi che i relatori hanno presentato alcune proposte di modifica, pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, che sono in distribuzione e che, anche a nome dell'altro relatore, senatore De Luca, illustra, invitando la Commissione ad approvarle.

La Commissione approva quindi le proposte di modifica presentate.

Intervengono in dichiarazione di voto i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD), nonché i senatori Gianpiero DE TONI (IdV) e Lorenzo PICCIONI (PdL).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva

di procedere al coordinamento del testo approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione così come modificata, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda infine che la relazione sarà inviata ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva e che sarà chiesto di sottoporre alle Conferenze dei Presidenti di gruppo dei due rami del Parlamento la richiesta di inserirla nel calendario dei relativi lavori. Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9, riprende alle 9.10.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione appena svoltasi, sui contenuti della relazione sulla Puglia avrà luogo un apposito convegno, da organizzarsi congiuntamente alla regione Puglia, presso una sede e in una data che saranno definite di concerto con l'amministrazione locale.

Comunica ancora che, nell'ambito dell'approfondimento sui rifiuti radioattivi, il sopralluogo presso il Centro ricerche Casaccia dell'Enea si svolgerà giovedì 21 giugno 2012, mentre quello presso la Centrale Garigliano di Sessa Aurunca avrà luogo martedì 26 giugno 2012.

Comunica infine che una delegazione della Commissione parteciperà al IV forum internazionale sull'economia dei rifiuti, che avrà luogo ad Ischia i giorni 21 e 22 settembre 2012.

**La seduta, sospesa alle 9.15, riprende alle 14.05.**

**Audizione del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, dottor Catello Maresca.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, dottor Catello Maresca.

Catello MARESCA, *sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché i senatori Vincenzo DE LUCA (PD), Gianpiero DE TONI (IdV), Magda NEGRI (PD) e Genaro CORONELLA (PdL).

Catello MARESCA, *sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli*, in considerazione della delicatezza degli argomenti trattati chiede, e la Commissione acconsente, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Maresca per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, prefetto Goffredo Sottile.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari,

nari, introduce l'audizione del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, prefetto Goffredo Sottile.

Goffredo SOTTILE, *Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD) e Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP), nonché il senatore Gianpiero DE TONI (IdV).

Goffredo SOTTILE, *Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della*

*provincia di Roma*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il prefetto Sottile per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

#### S O M M A R I O

Audizione dei Direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di Enna e Ragusa (Svolgimento dell'audizione e conclusione) .....	269
Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Liguria (Seguito dell'esame e conclusione) .....	270
Audizione del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa (Svolgimento dell'audizione e conclusione) .....	270

*Mercoledì 20 giugno 2012. – Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Intervengono Nicola Renato Baldari, Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna, Pasquale Granata, Direttore sanitario dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, e Franco Maniscalco, Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione dei Direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di Enna e Ragusa.**

*(Svolgimento dell'audizione e conclusione).*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge ampie considerazioni introduttive.

Nicola Renato BALDARI, *Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna*, e Pasquale GRANATA, *Direttore sanitario dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa*, svolgono ampie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i deputati Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Francesco NUCARA (Misto-R-A), Pippo GIANNI (PT) e Leoluca ORLANDO, *presidente*, cui replicano Nicola Renato BALDARI, *Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna*, e Pasquale GRANATA, *Direttore sanitario dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa*.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, propone di rinviare l'audizione del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale

di Siracusa al termine della trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, convocato per le ore 15.30 con votazioni.

La Commissione concorda.

**Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Liguria.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che non sono pervenuti subemendamenti al testo aggiuntivo presentato dall'onorevole Barani il 6 giugno 2012.

Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Lucio BARANI (PdL) e Massimo ZUNINO (PD).

La Commissione approva quindi, ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 18, comma 2, del Regolamento interno, la proposta di relazione in titolo.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Audizione del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.**

*(Svolgimento dell'audizione e conclusione).*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge ampie considerazioni introduttive.

Franco MANISCALCO, *Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i deputati Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Francesco NUCARA (Misto-R-A), Pippo GIANNI (PT) e Leoluca ORLANDO, *presidente*, cui replica Franco MANISCALCO, *Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa*, che si riserva di trasmettere una relazione integrativa.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia gli auditi ed i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata <i>United Nations Supervision Mission in Syria</i> (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. C. 5287 – Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazione</i> ) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3<sup>a</sup> Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, sui recenti sviluppi della situazione in Africa. ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	6
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
--	---

<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i> .....	19
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	15
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	15
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	18
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 58/2012: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata <i>United Nations Supervision Mission in Syria</i> (UNSMIS). C. 5287 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	52
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Bilancio, finanza e banche della Camera dei deputati della Romania .....	57
---	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## RISOLUZIONI:

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	58
--	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Nuovo testo C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
---	----

ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	66
---	----

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri. C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 4236 Bressa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
---	----

## SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	64
-----------------------------------	----

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Discussione e conclusione - Approvazione</i> ) .....	64
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo approvato</i> ) .....	67
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
---	----

AVVERTENZA .....	65
------------------	----

**II Giustizia**

## INTERROGAZIONI:

5-06773 Bernardini: Sulle gravi condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Nuoro .	76
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	90
--	----

5-06774 Bernardini: Sulle reali condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Regina Coeli a Roma .....	77
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	92
--	----

## SEDE REFERENTE:

Variatione nella composizione della Commissione .....	77
---	----

Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota e C. 4616 Bernardini ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	77
---	----

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	82
---	----

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	88
--	----

ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento presentato dal Relatore</i> ) .....	94
---	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini.

Audizione del professore emerito di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Torino, Mario Chiavario, e del professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Macerata, Claudia Cesari ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	89
--	----

AVVERTENZA .....	89
------------------	----



**III Affari esteri e comunitari**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	95
COMITATO DEI NOVE:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058-A .....	95
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737-A .....	95

**IV Difesa**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07114 Ruggia: Sull'eventuale esistenza di immagini registrate nella zona circostante il 6° reggimento lancieri d'Aosta utili alle indagini sulla scomparsa di Marcello Volpe .....	96
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	101
5-07115 Di Stanislao: Sulle iniziative del Governo in ordine alle procedure di dismissione delle caserme conseguenti alla sospensione delle gare .....	97
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	102
5-07116 Porfidia: Sull'eventuale dotazione di armamenti per i droni Reaper della flotta italiana e sui costi stimati dell'operazione .....	97
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	103

## RISOLUZIONI:

7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.	
7-00845 Ruggia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare (Seguito della discussione congiunta e rinvio) .....	98
ALLEGATO 4 (Nuovo testo) .....	104

## SEDE REFERENTE:

Autorizzazione all'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare e relative attività di monitoraggio. Testo unificato C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao (Seguito dell'esame e rinvio) .....	99
--	----

**VI Finanze**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	108
DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	108
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	129

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa (Seguito dell'esame e rinvio) .....	108
---	-----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07147 Ventucci: Iniziative per tutelare i risparmiatori italiani danneggiati dal fallimento della società di intermediazione mobiliare GForex .....	109
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	130
5-07148 Fugatti: Problematiche derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali ai comuni a seguito dell'introduzione dell'IMU .....	110
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	131

5-07149 Cera: Ripristino delle risorse per l'applicazione del regime tributario agevolato ai redditi derivanti da premi di produttività .....	110
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	132
5-07150 Fluvi: Applicazione di un canone agevolato al contratto di locazione fra l'Agenzia del demanio e il Circolo « Società Due Ponti » di Siena per l'utilizzo di un immobile di proprietà statale .....	111
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	133
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione</i> – <i>Nulla osta</i> ) .....	112
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e <i>governance</i> della medesima Società.	
Audizione del dottor Angelo Della Valle e del dottor Giovanni Crisostamo Profita, già direttori generali della SIAE; audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Editori Musicali (ANEM) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	135
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. Nuovo testo C. 5118 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i> ) .....	135
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. C. 5193 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	138
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> – <i>Adozione di un nuovo testo</i> ) .....	142
ALLEGATO 1 (Testo elaborato dal Comitato ristretto, adottato come nuovo testo dalla Commissione) .....	147
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00810 Zazzera: Sulle modalità di accesso ai Tirocini Formativi Attivi (TFA).	
7-00894 Granata: Sulle modalità di accesso ai Tirocini Formativi Attivi (TFA) ( <i>Seguito della discussione congiunta, abbinamento della risoluzione n. 7-00911 Rivolta e rinvio</i> ) .....	142
ALLEGATO 2 (Nota del Governo) .....	148
7-00449 Pes: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	144
7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	144
Sui lavori della Commissione .....	145
7-00846 Carlucci: Misure a tutela delle donne che operano nel mondo della cultura e dell'arte ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ) .....	145
AVVERTENZA .....	146

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut recanti «Principi fondamentali per il governo del territorio».

Audizione informale di rappresentanti dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) .. 151

## AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 74 del 2012 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012».

Audizioni informali di rappresentanti dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), della Regione Lombardia, del Consiglio nazionale dei geometri, del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale dei geologi e del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ..... 151

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Atto n. 469 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 151

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 163

## RISOLUZIONI:

7-00866 Realacci: Sul rafforzamento delle politiche di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare (*Discussione e rinvio*) ..... 152

ALLEGATO 2 (*Nuova formulazione proposta dal presentatore*) ..... 164

7-00830 Misiti: Sull'adeguamento dei depuratori (*Discussione e rinvio*) ..... 153

## SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 52 del 2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 154

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 166

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Nuovo testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 157

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti ed abb. (Parere alle Commissioni X e XI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 159

## SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 74 del 2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 160

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano. Nomina n. 145 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 161

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.

Audizione del prof. Luciano Maiani, Presidente della Commissione nazionale grandi rischi (*Svolgimento e conclusione*) ..... 161

Audizione del prof. Stefano Gresta, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (*Svolgimento e conclusione*) ..... 162

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 162

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def. 3) .....	167
---	-----

## AUDIZIONI:

Audizione del professor Angelo Marcello Cardani, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nomina n. 146 ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e conclusione</i> ) .....	167
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	168
---	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI:

5-05780 Giammanco: Contrasto alla contraffazione nel settore agroalimentare in riferimento al finanziamento SIMEST dei progetti Parmacotto e Lactitalia .....	170
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	178
5-06108 Meta: Disservizi nella fornitura di energia elettrica nella regione Lazio durante l'eccezionale ondata di maltempo che ha investito il Paese .....	170
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	180
5-06217 Marchignoli: Iniziative a sostegno del sito produttivo CNH Italia di Imola .....	170
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	182
5-06245 Vico: Esternazioni dell'amministratore delegato di Terna Spa su decisioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e nomina di un componente nel consiglio di amministrazione della controllata Terna Plus .....	170
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	183
5-06263 Rubinato: Attivazione di una casella di posta elettronica certificata da parte del Gestore dei Servizi Energetici Spa .....	171
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	184
5-06643 Gava: Mercato fotovoltaico e possibili modifiche al cosiddetto « Quarto conto energia » (DM 5 maggio 2011) .....	171
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	187
5-06862 Vico: Strategie industriali e finanziarie del gruppo Finmeccanica .....	171

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	172
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. C. 5193 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	173
DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	173
Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	175
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	189

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	175
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	177
---	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome e di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5256 Governo, recante « Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita » .....	190
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	190
DL 52/2012 Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	191
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	192

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini .....	192
--	-----

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	193
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	197
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i> ) ...	201
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni riunite X e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	201

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 484 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	201
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	207
---	-----

AVVERTENZA .....	207
------------------	-----

**XIII Agricoltura**

## RISOLUZIONI:

7-00878 Negro, 7-00899 Delfino, 7-00901 Di Giuseppe e 7-00910 Trappolino: Iniziative per il settore del tabacco ( <i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00183</i> ) .....	209
--	-----

ALLEGATO ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	214
---	-----

7-00887 Catanoso: Iniziative per il riassetto delle partecipazioni azionarie delle società controllate dall'AGEA e delle funzioni relative all'attuazione politica agricola comune.	
7-00913 Di Giuseppe: Iniziative per il riassetto dell'AGEA e delle società controllate nonché delle funzioni relative all'attuazione politica agricola comune ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	209
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato. Parere alla XI Commissione ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	211
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale, C. 4114 Oliverio e C. 5090 Beccalossi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	211
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi .....	212
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG), nell'ambito dell'esame del DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo) .....	212
Audizione informale degli assessori all'agricoltura delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nell'ambito dell'esame del DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo) .....	212
Audizione informale organizzazioni professionali agricole e cooperative (Coldiretti Confagricoltura, Cia e Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative e Legacoop/Agroalimentare), nell'ambito dell'esame del DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo) .....	212
Audizione informale dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI), nell'ambito dell'esame del DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo) .....	212
<b>AVVERTENZA .....</b>	<b>213</b>
 <b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	220
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	220
<b>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....</b>	<b>237</b>
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	225
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fine di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati	

o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	229
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	239
Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	230
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	241
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	232
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	243
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Atto n. 469 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	232
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	235
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	245
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	235
AVVERTENZA .....	235
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 52/12: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. C. 5273 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	246
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	254
DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .	249
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	256
Ratifica Trattato Fiscal Compact. S. 3239 Governo (Parere alla 3 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	251
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	258
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. S. 3240 Governo (Parere alla 3 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	252
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	259
DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. S. 3350 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 11 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	252
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	260
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 13 ...	261

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati.

Audizione del Presidente, Raffaele Squitieri, e di rappresentanti della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti (*Svolgimento e conclusione*) ..... 262

### **COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 264

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del direttore generale delle finanze, prof.ssa Fabrizia Lapecorella (*Svolgimento e conclusione*) ..... 265

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 265

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 266

Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia (relatori: On. Gaetano Pecorella – Sen. Vincenzo De Luca) (*Seguito dell'esame e approvazione*) ..... 266

Comunicazioni del Presidente ..... 267

Audizione del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, dottor Catello Maresca (*Svolgimento e conclusione*) ..... 267

Audizione del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, prefetto Goffredo Sottile (*Svolgimento e conclusione*) ..... 267

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 268

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

Audizione dei Direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di Enna e Ragusa (*Svolgimento dell'audizione e conclusione*) ..... 269

Seguito dell'esame della proposta di relazione sullo stato della sanità nella Regione Liguria (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 270

Audizione del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa (*Svolgimento dell'audizione e conclusione*) ..... 270

